

RESOCONTO STENOGRAFICO

625.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI VITO LATTANZIO E ODDO BIASINI

E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	54799	BARONTINI ROBERTO (PRI) . . .	54759, 54760, 54762
Disegni di legge: (Assegnazione a Commissione in sede referente)	54739	DONAT CATTIN CARLO, <i>Ministro della sa- nità</i>	54745, 54757
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale) . . .	54799	GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA (PCI) . . .	54753, 54757, 54758
Disegno di legge (Discussione): Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53, recante disposizioni ur- genti in materia sanitaria (4491).		LUSSIGNOLI FRANCESCO (DC), <i>Relatore</i> . .	54741
PRESIDENTE	54741, 54745, 54749, 54753, 54759, 54764, 54767, 54770	MUSCARDINI CRISTIANA (MSI-DN)	54764
BANDINELLI ANGIOLO (PR)	54749, 54752, 54753, 54762	RUBINO RAFFAELLO (DC)	54762, 54767
		TAMINO GIANNI (DP)	54745
		Disegno di legge (Discussione ed appro- vazione):	
		S. 795. — Coordinamento delle poli- tiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento in-	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

PAG.	PAG.
terno agli atti normativi comunitari (<i>approvato dal Senato</i>) (4463).	
PRESIDENTE 54770, 54773, 54776, 54778, 54781, 54782, 54783, 54787, 54798, 54799, 54800, 54801	
BANDINELLI ANGIOLO (PR) . . . 54778, 54779, 54780	
BARBERA AUGUSTO (PCI) 54776	
FABBRI FABIO, <i>Ministro senza portafoglio</i> 54772, 54773, 54782, 54787	
FERRARA GIOVANNI (Sin. Ind.) 54773	
GORLA MASSIMO (DP) 54781	
LABRIOLA SILVANO (PSI), <i>Relatore</i> . . . 54770, 54772, 54780, 54782, 54787, 54798	
RUTELLI FRANCESCO (PR) 54780, 54799	
TASSI CARLO (MSI-DN) 54800	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni ur- genti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di sup- plenze al personale non docente della scuola (4492);	
FUSARO ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, in ma- teria di incompatibilità dei ricerca- tori universitari confermati (790);	
PONTELLO: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Re- pubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità o di cu- mulo di impieghi per i ricercatori universitari (2789);	
COLUMBA ed altri: Provvedimenti ur- genti sullo stato giuridico, sul trat- tamento economico e sul recluta- mento dei ricercatori universitari (4331);	
ROSSI DI MONTELERA ed altri: Provvedi- menti urgenti per i ricercatori uni- versitari (4345).	
PRESIDENTE 54816, 54825, 54826, 54833, 54854, 54856, 54857, 54861, 54862, 54863, 54864, 54865, 54866, 54867, 54868, 54872, 54873, 54877, 54878	
ALOI FORTUNATO (MSI-DN) 54877	
CARRUS NINO (DC) 54856	
CASATI FRANCESCO (DC), <i>Presidente</i>	
	<i>della Commissione</i> 54877
	CASTAGNETTI GUGLIELMO (PRI) 54865
	COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) . . . 54856, 54863
	FALCUCCI FRANCA, <i>Ministro della pub- blica istruzione</i> . . . 54856, 54862, 54867, 54878
	FERRI FRANCO (PCI) . . . 54861, 54862, 54863, 54868
	GUARRA ANTONIO (MSI-DN) 54862
	POLI BORTONE ADRIANA (MSI-DN) . . . 54825, 54830, 54862, 54864, 54868
	RUSSO GIUSEPPE (DC), <i>Relatore</i> 54855, 54862, 54866, 54873
	TAMINO GIANNI (DP) 54861, 54862, 54863, 54873
	TESINI GIANCARLO (DC) 54865
	TESSARI ALESSANDRO (PR) . . . 54824, 54861, 54862
	Proposte di legge:
	(Annunzio) 54739
	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 54739
	Interrogazioni e interpellanza:
	(Annunzio) 54882
	Consigli regionali:
	(Trasmissione di documenti) 54799
	Elezione contestata per il collegio XI (Udine-Belluno-Gorizia-Porte- none) (Roberta Breda) (documento III, n. 3):
	PRESIDENTE 54805, 54807, 54808, 54809, 54810, 54811, 54812, 54814, 54815
	FELISSETTI LUIGI DINO (PSI) 54812
	FERRARI MARTE (PSI) 54809
	LA RUSSA VINCENZO (DC) 54811
	POTI DAMIANO (PSI), <i>Relatore di mino- ranza</i> 54805, 54814
	PRETI LUIGI (PSDI) 54810
	REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 54815
	RUSSO RAFFAELE (DC), <i>Relatore per la maggioranza</i> 54805, 54814
	TEODORI MASSIMO (PR), <i>Relatore di mi- noranza</i> . . . 54807, 54808, 54814, 54815
	Giunta per le autorizzazioni a proce- dere:
	(Modifica nella composizione) 54798
	Per un richiamo al regolamento:
	PRESIDENTE 54740, 54741
	RUTELLI FRANCESCO (PR) 54740

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

	PAG.		PAG.
Proposta d'inchiesta parlamentare:		Votazione segreta di un disegno di	
(Annunzio)	54770	legge	54801
(Assegnazione a Commissione in sede		Ordine del giorno della seduta di do-	
referente)	54740	mani	54882
Votazioni segrete	54857, 54868, 54873, 54878	Ritiro di un documento del sindacato	
		ispettivo	54883

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

La seduta comincia alle 9,40.

MASSIMO TEODORI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 26 marzo 1987.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 7 aprile 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TAMINO e RONCHI: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernenti la certificazione di non genotossicità dei fitofarmaci» (4583);

RALLO: «Provvedimenti in favore di civili che abbiano un rapporto di lavoro subordinato continuativo con organismi militari della Comunità atlantica operanti nel territorio nazionale» (4584);

PARLATO ed altri: «Istituzione del fondo di solidarietà per le future madri» (4585);

PARLATO e MANNA ANGELO: «Elevazione del limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi» (4586);

PARLATO e MANNA ANGELO: «Norme per il rimborso della affrancatura 'espressa' o 'celere' dei plichi consegnati in ritardo» (4587);

PIERMARTINI ed altri: «Riforma delle camere di commercio» (4588);

GHINAMI: «Norme per la eliminazione del precariato nelle scuole» (4589);

BORGOGGIO ed altri: «Ordinamento della professione di pubblicitario» (4590);

SODANO: «Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per il contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche e dei referendum abrogativi» (4591).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

«Determinazione degli atti amministrativi da adottare nella forma di decreto del Presidente della Repubblica» (4482) (con parere della II, della IV, della VII e della VIII Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

SCOTTI e DI DONATO: «Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi» (4391)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

(con parere della I, della IX e della XII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

SCAIOLA: «Concessione di un contributo annuo all'Associazione Convitto 'Guglielmo Marconi' con sede in Camogli (Genova)» (4377) (con parere della V e della X Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici):

SAPIO ed altri: «Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989» (4379) (con parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione);

RICCIUTI ed altri: «Interventi organici per la salvaguardia della fascia costiera dell'Abruzzo» (4386) (con parere della I e della V Commissione);

MALVESTIO e BALZARDI: «Proroga di termini in materia di edilizia residenziale» (4464) (con parere della IV e della V Commissione);

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI ed altri: «Norme per la determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità» (4508) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla II Commissione permanente (Interni), in sede referente:

VALENSISE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione degli organismi pubblici locali e regionali, del sistema creditizio, delle strutture giudiziarie in Calabria, con riferimento ai fenomeni di illegalità diffusa ed all'incremento della criminalità comune ed organizzata» (doc. XXII, n. 25)

(con parere della I, della IV, della V, della VI, della IX, della XII e della XIV Commissione).

Per un richiamo al regolamento.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Desidero segnalare alla Presidenza l'opportunità di verificare che non si svolga attività legislativa nelle Commissioni data la situazione molto particolare nella quale si trova ad operare la Camera: risulta che alcune Commissioni sono state convocate per esprimere pareri in sede consultiva.

Non vorremmo che questo tipo di decisione — assunta da quanto ho appreso, pochissimi minuti fa, in considerazione del fatto che, secondo alcune interpretazioni, il rinvio del Governo Craxi alle Camere costituirebbe anche un reintegro del Governo nella pienezza delle proprie funzioni — aprisse la porta ad una iniziativa da parte delle singole Commissioni che la Conferenza dei capigruppo all'unanimità e nel corso dell'ultima riunione e lo stesso Presidente della Camera hanno ritenuto di negare.

Occorre il massimo di prudenza (questo è stato l'avviso unanime emerso nel corso della Conferenza dei capigruppo) evitando di intraprendere una iniziativa legislativa che presenterebbe moltissimi rischi e che, secondo alcuni partecipanti alla predetta riunione, sarebbe tutt'altro che corretta dal punto di vista formale ed istituzionale dal momento che il rinvio del Governo davanti alle Camere non potrebbe interpretarsi come atto di reiezione delle dimissioni al di là della dizione formale usata dal Capo dello Stato.

Senza entrare ora in questa discussione vorrei ricordare che da parte di tutti si è convenuto sulla opportunità di non aprire una piccola, media o grande frana dal punto di vista delle iniziative legislative in queste giornate nelle quali la situazione

non è ben chiara e nel momento in cui il Governo oggi nell'altro ramo del Parlamento si accinge o ad ottenere la fiducia, tornando quindi nella pienezza delle proprie funzioni, oppure a formalizzare di nuovo o addirittura a protrarre, a seconda delle interpretazioni, la propria condizione di crisi.

L'invito che volevo rivolgere alla Presidenza, quindi, è quello di prestare la massima attenzione — mi permetto di rivolgere questa sollecitazione — perché non si aprano falle che possano costituire precedente per un'attività legislativa che, nella fase in cui ci troviamo, potrebbe avere un carattere piuttosto rischioso. Qualcuno, in sede di Conferenza dei capigruppo, ha parlato di «assalto alla diligenza»; non mi pare che questo sia il caso di fronte al quale ci troviamo oggi, ma vorrei che una parola della Presidenza, pronunciata con molta nettezza, impedisse ogni rischio di questo tipo.

PRESIDENTE. Credo di poterla rassicurare, onorevole Rutelli: la Presidenza ha avuto dai presidenti delle Commissioni la garanzia che ogni tipo di attività legislativa è stata sospesa. Le Commissioni si riuniscono solo per esaminare i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e per esprimere il parere sulle nomine governative intervenute prima della crisi di Governo. Desidero comunque garantirle ancora che la Presidenza vigilerà affinché l'attività delle Commissioni sia ricompresa proprio in questi limiti.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (4491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.

Ricordo che nella seduta del 4 marzo

1987 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 53 del 1987, di cui al disegno di legge di conversione n. 4491.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta del 10 marzo 1987 la XIV Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Lussignoli, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, Relatore. Signor Presidente, colleghi, onorevole sottosegretario, in primo luogo, senza voler sminuire l'autorevolezza del sottosegretario Avellone, rilevo che non è presente alcun rappresentante del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole Lussignoli: un rappresentante del Governo è comunque presente; ma ad ogni modo la informo che il ministro della sanità sta per arrivare.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, Relatore. Grazie, signor Presidente. Ho precisato comunque che non intendevo sminuire l'autorevolezza dell'onorevole Avellone.

Il disegno di legge al nostro esame si propone di convertire in legge il decreto-legge n. 53 del 28 febbraio 1987, recante norme urgenti in materia sanitaria. Si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 921 del dicembre 1986, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali.

Il precedente decreto-legge decadde per tante ragioni; prima tra queste il ritardo con cui il provvedimento fu trasmesso dal Senato. Il testo originario del Governo (mi riferisco al decreto n. 921 del dicembre

1986) e gli emendamenti approvati dal Senato che hanno modificato la versione originaria di quel testo costituiscono ora l'articolato del decreto-legge n. 53.

Su di esso si è soffermata a lungo la Commissione sanità e vi ha apportato alcune modifiche.

Cercherò, signor Presidente, di svolgere il mio compito di relatore di questo provvedimento occupando il minor tempo possibile, senza però rinunciare a sottolineare l'importanza dei contenuti della normativa in oggetto, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista politico.

La parte fondamentale del testo, che tratta delle compartecipazioni alla spesa sanitaria — meglio conosciuta come normativa in materia di ticket — va ricondotta all'accordo sindacale tra Governo e confederazioni, siglato alla vigilia dell'esame della legge finanziaria 1987. L'accordo ed il decreto-legge al nostro esame esprimono — non si può non rilevarlo, onorevoli colleghi — un giudizio, critico sulla politica dei ticket, introdotta circa 9 anni fa con l'intento di moderare i consumi farmaceutici e, successivamente, quelli diagnostici, quindi con l'intento di contenere la spesa.

Il sistema delle compartecipazioni, che dal momento della sua introduzione ha subito ben 9 modificazioni, è servito ad aumentare le entrate, a creare qualche disagio in più agli utenti, ma purtroppo non certo a contenere o ridurre i consumi. Queste valutazioni e lo stesso contenuto del decreto-legge (che tra l'altro prevede l'eliminazione della compartecipazione sulla diagnostica, il riordino e la riduzione di quella sui farmaci) danno motivo al relatore di esprimere un primo giudizio positivo sul testo in esame. Se, però, i ticket non hanno risposto all'esigenza di contenimento della spesa, resta in noi, o almeno in me, la convinzione della necessità di attivare comunque meccanismi miranti al raggiungimento di tale obiettivo, e ciò sulla scorta degli abbondanti dati che confermano l'abuso nelle prescrizioni e nel ricorso alle prestazioni sanitarie.

Il titolo del decreto-legge, che abbraccia tutta la tematica sanitaria, ha facilitato, però, l'inclusione, da parte del Governo e dei colleghi senatori, di articoli e di emendamenti non omogenei al tema delle compartecipazioni. Qui risiedono in parte le ragioni delle difficoltà incontrate in Commissione anche sulla ammissibilità o meno di taluni emendamenti: difficoltà, quest'ultima, che ha consigliato al presidente Casalinuovo di rivolgersi direttamente alla Presidenza della Camera per individuare gli emendamenti ammissibili.

Ricordo che gli emendamenti presentati dai colleghi erano numerosi e pochi o pochissimi sono stati quelli non ammessi e moltissimi quelli respinti. A quelli approvati farò breve cenno illustrando gli articoli del decreto-legge. Devo ricordare ancora che il dibattito in Commissione, come era d'altronde facile prevedere, più che sulla soppressione dei ticket si è soffermato sul problema della spesa sanitaria e delle difficoltà del suo contenimento. Voglio qui ripetere per l'ennesima volta che, se alcune disfunzioni sono tipiche del nostro sistema e quindi vanno corrette, l'aumento della spesa sanitaria e le difficoltà di controllarla sono comuni a tutti i paesi avanzati, Stati Uniti compresi.

Desidero sottolineare che, come sostengono anche altri esponenti parlamentari, si è sbagliato e si continua a sbagliare rifiutando di considerare la complessa specificità del settore sanitario rispetto al quale è estremamente difficile, signor ministro, controllare la domanda, la cui illimitata potenzialità rende ardua anche la definizione dell'offerta corrispondente.

Non a caso in tutti i paesi industrializzati l'aumento dei consumi sanitari è di gran lunga superiore all'aumento dei consumi in altri settori; e, anche quando si è potuto registrare una flessione dei consumi negli altri settori, analoga situazione non si è potuta constatare nel settore sanitario.

Se così stanno le cose, signor Presidente, a mio avviso è inutile insistere nella tradizionale strada o tecnica del Te-

soro, secondo cui il risparmio si otteneva o si ottiene facendo previsioni annuali ridotte rispetto alle previsioni reali. Anzi, ritengo che proprio questa sia stata la strada che ha portato ad alimentare il meccanismo, che invece si voleva evitare, del cosiddetto pie' di lista.

Vero è che è mancata e manca tuttora una convergenza di volontà tendenti a raggiungere questo scopo. Al Governo centrale tocca insistere nello svolgere questa funzione, corresponsabilizzando soprattutto le regioni, gli amministratori delle unità sanitarie locali, i medici e tutti quanti operano nel settore.

Ciò sarà difficile, se non impossibile, non disponendo — so di ripetere alcune cose già dette in Commissione, ma le ritengo, signor ministro, fondamentali — di un piano nazionale, che è lo strumento indispensabile per controllare e indirizzare qualsiasi azione di Governo e che è ancor più indispensabile in un settore così vasto e complesso qual è quello sanitario.

All'interno di queste valutazioni, che esprimono in qualche modo una riserva da parte mia, sta il mio giudizio positivo sul provvedimento in esame, che — riassumo brevemente — prevede, all'articolo 1, la soppressione delle partecipazioni alla spesa nel momento della prestazione, ammontanti in base alla legge vigente al 25 per cento. La stessa cosa è prevista dal secondo comma di tale articolo in merito alle prestazioni specialistiche. Informo l'Assemblea che è stato approvato un emendamento, a firma — se non ricordo male — dei deputati Mainardi e Garavaglia, che ha soppresso anche la compartecipazione alle prestazioni delle cure termali.

L'unica fascia di compartecipazione rimane pertanto quella attinente alle prestazioni farmaceutiche, ma anche a tale riguardo all'articolo 1 è previsto che il ministro emani un decreto nel quale, avendo come riferimento le forme morbose di particolare rilevanza sociale, sia previsto quali forme morbose risultino escluse anche dalla compartecipazione ancora prevista.

Quanto all'articolo 2, si è a lungo discusso in ordine ai medici aventi titolo a prescrivere le prestazioni cui ho fatto riferimento, e si è infine previsto che essi siano esclusivamente quelli dipendenti dal servizio sanitario nazionale o i medici convenzionati. Numerosi colleghi della Commissione avevano presentato emendamenti nei quali si prevedeva che i ricettari fossero assegnati a tutti i medici che operano nel territorio nazionale, a prescindere dalla loro qualità di dipendenti o convenzionati.

Al punto 4 dell'articolo 2, nel riordino delle compartecipazioni farmaceutiche è stato previsto che la quota sulla ricetta da 2 mila lire passi a mille lire, lasciando una quota fissa di 1.500 lire per i farmaci il cui prezzo sia compreso tra le 5 e le 25 mila lire, rispetto alle 250 lire ogni mille previste nella legge previgente e cioè nella legge finanziaria per l'anno 1986.

Altro punto interessante — anche esso oggetto di lunga discussione — è relativo a quanto previsto al punto 7) dell'articolo 2 in materia di divieto per le unità sanitarie locali di stipulare contratti di comodato con ditte fornitrici di prodotti farmaceutici. In sede di Commissione, il relatore aveva presentato un emendamento al riguardo, peraltro non accolto, che prevedeva un periodo di sperimentazione per i nuovi prodotti. In ogni caso, il discorso, essendo rimasto in sospeso in Commissione ed in parte essendo stato rinviato, resta aperto circa questo aspetto estremamente importante. Personalmente, pur ritenendo che negli ospedali delle unità sanitarie locali si sia abusato dello strumento in questione, penso che vietare il ricorso al comodato creerebbe difficoltà di segno opposto e, quindi, mi permetto di insistere sulla possibilità di consentire il ricorso a tale istituto per un periodo limitato a tre, cinque o sei mesi.

L'articolo 3 reca una nuova classificazione dei farmaci, che mi sembra di poter dire sia condivisa quasi all'unanimità dalla Commissione, che ha invece discusso a lungo in ordine alla commissione competente per il nuovo prontuario terapeutico, la quale riassume in sé le tre

commissioni precedentemente esistenti (quella per la registrazione dei nuovi farmaci, quella per gli inserimenti nel prontuario farmaceutico dei farmaci prescrivibili dal servizio sanitario nazionale e quella per la revisione del prontuario farmaceutico). Lo sforzo compiuto per riunire e semplificare sotto la competenza di un'unica commissione attività di estrema importanza e delicatezza è, ad avviso del relatore, positivo ed apprezzabile.

In sede di XIV Commissione della Camera, inoltre, l'approvazione di un emendamento del relatore ha portato ad un ampliamento della composizione della commissione, al fine di rafforzarne e qualificarne la rappresentatività, con l'inserimento dei dirigenti del Ministero della sanità competenti per il settore farmaceutico e del direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, ciò per ragioni evidentemente connesse alle funzioni di istituto di tali soggetti.

Si è ritenuto di portare a ventisei il numero degli esperti presenti in seno alla commissione, anche se l'emendamento in tal senso approvato ha sollevato notevoli perplessità in sede di Commissione parlamentare. Sono, quindi, interessato a sentire quali indicazioni emergeranno in merito in questa sede.

Signor ministro, il relatore condivide fino in fondo l'intento e le finalità dell'articolo 4, relativo ad un discorso sempre aperto concernente l'efficacia della nota o della quota capitaria nel rapporto convenzionale tra medici e servizio sanitario nazionale.

Siccome il discorso è stato iniziato e si è sempre alla ricerca di soluzioni migliori (vi sono esperienze diverse tra il nord e il sud e quindi si sono fatte anche valutazioni diverse), in questo articolo si prevede la possibilità di sperimentare in tre province forme alternative alla quota capitaria prevista nel contratto. Ritengo quindi che si debbano verificare i risultati che potremo ottenere adottando forme alternative tese al contenimento delle spese.

Un altro punto che vorrei toccare (forse uno dei più vivaci contenuti nel provvedi-

mento al nostro esame) è quello connesso all'articolo 5, nel quale si fa riferimento ad un programma cooperativo italo-americano vertente sulla terapia dei tumori. Non sottolineo ai colleghi presenti l'attenzione che rivolge il Ministero della sanità a questo tipo di problematica; il discorso si è però sviluppato in termini vivaci non tanto sull'importanza di investire risorse in questo settore o sull'opportunità di stabilire momenti di contatto tra l'Italia e gli Stati Uniti, quanto sulla titolarità del coordinamento rispetto allo stesso programma. Sarà l'istituto superiore di sanità a svolgere questa funzione e non il Consiglio nazionale delle ricerche in quanto, come ha giustamente ricordato il ministro durante il dibattito avvenuto in Commissione, le risorse necessarie per attuare il dibattito avvenuto in Commissione, le risorse necessarie per attuare tale programma sono contenute nella legge finanziaria per l'anno 1987, la quale assegna determinati fondi al Ministero della sanità. Mi sembra quindi corretto ed opportuno che quest'ultimo utilizzi i mezzi a sua disposizione esercitando un diretto controllo tramite l'Istituto superiore di sanità e gli istituti per la cura dei tumori più significativi.

L'articolo 6 fa riferimento alla sanità marittima. Anche qui vi è un giudizio positivo mio e della Commissione, in quanto tale articolo equipara i dipendenti del servizio sanitario operanti in territori di frontiera a quelli che esercitano le loro funzioni all'interno del territorio nazionale. L'articolo 7 (all'inizio del mio intervento ho detto che alcuni articoli contenuti nel decreto non sono omogenei tra loro ed uno di questi è appunto l'articolo 7) tendeva a risolvere un problema rimasto in coda alla sanatoria. La XIV Commissione della Camera ha approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7 il quale, oltre ad affrontare il problema della funzione intermedia, ora risolve anche la questione degli «apicali» che erano rimasti esclusi in occasione dell'approvazione della legge n. 287, conosciuta come legge di sanatoria.

Un emendamento approvato in Com-

missione eleva ulteriormente il limite di età per l'accesso ai concorsi a quarant'anni, mentre prima il testo prevedeva un limite massimo di trentotto anni.

Mi sembra di avere riassunto le modifiche più significative introdotte dalla Commissione. Non so, per usare un termine del collega Del Donno, se sono stato suadente in questo mio compito, le mie intenzioni comunque erano di esserlo, per cui mi auguro che il provvedimento possa essere celermente convertito in legge (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della sanità.

CARLO DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Credo di non potermi esimere dall'esprimere anche oggi, a prescindere dal contenuto di questo decreto-legge, la ferma opposizione del gruppo di democrazia proletaria al metodo usato dal Governo di inondare le Camere con decreti-legge. Questo è l'ennesimo decreto-legge che la nostra Camera è costretta a discutere dopo che sono state vanificate tutte le possibilità di un dibattito reale e serio sui problemi che sono oggetto dei vari provvedimenti di urgenza.

Un tema come quello della sanità non può certamente essere affrontato con un decreto-legge. Ricordo che tante volte in quest'aula abbiamo discusso sulle questioni all'ordine del giorno del provvedimento in esame; ne abbiamo discusso in tutti i dibattiti sui disegni di legge finanziaria, ne abbiamo discusso soprattutto in molti altri decreti-legge. Non siamo invece riusciti a fare un discorso serio e complessivo a fronte della presentazione di disegni di legge che permettessero di

svolgere un'opera organica da parte del Parlamento.

Per quanto riguarda il merito specifico del decreto-legge, devo dire che non posso che ribadire le critiche più volte espresse dal mio gruppo sulla politica sanitaria del Governo. Abbiamo sentito ora dal relatore, ma soprattutto l'abbiamo ascoltato dai vari ministri che si sono succeduti, che l'intenzione del Governo è quella di garantire una riduzione delle spese (in particolare di quella farmaceutica) e di risanare i deficit che il servizio sanitario nazionale ha accumulato in questi anni.

In realtà, con tutti i decreti-legge che il Governo ha presentato, con tutte le norme adottate nelle leggi finanziarie, il deficit del sistema sanitario non è assolutamente diminuito; il problema della spesa farmaceutica è rimasto rilevante e mai si è cercato di affrontare questi temi nel modo indicato dalla riforma sanitaria, della quale in questi ultimi tempi si parla solo per dire che bisogna modificarla.

Il gruppo di democrazia proletaria non fu favorevole alla legge di riforma sanitaria, ne criticò taluni aspetti. Ma oggi non possiamo non renderci conto che, mentre si vuole in vari modi snaturare il senso e la logica di quella legge, non si è fatto nulla per attuarne le parti innovative che avrebbero potuto realmente modificare la politica sanitaria e di conseguenza anche la spesa sanitaria, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini, una migliore qualità della vita e non interventi spesso vessatori nei confronti dei cittadini come sono quelli contenuti nei vari decreti-legge presentati dal Governo alle Camere.

In particolare, e non mi stancherò di ripeterlo in quest'aula, il Governo non ha fatto nulla per rendere operativa una politica di prevenzione delle malattie, di territorializzazione delle strutture sanitarie, per garantire cioè un adeguato decentramento tale da porre realmente la struttura sanitaria al servizio del cittadino, e da ridurre anche l'incidenza delle malattie, che è l'unico vero sistema per dimi-

nuire la spesa sanitaria e soprattutto per controllare la spesa farmaceutica.

Signor relatore, colleghi, signor ministro mi domando come pensiate che si possa ridurre la spesa farmaceutica soltanto con accorgimenti tecnici, mantenendo la logica dei ticket. In realtà — e lo ha detto anche il relatore — la politica dei ticket è stata fallimentare e non ha assolutamente portato ad una riduzione della spesa farmaceutica; al contrario è servita soltanto come momento vessatorio dei cittadini, perché senza una seria prevenzione e senza una adeguata informazione farmaceutica dei cittadini (ma anche, voglio aggiungere, dei medici, dal momento che sono loro che decidono la terapia da adottare) non è possibile una riduzione del consumo dei farmaci e quindi della spesa farmaceutica.

Il Governo ritiene forse di ottenere una riduzione della spesa attraverso un migliore e più concreto controllo, per eliminare le gravi forme di abuso che si sono verificate nella utilizzazione dei ricettari farmaceutici e, in particolare, nello scandalo delle fustelle false o riciclate. Certo, non mettiamo in dubbio che simili fenomeni debbano essere perseguiti; ricordiamo anzi che noi stessi abbiamo proposto l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in materia. Il Parlamento avrebbe diritto di avere maggiori informazioni su cosa sia stato fatto e su cosa sia stato accertato; ma dopo l'iniziale sfuriata del ministro contro questo tipo di scandali (molto più estesi di quanto forse non sia apparso dalle notizie giornalistiche) non si è saputo più niente.

In questo decreto sono previsti accorgimenti che dovrebbero costituire un argine al ripetersi di simili episodi. Abbiamo dei dubbi sull'efficacia di tali accorgimenti; ma, comunque, non siamo certo contrari a misure che vadano in questa direzione.

Non siamo invece d'accordo che nella modifica del prontuario non si stabilisca che devono essere inseriti in esso solo i farmaci realmente efficaci. Inoltre nel prontuario deve esservi un solo tipo di

farmaco per principio attivo. È scandaloso (e non si fa nulla per evitarlo, date le note connivenze esistenti, e nel Governo e nel Parlamento, con le case farmaceutiche e data la forza delle lobbies farmaceutiche) che non si faccia nulla per evitare che nel prontuario esistano farmaci identici, di case farmaceutiche diverse, con prezzi diversi. Ciò ripeto, è scandaloso, perché se è necessario un farmaco, questo deve essere singolo o, se prodotto da più ditte, deve avere lo stesso prezzo di vendita. Non è ammissibile che si possano prescrivere, a spese della collettività, farmaci dello stesso tipo con prezzi diversi. Ma di questo, evidentemente, non si parla nel decreto-legge, perché le case farmaceutiche sono intoccabili e dal Governo e dalla maggioranza del Parlamento.

Un altro punto che è presente in questo decreto e che trova la nostra opposizione è quello relativo al numero dei farmaci prescrivibili per ogni ricetta.

Avere inserito un limite massimo (non soltanto nel decreto in esame, ma anche in quello precedente non convertito in legge) di due farmaci per ricetta serve, da una parte, ad aumentare il numero delle ricette e, dall'altra, a togliere con una mano ciò che si era dato con l'altra. Infatti, da una parte, si vuole ridurre il ticket (in realtà, la posizione del gruppo di democrazia proletaria è che il ticket vada abolito, perché non serve a nulla) e, dall'altra, con il limite fissato si aumenta il numero delle ricette e, quindi, si fa pagare, data la quota fissa per ricetta, ciò che si era tolto in precedenza. Anzi, in alcuni tipi di malattie la terapia consolidata comporta un numero di farmaci tale che la spesa a carico dell'utente è maggiore di prima. E questo è assurdo. Non c'è nessuna giustificazione per porre limiti di questo tipo.

Tutto questo non comporta alcuna riduzione della spesa farmaceutica, perché è ovvio che, se per una malattia è necessaria una certa terapia, qualunque sia il numero di ricette occorrente, il medico che deve prescrivere quella terapia dovrà utilizzare tutte le ricette necessarie a questo scopo.

In particolare, io credo che, se si vuole esercitare un controllo sulla prescrizione di farmaci da parte dei medici (in questo senso ho presentato un emendamento), soprattutto da parte dei medici di famiglia, si deve pretendere soltanto che, al momento del rilascio della ricetta, il medico firmi una carta in cui spieghi che egli ritiene quel tipo di terapia la più opportuna per la diagnosi che ha effettuato sul paziente, con ciò attribuendosi quindi la responsabilità piena del collegamento tra diagnosi e terapia, con la possibilità per le strutture delle unità sanitarie locali ed eventualmente anche della magistratura di intervenire, qualora ci siano evidenti difformità tra diagnosi e terapia.

Questo, a mio avviso, può effettivamente costituire un controllo sulla erogazione di farmaci da parte dei medici, non certo il numero delle ricette ed il limite dei farmaci per ogni ricetta.

Un altro punto è stato molto dibattuto, soprattutto fuori di questa aula. Mi riferisco alla norma che va a colpire i giovani medici, cioè il primo comma dell'articolo 2, che praticamente impedisce ai medici che non fanno parte del servizio sanitario nazionale, direttamente o mediante una convenzione, di usare un ricettario che garantisca la possibilità di avere farmaci con l'esonero almeno parziale della spesa.

Anche in questo caso, si tratta di una norma che non ha assolutamente la possibilità di raggiungere gli obiettivi indicati dal ministro anche nella Commissione sanità di questa Camera. Non è affatto vero che in questo modo si possa controllare e ridurre la spesa farmaceutica. Infatti, se un paziente va da un medico, se c'è una reale responsabilità (e questa — ribadisco — dobbiamo controllare) nel rapporto tra diagnosi e terapia, chiunque sia il medico, sia che si tratti di un giovane medico non inserito nel servizio sanitario nazionale sia che si tratti di un medico convenzionato, e comunque questi dovrà prescrivere un certo numero di farmaci. Ed io mi auguro che tale numero sia il minore possibile, dato l'abuso di farmaci che viene fatto. Ma il tipo di farmaci che

rientra nella prassi consolidata come diretta conseguenza della diagnosi fatta sarà comunque oggetto di prescrizione medica. Non è obbligando il cittadino ad andare da un solo tipo di medico che si otterrà il fine di non far più prescrivere quel tipo di farmaci.

Quindi, si tratta di una norma diretta a colpire la possibilità di esercitare la professione da parte di giovani medici, costituendo di fatto un ulteriore ostacolo, come se chi ha superato l'esame di laurea prima e l'esame di Stato poi debba successivamente superare un altro esame per poter esercitare a pieno titolo la professione. Da questo punto di vista il gruppo di democrazia proletaria ritiene assolutamente ingiustificato il primo comma dell'articolo 2.

Un altro punto sottolineato dal relatore è quello dell'articolo 4, là dove si prevede una sperimentazione affinché il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato con modalità diverse da quelle attualmente vigenti. Nel decreto-legge in esame non vi è una sia pur minima indicazione che chiarisca in che cosa consiste tale sperimentazione, mentre nel precedente si parlava chiaramente di un pagamento a notula. Ebbene, o si è cambiata posizione rispetto alla precedente ipotesi di pagamento a notula, ed allora bisogna dire quale sia l'ipotesi della sperimentazione (ma poi siamo contrari ad un articolo in cui non venga chiarita la natura della sperimentazione), oppure si sottintende che l'ipotesi di sperimentazione rimane quella a notula (ed in questo caso noi ci dichiariamo decisamente contrari). Si verificherebbe infatti una dilatazione delle prescrizioni e salirebbe la spesa a carico del cittadino per il fatto che ogni ricetta non può contenere più di due pezzi. In altre parole ci sarebbe un incentivo ad aumentare il numero delle prescrizioni. E questo va in direzione diametralmente opposta a quella cui dovrebbe puntare una campagna di informazione sull'uso dei farmaci e un controllo della spesa farmaceutica.

Non è certo in questo modo che si risolvono i problemi sanitari! Comunque, ri-

peto, se si sottintende che il pagamento deve essere a notula, la posizione del gruppo di democrazia proletaria è fortemente contraria.

Un'ulteriore questione riguarda le strutture previste per il controllo del prontuario, di cui al medesimo articolo 4. Ebbene, riteniamo scandaloso che in Commissione non si sia previsto di inserirvi i rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Si sta diffondendo nella nostra società, spesso definita, magari in modo improprio, postindustriale o postmoderna, la necessità di figure anche di volontariato che garantiscano la difesa dei cittadini (e tra queste le associazioni dei consumatori). Non prevedere la loro presenza in una materia rilevante come questa, sulla quale le associazioni più rappresentative sul suolo nazionale si sono impegnate a lungo, costituisce da un lato un atto di sfiducia nelle strutture di questo genere (che per altro la stessa maggioranza, magari con proposte di legge, intende invece promuovere) e, dall'altro, mancanza di rispetto della possibilità che i cittadini dovrebbero avere di esprimere il loro punto di vista su un problema delicato come quello del prontuario.

Ci sono altri punti del decreto che vorrei sottolineare, ferma restando la mia intenzione di approfondire i vari argomenti in sede di esame dell'articolato. Mi limito soltanto ad osservare che nell'articolo 5, là dove si parla di interventi, anche attraverso accordi internazionali, per incidere su problemi drammatici come quelli della diffusione dei tumori nel nostro paese e della continua e strisciante diffusione di quella che, forse in maniera impropria, è stata definita la malattia del secolo, cioè l'AIDS (problemi che vengono volutamente drammatizzati, spesso in forme moralistiche assolutamente improprie, come è stato fatto dallo stesso ministro della sanità), non si accenna però a seri interventi di prevenzione e di indagine epidemiologica.

Noi pensiamo invece che sia fondamentale utilizzare il denaro pubblico non tanto per curare malattie, che oltretutto

sono difficilmente curabili, quanto per azioni volte alla prevenzione e alla conoscenza dei dati epidemiologici della malattia. Anche in questo caso, pur facendosi riferimento ad argomenti di cui è doveroso occuparsi, si interviene sempre nella direzione esattamente contraria a quella indicata dalla riforma sanitaria. In realtà, se si vuole incidere sullo spirito di tale riforma, non si tende a modificare gli aspetti negativi che pure indubbiamente sono in essa presenti, ma si preferisce modificarne o quanto meno ignorarne gli aspetti innovativi, che del resto non sono mai stati applicati a livello governativo.

La Commissione ha modificato un'altra norma del decreto, che per democrazia proletaria era scandalosa, e non solo con riferimento al settore sanitario, ma all'intero settore della funzione pubblica. Si tratta della fissazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi. Siamo certo soddisfatti dell'elevazione da 38 a 40 anni del limite di età previsto dall'articolo 8, decisa dalla Commissione. Aggiungiamo però che nella struttura pubblica, secondo la nostra convinzione — ed abbiamo presentato anche progetti di legge in tale direzione —, non possono essere fissati limiti di età, tenuto conto delle attuali caratteristiche del mercato del lavoro, particolarmente per quanto attiene all'età di coloro che sono in cerca di occupazione. Qualsiasi limite di età ci trova dunque contrari: e pertanto l'elevazione del limite di cui all'articolo 8 ci soddisfa, ma solo parzialmente.

In conclusione, ribadisco la posizione fortemente critica del gruppo di democrazia proletaria su questo provvedimento, e soprattutto sulla politica sanitaria del Governo. Per quanto riguarda, poi, il problema dei giovani medici, che è stato affrontato in Commissione dallo stesso ministro, debbo dire che, in presenza di una disposizione non favorevole ai medici, quale quella contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, sarebbe stato opportuno, quanto meno, che la disciplina sulla incompatibilità — che il ministro ritiene possa aprire nuove opportunità di lavoro, ed io condivido tale impostazione

— non avesse formato oggetto di un provvedimento distinto, per giunta presentato nell'altro ramo del Parlamento. Le due questioni avrebbero dovuto invece essere trattate nell'ambito dello stesso provvedimento, in modo da evitare il rischio di esiti parlamentari diversi. Se le due cose hanno un senso logico viste nell'insieme — come reputa il ministro; ma io non sono d'accordo —, dovevano pure essere disciplinate nell'ambito dello stesso provvedimento.

Ribadisco, infine, il giudizio contrario del gruppo di democrazia proletaria su questo decreto. Abbiamo presentato emendamenti migliorativi: su tali emendamenti e sul contenuto specifico dei vari articoli mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge in discussione riguarda la conversione in legge di uno dei quindici decreti-legge adottati dal Governo, con una media di un decreto-legge ogni 19 giorni, nei ventinove giorni intercorsi dalle dimissioni del Governo al 31 marzo, data cui si riferisce, appunto, un'inchiesta del gruppo radicale su questo scandalo dei decreti-legge.

Il provvedimento in discussione riguarda, dunque, la conversione in legge di uno dei 325 decreti-legge — credo che il numero sia questo, ma sicuramente è già aumentato — adottati dai due Governi Craxi in circa 1500 giorni della loro durata complessiva.

Anche in questo caso, dunque, siamo di fronte ad un esempio di quella abbondante flora parassitaria di una decretazione d'urgenza che è tale solo perché l'opposizione non ha utilizzato che blandamente e *pro forma* lo strumento tecnico dell'articolo 96-bis del regolamento e non ha mai voluto utilizzare lo strumento politico di una denuncia di questo scandalo dinanzi all'opinione pubblica.

Tutti oggi parlano di riforme istituzionali, di grande riforma, ma tutti poi accettano ed utilizzano, in queste ore di crisi, di sospensione politica e psicologica che stiamo vivendo, questa forma di corruzione del rapporto tra Governo e Parlamento.

Perché accade tutto ciò? Il motivo è molto semplice. Non si scopre nulla ricordandolo, ma è doveroso ricordarlo ancora una volta in questa sede. Tutto ciò accade perché in un periodo di improvvisa crisi di Governo, non aspettata ed imprevista, la via del decreto-legge sostituisce la normale prassi delle leggi elettorali.

Infatti, come avviene per le leggi elettorali anche l'opposizione è oggi pienamente interessata a che questi decreti-legge — e quindi anche quello in discussione — vengano convertiti in legge. Abbiamo già avuto esempi in questa Assemblea di episodi in cui l'opposizione è stata determinante nella conversione in legge di un decreto-legge; esempi in cui, cioè, era la sua capacità di governo che funzionava.

Miliardi a pioggia vengono così erogati per puri scopi elettoralistici e clientelari. Vorrei in proposito ricordare quanto ha scritto nei giorni scorsi il direttore di un giornale, che non è poi un grande giornale, Luigi D'Amato, l'unico che abbia dedicato un editoriale in questa crisi di Governo ad un problema così importante: «Ad esempio un decreto-legge per andare incontro alle sacrosante esigenze dei pensionati, sarebbe stato un modo concreto per dimostrare la presunta sensibilità del Governo verso milioni di benemeriti servitori della nazione, nonché un atto dovuto di giustizia per far dimenticare la rapina del secolo e i tanti scippi consumati ai loro danni. Ma stranamente, appena si verifica un caso motivato di pronto intervento, la catena di montaggio dei decreti-legge si blocca, in tal modo confermando che la decretazione d'urgenza, così come viene praticata, appartiene non al metodo ed allo stile del buon governo, bensì soltanto all'abominevole andazzo del clientelismo e dei provvedimenti di favore ema-

nati sotto la pressione di potenti gruppi di interesse».

È vero che anche per questo decreto-legge la Presidenza della Camera aveva sottolineato, in una lettera che abbiamo ricevuto in Commissione, la necessità che gli emendamenti eventualmente apportati non prevedessero materie estranee o non appesantissero con aggravii finanziari la struttura del provvedimento. Si trattava, però, di un ammonimento tardivo ed anche insufficiente, benché giusto; un ammonimento scorretto, ma insufficiente.

Il vero problema di questo provvedimento e degli altri analoghi è che siamo di fronte a decreti-paniere in cui c'è già di tutto, con una disorganicità che già di per sé, come è noto e largamente condiviso, esclude tassativamente il carattere di straordinaria necessità ed urgenza di cui invece si vorrebbero rivestire. Ma vi è ancora un'osservazione da fare e forse ancora più grave per quanto riguarda la pericolosità di questi strumenti legislativi.

Il decreto-legge che stiamo esaminando reitera all'articolo 6 la logica dello storno dei finanziamenti da un capitolo all'altro del bilancio e della legge finanziaria. Questa volta si tratta di una somma modesta, ma non posso non cogliere l'occasione per attirare l'attenzione del Parlamento sul fatto che con il complesso dei decreti-legge adottati ultimamente dal Governo ci troviamo di fronte ad un vero e proprio stravolgimento della legge finanziaria e delle previsioni di bilancio.

Sarebbe troppo lungo, anche se forse non inutile, elencare i casi nei quali si sono prelevati per la copertura finanziaria i fondi con un utilizzo difforme dalla destinazione originaria dell'accantonamento. Questi storni hanno determinato e stanno determinando una grave distorsione delle scelte complessive di politica economica fissate nella legge finanziaria e che hanno trovato attuazione nell'originaria destinazione degli accantonamenti come indicata dal Governo e come votata dal Parlamento. Ciò accade con particolare intensità proprio

quest'anno che in via sperimentale si era avviata la nuova politica e la nuova prassi di incanalare l'indirizzo generale della politica economica in via preventiva mediante risoluzioni assembleari vincolanti politicamente, se non altro, le linee della politica economica e finanziaria del Governo.

Quanto, come e in che misura questo sistema di copertura dei decreti-legge influenzerà negativamente gli indirizzi politici stabiliti dal Governo lo sapremo tra poco in fase di assestamento del bilancio, ma già oggi forse è possibile ipotizzare che della legge finanziaria approvata a dicembre poco è restato in piedi perché già risulterebbe speso o impegnato altrimenti gran parte del bilancio per l'anno in corso.

È questo il problema centrale dei decreti-legge ed è grave che l'opposizione non solo non se ne faccia carico, ma faccia la sua parte per collaborare all'opera di smantellamento del bilancio dello Stato e della legge finanziaria. Ma veniamo alla materia del presente decreto-legge del quale tratterò soltanto un paio di punti riservandomi poi di intervenire in sede di discussione sull'articolo.

Come è noto, nel decreto-legge vi è una prima parte che delibera la soppressione del pagamento dei ticket da parte degli assistiti sulle prestazioni che non siano quelle farmaceutiche, mentre i ticket per le prestazioni farmaceutiche, vengono rideterminati e ridotti considerevolmente. Questa soppressione o riduzione appare sicuramente gratificante e già vi sono intendimenti di gruppi politici dell'opposizione di eliminare totalmente il carico del ticket.

È una politica molto facile, molto semplice, ma occorre dire che queste soppressioni, mentre aggiungono assai poco alle tasche dei cittadini, per altro già ormai assuefatti e positivamente alla politica dei ticket, che non difendo prioritariamente ma che era sufficientemente diventata costume del nostro paese, provocheranno un aggravio ulteriore nel bilancio già disastato della sanità.

È già stato presentato e verrà discusso tra poco in questa Camera un altro decreto-legge per il ripiano dei deficit delle unità sanitarie locali. Questo decreto-legge trova la sua ragione d'essere nel fatto che, per una prassi che ancora a me risulta piuttosto misteriosa, il bilancio di previsione del Ministero della sanità viene regolarmente sottostimato in fase di preparazione della legge finanziaria e delle leggi relative, cosicché di anno in anno si deve ricorrere a questi provvedimenti di ripiano.

Ora, mentre con il decreto-legge che ricordavo — quello per il ripiano dei deficit delle USL — si mette una pezza reintegrando i bilanci per gli anni 1985 e 1986, con il provvedimento che stiamo esaminando si dà un colpo di piccone alle previsioni di spesa per l'anno prossimo.

Chiedo al ministro se sia meno possibile, nella delicata materia della sanità, giungere ad una pianificazione preventiva, corretta, veritiera, armonica della spesa in sede di formazione della legge finanziaria e di previsioni generali. A questo proposito ricordo i recenti aumenti dei medicinali adottati successivamente all'approvazione della legge finanziaria che, come tutti ricordano, fu votata nel mese di dicembre, con la conseguente sfasatura dei tempi che svuota di significato le previsioni di spesa.

Esiste questo sfasamento di tempi che svuota le previsioni. Mi chiedo se non si possa invece arrivare ad una pratica di ordine, rifiutando questa confusione che getta il discredito sul sistema sanitario. O forse è questo che si vuole: attraverso questa pratica si vuole gettare discredito sul sistema sanitario del paese; ma allora c'è da chiedersi a vantaggio di quale interesse. Giudichi dunque il Parlamento sulla proponibilità e sui modi di questa riduzione dei ticket.

Ma c'è altra materia che costituisce parte essenziale del decreto-legge, e su cui mi soffermerò (credo sia l'ultimo degli appunti che vorrei fare). Questa materia non è subito evidente, ma si nasconde sotto uno degli articoli del decreto-legge: si tratta della questione dei

medici disoccupati, dei cosiddetti «giovani medici». Molti ricorderanno che, durante la discussione in Commissione di questo decreto-legge, si svolse a Roma una grossa manifestazione di migliaia di medici disoccupati, forse la prima dimostrazione nazionale che coagulasse insieme situazioni che sono diverse e centrifughe, per la prima volta ricondotte ad unità, nel tentativo di denunciare un malessere incomprensibile di una categoria che conta migliaia di persone.

La manifestazione aveva come occasione quell'articolo del decreto-legge (mi sembra il primo comma dell'articolo 2) che vieta l'utilizzazione del ricettario da parte dei medici non facenti parte del servizio sanitario nazionale. Questo è sicuramente un problema marginale, che non incide sulla grave realtà di decine di migliaia di medici disoccupati costretti in situazioni umilianti. Occorre, comunque, a mio avviso, consentire a tutti i medici l'uso del ricettario farmaceutico — e di questo parleremo in sede di emendamenti — secondo quella che è, a mio avviso, una interpretazione corretta del dettato costituzionale per quanto riguarda il diritto alla salute. Se si arrivasse ad ottenere questo, sarebbe già un passo avanti nella direzione voluta, che è quella di ampliare la base occupazionale di questo settore. Il gruppo radicale presenterà emendamenti perché la questione sia almeno in parte sanata. I medici disoccupati pagano infatti il prezzo della mancanza di programmazione della sanità e dell'accesso agli studi universitari. Si tratta però di un prezzo che non è giusto paghino essi soltanto, che per loro è troppo grave; mentre i sindacati degli occupati garantiscono, da una parte, il diritto al lavoro, senza condizioni, senza controlli, come un vitalizio, che a questo punto diventa corporativo, a vantaggio di tutti coloro che sono già inseriti nel servizio sanitario. Quei sindacati, d'altra parte, rifiutano che si acceda ad una normativa più equa, qual è quella relativa all'incompatibilità tra incarichi pubblici e libera professione.

I disoccupati, infine, non possono accettare — e comunque noi lo denunciemo

— che nelle unità sanitarie locali il blocco nei concorsi per i servizi di prevenzione, per i vari rami pure previsti, e necessari in relazione alle esigenze del paese, sia lo strumento che consente una gravissima forma di inquinamento della professione. Mi riferisco all'infiltrazione per elezione partitica in questi servizi, attraverso chiamata surrettizia di raccomandati di questo o quel partito, di Governo o di opposizione. Vengono in questo modo inquinati i valori fondamentali di una professione così delicata quale quella del medico. Noi denunciavamo questo che per noi è un grosso scandalo nazionale. La medicina italiana, il servizio sanitario nazionale sono oggi campo di scorribande congiunte ed alleate ugualmente ingiuste e mortificanti di partiti e consorterie corporative, nutrite e fomentate negli ordini e nei sindacati degli occupati. È questa, lo ripeto, un'altra e non secondaria forma di inquinamento e di frustrazione della classe medica, pericolosissima perché abitua sempre più ineluttabilmente a pensare che la professione della medicina sia qualcosa che spetta al miglior offerente, a scapito della più rigorosa professionalità.

Qualcuno dirà che i medici sono troppi e che troppi se ne laureano. Questa tesi puramente statistica può anche essere condivisa; ma, se sono gli «arrivati», i professori, i detentori dei vari potentati ad affermare fuori e dentro sindacati e ordini che le cose stanno così, credo che si debba denunciare l'altro scandalo gravissimo che si verifica — non so se sia il solo — nella facoltà di medicina dell'università romana «La Sapienza», dove, secondo un'indagine condotta da esperti della stessa università, quindi né estranei né ostili, nel solo 1984 ben il 76 per cento delle lauree in medicina è stato conseguito con il voto di 110 e lode. Ripeto: il 76 per cento, secondo le informazioni della stampa. Una cifra inaudita ed insensata, che mette fortemente in dubbio la credibilità non dei giovani medici o dei troppi studenti o dei troppi giovani che cercano lavoro, ma della classe medica insegnante universitaria.

DANILO POGGIOLINI. Ma anche di chi non ha creato il numero programmato.

RAFFAELLO RUBINO. Questa è un'altra cosa.

DANILO POGGIOLINI. Pensiamo anche alle nostre responsabilità.

ANGIOLO BANDINELLI. Il numero programmato è un'altra cosa. Voglio anche ricordare che alla facoltà di lettere — ed io sono laureato in lettere — noi avevamo l'ignominiosa fama di essere «quelli dalla laurea facile», quando nello stesso anno 1984 i laureati con 110 e lode erano il 64 per cento. La responsabilità non è certo degli studenti; ma di chi concede queste lauree. Non si può parlar male dei giovani medici disoccupati, impedire loro di cercare lavoro, non riconoscere i loro diritti, quando si esercita in questa maniera la professione di «barone». Siamo al limite dell'azione penale ed io denuncio tale scandalo in questa occasione perché, in altre sedi, non sono riuscito a farmi ascoltare né a far raccogliere la questione. Cercherò di capire perché.

Veniamo ad un'altra delle piccole perle contenute nel decreto-legge in esame: la questione dei cosiddetti apicali. È un altro scandalo serio, non enorme ma importante, che investe l'intero paese e soprattutto la città di Roma. Si tratta del fatto che una serie di persone, che da anni, con i requisiti riconosciuti necessari e senza evidenti lamentele, svolgono la funzione di primari ospedalieri, dovrebbero vedersi scavalcare, perdendo il riconoscimento del loro diritto, magari a vantaggio di altri apicali di altri settori, forse anche universitari. Ebbene, a questi professionisti si negava — mi pare che il decreto elimini questa ingiustizia — quella sanatoria che si è concessa e si concede a tutti gli altri; sanatoria che è diventata prassi nella gestione della sanità che da 40 anni mi pare tenga in non cale i concorsi; sanatoria generalizzata, tranne che in questo caso, assurta a metodo corrente di cooptazione o forse di corruzione.

Come vedete, onorevoli colleghi, il de-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

creto-legge affronta male una serie di problemi che avrebbero dovuto esserlo invece in maniera seria ed organica, con disegni di legge ponderati e vagliati in tempi congrui e non in una discussione come questa su un «paniere» dove tutto si raccoglie e nulla si legge. Questo non è accaduto ed ancora una volta, in assenza del piano sanitario nazionale e di una politica organica, si è andati avanti nel solito modo mentre sulla classe medica sembra abbattersi un altro scandalo, se è vero che quello delle fustelle — come estemporaneamente lei, signor ministro, ha denunciato qualche giorno fa nel corso di una manifestazione politica in altro settore — ha natura interprofessionale e dilagherebbe, secondo le cifre fornite (purtroppo non abbiamo modo di controllare, disponendo solo delle parole da lei pronunciate in una assemblea molto improvvisata) in tutta Italia, non soltanto nelle tradizionali provincie o regioni in cui imperversa la camorra, coinvolgendo quei medici che poi, attraverso i sindacati, affermano che la concessione del ricettario ai medici non inseriti nel servizio sanitario nazionale potrebbe rappresentare una rottura della moralità professionale, degli equilibri civili e della spesa. Questi medici, che sono quelli che con le fustelle dovrebbero arricchirsi, comprarsi lo *yacht* o la doppia casa, sono poi quelli che sostengono che la spesa sarebbe inaccettabile se anche ai giovani medici fosse concessa una parte del loro ricettario. Sono contraddizioni, queste, che qualcuno deve sciogliere: non spetta certo a me.

DANILO POGGIOLINI. Ma quali casi di medici coinvolti sono stati segnalati?

ANGIOLO BANDINELLI. Sono casi che apprendo dai giornali, come te del resto!

DANILO POGGIOLINI. Mi sembra che si generalizzi ciò che non esiste!

ANGIOLO BANDINELLI. Caro collega, sto dicendo che mi trovo di fronte a dati

di fatto per me non controllabili; ma che mi auguro qualcuno possa verificare.

Quindi, questo è un decreto-legge inadeguato, che noi osteggiamo, al quale presenteremo emendamenti per sanare quelle che a noi appaiono le incongruenze o le ingiustizie peggiori, e che ci auguriamo comunque sia l'ultimo ad essere presentato su questa delicata materia, che è la sanità e la professione del medico, per dar luogo d'ora in poi ad una diversa e più matura legislazione (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Giovagnoli Sposetti. Ne ha facoltà.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, non possiamo esimerci dal formulare alcune considerazioni sul disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame.

Il decreto-legge in esame avrebbe dovuto essere un semplice strumento di attuazione di quegli impegni assunti dal Governo con le organizzazioni sindacali, in concomitanza con la discussione e l'approvazione della legge finanziaria, per l'eliminazione dei ticket sanitari. Ci siamo, invece, ritrovati di fronte all'ennesimo, generico decreto-legge della serie: «disposizioni urgenti in materia sanitaria».

Anche questa volta, quindi, il ministro della sanità non ha resistito alla tentazione di infilare in un decreto-legge una serie di norme estranee alla finalità del provvedimento, eterogenee, e tra queste alcune totalmente prive delle caratteristiche della necessità e dell'urgenza che legittimano il ricorso alla decretazione, quali, ad esempio, alcune delle norme riguardanti le sperimentazioni, contenute nell'articolo 4, o altre norme contenute negli articoli 5, 6, 8 e 9 del decreto.

Un provvedimento, quindi, composto da una sommatoria di argomenti disparati non può che produrre effetti negativi. Mi limito ad indicarne alcuni. Il primo effetto, che è comune a tutti i decreti-

legge di questo tipo, è quello di svuotare funzioni parlamentari, legiferando su aspetti parziali di problematiche complesse, che dovrebbero essere affrontate in modo organico in un dibattito parlamentare approfondito e complessivo su un disegno di legge; ciò a prescindere dal merito o dalla portata delle norme.

Il secondo effetto, scontato, è quello di offrire pretesti e sollecitazioni, che diventano tanto più forti in periodi di crisi di governo e di probabili elezioni anticipate, per inserire ulteriori norme estranee, che non rivestono alcuna urgenza se non quella elettoralistica. Non solo, ma l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto ed anche i diversi regolamenti della Camera e del Senato hanno prodotto altri risultati singolari: mentre al Senato è stato possibile inserire nel decreto ulteriori materie ed interi articoli aggiuntivi, alla Camera, in forza del nostro regolamento, secondo il quale gli emendamenti devono essere strettamente attinenti al testo del decreto, è accaduto che alcuni emendamenti, su questioni rilevanti ed urgenti da tempo, signor ministro, sono stati dichiarati inammissibili; altri, che francamente non ci sembravano meno distanti dal testo di quelli dichiarati inammissibili, sono stati invece ammessi; e si tratta magari di emendamenti di interesse molto ristretto, molto particolare.

Noi abbiamo voluto e vogliamo sottolineare questi aspetti e la nostra ferma critica circa il metodo della decretazione d'urgenza, anche a prescindere dal merito e dal contenuto dei diversi articoli e delle diverse norme, su alcune delle quali ci troviamo sostanzialmente d'accordo.

Mi riferisco, ad esempio, alle norme sulla politica del farmaco, contenute nell'articolo 3 e riguardanti la modifica dell'iscrizione dei farmaci nel prontuario e l'istituzione della commissione unica (per la registrazione dei farmaci, l'iscrizione nel prontuario, la revisione del prontuario stesso); una norma che va certamente in direzione di una maggiore chiarezza nella complessa e, per molti aspetti, opaca politica del farmaco.

Si tratta di innovazioni parziali, limi-

tate, che confermano, tuttavia la validità e la giustezza delle indicazioni per una corretta politica farmaceutica, contenute nella legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria. Noi condividiamo il contenuto di questa norma, anche perché le stesse indicazioni erano presenti in una proposta di legge del gruppo comunista, presentata fin dalla VII legislatura alla Camera. Ciò che, tuttavia, non ci convince è la collocazione di questa materia in un decreto-legge: il fatto, cioè, che l'obiettivo corretto di lavorare per una maggiore trasparenza e chiarezza di tutta la politica del farmaco venga realizzato in modo parziale, inadeguato e sottratto alla riflessione del Parlamento, a quella trattazione organica e rigorosa, all'approfondimento necessario, tanto più in presenza di un settore così complesso e di così grande rilevanza sanitaria ed economica.

Il ministro sa, lo sanno tutti i colleghi, che questa problematica è presente in numerose proposte di legge ed in un disegno di legge del Governo di recepimento della normativa CEE sui farmaci, sui quali sono stati già avviati da tempo la discussione ed il dibattito in sede di Commissione sanità.

Analoghe considerazioni si possono formulare anche per le norme riguardanti la ricerca scientifica sul cancro e sull'AIDS contenute nell'articolo 5 del decreto. Si tratta di questioni di grande portata sanitaria e sociale, che più correttamente e compiutamente a nostro avviso avrebbero potuto essere affrontate in altro contesto, con altro strumento.

Altre norme, poi, di questo decreto, oltre ad essere estranee ed a non presentare caratteristiche di urgenza, introducono modificazioni alla legislazione sanitaria vigente. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 4, nel quale, al primo comma, si prevede in via sperimentale l'attuazione in tre province del nostro paese non identificate, dalla modifica delle modalità di pagamento dei medici convenzionati, tornando al pagamento per notula. Così era scritto nel testo del decreto ed era stato ribadito in Senato, ora, dopo la modifica

apportata, non si parla più di notula, ma evidentemente, o di notula si tratta o di qualche cosa di vago ed imprecisato.

Come è potuto venire in mente al ministro, al Ministero di pensare di sperimentare il pagamento a notula! Ma vi siete dimenticati le nefandezze prodotte dal regime di pagamento a notula dei medici? Come è possibile pensare di sperimentare qualche cosa che è stata in vigore per trent'anni nel nostro paese e che ha prodotto effetti veramente devastanti. Infatti, dobbiamo dire che se un merito ha avuto la convenzione nazionale unica per la medicina generica esso è stato proprio quello di aver cancellato il sistema di pagamento a notula.

Per questi motivi siamo contrari al primo, ma anche al secondo comma dell'articolo 4, perché anche nel caso del secondo comma si tratta di modificare il rapporto con le farmacie ed il sistema di pagamento dell'assistenza farmaceutica, centralizzandolo a livello regionale o provinciale. Si tratta di un accentramento, di una regionalizzazione di gestione, anche se parziale, per il settore farmaceutico che ci sembra chiaramente in sintonia con alcune proposte avanzate — sulle quali si insiste da parte di settori della maggioranza — di sottrarre alle unità sanitarie locali, o meglio ai comuni, la titolarità della gestione del servizio sanitario nazionale nel territorio.

Signor Presidente, veniamo ora alla questione centrale affrontata dal decreto, che avrebbe dovuto essere l'unica, cioè quella dei ticket che si poteva peraltro affrontare anche in sede di legge finanziaria come noi avevamo proposto. Il decreto al nostro esame prevede l'abolizione dei ticket sulla diagnostica e la riduzione degli stessi sui farmaci. Finalmente — lo diciamo con soddisfazione — vi è un'inversione di tendenza; si è segnata una prima vittoria di quanti, cittadini, forze sociali e politiche come la nostra, in questi anni hanno chiesto l'abolizione delle tasse sulla malattia, sottolineando sia l'ingiustizia sociale che rappresentavano sia la loro irrilevanza rispetto alla qualificazione e razionalizzazione della

spesa sanitaria, le quali richiedono ben altri strumenti di intervento.

Per quanto riguarda i ticket sulla diagnostica si sono finalmente riconosciute le assurdità e le contraddizioni di un prelievo iniquo sui cittadini e sui malati, che nello stesso tempo produceva l'effetto di aumentare la spesa, in quanto vi è stato il conseguente aumento dell'ospedalizzazione, richiesta dai cittadini malati ma favorita dagli stessi medici, data l'intollerabilità del peso dei ticket sulle prestazioni specialistiche e diagnostiche.

Non è stata comunque completamente accolta la nostra proposta di abolire tutti i ticket. Rimangono infatti quelli sui farmaci per quanto attenuati e con un meccanismo di prelievo diverso. Finalmente il Governo ha ammesso la grande iniquità di un prelievo diretto sui malati giunto ad una cifra di circa 2 mila miliardi annui. Ma anche se i ticket sui farmaci sono stati ridotti, rimangono tuttavia quelli che sono sempre stati, cioè una tassa sulla malattia che serve ancora da alibi per non affrontare le vere cause della crescita della spesa farmaceutica. Per questo motivo, signor ministro, avanziamo ancora la nostra richiesta di abolire totalmente i ticket.

Vorrei ricordare ai colleghi che la nostra proposta di abolizione è stata sempre accompagnata da altre misure tese a far leva, per il risparmio e la razionalizzazione delle spesa sanitaria, sul servizio, sugli operatori in modo da rendere più produttiva la spesa, eliminando così gli sprechi presenti. Ricordo la questione dell'adozione di protocolli diagnostici e terapeutici che abbiamo stabilito per legge e la corresponsabilizzazione degli ordinatori di spesa. Non possiamo certo dimenticare che le analisi, le prestazioni diagnostiche, i farmaci li prescrivono i medici: non sono i cittadini utenti a prescrivere.

Signor ministro, noi non abbiamo mancato, certamente lo ricorderà, di apprezzare i suoi interventi in merito alle truffe sui farmaci e sulle fustelle false. Riteniamo comunque che il problema di fondo sia uno solo e cioè che manca una

politica di qualificazione e di razionalizzazione delle prestazioni sanitarie ed anche di quelle farmaceutiche nello specifico. Ricordo la vicenda dell'inclusione del prontuario terapeutico nazionale di alcuni farmaci, in particolar modo delle cefalosporine della terza generazione: una questione questa, che ci ha impegnato molto.

Noi ci battemmo fino in fondo perché fosse valutato responsabilmente come iscrivere questi farmaci nel prontuario e chiedemmo che almeno questi fossero riservati all'esclusivo uso ospedaliero. Si tratta, lo ricorderete certamente, colleghi, di quei famosi antibiotici della terza generazione che non solo sono molto costosi, ma sono da usare con la massima cautela per gli effetti che possono produrre sulla salute dei cittadini.

Ebbene, questi sono stati invece inseriti nel prontuario. Con quali effetti? Da una parte, con le cefalosporine di terza generazione si cura il mal di gola; dall'altra, si ha un aumento sensibile della spesa sanitaria perché questa inclusione ha inciso sulla spesa globale farmaceutica. Siamo convinti che non si arriverà mai ad una corretta gestione dell'assistenza farmaceutica e ad una corretta e trasparente politica del farmaco se non si attuano pienamente le indicazioni della economicità del prodotto; se non si affronta, inoltre, il problema della vigilanza sulle prescrizioni facendo anche controlli di qualità, signor ministro, se non si fanno attuare i protocolli terapeutici stabiliti per legge; se non si rivede la politica dei prezzi dei farmaci e non si gestisce, infine, una seria politica dei prezzi.

Abbiamo saputo che il CIPE ha deciso proprio ieri l'aumento dei prezzi dei farmaci, che dovrebbe aggirarsi sul 7 per cento, ma già si dice che tale aumento probabilmente sarà il doppio. È già accaduto nel 1985, quando si era preventivato un aumento del prezzo dei farmaci dell'8 per cento che poi in realtà è stato del 20 per cento. Occorre, quindi, intervenire in modo più approfondito sul meccanismo di formazione e di aumento dei prezzi.

Riteniamo inoltre che non basti nem-

meno inscrivere nel bilancio dello Stato la spesa precisa occorrente per il funzionamento del servizio sanitario nazionale. Quest'anno ci eravamo andati vicini con una piccola sottostima, ma ora sappiamo che con tutti i provvedimenti successivi non basterà il fondo stanziato per coprire le spese del servizio e non sarà possibile neanche, signor ministro, raggiungere quell'obiettivo, che lei stesso ha indicato, di una maggiore quota di finanziamento della sanità che arrivi a toccare il 7 o il 7,50 per cento del prodotto interno lordo, il che ci allineerebbe con gli altri paesi europei.

Noi dobbiamo perseguire tale obiettivo, ma nello stesso tempo dobbiamo puntare l'attenzione sulla razionalizzazione della spesa utilizzando gli strumenti che erano indicati nella legge n. 833 diretti a perseguire la programmazione del piano sanitario nazionale. Desidero ricordarle, signor ministro, che oggi, nell'aprile 1987, avremmo dovuto discutere il quarto piano sanitario nazionale, ma non abbiamo nemmeno il primo. Lei aveva promesso che avrebbe presentato il dispositivo di piano e la legge di finanziamento entro il dicembre 1986, ma ancora non abbiamo visto nulla. Non solo: addirittura nel primo decreto-legge presentato, quello del 30 dicembre 1986, erano contenute norme che vanificavano anche la legge n. 595 sulle linee generali del piano sanitario nazionale.

Si può pensare a tutti i controlli, possiamo inventare nuove bardature cercando di controllare meglio la spesa, ma se non si attua una gestione programmata del servizio sulla base di orientamenti e di scelte nazionali e della programmazione territoriale, non avanzeremo mai verso obiettivi di maggiore efficienza del servizio e di maggiore efficacia delle prestazioni rese ai cittadini. Quindi le norme introdotte nel decreto e che sembrano finalizzate a controllare o ridurre la spesa sanitaria non produrranno nessun effetto sulla spesa.

Al contrario, alcune di queste norme non hanno fatto altro che creare problemi senza risolvere nulla, come, ad

esempio, la norma contenuta al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, che prevede il divieto di tenuta del ricettario per i medici che non abbiano un rapporto con il servizio sanitario nazionale e che in particolare sembra colpire i giovani medici, quelli disoccupati.

Riteniamo che tale norma sia inopportuna per diversi motivi; da un lato non è stato sufficientemente dimostrato che il ricettario ai cosiddetti giovani medici comporti un aumento rilevante della spesa sanitaria, tale da richiedere un intervento per decreto; dall'altro detta norma ha richiamato in questo decreto-legge la questione della disoccupazione medica, senza per altro dare una risposta concreta ad essa. Noi abbiamo votato a favore dell'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 2 in Commissione e altrettanto faremo in Assemblea, anche se dobbiamo dire con molta franchezza che non siamo mai stati convinti che sia questa la soluzione del problema della disoccupazione dei medici e quindi non siamo mai stati entusiasti di tale ipotesi.

Crediamo infatti che gli strumenti legislativi adeguati a dare una risposta alla disoccupazione dei medici siano diversi e di grande spessore politico. Essi riguardano innanzitutto l'attuazione delle incompatibilità e del rapporto unico con il servizio sanitario nazionale per tutti i medici. In secondo luogo è necessaria la riforma delle scuole di specialità, per adeguarle a quanto è previsto dalla normativa della Comunità economica europea, e non soltanto, signor ministro, per quel che riguarda il titolo e la durata dei corsi, ma anche i contenuti di formazione e di specializzazione. Si deve affrontare, altresì, una diversa formazione dei medici di base.

Le risposte ai medici disoccupati devono essere date con interventi che si muovano nella direzione di soddisfare le esigenze del servizio nazionale e quelle di salute della popolazione. Innanzitutto, perciò, è necessario procedere ad una riorganizzazione di tutti i servizi di base, con l'attuazione corretta dei distretti socio-sanitari di base.

CARLO DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*. Voleva tutto in questo decreto?

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. No, signor ministro, stavo parlando di questioni più generali, alcune delle quali, però, potevano, e possono, essere affrontate anche con questo decreto-legge. Noi avevamo proposto l'introduzione di una norma sui distretti socio-sanitari e sappiamo che ci sono carenze attribuibili alla responsabilità del Governo, che non ha presentato il piano, ma anche alle regioni, perché, se alcune di esse hanno cominciato per conto loro, predisponendo i piani e realizzando i distretti, altre non hanno fatto niente, trincerandosi dietro l'alibi della mancanza della programmazione nazionale. Noi avevamo proposto anche questo, ma non in questo decreto-legge.

E, rispondendo sempre alla sua interruzione, signor ministro, osservo che dobbiamo compiere uno sforzo massiccio per potenziare o realizzare *ex novo* i servizi di prevenzione primaria, nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Non è possibile ed accettabile che si parli di prevenzione, a fronte dell'assoluta inadeguatezza dei servizi, del personale e delle risorse destinate alla prevenzione primaria quale emerge e viene scoperta solo quando si verifica una tragedia: dai morti per il vino al metanolo, alla nube tossica di Chernobil, ai tredici morti della nave di Ravenna. Ebbene, abbiamo presentato in Commissione — ed è stato respinto con motivazioni formali — un emendamento per derogare al blocco delle assunzioni per i servizi di prevenzione delle USL e per i servizi di prevenzione multinazionali. Abbiamo ripresentato, in forma più chiara e garantista, lo stesso emendamento qui in Assemblea e chiederemo ai colleghi di votarlo, perché, a nostro avviso, esso costituirebbe una risposta concreta a fondamentali esigenze di tutela della salute dei cittadini e nello stesso tempo creerebbe alcuni posti qualificati per i giovani medici.

Ma ci sono altri strumenti che possono e debbono essere utilizzati per impiegare i medici disoccupati in modo corrispon-

dente, come dicevo, alle esigenze di salute della popolazione e di funzionalità del servizio sanitario nazionale.

Avevamo presentato in Commissione una serie di emendamenti, contenenti indicazioni e proposte per il prossimo rinnovo della convenzione unica nazionale. Tali emendamenti sono stati dichiarati inammissibili, ma li ripresenteremo in altra sede ed anche con diversi strumenti. Essi erano volti a fissare per legge la riduzione del massimale degli assistiti per ogni medico, la omogenizzazione dell'età pensionabile dei medici convenzionati con quella dei medici dipendenti, l'ampliamento degli elenchi per il convenzionamento creando maggiori spazi di occupazione.

A proposito di questi nostri emendamenti, voglio qui ricordare che abbiamo ricevuto attacchi intimidatori e ricattatori da parte della federazione dei medici di medicina generale, che riteniamo siano stati non correttamente informati anche ad opera di chi è contrario a questo tipo di proposte e si limita a suggerire, pur parlando della necessità di occupare i giovani medici, di mandare tutti in pensione a 70 anni.

Ma a parte questo inciso che chiudo subito, noi avevamo presentato emendamenti sulla convenzione anche perché abbiamo visto come era andato il recente rinnovo della convenzione stessa ed abbiamo notato quale rigidità si sia avuta da parte sindacale e quali siano state l'inadeguatezza e la difficoltà mostrate dalla parte pubblica di fronte alla possibilità di ottenere miglioramenti e novità nella parte normativa della convenzione.

Noi siamo convinti che alcuni obiettivi ed alcuni criteri debbano essere fissati per legge, dando in questo modo effettivamente risposta anche al problema della disoccupazione medica. Si tratta di una questione molto seria, molto grave: lo abbiamo detto, lo ripetiamo. Noi crediamo che il paese, il servizio sanitario, i bisogni di salute non possano permettersi lo spreco di energie, di capacità, di intelligenza rappresentato dai 70 mila medici disoccupati.

In questo decreto, poi, signor ministro, sono affrontate questioni di diversa natura, riguardanti argomenti disparati, e assai distanti tra loro. Ci sono le norme per il personale della sanità marittima e di confine, che riguardano agevolazioni, sia pure giuste e corrette, che però ci paiono fuori luogo nell'ambito di questo decreto, anche sotto il profilo del merito, posto che si va a far leva su un fondo destinato al personale tecnico-amministrativo delle università per concedere le agevolazioni in questione.

C'è anche quella modifica all'articolo 9 della legge n. 207 di sanatoria, contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge, che in Commissione è stato completamente sostituito con un emendamento. Quell'articolo del decreto, signor ministro, non risolveva niente, era ambiguo, confuso ed aveva anche sollecitato tentativi di interpretazione molto complessi. Comunque, esso non avrebbe risolto le contraddizioni rimaste aperte nella legge di sanatoria per volontà del Governo e della maggioranza. Si tratta, appunto di una sanatoria che, quando si deve fare, si fa sul serio, per così dire chiudendo la saracinesca. Aver lasciato in essere norme ambigue ha creato, invece, una situazione tale da richiedere un nuovo intervento, al quale riteniamo dia risposta corretta l'emendamento approvato in Commissione.

Vi sono anche altre norme sulle quali sarebbe interessante soffermarsi, ma non interverrò su tutte, giacché intendo avviarmi a concludere il mio intervento. Interverremo più analiticamente sui singoli punti durante la discussione sui singoli articoli. Voglio però ricordare alcune questioni che consideriamo particolarmente negative, come l'aver sottratto 325 miliardi alle spese a destinazione vincolata decise con la legge finanziaria 1985-1987 e destinate ai servizi per la psichiatria e per le tossicodipendenze.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Ono-

revoli colleghi, signor ministro, il nostro giudizio sul decreto-legge come è arrivato in Assemblea non può che essere molto articolato. Su alcune norme siamo pienamente d'accordo (ad esempio quelle sull'abolizione dei ticket sulla diagnostica), su altre lo siamo parzialmente, su altre ancora siamo d'accordo quanto al merito ma non quanto alla loro collocazione, su altre siamo contrari.

Vorrei concludere invitando il Governo e tutti i gruppi della maggioranza a riflettere se non ci sia la possibilità, se non si debba dare l'opportunità di pensare a ripulire il decreto, ad eliminare tutte le norme estranee (intendo anche quelle sul cui merito siamo d'accordo ma non sulla collocazione), riducendolo a quello che doveva essere, e cioè ad un decreto sui ticket. Ciò agevolerebbe certamente il suo percorso legislativo e la sua conseguente conversione in legge, anche in riferimento ai tempi di lavoro che abbiamo.

Vi invitiamo pertanto a questa riflessione. Il nostro atteggiamento, comunque, sarà determinato dai risultati che si conseguiranno nel dibattito e nella votazione dei vari emendamenti. Abbiamo presentato degli emendamenti: vedremo che cosa succederà (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Barontini. Ne ha facoltà.

ROBERTO BARONTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, credo sia doveroso ringraziare in questa sede l'onorevole Lussignoli per la sua puntuale, precisa e pragmatica relazione, nonché l'intera Commissione sanità ed il ministro qui presente per l'intensità, la passione, l'impegno con il quale hanno affrontato la discussione di questo travagliato, complesso, difficile provvedimento.

Noi sostanzialmente concordiamo con i due obiettivi di fondo del decreto-legge in esame, che onorano quanto era stato previsto, nonché promesso, in sede di discussione della legge finanziaria 1987, alle forze sociali, sindacali e politiche. Gli

obiettivi erano quelli di alleggerire l'onere sui cittadini senza dilatare in maniera incontrollata e incontrollabile la spesa sanitaria in generale e quella farmaceutica in particolare e quello — omogeneo e conseguente al primo — di attuare seri controlli sulla spesa farmaceutica, in modo da evitare e combattere sprechi, abusi, truffe.

Questi erano, sono e per noi restano i due obiettivi principali, prioritari, fondamentali del decreto.

Certo, per affrontare i temi della spesa farmaceutica in particolare e delle spesa sanitaria in generale, toccati egregiamente dai colleghi che mi hanno preceduto, occorre considerare che soprattutto la prima ed i problemi ad essa connessi implicano considerazioni di carattere sociologico, culturale, economico e politico. È molto interessante quanto ha rilevato il CENSIS al riguardo, nell'ultimo rapporto sulla situazione sociale del paese. In essa si afferma che i consumi farmaceutici «costituiscono uno degli ambiti della realtà sanitaria maggiormente problematici e soggetti al dibattito. Le esplorazioni condotte nel settore della tutela della salute hanno evidenziato queste tendenze» (ed ora ne estrapolerò qualcuna, che reputo estremamente interessante ed importante): «il benessere e la salute occupano il primo posto nella scala dei valori, rispetto alla vita associata ed al mondo dei servizi pubblici»; «parallelamente, il farmaco ha assunto un ruolo centrale nella vita degli individui, come mezzo di promozione del benessere e di eliminazione della malattia»; infine «il farmaco appare come condizionato da due anime: quella antica, di feticcio e di strumento di discernimento tra il bene ed il male; e quella nuova, di bene di consumo che deve rispondere ad una domanda sempre più sofisticata».

Ai fini della politica del farmaco, dunque, bisogna prendere in considerazione quella che i sociologi — per i quali non ho grande simpatia, come non ne ho per gli antropologi e per i politologi: ma in qualche caso vanno presi in considerazione — definiscono «catena del far-

maco»: l'insieme, cioè, dei fattori che influenzano la politica del farmaco e conseguentemente la spesa farmaceutica. Tale catena è composta dai cittadini, dai medici, dalle case produttrici, dagli informatori farmaceutici, dai farmacisti e dal mondo scientifico. Su tale catena bisogna intervenire, bisogna esprimere delle idee, suscitare un dibattito, trarre delle conclusioni.

I cittadini (che non sono soltanto gli elettori!) debbono essere preparati, attraverso una educazione sanitaria coerente e seria. I medici, che gestiscono le terapie da essi prescritte, debbono essere aggiornati in campo clinico, terapeutico e farmacologico; ma debbono anche — molti di loro, in verità, lo fanno — tener conto del loro ruolo di erogatori di servizi e di spesa, sulla base delle prescrizioni effettuate. Le case produttrici debbono essere incentivate nella ricerca scientifica, affinché non si limitino ad una promozione del farmaco spesso solo propagandistica, se non addirittura squallida. Gli informatori scientifici — su tale oggetto noi repubblicani abbiamo presentato una proposta di legge — debbono assumere quel ruolo che la stessa legge n. 833 del 1978 offre loro, recuperando la propria dignità e uscendo dal guado cui sono costretti, tra l'industria farmaceutica, di cui sono dipendenti, ed i medici e i cittadini, che essi debbono informare. I farmacisti, dal canto loro, giustamente chiedono — lo hanno fatto anche nel loro recente congresso — un maggiore coinvolgimento (certo non nelle truffe!) per sottolineare il loro ruolo di erogatori di prestazioni e di interlocutori del cittadino, nel momento della distribuzione del farmaco. Infine, il mondo scientifico — ultimo anello della catena — deve sempre risultare adeguato agli sviluppi della ricerca in campo farmacologico e tecnico-scientifico, secondo le moderne indicazioni del progresso della scienza.

Un'altra indagine condotta dal CENSIS, per conto della Farminindustria, e terminata nel 1986, ha evidenziato un dato molto importante, che credo sia necessario valutare attentamente. Il consumo

di farmaci, cioè, è andato in Italia costantemente aumentando, nel corso degli anni '60 e fino alla fine dello scorso decennio.

Da allora, tale consumo presenta tassi di variazione annua negativi. In particolare, nel periodo considerato, dal 1960 ad oggi, si possono distinguere due sottoperiodi. Il primo caratterizzato dagli effetti del *boom* economico, durante il quale tutti i consumi di tipo voluttuario e legati al miglioramento del benessere sociale sono andati aumentando. Tra essi, anche il consumo dei medicinali. In questo senso assimilabile a quello di altri beni e servizi, come quelli culturali e scolastici.

Dopo questo primo periodo di aumento legato alla situazione di *boom* economico del nostro paese, è seguito un altro periodo caratterizzato da un *trend* di contenimento che va di pari passo con la crescita del ricorso alla medicina preventiva ed alla diagnostica strumentale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

ROBERTO BARONTINI. Da queste indagini si evidenzia che quanto più aumenta il benessere tanto più aumenta il ricorso al farmaco; quanto più aumenta, invece, la cultura e la preparazione, tanto più diminuisce il ricorso al farmaco. Fino al punto della curva in cui l'aumento della cultura e quello del benessere vengono a coincidere, aumenta il consumo del farmaco. Aumento di benessere e di cultura significa civiltà; l'aumento di civiltà porta di fatto ad un aumento del ricorso al farmaco fino a che, ripeto, la cultura diffusa nei cittadini porta a privilegiare la medicina preventiva piuttosto che quella curativa. Allora, il ricorso al farmaco diminuirà in ossequio alle esigenze di un altro tipo di medicina, più qualificata, più aderente alle esigenze di una civiltà in evoluzione.

Dopo queste considerazioni di carattere sociologico, occorre aggiungerne altre di carattere strettamente economico sul problema della spesa farmaceutica nel no-

stro paese. A questo fine mi richiamo ad un documento recentissimo della Federfarma, in cui si afferma che la spesa farmaceutica netta ha registrato, a consuntivo, nell'esercizio passato, la cifra di 7456 miliardi circa, mentre il ticket ha dato un gettito di 1345 miliardi circa, per una spesa complessiva lorda di circa 8800 miliardi.

Nel 1987 invece, si afferma, ed io credo che ciò sia vero che lo scenario muta. Ciò perché in primo luogo, è diminuita la compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica, in base alle disposizioni dettate dal decreto-legge in discussione. Le stime effettuate nel primo trimestre dell'anno corrente registrano un abbattimento del ticket del 50 per cento.

In secondo luogo, lo scenario muta perché è in procinto di essere approvato — di questo aspetto ha parlato anche la collega Giovagnoli Sposetti — un aumento del prezzo dei farmaci calcolato nella misura formale — solo formale — del 7 per cento, che potrebbe sicuramente non dico raddoppiarsi, ma raggiungere almeno il 10-12 per cento.

In terzo luogo, perché è prevista una maggiore fluidità del prontuario terapeutico, anche a partire dall'anno in corso, il che darà più spazio ai farmaci innovativi.

È questo lo scenario per il 1987 con cui dobbiamo fare i conti in termini di previsione della spesa farmaceutica. Dobbiamo valutarlo con obiettività, serietà e pragmatismo.

Venendo ora ad analizzare più da vicino il provvedimento in discussione, desidero fare alcune considerazioni di carattere generale e accogliere anche la sfida che ci è venuta nella parte finale dell'ultimo intervento che abbiamo ascoltato, quello della collega Giovagnoli Sposetti.

Questo decreto-legge, è vero, doveva essere una pianta con due radici, solide, utili ed efficaci, quelle che ho prima indicato. A queste due radici, invece, se ne sono aggiunte altre e, contrariamente a quanto avviene per le piante, dove l'aumento delle radici rende più forte l'al-

bero, in questo caso con l'aumento delle radici è stato necessario aumentare i puntelli per rendere stabile ed accettabile l'albero.

Sul treno del decreto-legge dovevano salire solo tre personaggi: il conduttore, il controllore ed il frenatore, cioè chi doveva indirizzare il decreto, chi doveva controllare che i mezzi per indirizzarlo fossero sufficienti e, infine, chi doveva intervenire per frenare ed evitare che il decreto scantonasse, prendesse cioè una velocità inusitata per un decreto. Invece sono saliti, sia alla prima stazione sia soprattutto alla stazione del Senato, tanti altri passeggeri che hanno aumentato il carico e creato confusione.

Se riuscissimo a restituire al decreto-legge il ruolo primigenio, a recidere quelle radici inutili per mantenere quelle utili, di cui ho detto precedentemente, se riuscissimo a far scendere quei passeggeri impropri, probabilmente compiremmo un atto di serietà. A questo proposito devo riconoscere che la Presidenza della Camera ha compiuto un atto di serietà dichiarando inammissibili alcuni emendamenti.

Se è vero, così come sostengo anch'io, che sia alla prima che alla seconda stazione sono saliti troppi passeggeri, ciò non vuol dire che la Presidenza della Camera e il Parlamento dovessero abdicare al loro ruolo che è quello di mantenere, non solo per ossequio al regolamento ma per questioni politiche importanti, il decreto-legge nei binari ai quali il decreto stesso si è attenuto. Quindi, ha fatto benissimo la Presidenza della Camera a dichiarare inammissibili molti emendamenti, così come ha fatto benissimo il presidente della nostra Commissione a chiedere il parere della Presidenza della Camera sulla ammissibilità degli emendamenti.

Infatti, se altri hanno sbagliato, non era giusto, non era comprensibile, non era lecito che sbagliassimo anche noi; se il ruolo dell'esecutivo, soprattutto in questo periodo, probabilmente pre-elettorale, è quello che è, non era giusto, non era pensabile, non era ammissibile che il ruolo del Parlamento non si svolgesse nell'am-

bito del suo valore istituzionale fino all'ultimo giorno di questa legislatura.

Come dicevo, su questo treno sono saliti alcuni passeggeri che non dovrebbero starci, altri si è cercato di inserirli nella penultima stazione della Camera, e speriamo che non ne salgano altri nell'ultima stazione del Senato.

Ad esempio, la composizione della commissione consultiva sul farmaco è una misura importante, che tuttavia poteva essere assunta per atto amministrativo. Ad esempio, il comma uno sulle norme e modalità di pagamento per i medici convenzionati certamente non meritava di essere così squallidamente inserito in un decreto-legge. Si è poi inserito in maniera importante, ma forse impropria, anche se giusta, data l'importanza dell'argomento, il problema delle ricerche cliniche sperimentali (articolo 5) sulle neoplasie e sul programma italo-americano sulla terapia dei tumori.

A questo riguardo desidero fare una brevissima considerazione. Credo che sia giusto l'emendamento presentato dal Governo e fatto proprio dalla Commissione che rimanda al ministro il compito del coordinamento, così come credo che siano giuste alcune osservazioni di carattere tecnico fatte in Commissione da diversi colleghi. Tuttavia, nel campo delle neoplasie, nel campo della patologia tumorale e in quello di tutta l'immunologia, compreso soprattutto il tragico problema dell'AIDS, dobbiamo comportarci come Colombo; cioè, prendere le caravelle e partire, perché l'ipotesi che ci sia l'America è un'ipotesi, sia pure suffragata da dati scientifici. Successivamente se, come dice Popper, questa ipotesi sarà confutata, ne prenderemo atto; ma dobbiamo partire. Ad esempio, l'interleuchina, sia pure con tutti i problemi che possono esserci, rappresenta tuttora un'ipotesi scientificamente valida; valida come ipotesi e non come tesi finale. La scienza parte dall'ipotesi ed è su questa che si controllano e partono le caravelle per cercare l'America. Se non si fosse fatto così non si sarebbe nemmeno scoperta l'America. Abbiamo solo tre caravelle, direi,

abbiamo pochi finanziamenti; ma questi debbono essere utilizzati in maniera coordinata e finalizzata al raggiungimento dello scopo che ci siamo prefissi.

Veniamo ora a due considerazioni un pochino più specifiche riguardo a due articoli, e soprattutto al famoso problema dell'articolo 2. Dico «famoso» perché ormai tutta l'Italia ne parla, tutti i giornali sono pieni di articoli in proposito. «Ho ancora nelle orecchie i fischi che al cinema Capranica mi sono stati rivolti» diceva giustamente il collega Rubino, ricordando la manifestazione di qualche giorno fa. Va detto che quel primo comma dell'articolo 2 rappresenta, di per sé, solo una piccola cosa; ma, attraverso quel comma, sono entrate nel provvedimento le questioni che premevano alla porta, alla porta della nostra situazione sociale, alla porta della nostra situazione scientifica, alla porta della nostra situazione politica. Nella discussione sulla questione: ricettario o no, è emerso il grande problema della disoccupazione giovanile, che per esplodere aveva bisogno soltanto di qualche piccolo stimolo. Devo dire — senza orgoglio, perché su fatti di questo genere l'orgoglio non conta, come non conta la primogenitura di progetti di legge — che noi repubblicani sapevamo da tempo che dietro la porta premeva questa situazione, documentata dal dato inoppugnabile dell'esistenza di un medico ogni 240 cittadini del nostro paese. Proprio per questo dal 1978 abbiamo presentato un disegno di legge, di cui era primo firmatario il nostro segretario politico, per il numero chiuso nelle università. Se questo provvedimento non è stato adottato, se di fatto dal 1978 fino ad ora la disoccupazione giovanile è esplosa, la colpa è certamente di qualcuno che non ha voluto portare avanti questo tipo di problema, ma non è sicuramente di coloro che premono alle porte.

ANGIOLO BANDINELLI. Magari con 110 e lode!

ROBERTO BARONTINI. Si parla di 70 mila disoccupati, o quanti sono.

Noi allora vogliamo fare una considerazione di carattere politico generale; vorrei farla con molta pacatezza, ma spero anche con molta chiarezza. Ci può essere chi attende una deflagrazione per rovinare tutto; ci possono invece essere, e noi siamo tra questi, coloro che temono una deflagrazione che potrebbe far crollare l'impalcatura — anche debole, anche fragile, anche insufficiente — del servizio sanitario nazionale. Noi, dicevo, siamo tra questi, e ci preoccupiamo del gravissimo problema della disoccupazione giovanile perché temiamo che come la disoccupazione *tout court*, gravissimo problema del nostro paese, può minare le fragili basi della nostra democrazia, così la disoccupazione giovanile può minare le fragili basi del nostro servizio sanitario nazionale. Vogliamo quindi cercare di superare questo ostacolo attraverso piani, attraverso proposte, non certamente soltanto con la questione del ricettario. Il problema del ricettario ai non convenzionati, comunque, ha dato adito, dicevo, ad altri problemi, di carattere etico, di carattere morale, di carattere costituzionale; e noi dobbiamo accennare anche a questo. Si tratta di problemi che attengono alla libertà del cittadino di ricorrere ai servizi nella maniera più ampia e più articolata possibile, alla libertà del medico di compiere in maniera completa l'atto medico, dalla diagnosi alla terapia. Si tratta, in sostanza, della libertà di ricorrere in maniera meno angusta e meno conturbante al sistema sanitario del nostro paese.

Vorrei aprire una parentesi per dire che il problema del ricettario non riguarda poi solo i medici giovani. Ho ricevuto proprio ieri una lettera di un vecchio generale medico di Napoli il quale, a 77 anni, è costretto ad andare a farsi prescrivere dal medico curante, facendo la fila, le medicine per sua moglie; lui, medico, al quale non è consentito di usare il ricettario per prescrivere i farmaci per sua moglie. Se il problema è quello di contenere la spesa farmaceutica, anche in questo caso bisogna dire qualcosa di preciso e di documentato. L'uso del ricettario per i non convenzionati è stato sperimen-

tato in Toscana (non cito questo esempio perché sono toscano: credo che chi mi conosce sappia che spesso gli interessi generali, dico spesso e non sempre perché sarei esagerato, prevalgono in me su quelli particolari di regione e di categoria) e i dati a nostra disposizione, che ho già letto in Commissione, riportano che dal 1980 al 1985 (periodo dell'esperimento) la spesa farmaceutica lorda presenta un andamento ascendente pari al 172 per cento in più, inferiore quindi alla media nazionale che risulta essere del 186 per cento in più. Considerando poi l'andamento del consumo farmaceutico, espresso dal numero di ricette prescritte (dato certamente non secondario), emerge che a livello nazionale il numero delle prescrizioni fa registrare un incremento del 13,3 per cento, mentre a livello regionale si ha un decremento del 5,1 per cento. Fintanto che queste cifre (ne potrei citare altre, ma non voglio tediare i colleghi) non vengono contestate, ritengo che il provvedimento non abbia neppure valore dentro l'angusta finalità che gli è stata assegnata, cioè di contenere la spesa farmaceutica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo (e mi dispiace doverlo fare) con alcune considerazioni che definirei malinconiche, certamente non di carattere soggettivo, bensì oggettivo. Quando, meno di tre anni fa, dalla provincia venni a Roma, nutrivo — e non lo dico con retorica — la speranza che, in un lasso di tempo più o meno breve, alcuni dei grandi problemi che sapevo attendere soluzione da parte del Parlamento potessero essere affrontati. Devo dire che — e non faccio un discorso di addio, ma ricordo solo le mie speranze di allora nel corso di questo che forse sarà l'ultimo intervento sulla sanità che farò in questa legislatura — nessuno di questi provvedimenti è andato in porto: il piano sanitario nazionale, le riforme delle USL, la psichiatria, la sperimentazione animale, la droga, i trapianti di organi. Esco da questa Camera senza che questi problemi siano stati risolti. Comunque, da cittadino, da medico e da repubblicano, anche

se domani non da parlamentare, assieme ai miei amici, continuerò a fare l'opera del tafano che punzecchia di cui parla Platone riferendosi a Socrate. Su quali punti? Su molti, almeno cinque dei quali desidero richiamare: occorre ottenere una rapida riforma dei programmi e dei metodi delle scuole mediche secondo le esigenze della moderna medicina scientifica; occorre attuare meccanismi retributivi, normativi ed organizzativi che mettano i medici e gli infermieri nella condizione di impiegare al meglio le loro conoscenze ed abilità e li invogliano a consolidarle, ad ampliarle, a perfezionarle; occorre attuare il ripristino di condizioni di competitività e di emulazione, nonché l'eliminazione delle attuali situazioni di monopolio e di oligopolio nei singoli settori professionali; occorre realizzare un serio servizio di medicina di famiglia; occorre restituire al servizio ospedaliero pubblico livelli di dignitosa efficienza.

Questi cinque punti li avrò sempre presenti, come cittadino, come medico e soprattutto come repubblicano (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Muscardini. Ne ha facoltà.

CRISTIANA MUSCARDINI. Signor Presidente, colleghi, onorevole ministro, giova prima di tutto sottolineare come riesca sempre più problematico e difficile per questa nostra Assemblea varare leggi invece che convertire in legge decreti-legge. L'abitudine ormai inveterata del Governo è che su ogni problema specifico, singolo, piuttosto che complesso, invece di presentare un articolato disegno di legge che affronti la problematica nella maniera ampia e necessaria, preferisce a colpi di decreti-legge adottare provvedimenti «tampone», che al contempo prendono e tolgono.

Nell'attuale provvedimento, cioè, indubbiamente si può riscontrare un miglioramento dell'atteggiamento governativo verso alcune problematiche riguardanti i ticket. Non ci vogliamo illudere di avere in parte procurato questo ripensamento con le nostre affermazioni o con la

proposta di legge che presentammo l'anno scorso per chiedere l'abrogazione di tutti i ticket, sia sulla farmaceutica sia sulla diagnostica. Certo è che là dove il Governo dimostra un minimo di attenzione in più ad un certo problema, ad esempio ai ticket e alla loro riduzione, dall'altro però evita di affrontare con un disegno di legge in maniera globale tutto il problema dei ticket, della loro esazione e della revisione di un certo comparto del ruolo sanitario.

Non mi sarei certamente immaginata che l'autorevole ministro potesse elaborare un articolato disegno di legge per rivedere la materia delle unità sanitarie locali; la mia ingenuità non arriva al punto di immaginare che l'attuale Governo, così come i precedenti, e temo anche il prossimo, qualunque esso sia, avrà la volontà politica di dare al proprio ministro della sanità le capacità, le competenze, la dignità, l'orgoglio e la forza d'animo di rivedere in maniera globale ed organica tutta la riforma sanitaria. Vero è, invece, che su ogni specifico problema il Governo adotta un decreto-legge, per il quale quando anche sembra che si compia un passo avanti, se ne compiono altri indietro in altri campi o in altri settori.

Vero è poi che il Parlamento è ormai da tempo spodestato della propria capacità legislativa, che siamo diventati illustri personaggi dediti a seguire dalle cronache dei giornali le dichiarazioni di questo o quel ministro, di questo o quel sindacato, e costretti ad accettare passivamente che gli scontri (ad esempio, quello sul contratto dei medici) degenerino in maniera tale per cui alla fine chi ne subisce le conseguenze sono i cittadini nella loro globalità e le categorie direttamente interessate, dal punto di vista sia produttivo sia culturale.

Infatti, si sente purtroppo sempre meno parlare di deontologia; ma, se mai ne dovessimo parlare, ci riferiremmo ad essa soltanto per quanto riguarda specifiche professioni, ad esempio i medici, dimenticando una volta di più che noi politici, che avremmo dovuto essere di

esempio per la collettività, siamo stati i primi ed uccidere la deontologia e ad ammettere, pubblicamente e nella sfera personale, che non esiste più un'etica nel fare politica.

Così i decreti-legge proseguono e si arriva anche a questo, al quale supinamente il Parlamento china la fronte, nell'assurda speranza che qualche cosa si possa modificare. Ma che cosa si modifica? Noi abbiamo una parziale diminuzione dei ticket; ma, d'altra parte, il problema ticket rimane nella sostanza invariato. Rimarranno, da un lato, gli abusivismi di coloro che beneficiano dell'esenzione senza averne titolo e rimarranno, dall'altro lato, pesantemente penalizzati coloro che, magari, superando soltanto di dieci o di cinquanta mila lire la quota di esenzione, si troveranno di nuovo a pagare un pesante balzello per un'assistenza sanitaria che è già stata abbondantemente pagata.

Mi rivolgo all'onorevole sottosegretario, che so essere persona attenta ai problemi della sanità, perché sia data una risposta, non certo in questa sede, ma almeno nelle rispettive sedi di partito, così come ai colleghi rappresentanti dei vari gruppi politici, siano essi medici o non medici. È accettabile che il cittadino italiano paghi in certe occasioni il servizio sanitario addirittura due volte? È accettabile che quello stesso cittadino decida di andare da un medico privato, per sua personale scelta o necessità, pagando pertanto la visita, e non possa, con la ricetta di quel medico, andare in farmacia a comprare le medicine soltanto con il ticket? È giusto che noi discriminiamo non soltanto i medici — è il problema della occupazione — ma i cittadini italiani, dicendo a coloro che eventualmente vengano in aiuto del servizio sanitario nazionale, pagando di tasca propria, che non possono avere le medicine col ticket, ma debbono pagarle a prezzo pieno?

La proposta di legge che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale aveva a suo tempo presentato per l'eliminazione del ticket prevedeva accorgimenti per cui lo Stato (ammesso che

ancora si possa in questa situazione parlare di uno Stato; l'impressione è che sempre di più da *res publica* noi siamo diventati *res nullius*) potesse non averne un danno economico, ma anzi organizzare in modo migliore le proprie uscite per la spesa sanitaria nazionale.

In varie sedi si dibatte, ad esempio, sul problema del costo della farmaceutica. Ebbene, onorevoli colleghi, noi sappiamo benissimo che l'età media del cittadino italiano è fortunatamente aumentata; sappiamo che, quando si lascia largo spazio non solo a quelle che sono le medicine a pieno titolo, ma anche ad una serie di altri prodotti, che diventano coadiuvanti della salute pubblica, la spesa aumenta; e sappiamo anche che a volte si spende di più proprio per tentare di prevenire una futura malattia. Il problema non è se la spesa farmaceutica aumenti, il problema è se noi avevamo preventivato quanto fosse necessario per sostenere la spesa farmaceutica. Il problema è che le entrate riguardanti il servizio sanitario nazionale non sono gestite dal Ministero della sanità: fatto che può essere forse un vantaggio, considerati i provvedimenti che i ministri della sanità hanno adottato negli ultimi anni, ma che certamente non è un modo corretto di far politica e di dare informazione alla collettività.

Riteniamo che il problema del ricettario unico debba assolutamente essere discusso, affrontato e risolto. Il problema non è solo rappresentato dai 70 mila medici disoccupati; al riguardo ricordo che già da tempo abbiamo presentato una proposta di legge per il numero programmato all'università, in funzione di una autentica programmazione delle necessità dello Stato italiano in questo settore, ma abbiamo anche più volte sollecitato la creazione di particolari comparti e settori per l'impiego e l'utilizzo degnamente professionale di tanti giovani medici disoccupati. Il problema non è creare un'occupazione (in questo campo forse si è anche troppo esperti specie in alcune regioni), bensì dare qualifiche professionali adeguate e concedere ad ogni cittadino italiano la dignità del proprio ruolo, affini-

ché lo stesso possa sentirsi degno della vita che vive e possa continuare a credere nella vita. Non è soltanto un problema di stipendio a fine mese, è un problema connesso alla realizzazione del proprio lavoro: bisogna sentirsi utili alla collettività.

La questione relativa ai 70 mila medici sarebbe stata da tempo risolta se ad esempio le unità sanitarie locali fossero state riorganizzate nel settore dell'ecologia e fosse stato affrontato il problema igienico-ambientale. Metà Italia è colpita da un vero e proprio disastro dal punto di vista ecologico-ambientale. In certi paesi del Piemonte e della Lombardia esistono situazioni alienanti. Alle soglie del 2000 la gente è costretta ad approvvigionarsi di acqua dalle cisterne e questa situazione si protrarrà ancora per molti mesi. Inoltre vi sarà il pericolo (in qualche caso ciò si è verificato) che i vandali inquinino le cisterne. Questa è l'educazione morale che abbiamo saputo, come forze politiche, dare ai cittadini italiani in questi anni. Nel contempo, a dimostrazione dell'inquinamento morale esistente, si risponde con una circolare del Ministero che eleva i limiti delle sostanze nocive presenti nell'acqua.

La regione Lombardia è anch'essa responsabile della situazione esistente in quanto non ha provveduto in tempo a controllare i propri pozzi e lo stato di inquinamento delle falde acquifere. Dobbiamo infine esprimere la nostra solidarietà al ministro il quale ha emanato un provvedimento non accolto da questa regione.

Onorevoli colleghi, è accettabile che nel momento in cui le regioni, dopo due o tre anni di totale silenzio, decidono di acquistare apparecchiature per rinnovare il parco macchine dei poliambulatori, adottiamo un decreto-legge nel quale si impedisce il comodato? È legittimo ritenere che in questo modo si svilupperanno interessi particolari. La maggior parte delle ditte che operano in questo settore e che producono mezzi di contrasto, vendono questi prodotti dopo aver vinto una gara e concedono le vetture alle unità sanitarie

locali a titolo gratuito. Approvando il provvedimento in esame noi non solo pagheremmo i mezzi di contrasto, ma anche i vari macchinari che prima erano dati in uso. Certo, sono problemi che forse bisognerebbe approfondire in sedi competenti; certo, bisognerebbe avere la volontà di rivedere tutta la problematica della sanità, ma non mi sembra purtroppo che vi sia questa intenzione.

Dicevano i romani: *repetita iuvant*; ho il tragico sospetto che in questo caso non giovi a nulla questo detto. Vi è la frustrante sensazione di ripetere a se stessi ed ai colleghi le stesse impressioni, le stesse critiche, magari anche personalmente condivise da esponenti di altri gruppi o addirittura del Governo, ma al momento della stretta finale esistono sempre interessi o di tipo partitico o economico-strumentale. Oggi si pratica il gioco del baratto o della prelazione; si mettono le mani avanti per poter sostenere delle tesi, ma nello stesso tempo non si fa nulla per modificare la situazione.

Non è assolutamente accettabile che noi affrontiamo l'esame di questo decreto, alla luce dell'impegno con cui la Commissione sanità ha lavorato in questi ultimi mesi, quando da parte del Ministero non si pensa di poter affrontare il problema ospedaliero se non comunicando alla stampa fantomatiche proposte che risultano essere solo nella mente di chi ne ha dato informazione. Il Parlamento è espropriato della sua funzione e non è nella possibilità di discutere i problemi e di esprimere consapevolmente il proprio parere.

La verità è che, mentre noi decidiamo se diminuire in maniera così irrilevante i ticket, vi sono reparti di urologia nei quali si attendono almeno sei mesi per effettuare un'operazione. Credo che voi colleghi sappiate cosa possa rappresentare per un cittadino italiano vivere sei o sette mesi con un catetere incorporato! Penso che ci si renda conto di che cosa significhi per un malato di tumore all'ultimo stadio, che ha necessità di essere ricoverato con estrema urgenza, dover aspettare 40 o 50 giorni, se è fortunato, per il ricovero!

Credo che in quest'aula, ove tanto spesso si parla giustamente dei problemi del Sud, si dovrebbe anche pensare ai familiari di quei malati che arrivano al Nord per affrontare un certo tipo di cure e che nelle grandi città del settentrione non trovano neanche un posto per alloggiare; gente disperata nella malattia, gente disperata nel dolore e disperata anche economicamente. Noi stiamo qui a discutere di piccole cose, della diminuzione di poche lire di un ticket e di comperare, perché di questo si tratta, apparecchiature che prima avevamo gratuitamente.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Del Donno parlerà in questa sede sul decreto-legge in esame approfondendo altri punti ed entrando nello specifico di certe impostazioni sicuramente migliorative che la Commissione ha introdotto nel testo originario del Governo. Nella vita si dice che bisogna far di necessità virtù, ma noi ci troviamo nell'angosciante situazione di dover alla fine approvare un provvedimento che riteniamo non sufficientemente adatto a risolvere le problematiche gravissime che incombono su tutti noi. Nello stesso tempo, la vita ci abitua a considerare che è meglio poco di niente: nella speranza che questo rappresenti un segnale per il Governo e le forze politiche di qualunque colorazione e possa nella concretezza dei fatti recare qualche sollievo ai cittadini italiani e alle categorie interessate del mondo sanitario, annunciamo che voteremo a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. Ma questo non elimina le nostre pesanti critiche sul merito del decreto-legge e soprattutto la pesante denuncia morale e politica per come è stata condotta la sanità in questi anni (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rubino. Ne ha facoltà.

RAFFAELLO RUBINO. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, io svolgerò alcune considerazioni in merito alle tematiche che sono sottese al decreto-legge in esame. La prima è re-

lativa alla complessità di questo provvedimento. Esso va guardato non tanto nella sua normale estrinsecazione, quanto proprio nel significato che le varie norme che sono state qui poste intendono avere.

Credo opportuno richiamare la motivazione che il Governo ha dato per l'adozione del decreto-legge. «Il servizio sanitario nazionale — dice la relazione — si appresta ad affrontare un radicale programma di mutamenti istituzionali ed organizzativi che discende dall'ampia riflessione critica sullo stato di attuazione della riforma del 1978 e confluisce in un disegno organico che è in corso di definizione». Credo che le norme contenute in questo decreto-legge siano sostanzialmente funzionali a tale impostazione, e pertanto esse non possono essere considerate a sé, non possono essere esaminate con occhio schizoide, ma vanno riguardate come elementi di approccio al disegno complessivo di modificazione che abbiamo di fronte.

La molteplicità degli interventi legislativi nel corso di questi anni — che puntualmente è stata messa in rilievo dal relatore nella sua ottima relazione introduttiva — indica che esiste ormai, ed è ampiamente maturata nell'opinione pubblica, nel Parlamento e nel Governo, l'esigenza di un ripensamento, non tanto delle motivazioni di fondo che portarono all'approvazione della legge n. 833, ma della sua attuazione e della sua verifica rispetto alle realtà attuali. Credo che siano da condividere alcune motivazioni espresse dall'onorevole Barontini. Ad esse vorrei aggiungere che è esatto affermare che quanto è collegato alla concezione privatistica del rapporto fra la medicina e la società, ed in particolare i problemi connessi con i comportamenti individuali, continua a permanere intatto e finisce per determinare, anche se in forma mimetizzata, dietro la figura del contratto pubblico, la difesa di posizioni corporative che, annidate nel sistema pubblico, introducono nel mercato sanitario distorsioni ed inquinamenti, uguali di segno e non inferiori per portata a quelli prodotti dalla pressione del settore privato.

Credo che questi aspetti debbano essere considerati. Infatti se oggi riduciamo i ticket e domani approveremo il provvedimento sul disavanzo delle USL, o come viene detto sulla sottostima del sistema sanitario, è chiaro che i meccanismi di contenimento della domanda sanitaria debbono, comunque, essere ricercati, giacché tale domanda, specie per la parte che è frutto delle spinte di stimoli pubblicitari, rimane un problema al quale non siamo ancora riusciti a dare una risposta positiva. Ed è su questo che si misura non tanto la validità dell'ispirazione della legge n. 833, quanto la capacità di dominare un tale meccanismo, per essere nelle condizioni di evitare sprechi e distorsioni, dando un servizio efficiente ai cittadini.

Se è giunto dunque il tempo di verificare questi meccanismi, bisogna abbandonare l'utopia e scendere con i piedi per terra, sia per quel che concerne l'erogazione delle prestazioni, sia per quel che concerne la tematica dei controlli, attraverso i quali qualunque cosa umana finisce per migliorare. E qui vorrei ricordare — mi sembra opportuno farlo — la visita del ministro della sanità agli ospedali di Catania, che ha rappresentato un fatto scioccante per le cose emerse, ma ha costituito anche la dimostrazione che è possibile un meccanismo di controllo che non capisco per quale motivo non sia stato attuato — perché nessuna legge lo vieta — nel corso di questi anni.

Esaurita questa prima osservazione, relativa alla complessità e alla opportunità di alcune norme inserite in questo provvedimento, ritengo che sia anche importante affermare una seconda esigenza: la necessità di provvedere rapidamente alla conversione in legge di questo decreto-legge. L'eventuale decadenza, infatti, renderebbe non solo problematica la sua ripresentazione, ma farebbe rivivere la normativa dei ticket, con tutto ciò che essa comporterebbe di negativo nella pubblica opinione. Debbo dare atto alla Commissione sanità del lavoro compiuto e ricordo che c'eravamo imposti di arrivare in tempi rapidi, con ritmi intensi, alla con-

clusione dell'esame del provvedimento in sede referente. Tutto questo è avvenuto e a questo punto mi auguro che il decreto-legge in esame possa essere convertito nel corso della seduta di oggi o di quella di domani.

Il decreto-legge in esame dà inoltre una risposta positiva ad una serie di problemi, quali la riclassificazione dei farmaci, l'unificazione delle commissioni, la gestione unitaria dei rapporti con le farmacie, che però non deve essere vanificata, anche se il mantenimento della spesa è imputato alle singole unità sanitarie locali, così come è stato giustamente richiesto dal congresso nazionale della Federfarma (della quale, per altro, va sottolineato lo spirito costruttivo con il quale intende collaborare con il servizio sanitario nazionale).

Ricordo ancora, tra gli altri problemi affrontati dal provvedimento, l'attuazione del programma di ricerche sul cancro, di cui all'esperimento sulla interleukina, in attuazione di una norma della legge finanziaria. Non inserire tutto questo nel decreto-legge avrebbe significato un ulteriore rinvio, con la conseguenza che una serie di esperimenti non avrebbe potuto avere inizio.

Inoltre, le norme riguardanti l'indicazione per le unità sanitarie locali di eseguire i test sierologici per le diagnosi di infezione HTL III LAV (il cosiddetto AIDS), il sistema di fustellamento, la perequazione del personale del Ministero della sanità operante in sede periferica, la normativa sui primari, il limite di età per i concorsi elevato a 40 anni sono apparentemente norme estremamente diverse da quelle sui ticket; ma si tratta di norme particolarmente interessanti, proprio per dare avvio ad un processo di ripensamento sull'attività del sistema sanitario nel nostro paese.

Oltre agli aspetti positivi cui ho appena accenato per indicare che la varietà non è affatto in contrasto con la visione unitaria di miglioramento complessivo del sistema, esistono tuttavia alcuni problemi in sospeso, che sarà opportuno affrontare e per i quali il gruppo della democrazia

cristiana ritiene opportuno presentare in aula alcuni emendamenti.

Il primo problema da risolvere riguarda la definizione del titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) per l'accesso alle scuole per le professioni sanitarie infermieristiche e per le professioni sanitarie tecniche. Noi riteniamo che possa essere introdotto un emendamento di questo tipo, perché l'evoluzione dell'attività sanitaria, sia per l'aumento delle acquisizioni scientifiche sia per l'impressionante evoluzione tecnologica, impone l'elevazione della soglia di preparazione scolastica, al fine di avere un personale intermedio con una formazione adeguata. E, nell'attesa di una difficilissima e complessa legge-quadro e dell'affermazione di un principio diretto ad elevare la soglia della preparazione di base per coloro che devono diventare operatori del settore paramedico, mi sembra utile scegliere questa strada. È per questo motivo che, anche sulla base di un'ampia convergenza proveniente dalle categorie interessate, proponiamo un emendamento in tale direzione.

Un altro tema che rimane in sospeso è quello della disoccupazione giovanile medica. Dobbiamo dire chiaramente che sulla richiesta di estendere il ricettario a tutti i medici iscritti all'ordine si scarica tutta intera la serie dei ritardi relativi all'accesso nella professione medica. Mi sembra semplicistico, tuttavia, ritenere che tale argomento possa essere affrontato in una forma così surrettizia. Sarebbe invece opportuno (e su questo punto chiedo al Governo una specifica risposta) un provvedimento *ad hoc* che affronti il problema.

Non capisco perché, nell'ambito della disoccupazione giovanile, si siano avuti ampi interventi e tentativi di soluzione da parte del Ministero del lavoro in genere e da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riguardo ad altre iniziative (le cooperative, l'imprenditoria, eccetera), e non si sia tenuto conto del fatto che il laureato in medicina è laureato in un ambito talmente specifico da non poter essere addetto a mansioni diverse da quelle per cui è preparato.

Chiedo allora formalmente di conoscere quale sia l'orientamento del Governo in questa direzione. È possibile affrontare specificamente il problema della disoccupazione dei giovani medici, o dei medici quarantenni disoccupati, attraverso formule diverse, che vanno dalla regolamentazione dell'incompatibilità alla riorganizzazione del sistema della prevenzione ed anche — pongo qui formalmente il problema — alla utilizzazione del personale medico opportunamente preparato per essere utilizzato con iniziative finanziabili sulla legge relativa agli aiuti ai popoli in via di sviluppo, in modo tale che si dia a tali popoli un contributo professionale attinente al miglioramento della salute, evitando di dare invece aiuti alle industrie, come è stato recentemente dimostrato da un documento pubblicato e distribuito in questa Camera.

Gli acquisti di latte in polvere, di riso o di altri beni alimentari, che finiscono per essere un aiuto surrettizio al sistema agricolo, sono ben poca cosa in confronto a quello che potrebbe essere l'aiuto umano rappresentato proprio dai gruppi di medici opportunamente preparati — torno a dirlo — che estrinsecano una forma di solidarietà che deriva dall'impostazione della legge per gli aiuti ai popoli in via di sviluppo.

Mi limito a questi due accenni sulle questioni in sospeso, lasciando gli ulteriori argomenti ai colleghi che interverranno successivamente per illustrare gli altri emendamenti. Ciò per rendere possibile la discussione del provvedimento che segue immediatamente quello in esame.

In conclusione, il gruppo della democrazia cristiana riconferma il valore positivo del decreto-legge in esame, nonché l'esigenza di migliorare alcuni suoi aspetti. Infine, anche in risposta ad alcune osservazioni dell'onorevole Baronini, vorrei dire che, a mio avviso, il Parlamento è una realtà che va al di là dei singoli e della stessa vita di una legislatura. Se questa IX legislatura proseguirà, credo che il Parlamento troverà la forza e l'opportunità di migliorare il sistema sa-

nitario; se non proseguirà, credo che la vitalità dell'istituto sarà tale da trovare con un nuovo consenso le risposte ai bisogni dei cittadini circa l'esigenza di un più corretto rapporto tra sistema sanitario e domanda sanitaria. E tali risposte saranno trovate attraverso il Parlamento che, anche in questo, riconfermerà la sua utilità e la sua validità.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di una proposta d'inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che in data 7 aprile 1987 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

PAZZAGLIA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul lavoro marginale e sulla tutela della manodopera» (dox. XXII, n. 26).

Sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: S. 795.

— **Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (approvato dal Senato) (4463).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta di ieri la I Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò alcune riflessioni sintetiche sul disegno di legge in esame ed una breve illustrazione del suo contenuto. Il provvedimento, la cui approvazione il relatore raccomanda vivamente all'Assemblea, può essere definito senza timore di diminuirne il valore, che è positivo, come un provvedimento che mira in realtà a risolvere un contenzioso aperto da tempo, che si esprime in una inadempienza generale dello Stato nei confronti degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.

Ciò consente al tempo stesso al relatore di dichiarare l'esistenza del problema, posto che il provvedimento non risolve la questione di una soddisfazione dei rapporti tra attività di Governo, funzioni parlamentari e adempimento degli obblighi che derivano da decisioni comunitarie.

Devo tuttavia dare atto al Governo di essersi mosso sulla strada giusta con una serie di piccoli passi positivi, che permettono al relatore di esprimere un auspicio, ma anche una fiducia, circa quello che dovrà essere l'assetto definitivo delle competenze degli organi costituzionali repubblicani in rapporto a questa delicatissima questione. Una questione tanto più delicata in quanto ha ormai ingresso pieno nel sistema delle relazioni sociali del nostro paese in conseguenza della nota sentenza — chiamata informalmente dal suo relatore sentenza La Pergola — per la quale le norme comunitarie hanno immediata efficacia, anche ai fini della tutela giurisdizionale, senza che sia necessario interporre atti da parte di organismi statali. Vi è, dunque, ormai una labilissima linea di confine tra i due ordinamenti e noi non possiamo non esprimere la preoccupazione della Camera — preoccupazione che abbiamo già manifestato nella Commissione affari costituzionali, approvando la risoluzione presentata dal collega Rodotà, proprio in seguito alla sentenza La Pergola — in ordine al fatto che, malgrado le evidenti spartizioni di competenze tra Governo e Parlamento, non si sia ancora giunti ad un sistema in riferimento dal quale sia

possibile ottenere due risultati (che oggi mancano): il carattere tempestivo della introduzione delle norme comunitarie nel nostro ordinamento e la salvaguardia delle attribuzioni del Parlamento, in quanto organo rappresentativo della pluralità delle forze culturali, politiche e sociali in Italia, con riferimento alla formazione della volontà degli organi comunitari.

Le questioni, dunque, sono due, la prima delle quali, solo indirettamente interessata dal disegno di legge in esame, è proprio quella che ho adesso menzionato per ultima: come, cioè, il nostro Parlamento e, a livello diverso, le regioni, possano essere inseriti nel procedimento di formazione del meccanismo delle decisioni comunitarie.

Non è una questione che riguarda solo l'Italia ma, evidentemente, tutti e dieci i paesi della CEE, poiché il meccanismo pattizio che è a monte della vita della Comunità europea porta come inevitabile conseguenza, per le regole del diritto internazionale, che al timone della Comunità vi siano solo i governi e non anche i parlamenti; i governi i quali, per il solo fatto di manifestare la propria volontà, impegnano gli Stati dei quali sono rappresentanti.

Tutto questo per quanto riguarda la sistemazione dei rapporti internazionali. È un dato di fatto che sarebbe superficiale e demagogico ignorare.

Tutto ciò per altro non esclude (ed è un primo punto che vorrei consegnare alla riflessione ed alla valutazione del ministro Fabbri, al quale dobbiamo dare atto di aver rimosso una situazione che sembrava ormai incancrenirsi; gliene diamo volentieri atto) che Governo e Parlamento si accordino per creare, nel nostro diritto pubblico interno, modi e forme che permettano alle forze che non sono nel Governo ma sono nel Parlamento di incidere sui meccanismi di formazione della volontà degli organi comunitari, per quanto riguarda la parte che attiene alla nostra Repubblica. Siamo in presenza di un *self-restraint*, evidentemente; non siamo in presenza di un vincolo formale, giuridica-

mente efficace e obbligatorio, perché ciò sarebbe impossibile, stante la situazione istituzionale della Comunità europea. Ciò malgrado, in un paese democratico, in una Repubblica fondata su una Costituzione di partecipazione di pluralismo, i Governi sono in grado, se vogliono, il Parlamento è in grado, se vuole, di dar vita e di far funzionare un meccanismo in cui la partecipazione delle forze politiche sia più garantita, finché il Parlamento europeo continuerà ad essere quel che oggi è, una tribuna, cioè, privilegiata di dibattito, formata da un'elezione popolare diretta ma priva di ogni potere politico incidente sugli organismi comunitari.

È questo l'obiettivo finale al quale tutti noi sinceri europeisti pensiamo si debba giungere. Fino al momento in cui tale obiettivo non sia raggiunto, è necessario attenersi a questa sistemazione dei rapporti tra Governo e Parlamento.

A tale primo obiettivo, che è obiettivo di grande importanza, il disegno di legge approvato dal Senato, nonostante alcune incertezze lessicali ed anche, diciamo, alcune «sciatterie» di forma, che però hanno il loro valore sostanziale, quale messaggio politico-culturale all'opinione pubblica, cerca di dare una risposta con l'organizzazione del procedimento relativo alla formazione delle decisioni comunitarie, in relazione agli interventi del Governo ed alla introduzione delle norme nel nostro ordinamento. Tutto ciò prevenendo sia meccanismi di obbligatoria comunicazione al Parlamento degli schemi delle decisioni comunitarie, in tempo utile perché il Parlamento possa manifestare i suoi orientamenti e quindi vincolare politicamente il Governo a determinati comportamenti — e qui interviene la «sciatteria» grave introdotta dal Senato che parla di «osservazioni» possibili da parte del Parlamento, per giunta ponendo quest'ultimo organo sullo stesso piano delle regioni! —, sia meccanismi di comunicazione alle Camere delle decisioni già cogenti, ossia delle norme che non hanno bisogno di alcun atto di introduzione nell'ordinamento, ma la cui comunicazione al Parlamento pone quest'ultimo in

condizione di valutare anzitutto il rispetto da parte del Governo di eventuali vincoli introdotti politicamente in sede parlamentare, ed in secondo luogo di svolgere una più ordinata azione ai fini della coerenza normativa, per quanto riguarda gli effetti indotti dalle norme comunitarie, rispetto al nostro ordinamento giuridico.

Quello che è stato compiuto è dunque un primo passo positivo — debbo darne atto al Governo e al Parlamento —, ma indubbiamente ancora non esaustivo, in ordine alla sistemazione dei rapporti tra organi di indirizzo politico (Governo e Parlamento), su tale delicata questione.

Vi è una seconda considerazione da svolgere, che riguarda il modo in cui si è proceduto ad una sorta di sanatoria della sofferenza delle direttive non ancora introdotte nel nostro ordinamento. Il Governo ha scelto la strada della delega legislativa, che è piena di luci, ma anche di qualche ombra. Se infatti, da un lato, il Governo finalmente riconosce la necessità — su cui vi erano state incertezze notevoli in passato — che con atto legislativo si operi l'introduzione nell'ordinamento: cosicché si chiude una prassi disorientata e disorientante e si stabilisce che deve essere un atto del Parlamento a realizzare tale introduzione; dall'altro, i decreti delegati in questione sono garantiti da vincoli disposti *per relationem*, ed in riferimento a direttive già definite dagli organi comunitari: cosicché vi è un adempimento apparente, ridotto nella sostanza, dei principi di cui all'articolo 76 della Costituzione.

Il relatore sente il bisogno di ricordare alla Camera che quel riconoscimento della necessità dell'attivazione di strumenti legislativi, di cui parlava prima, è tra l'altro molto chiaramente richiamato nell'articolo 11, su cui sente il bisogno di attivare l'attenzione dei colleghi presenti. L'articolo 11, in effetti, esclude che con atto regolamentare, cioè con atto normativo secondario, o altro atto amministrativo generale di competenza del Governo si possa realizzare l'introduzione della raccomandazione o della direttiva comu-

nitaria nell'ordinamento, in relazione a materie che siano disciplinate da legge o siano coperte da riserva di legge. Si tratta di una norma di grande importanza, sulla quale non può sussistere alcun equivoco, dato il suo tenore letterario. Debbo aggiungere, signor Presidente, chiedendo però l'attenzione del senatore Fabbri, che il relatore interpreta tale norma, e chiede che il Governo si pronunzi su tale interpretazione, nel senso che anche nelle materie in cui la disciplina legislativa sia successiva alla direttiva comunitaria, quest'ultima possa essere introdotta nell'ordinamento con atto legislativo.

FABIO FABBRI, *Ministro senza portafoglio*. È una interpretazione del tutto corretta, la sua.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Questo è importante, perché ci garantisce nel futuro. La natura, legislativa o meno, della disciplina di una determinata materia fa dunque scattare, per il solo fatto della sua esistenza, la preclusiva di un atto regolamentare del Governo.

Concludo, onorevoli colleghi, ricordando che il provvedimento è suddiviso in alcuni titoli, il primo dei quali provvede ad una prima disciplina degli organi del coordinamento delle politiche comunitarie. Il relatore non ritiene di ravvisare alcuna incoerenza tra questa disciplina e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio da tempo licenziato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato.

È anche positivo — il relatore non ritiene di tacere questo giudizio — il fatto che vi sia un'ampia delegificazione circa la struttura e la disciplina organizzativa di questa parte.

Nel titolo II, invece, sono contenute le disposizioni relative agli atti normativi comunitari, per quanto concerne l'adeguamento dell'ordinamento interno. Su questa parte sono già intervenuto in modo diffuso e, quindi, non ho bisogno di tornarvi sopra.

Il titolo III, inoltre, concerne il conferimento di forza di legge a direttive, delega

legislativa ed adeguamenti tecnici; questa parte, cioè, riguarda la definitiva sistemazione delle direttive prive di attuazione, la cosiddetta sanatoria cui prima abbiamo fatto riferimento.

Il titolo IV comprende due articoli, di cui, in particolare, l'articolo 22 che contiene la nota clausola di stile, che per la verità faremmo bene a superare in futuro per tutti gli altri provvedimenti, che dichiara la lapalissiana verità che sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge, senza però curarsi di elencare tali norme, per cui non è una norma né molto utile né molto efficace.

Onorevoli colleghi, per le considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere e nei limiti e nelle proporzioni del significato di questo provvedimento — significato che, tuttavia, è assai importante e positivo — il relatore conclude tornando a raccomandare alla Assemblea il voto favorevole sul disegno di legge di conversione, con la raccomandazione di non introdurre emendamenti perché nell'attuale situazione politico-parlamentare la presentazione di emendamenti equivarrebbe a rifiutare surrettiziamente il consenso al provvedimento (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fabbri, ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

FABIO FABBRI, Ministro senza portafoglio. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, mi dispiace molto di non poter aderire affatto alle conclusioni cui è pervenuto poco fa il relatore, onorevole Labriola, in ordine al voto favorevole che egli, a nome della Commissione, chiedeva sul disegno di legge di conversione ed anche all'invito di non proporre emendamenti al testo.

Mi dispiace molto perché la materia formalmente sembrerebbe tale da indurre, in modo entusiastico, tutte le forze politiche che si considerano europeiste a sottoscrivere ed approvare il testo, ritenendo che finalmente si compia un passo avanti notevole per l'adeguamento del diritto interno a quello comunitario.

La materia sarebbe tale, dicevo, da far apparire doverosa l'affermazione, da parte delle forze politiche, che il provvedimento risolve una serie di questioni avviando alle inadempienze che lo Stato italiano ha via via accumulato nei rapporti con la Comunità europea.

Mi permetterò, invece, di motivare le ragioni per le quali credo che tutto ciò, che — ripeto — potrebbe apparire, non risponde invece a verità, o almeno non risponde a quelli che io ritengo siano i dati reali che emergono dal testo e dal tipo stesso di strumento normativo usato, che dipendono anche dal fatto che esso viene adottato in questa circostanza, in un momento in cui, come è a tutti noto, abbiamo un Governo che è lì lì per dover riconfermare le sue dimissioni, e direi nelle ultime fasi, forse, della legislatura.

Il gruppo cui mi onoro di appartenere, signor Presidente, come lei sa, ha espresso notevoli riserve sull'inserimento di questo disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tali riserve sono state ribadite. Io devo confermarle.

Il disegno di legge in esame è di grande importanza, la materia è di rilievo costituzionale; si tratta del regime delle fonti normative e noi abbiamo ritenuto, riteniamo e continuiamo a ritenere che non possa essere una discussione, come sarà certamente quella che stiamo avviando, frettolosa e sostanzialmente abdicataria quella che meriterebbe il tema dell'adeguamento del diritto interno a quello comunitario.

Il Governo in modo affannoso chiede alla Camera di approvare questo testo che il Senato ha discusso ed elaborato in due anni con un esame serrato, che ha visto impegnate le varie parti politiche e che ha prodotto risultati certamente encomiabili per opera dei senatori di parte comunista,

i quali hanno reso il testo del disegno di legge di gran lunga preferibile a quello originario. Infatti, quello che abbiamo di fronte è un testo che, alla meglio, cerca di risolvere problemi importanti, ma che restano tali da non poter essere ritenuti soddisfacentemente risolvibili con gli strumenti a nostra disposizione in questa seduta.

Noi sappiamo, Presidente, che ogni delega (quello che stiamo esaminando è anche un disegno di legge di delega) comporta fiducia al Governo: una fiducia ulteriore nell'ambito del rapporto di fiducia; ebbene, non sappiamo a chi si debba dare una «fiducia nella fiducia» quando il Governo sta per essere dimissionato per ragioni che attengono ai suoi conflitti interni. A chi diamo questa fiducia? Ieri in Commissione è stato detto che la fiducia è data da una istituzione ad un'altra istituzione ed è stato questo un modo brillante, ma solo formalistico, di rispondere all'obiezione.

Ho detto formalistico perché sappiamo perfettamente che le istituzioni non sono concepibili senza titolari degli organi che le costituiscono e sappiamo benissimo che l'organo-Governo è un organo politico così come il Parlamento è un organo politico e che quando ci si trova in presenza della interruzione di questo rapporto è difficile immaginare una istituzione così astrattamente concepita.

Sappiamo tutti che a furia di formulare astrazioni formalistiche si può pervenire a qualsiasi assurdità e sappiamo quanto danno ha fatto poi alla concezione della stessa democrazia il formalismo che tende a considerarla o a renderla una pratica del tutto lontana da quelle che sono le dimensioni e la concretezza dei rapporti reali; che sono rapporti di potere.

Di fronte a noi, onorevoli colleghi, v'è un testo che meriterebbe un'analisi critica molto approfondita, che non faremo, in quanto diversi articoli del provvedimento meriterebbero una revisione anche sostanziale.

La materia del diritto comunitario è una materia complessa, non ancora defi-

nita neppure dalla dottrina, in piena evoluzione, così come complessa, contraddittoria e incerta è la stessa questione di fondo del modo come il diritto comunitario possa essere recepito all'interno di un ordinamento come quello italiano.

Non voglio far valere in questa sede un'opinione che espressi molti anni fa e che ancora mi convince: l'opinione in base alla quale l'insieme dei trattati CEE avrebbe dovuto essere approvato con legge costituzionale. Non desidero ripetere cose di questo tipo perché ormai l'evoluzione dottrina e giurisprudenziale è andata in altro senso, ma voglio dire che si pone tuttavia la questione se sia necessario superare puntualmente questioni di fondo risolvendole o saltarle, con voli talvolta acrobatici. Voli acrobatici non soltanto della dottrina della legislazione, ma anche della giurisprudenza che portano poi a fare passi che francamente sono pericolosi, pericolosi per quanto riguarda l'ordine delle fonti normative e per quanto riguarda lo stesso potere di chi è in qualche modo il *dominus* di qualcuna di queste fonti normative.

Signor Presidente, il testo che abbiamo di fronte, al di là di alcune anomalie che dipendono soprattutto da un mancato coordinamento da parte del Senato, si fonda su due pilastri di questo nuovo modo di affrontare la materia dell'adeguamento del diritto interno a quello comunitario. Il primo è forse il punto nodale del rapporto tra potere legislativo interno e potere normativo comunitario; il modo cioè attraverso il quale è possibile influire sulle decisioni normative di organi che non hanno alcuna legittimazione democratica, la Commissione CEE, il Consiglio dei ministri della CEE, stante l'assoluta impossibilità che il Parlamento europeo incida sull'espressione del potere normativo comunitario. Io non sono tra quelli che pensano che l'Europa, comunque sia, vada bene. Se così fosse, signor Presidente, potremmo trovarci, di qui a qualche tempo (parlo di tempo storico e tempo politico), di fronte alla proposta... di recepire l'ordinamento caro-

lingio che, essendo europeo, dovrebbe tradursi in ordinamento dell'intera Europa e dei singoli Stati all'interno della Comunità europea!

Questa battuta paradossale esprime una preoccupazione del tutto fondata: su materie che diventano sempre più vaste per connessione e sempre più importanti per rilievo politico e sociale, le rappresentanze nazionali non hanno nulla più da dire; sono tutte materie sulle quali si decide normativamente nel chiuso degli esecutivi. E si tratta di esecutivi politicamente irresponsabili!

Il fallimento del Parlamento europeo come organo decisionale mi pare sia sotto gli occhi di tutti; ed io credo che si debba pure, ad un certo momento, fare una riflessione seria sul rapporto tra democrazia europea e ordinamento comunitario europeo. Prima che la disaffezione europea si diffonda fra la gente dobbiamo domandarci se sia il caso di continuare con questo tipo di esaltazione tutta retorica dell'europeismo e di accettazione che svuota ogni forma di democrazia a livello europeo.

Signor Presidente, il punto di fondo di questo testo, dicevo, è quello che riguarda il modo con cui il Parlamento può influire sulle decisioni degli esecutivi, può influire sull'orientamento del Governo italiano. Mi riferisco all'articolo 9 che costituisce, a mio parere, tra i tanti, forse il più importante, quello che può assumere un rilievo tale da avviare un processo democraticamente legittimante la produzione della normativa comunitaria.

Ebbene, l'articolo 9, al secondo comma, quando avrebbe potuto consentire una forma di controllo e di indirizzo da parte del Parlamento, si chiude in un modo del tutto incomprensibile, data la previsione per cui le Camere possono soltanto inviare al Governo osservazioni sui testi dei progetti di regolamento, di raccomandazioni e di direttive. Il potere del Parlamento in questa materia si riduce ad una capacità minima di formulare osservazioni che non hanno naturalmente, sulla base di questo testo e di quella che può essere la sua giusta interpretazione,

nessun rilievo ai fini delle determinazioni finali delle rappresentanze italiane negli organi che dovranno deliberare in materia di atti normativi comunitari.

Visto che il punto nodale è questo, perché gli atti comunitari avranno la forza che loro è attribuita dai trattati, mi sono permesso di presentare un emendamento che tenta di recuperare un qualche potere al Parlamento nazionale, mirando a far sì che le Camere, dopo aver valutato i progetti di regolamento, di direttive e di raccomandazioni, siano legittimate da questa legge ad esprimere indirizzi al Governo per orientarlo nelle determinazioni da assumere nelle sedi comunitarie.

Non è soltanto questa, però, la ragione della nostra profonda insoddisfazione per il testo in esame. C'è un altro motivo: questa Camera, attraverso un suo organo, la Commissione affari costituzionali, non molto tempo fa espresse il suo avviso, dopo lunga riflessione un approfondito dibattito, dando seguito all'esame della Corte costituzionale n. 170 del 1984 proprio su questo punto. Si sostenne che era necessario adeguare i poteri del Parlamento europeo per evitare, in via generale, lo spostamento ingiustificato di poteri normativi dalla sede parlamentare a quella dell'esecutivo, invertendosi il principio democratico alla base del nostro ordinamento e di ogni ordinamento democratico. Si trattava dell'enunciazione di un principio generalissimo al quale si accompagnavano due raccomandazioni. La prima era volta a far sì che le forme di partecipazione del Parlamento, e delle regioni per le materie di loro competenza, venissero attivate per definire la posizione del Governo in tema di discussione e di trattative negli organi comunitari, quando tali trattative dovessero tradursi in atti normativi. La seconda mirava a fare in modo che fosse il Parlamento l'organo deputato a valutare la compatibilità tra normativa interna e normativa comunitaria. Di tutto questo non c'è traccia nel testo che abbiamo di fronte, anzi c'è una compressione del potere parlamentare, a mio parere inammissibile; compressione che spero possa essere eliminata se gli onore-

voli colleghi vorranno approvare l'emendamento che mi sono permesso di presentare al secondo comma dell'articolo 9.

L'altra questione di fondo da affrontare è quella del conferimento specifico del potere concreto che viene attribuito al Governo con questo disegno di legge. Penso che si usi la parola delega per dire altre cose perché quella di cui si tratta delega non è; non lo è in particolare per quanto riguarda tutta la materia cui si riferisce la tabella A, dato che, sia la formulazione dell'articolo che conferisce il potere delegato, sia la definizione di criteri e principi direttivi fanno in modo che si trovi di fronte ad una mera legge formale di approvazione di atti normativi adottati in altra sede, senza che sia possibile per il Parlamento modificare, emendare alcunché.

Sul tipo di delega che riguarda invece le tabelle A e C non so se il discorso sia più o meno grave. Mentre per la tabella A abbiamo semplicemente una autorizzazione, come se si trattasse di un trattato internazionale, qui abbiamo in sostanza una delega *ob relationem*, senza principi e criteri direttivi, dal momento che quelli scritti sono non dico evanescenti, ma inconsistenti. In Commissione ho avuto modo ieri di esprimere più a lungo le ragioni per le quali quelle espressioni che si ritengono essere criteri e principi direttivi non hanno significato né precettivo, né normativo, né politico.

Comunque, oltre che una delega *ob relationem*, abbiamo anche qui la rimessione del potere normativo ad un organo sulla base di atti normativi che non possono essere adottati se non nella forma in cui sono stati deliberati altrove, in organi democraticamente non legittimati e decisi nella loro interezza.

Quindi, carenza dei requisiti *ex* articolo 72 della Costituzione nell'una e nell'altra ipotesi: motivo anche questo, signor Presidente, per il quale preannuncio il mio voto contrario e quello della mia parte politica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Barbera. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BARBERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo al nostro esame contiene novità istituzionali di grande interesse, cui abbiamo dato un decisivo contributo nell'altro ramo del Parlamento: novità interessanti per quanto riguarda il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, anticipando una soluzione già prevista nella legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo, il fondo di dotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Il punto che merita maggiore attenzione, anche perché si tratta di una questione molto delicata, è tuttavia il meccanismo di attuazione delle direttive della Comunità economica europea. Non è la prima volta che si procede a delegare il Governo per l'attuazione di direttive comunitarie. Al volgere della fine dell'VIII legislatura fu approvata con larga maggioranza la legge n. 42 del 1982, che procedette alla delega per l'attuazione di ben 97 direttive, prevedendo procedure analoghe a quella al nostro esame. Si disse allora che si trattava di una procedura eccezionale, che non sarebbe stata più ripetuta; si disse che occorreva superare il grave arretrato e procedere poi tempestivamente ad avviare l'*iter* parlamentare in riferimento alle singole direttive. Ma l'inerzia del Governo, in alcuni casi le divisioni nell'ambito della maggioranza, nonché la macchinosità di talune delle procedure parlamentari, non hanno consentito di dar corso ai buoni propositi della precedente legislatura.

Il gruppo comunista è seriamente preoccupato per la costante inadempienza delle direttive, nei tempi dovuti, da parte dell'Italia. La Commissione per le Comunità europee — e questo ci preoccupa — ha avviato le procedure di infrazione, ai sensi dell'articolo 169 del trattato, per un centinaio di casi. Già l'Italia è al primo posto fra gli Stati membri della Comunità per infrazioni attinenti alla mancata attuazione delle direttive. Quel che risulta incomprensibile spesso agli osservatori stranieri è che nella maggior

parte dei casi l'attuazione delle direttive arriva con grande ritardo, ma per lo più recepisce pressoché integralmente il contenuto delle direttive stesse, senza utilizzare i margini di discrezionalità che pur sarebbero lasciati ai legislatori interni. E allora, perché tanto ritardo?

Animato da senso di responsabilità nazionale e da sincera ispirazione europea, il gruppo comunista acconsente che si utilizzi questo squarcio di vita del Governo per esaminare il progetto in questione. E animati dallo stesso spirito mettiamo da parte taluni rilievi, che avrebbero potuto, in tempi di normalità politico-parlamentare, giustificare incisivi emendamenti al testo. Ma ci rendiamo conto che il rinvio al Senato significherebbe un ulteriore ritardo del provvedimento, che si tratterebbe forse di un rinvio *sine die* e di un'ulteriore difficoltà per gli operatori italiani ed europei, nonché di un'ulteriore esposizione a responsabilità internazionali del nostro paese.

In forza del progetto di legge, 102 direttive (42 attraverso la tabella A, 46 attraverso la tabella B e 14 attraverso la tabella C) hanno attuazione nel nostro ordinamento. Si tratta di direttive importanti, relative a settori di grande rilevanza economico-sociale, relative alla tutela dei consumatori, alla sanità, alla sicurezza dei lavoratori in fabbrica.

L'azione del nostro gruppo al Senato è riuscita ad evitare che le stesse procedure di delega venissero utilizzate per future direttive; ed in questo caso, sarebbe stata grave la violazione dei principi costituzionali relativa al sistema delle fonti. Ma il via libera che diamo a questo testo non può farci passare sotto silenzio che permangono dubbi, che permane il sospetto di una non piena armonia con il sistema costituzionale della soluzione prospettata. Osservazioni e dubbi che riguardano diverse parti del progetto di legge.

Provo ad esprimere alcuni dubbi. La forza di legge che viene attribuita alle direttive di cui alla tabella A non dovrebbe conseguire alla approvazione articolo per articolo e con votazione finale di un disegno di legge, secondo quanto pre-

scrive l'articolo 72 della Costituzione? Questo è il primo interrogativo che mi pongo.

Siamo forse di fronte alla conversione in legge di un atto? Ma ciò non è ammesso solo con articolo unico di conversione e solo in riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 77 della Costituzione? Siamo forse di fronte ad un atto di mera approvazione? Ma dalla mera approvazione può derivare la forza di legge? Ed ancora: si ritiene che siamo di fronte ad una sorte di anomalo ordine di esecuzione?

Dubbi non minori sorgono con riferimento alle tabelle B e C; dubbi che, per altro, furono già avanzati nel febbraio del 1982. Può dirsi rispettato l'articolo 76 della Costituzione? Certo il tempo della delega è limitato, l'oggetto è abbastanza definito, ma la determinazione di principi e criteri direttivi può dirsi effettuata mediante il rinvio *ob relationem* alle norme di sessanta direttive, nel caso, appunto, di quelle previste dalle tabelle B e C?

Un altro dubbio può anche venire: non sarebbe stato forse meglio, con riferimento ad alcune direttive, delegificare l'attuazione delle stesse, se relative a materie minori? Penso, ad esempio, alla direttiva relativa alla standardizzazione dei mangimi dei volatili, a quella relativa al calcolo del valore energetico degli alimenti delle galline ovaiole, e così via, evitando una pesante ed estesa legificazione, che porterà ad irrigidire il nostro ordinamento. Questo è il risultato paradossale: quando sarà necessario intervenire su queste materie, lo si potrà fare soltanto con un'altra legge oppure, peggio ancora, con un decreto-legge.

Non mi riferisco alle osservazioni che si potrebbero fare, che si fanno relativamente al modo in cui il Parlamento è chiamato a partecipare alla fase preliminare alla adozione in sede comunitaria di direttive, regolamenti, raccomandazioni, perché su questo punto mi richiamo a quanto detto dal collega Ferrara ed anche alle precisazioni chieste dal relatore, che è anche il presidente della I Commissione, onorevole Labriola.

Intendo però sottolineare che con la

norma contenuta nell'articolo 10, che deve essere interpretata nel senso specificato dal relatore, si tende a colmare una lacuna che vede il nostro Parlamento del tutto assente nella fase preliminare, nonostante l'articolo 126 del regolamento di questa Camera e quanto chiesto dalla Commissione affari costituzionali allorché esaminò nell'ottobre scorso la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984. Vi è (questo è un aspetto che registriamo positivamente) il tentativo di adeguare sotto questo profilo le prassi presenti del nostro ordinamento a quanto avviene nella Repubblica federale di Germania, in Gran Bretagna, in Danimarca ed in Francia dove le rispettive assemblee legislative sono coinvolte nel momento della formazione degli atti comunitari. Tale coinvolgimento non solo introduce elementi di trasparenza e di controllo democratico, non solo facilita il successivo recepimento delle direttive da parte delle assemblee, ma rafforza la stessa posizione contrattuale dei vari governi nell'ambito del tavolo europeo.

Ed è importante altresì il coinvolgimento delle regioni previsto dallo stesso articolo.

Non farò tutte le osservazioni in ordine al modo come tale coinvolgimento viene effettuato, mi rifaccio alle osservazioni del collega Ferrara.

Senso di responsabilità nazionale ed ispirazione europeista ci portano a preannunciare un voto di astensione rispetto ad un testo di grande importanza, di cui non sottovalutiamo gli aspetti fortemente innovativi, che avrebbe meritato più attenzione e non poche correzioni. Il Parlamento è tenuto a prestare la massima attenzione a questo genere di problemi, almeno fino a quando l'Europa non vedrà pienamente funzionante il suo Parlamento, che dovrà esprimere più compiutamente la sovranità dei popoli europei nelle materie affidate alla competenza degli organismi comunitari (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Signor Presidente, intervengo per dovere d'ufficio, per così dire, in quanto mi sembra giusto e necessario che il mio gruppo intervenga su una materia che ha fatto sempre parte del suo patrimonio politico. Purtroppo non ho la possibilità di svolgere un intervento all'altezza di questo dibattito, per cui mi limiterò a fare alcune osservazioni che mi auguro possano essere utili per la crescita della battaglia europea e della coscienza europea anche in questo Parlamento.

Signor ministro, questo decreto-legge viene giustificato con motivi di urgenza e di necessità, ma in modo difforme dalla prassi usata per gli altri decreti-legge per i quali si solleva sempre una problematica connessa all'ordine sociale, per cui si invoca l'urgenza. Ritengo che oggi vi sia una diversa situazione, forse un po' meno accettabile. Abbiamo un Governo che intende far passare alcune leggi per un suo interesse. Capisco che vi sia un interesse del ministro a sollecitare l'approvazione di alcuni provvedimenti, ma le motivazioni usuali per la decretazione di urgenza in questo caso sono vanificate ed abbiamo una nuova prassi, una nuova realtà che mi pare degna di segnalazione in questo quadro.

Il relatore poc'anzi ha detto che il provvedimento in realtà non risolve i grossi problemi in tema di rapporti tra Governi e Parlamenti nazionali e Governo e Parlamento europeo, riferendosi alla tempestività nella recezione delle direttive e alla salvaguardia dei compiti e delle prerogative del Parlamento. Resta inoltre la questione di come inserire il Parlamento nel processo di formazione e di elaborazione delle direttive europee: non siamo ad una formulazione di legge adeguata, tuttavia il relatore ha detto che il disegno di legge tende a sanare una situazione; ma su questo mi soffermerò successivamente.

Penso che sia giusta l'osservazione fatta in Commissione affari costituzionali, cioè che il trattato di Roma dia ai Governi la competenza per ciò che concerne la definizione delle fonti normative comunitarie. Aveva egualmente ragione il relatore

quando affermava che per rimuovere i limiti che sono in tale situazione non si può procedere tralasciando di dare attuazione alle direttive della CEE, ma al contrario si deve sollecitare i Governi a far crescere e a riequilibrare gli assetti istituzionali comunitari.

Io credo che vi sia in alcuni settori dell'opposizione al disegno di legge in esame un tono se non nazionalista, almeno di indifferenza nei confronti della battaglia europea, dell'indirizzo, della politica, della spinta europea. È vero che il provvedimento non risolve a fondo il problema del rapporto tra Governo e Parlamento nazionali e Governo e Parlamento europeo, ma non mi pare sia giusto né politicamente né istituzionalmente, e comunque non è la posizione della mia parte, contrapporre i Parlamenti nazionali e i Governi nazionali al Parlamento europeo. Si dice, infatti, che i Parlamenti nazionali sono dotati di vera, intrinseca rappresentatività democratica, mentre il Parlamento europeo non può offrire le stesse garanzie di rappresentatività e di democraticità. Questo tipo di critiche saranno fondate alla lettura dei testi; esperti diranno che la costruzione europea non è quella che dovrebbe essere, che il Parlamento europeo non ha quella rappresentatività e legittimità che vorremmo che avesse. Ma tale tipo di critiche per noi è inaccettabile, perché non si salvaguarda la sovranità del Parlamento nazionale cancellando o diminuendo la spinta del Parlamento europeo.

Spetta ai Parlamenti nazionali il compito di rafforzare la spinta alla crescita del Parlamento europeo, compiendo non so se i necessari sacrifici ma i necessari atti giuridici per risolvere i problemi (anche quelli sollevati dal disegno di legge in esame) in un processo di adeguamento ad una realtà europea, se vogliamo che quello sia l'indirizzo da seguire, e non frenando continuamente attraverso l'analisi, sicuramente perfetta, di uno *status quo* che è inadeguato. Noi sosteniamo la crescita del Parlamento europeo e la necessità di una corrispondente diminuzione dei poteri dei Parlamenti nazionali, i quali

devono cedere parte della loro sovranità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

ANGIOLO BANDINELLI. Mi pare sia giusta l'osservazione che questo non è un provvedimento di sanatoria. Lo è in parte per il titolo III, relativo al conferimento di forza di legge a direttive comunitarie, alla delega legislativa per talune direttive. Questa parte ha tutta la nostra approvazione, anche se manifestiamo perplessità circa la costituzione di un comitato per il coordinamento delle politiche comunitarie con giurisdizione poco chiara, anzi non definita.

Non vorremmo che tale comitato divenisse per la sua struttura necessariamente burocratica un punto di freno al recepimento delle norme CEE, che sono quasi sempre più restrittive, più serie e talvolta più dure di quelle da noi adottate.

Mi pare che gli elenchi A e B siano di minore importanza, mentre l'elenco C è un documento molto importante, contenendo una serie di direttive relative alla produzione di sostanze pericolose o inquinanti, in tema di salvaguardia della salute umana e di tutela del consumatore. Si tratta, quindi, di un complesso di direttive di estrema rilevanza su cui è giusto che vi sia un intervento immediato.

Se mi consente, signor ministro, devo dire che vi è qualche incongruenza — ciò non riguarda lei — nell'atteggiamento di questo Governo nel suo complesso rispetto alle direttive della CEE. Mentre lei, infatti, sta caldeggiando in questa Assemblea l'inserimento di queste direttive nell'ordinamento giuridico italiano, altri suoi colleghi, in questi stessi giorni, fanno saltare altre direttive della Comunità economica europea; il ministro della sanità — tanto per non fare nomi — proprio in questi giorni ha infatti ritenuto opportuno cassare le norme comunitarie, innalzando i limiti di pericolosità di alcuni diserbanti e pesticidi, risolvendo così un

problema sanitario, ma ignorando le direttive della CEE con la giustificazione che secondo le direttive di un'altra, sicuramente importantissima, istituzione internazionale (l'Organizzazione mondiale della sanità) i limiti sono fissati a livelli più alti. Si mutano le norme italiane ed il problema è risolto! Non mi pare che questo sia un modello di correttezza e di equilibrio della compagine governativa, per cui quello che fa la destra (in questo caso non voglio dire quella politica) non corrisponde a quello che fa la sinistra.

Ci auguriamo, quindi, che il Governo utilizzi con rapidità questo provvedimento, se esso sarà approvato. In proposito mi dispiace di non poter garantire il mio voto (favorevole o contrario) per la prassi del mio gruppo di non prendere parte alle votazioni, ma sinceramente debbo esprimere il mio personale rammarico di non poter partecipare alla votazione di questo disegno di legge. Comunque, se esso sarà approvato, mi auguro che possa essere emanata rapidamente dal Governo una legislazione adeguata, perché indubbiamente le direttive della CEE in materia sono più restrittive.

Desidero anche dire che avremmo voluto discutere questo provvedimento in termini più ampi, per vedere quali fossero in questa Camera le forze che, dietro l'apparente europeismo di facciata, avrebbero mostrato il loro effettivo antieuropeismo, tentando di mettere i bastoni tra le ruote a parecchie di queste direttive, che ritengo invece estremamente importanti per il nostro paese e che noi prioritariamente dobbiamo accettare e che poi, eventualmente, dovremo discutere, qualora esse risultassero inadeguate o troppo restrittive. Intanto compiamo questo atto di serietà europea e parlamentare, facendo sì che queste direttive entrino a far parte dell'ordinamento italiano.

Non mi pare invece che questo provvedimento possa essere considerato di sanatoria, relativamente ai titoli primo e secondo. È stato osservato che si introducono modifiche istituzionali di lungo periodo, destinate a creare precedenti e

strutture consolidate. Penso alla costituzione del dipartimento per le politiche comunitarie, al comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti consultivi, e infine al fondo di riserva, che costituisce, come si è detto, un'innovazione strutturale e istituzionale del nostro paese di notevole rilevanza. È stato osservato anche, giustamente, che sarebbe stato opportuno collegare queste innovazioni con la riforma della Presidenza del Consiglio; ma i tempi non consentono una diversa discussione.

Se mi è consentita, signor ministro, una parentesi un po' ironica, e forse fuori luogo, vorrei rilevare che nel lungo elenco di funzionari chiamati a far parte del comitato mancano quelli della pubblica istruzione. Questa assenza mi ha fatto sorridere ed ho pensato che si voglia mantenere la pubblica istruzione lontana da qualsiasi influenza di europeizzazione, di laicizzazione e di modernizzazione. Tutti sono nel comitato, meno che i funzionari della pubblica istruzione, che devono restare a viale Trastevere, perché è bene che non escano da quei recinti! Forse si potrebbe colmare questa distrazione, anche se può trattarsi di una distrazione voluta.

FRANCESCO RUTELLI. Può arrivare in Vaticano, se vuole andare all'estero!

ANGIOLO BANDINELLI. In Vaticano arriva! Non «può» arrivare, arriva!

SILVANO LABRIOLA. Lo Stato della Città del Vaticano!

ANGIOLO BANDINELLI. Esattamente! L'osservazione è costituzionalmente perfetta, e mi pare giusto data la fonte da cui proviene.

SILVANO LABRIOLA. Il Vaticano è un palazzo! E che palazzo! Ma non vorrei mancare di riguardo...

ANGIOLO BANDINELLI. Comunque, il provvedimento in esame appare come uno strumento inadeguato alla comples-

sità dei problemi, data la attenta e profonda volontà di partecipazione alla battaglia europea che noi radicali conduciamo.

Il relatore ha detto che si tratta di una sanatoria. Mi sembra che, in questo modo, diminuiamo l'importanza del provvedimento, facendolo scadere al livello di una leggina, e la Camera è testimone di questo facendo registrare oggi poche presenze di deputati. Un vero europeismo avrebbe avuto bisogno di un diverso coinvolgimento, e non soltanto per motivi retorici o sentimentali, ma soprattutto per motivi di passione parlamentare. E tutto questo anche per evitare che le questioni europee diventino il tema della domenica e dell'evasione, mentre il Parlamento si riempie quando si parla nei giorni feriali, di una politica diversa, della politica vera, della politica seria.

Questo è grave, ma direi che è responsabilità del Governo avere accettato una strada, o essere stato costretto ad una strada, che comporta questo rischio aggiuntivo alle gravi difficoltà che ancora oggi l'Europa attraversa, una Europa che, forse, con una maggioranza più compatta e più ampia di quella oggi rappresentata dal Governo, tutti noi vorremmo invece far crescere (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gorla. Ne ha facoltà.

MASSIMO GORLA. Signor Presidente, dirò pochissime cose sul merito del provvedimento. Mi limiterò, in sostanza, ad osservare che non capisco per quale ragione tra le direttive CEE recepite dal provvedimento in esame ne manchino alcune rispetto all'elenco che era stato a suo tempo inviato dal ministro Fabbri a tutti i presidenti di gruppo. Può darsi che mi sbagli, ma mi sembra che la situazione sia proprio questa.

In ogni modo, sul merito del provvedimento ho ben poco da dire. Vorrei brevemente richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul significato della vicenda che ci occupa. Io credo che con l'insistenza con

cui il Governo si è pronunciato ed ha tentato in ogni modo di porre il Parlamento di fronte ad un ricatto sulla discussione di questo provvedimento ci sia una coerenza con la storia di questo stesso Governo, dal punto di vista legislativo e dal punto di vista dei suoi rapporti con l'Assemblea: dal punto di vista legislativo, per l'interpretazione che tutti conosciamo, più volte richiamata, anche autorevolmente dalla Presidenza della Camera, dell'uso della decretazione d'urgenza; dal punto di vista dei rapporti con l'Assemblea, per i soventi ricatti che si sono verificati, come in questo caso.

Mi spiego meglio: il Governo è inadempiente nei confronti delle direttive CEE, ma non può, nel momento della sua agonia, o meglio della sua inesistenza come interlocutore essendo formalmente dimissionario, anche per una questione di decenza e di buon gusto, nel giorno stesso in cui si presenterà al Senato a consumare l'ultimo atto della sua esistenza, porre la questione delle sue inadempienze, cioè del mancato recepimento delle direttive CEE, in termini ricattatori, scaricando su questa Assemblea l'eventuale responsabilità del non recepire per tempo le direttive medesime.

Trovo, però, che tutto questo sia coerente con il comportamento precedente del Governo. Quindi, non mi stupisco poi tanto, e analogamente devo dire, signor Presidente, per la prima volta, che non sono nemmeno molto contrariato dal deserto di quest'aula, proprio per le caratteristiche dell'ennesimo atto ricattatorio nei confronti di questo ramo del Parlamento che ho prima richiamato. Debbo dire tuttavia, signor Presidente, che in un certo senso l'Assemblea, questa volta, se l'è meritato. E se lo è meritato accettando l'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna. Vorrei ricordare che più volte tale richiesta era stata respinta in sede di Conferenza dei capigruppo. Malgrado ciò e malgrado tutte le argomentazioni sull'inopportunità di tale insistenza, si è arrivati fino in aula, cioè si è chiesto il benplacito dell'Assemblea sull'inserimento del provvedimento

all'ordine del giorno. L'Assemblea lo ha dato, e, quindi, se lo è meritato. Ma io ed il mio gruppo non ce lo siamo meritato. E non siamo stati soli a respingere la richiesta formulata dal Governo in Conferenza dei capigruppo: siamo stati in compagnia di altri che, evidentemente, hanno cambiato opinione. Ma noi non l'abbiamo cambiata.

Ritengo perciò di dover ricordare che siamo sì, poco stupiti, ma siamo ancora una volta indignati per il comportamento del Governo, lo ripeto, nel giorno della sua morte. Questo se lo poteva veramente risparmiare... È una questione di cattivo gusto per il Governo stesso e per le istituzioni politiche italiane.

Comunque, dicevo, noi non abbiamo cambiato opinione. Ed è questa la ragione, signor Presidente, per la quale il gruppo di democrazia proletaria non parteciperà alle votazioni sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA. Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente, perché mi sembra che gli argomenti che sono stati posti non entrino in contraddizione con la relazione. Ringrazio tutti i colleghi e mi ritengo soddisfatto dei contributi apportati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro Fabbri.

FABIO FABBRI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, desidero ringraziare il relatore, che ha portato nella discussione tutta la sua cultura giuridica, ed i colleghi intervenuti, che hanno recato un contributo anche critico. Ma soprattutto, desidero ringraziare la Presidenza della Camera e la Conferenza dei presidenti di gruppo per aver aderito alla richiesta del Governo di esaminare urgentemente il provvedimento. La loro deci-

sione è del tutto corretta sotto il profilo costituzionale e dà prova di lungimiranza e di consapevolezza dei doveri che ci derivano dall'appartenenza alla Comunità europea.

Voglio anche sottolineare che con questo atto il Presidente della Camera, nel volgere di pochi giorni, conferma il senso dello Stato e la sensibilità per gli interessi generali del paese che la ispirano nell'esercizio delle sue alte funzioni.

Può darsi che, in relazione agli sviluppi della crisi, questo sia, come è stato detto, l'ultimo risultato politico, in sede legislativa, del Governo Craxi. Ci pare comunque un atto di non trascurabile importanza, pur con tutte le sue carenze, che corona la concretezza europeistica che ha sempre guidato l'azione dell'esecutivo.

Se, come spero, la Camera vorrà approvare il provvedimento, sarà comunque mia cura, finché svolgo queste funzioni, presentare quanto prima alla Camera gli schemi dei decreti attuativi.

È stato detto, specialmente in Commissione, che la larga convergenza dei gruppi parlamentari (che al Senato sono stati addirittura unanimi) sarebbe espressione della retorica europeistica. Con tutto il rispetto per le opinioni di tutti, mi sia consentito di dissentire: è, semmai, vero il contrario. Non prevale l'europeismo declamatorio né alcuna volontà di ricatto del Governo; prevale l'europeismo della concretezza e della responsabilità. Europeismo declamatorio è quello di quanti si genuflettono ogni giorno di fronte all'ideale europeo ma poi concorrono, con le loro inerzie, trascuratezze ed omissioni, a dar vita ad una prassi costante di inadempienze, rifiutando di fatto — in contrasto con tutte le pronunce della Corte costituzionale e meritandosi le condanne dell'Alta corte di giustizia del Lussemburgo — l'adeguamento del nostro ordinamento interno alla normativa comunitaria.

Non voglio enfatizzare la portata del provvedimento. Esso ha soprattutto un carattere di sanatoria. Si inseriscono nel nostro ordinamento cento direttive che

sono da anni in lista di attesa. Con la sua approvazione l'Italia perde finalmente il non edificante primato di inadempienza nell'applicazione delle direttive. Era una immagine negativa che pregiudicava, in tutti i negoziati comunitari, la posizione del nostro paese.

La sanatoria che si realizza per il passato riguarda direttive di notevole importanza. Voglio sottolineare tra tutte l'importanza della direttiva su Seveso, sui grandi rischi industriali, che è stata inserita a seguito della richiesta espressa al Senato dal gruppo della sinistra indipendente. Vi sono, poi, altre direttive che prevedono, ad esempio, restrizioni per l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze pericolose, altre che riguardano la salvaguardia della salute umana, la tutela dell'ambiente, la tutela dei consumatori e la sanità animale. Ancora, la legge istituisce il dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio, in grado di esercitare un efficace coordinamento per evitare, in futuro, la formazione di un nuovo arretrato e dà vita al fondo di rotazione che consentirà una migliore utilizzazione delle risorse comunitarie. Infatti, fino ad oggi, molti stanziamenti comunitari riservati all'Italia non vengono, dissennatamente, utilizzati anche per la mancanza di copertura finanziaria della quota nazionale. I residui inutilizzati ammontano oggi ad oltre seimila miliardi.

Non vorrei proprio che l'ultimo «successo» del Governo Craxi fosse l'ultimo atto del Parlamento della IX legislatura. Il Parlamento ha ancora al suo esame circa trenta disegni di legge con i quali si recepiscono singole direttive di particolare rilievo, non suscettibili di recepimento per decreto legislativo. Ma questa mia sarebbe un'ottica egoistica...

I provvedimenti comunitari che ho detto si aggiungono ai molti altri di importanza generale, dalla riforma delle autonomie a quella della Presidenza del Consiglio, all'equo canone, alle pensioni, alla casa, alla difesa del suolo, alla nuova legge sui parchi naturali, che sono in attesa di esame e che potrebbero essere

approvati nell'ultimo tratto della legislatura.

Malgrado le difficoltà del momento, onorevole Bodrato, non è — mi auguro — illusorio sperare che vi sia ancora una riserva di saggezza e che sia rimossa ogni rigida pregiudiziale alla formazione del Governo. Tra l'altro, è sempre più vicino il vertice di Venezia dei paesi più industrializzati e, come ministro per gli affari comunitari, ritengo che questo sia un appuntamento che da solo dovrebbe suggerire una positiva soluzione della crisi.

Concordo con quanti hanno osservato che questa è una *lex minus quam perfecta*; ma meglio una legge meno che perfetta piuttosto che le inadempienze consolidate ed inescusabili che hanno caratterizzato il nostro europeismo, parolaio e declamatorio.

Chiedo scusa per questo sconfinamento. Rinnovo il mio ringraziamento alla Camera dalla quale attendo con fiducia il voto che renderà operante la nuova normativa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente e successivamente in votazione gli articoli da 1 ad 8, dopo averne dato lettura:

Art. 1.

(Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)

«1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarrà delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di

delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

(È approvato).

Art. 2.

(Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica)

«1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;

b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.

2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

3. Il ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziative dei ministri competenti d'intesa col suddetto ministro».

(È approvato).

Art. 3.

(Bilancio e programmazione comunitari)

«1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunitarie europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'articolo 5.

2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia».

(È approvato).

Art. 4.

(Comitato consultivo)

«1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli affari esteri,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della presidenza sociale, del commercio con l'estero, della sanità, delle partecipazioni statali, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato fanno altresì parte l'Avvocato generale dello Stato, il Ragioniere generale dello Stato, o funzionari da essi delegati, nonché rappresentanti di altri ministeri eventualmente interessati in relazione a specifici argomenti oggetto in esame.

2. Il comitato consultivo ha compiti di:

a) informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere giuridico, amministrativo, economico e finanziario concernenti le attività comunitarie, le norme relative ed i loro riflessi nell'ordinamento, nelle iniziative e nei programmi interni di carattere economico e sociale;

b) studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse complementari, nonché per la rapida attuazione delle norme comunitarie.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla costituzione della segreteria permanente del comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure comandato dai ministeri di cui al comma 1».

(È approvato).

Art. 5.

(Fondo di rotazione)

«1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con ammini-

strazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria contrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

(È approvato).

Art. 6.

(Erogazioni del fondo)

«1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, let-

tera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.

2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.

3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.

4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni o degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

(È approvato).

Art. 7.

(Informazione finanziaria)

«1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la elabora-

zione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.

3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.

4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.

5. Il ministro del tesoro, di concerto con il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati».

(È approvato).

Art. 8.

(Regolamento del fondo di rotazione)

«1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il

coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva.

2. Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro I della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. È destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel comma 1. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico può essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate».

(È approvato).

Dó lettura dell'articolo 9:

(Comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, alle regioni ed alla province autonome)

«1. I progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee sono comunicati alle Camere, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie.

2. Le Camere, le regioni e le province

autonome possono inviare al Governo osservazioni».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: Le Camere aggiungere le seguenti: , valutati i progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive, esprimono indirizzi al Governo per orientarlo nelle determinazioni da assumere nelle sedi comunitarie.

9. 1.

FERRARA.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e sull'emendamento ad esso riferito, invito il relatore ad esprimere il suo parere su tale emendamento.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Per la verità, signor Presidente, questo emendamento, che data l'assenza del collega Ferrara non potrà essere posto in votazione, ove non sia fatto proprio da altri colleghi presenti, è nella sostanza giusto ed opportuno. Per queste ragioni, preannunzio la presentazione di un ordine del giorno a firma dell'onorevole Lagorio e mia, che a mio avviso consente di dare una risposta alla questione politica posta dal collega Ferrara, pur senza modificare il testo legislativo. Esso è del seguente tenore:

«La Camera

impegna il Governo a far valere gli orientamenti parlamentari, opportunamente sollecitati, nell'indirizzo tenuto in sede comunitaria per la determinazione dei regolamenti e delle direttive».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Labriola. Il Governo?

FABIO FABBRI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore e preannunzia l'accettazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ferrara non è presente, si intende che abbia

rinunciato al suo emendamento 9.1. Pongo dunque in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 10 a 13 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente e successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

Art. 10.

(Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle provincie autonome)

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne dà comunicazione alle Camere, nonché, per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome.

2. Il Governo, entro lo stesso termine di cui al comma 1, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alla prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria. Copia della relazione viene trasmessa alla Commissione delle Comunità europee».

(È approvato).

Art. 11.

(Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari)

«1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi».

(È approvato).

Art. 12.

(Attuazione legislativa di atti normativi comunitari)

«1. Il Governo, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge o se comunque esso ritiene di conformare alla stessa l'ordinamento interno con norme di legge, predispone nel più breve tempo possibile il relativo disegno di legge, nel quale sono stabilite per le materie attribuite alle regioni le necessarie norme di principio e viene indicato se, per specifiche materie già disciplinate con legge e non coperte da riserva di legge, l'attuazione nell'ordinamento interno delle raccomandazioni o direttive comunitarie debba avvenire nel modo di cui all'articolo 11.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee.

3. Le regioni trasmettono al Governo i disegni di legge di attuazione di raccomandazioni e direttive comunitarie, per la necessaria comunicazione alla Commissione delle Comunità europee».

(È approvato).

Art. 13.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

«1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dalla Costituzione e dai relativi statuti speciali, alle leggi dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 12».

(È approvato).

Dó lettura dell'articolo 14 e dell'annesso elenco A:

*(Conferimento di forza di legge
ad alcune direttive)*

«1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

ELENCO A

(articolo 14, comma 1)

79/113 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.

81/1051 Direttiva del Consiglio del 7 dicembre 1981 che modifica la direttiva 79/113/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.

82/603 Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada-ferrovia tra Stati membri.

82/714 Direttiva del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

82/885 Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei

generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

83/190 Direttiva della Commissione del 28 marzo 1983 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote.

83/575 Direttiva del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

83/635 Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

84/528 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione.

84/529 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici.

84/530 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti

- con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.
- 84/531 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.
- 84/532 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili.
- 84/533 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori.
- 84/534 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
- 84/535 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura.
- 84/536 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni.
- 84/537 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano.
- 84/538 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
- 84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria.
- 84/647 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
- 85/3 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
- 85/210 Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1985 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
- 85/397 Direttiva del Consiglio del 5 agosto 1985 concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente.
- 85/405 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/113/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.
- 85/406 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/533/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori.

- 85/407 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/535/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura.
- 85/408 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/536/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni.
- 85/409 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/537/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano.
- 85/573 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria.
- 86/94 Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.
- 86/96 Direttiva del Consiglio del 18 marzo 1986 che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.
- 86/109 Direttiva della Commissione del 27 febbraio 1986 che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».
- 86/155 Direttiva del Consiglio del 22 aprile 1986 che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.
- 86/197 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.
- 86/217 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli.
- 86/295 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri.
- 86/296 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri.
- 86/312 Direttiva della Commissione del 18 giugno 1986 sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 84/529/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici.
- 86/360 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

sioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

86/361 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 14, con l'annesso elenco A.

(Sono approvati).

Dó lettura dell'articolo 15 e degli annessi elenchi B e C:

(Delega legislativa)

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate negli elenchi «B» e «C» allegati alla presente legge secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

ELENCO B AGRICOLTURA E SANITÀ

(articolo 15, comma 1)

71/118 Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1971 relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

74/63 Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.

77/99 Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

77/101 Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1976 relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

79/372 Direttiva del Consiglio del 2 aprile che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

79/373 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

79/797 Prima direttiva della Commissione del 10 agosto 1979 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

80/213 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

80/214 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva

- 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
- 80/215 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.
- 80/216 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 80/502 Direttiva del Consiglio del 6 maggio 1980 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.
- 80/509 Prima direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
- 80/510 Seconda direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
- 80/511 Direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi.
- 80/695 Seconda direttiva della Commissione del 27 giugno 1980 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
- 80/879 Direttiva della Commissione del 3 settembre 1980 relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.
- 80/1100 Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.
- 82/475 Direttiva della Commissione del 23 giugno 1982 che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
- 82/937 Terza direttiva della Commissione del 21 dicembre 1982 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
- 82/957 Terza direttiva della Commissione del 22 dicembre 1982 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
- 83/87 Direttiva della Commissione del 21 febbraio 1983 che modifica la terza direttiva che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
- 83/201 Direttiva della Commissione del 12 aprile 1983 recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derivate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima.
- 83/417 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.
- 84/319 Direttiva della Commissione del 7 giugno 1984 che modifica gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Con-

- siglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
- 84/335 Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 84/642 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 84/644 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda, relativamente alla brucellosi, la prova all'antigene di brucella tamponato, la prova di microagglutinazione e la prova dell'anello di latte che vengono effettuate su campioni di latte.
- 85/157 Quarantottesima direttiva della Commissione del 6 febbraio 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 85/312 Quarantanovesima direttiva della Commissione del 31 maggio 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 85/320 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana.
- 85/321 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina africana.
- 85/323 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
- 85/324 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 85/325 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
- 85/326 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 85/327 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
- 85/328 Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
- 85/342 Cinquantesima direttiva della Commissione del 24 giugno 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 85/429 Direttiva della Commissione dell'8 luglio 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 85/509 Seconda direttiva della Commissione del 6 novembre 1985 che modifica l'allegato della direttiva

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

- 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
- 86/113 Direttiva del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.
- 86/174 Direttiva della Commissione del 9 aprile 1986 che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame.
- 86/354 Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
- 86/403 Direttiva della Commissione del 28 luglio 1986 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 80/779 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per la anidride solforosa e le particelle in sospensione.
- 81/187 Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1981 che modifica la direttiva 78/631/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
- 82/501 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
- 82/884 Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera.
- 83/478 Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983, recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- 84/291 Direttiva della Commissione del 18 aprile 1984 che adegua la direttiva 78/631/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
- 84/360 Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.
- 85/203 Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1985 concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto.

ELENCO C

SALVAGUARDIA DELLA
SALUTE UMANA
E TUTELA DEL CONSUMATORE*(articolo 15, comma 1)*

- 78/631 Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1978 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
- 80/778 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

85/374 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

85/467 Direttiva del Consiglio del 1° ottobre 1985 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

85/610 Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

86/280 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 15, con gli annessi elenchi B e C.

(Sono approvati).

Poiché agli articoli da 16 a 22 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente e successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

Art. 16

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa)

«1. I decreti delegati di cui all'articolo 15 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;

b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;

c) saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantomila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni. A tali fini:

1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;

2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e siano comunque di particolare gravità avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo provocato».

(È approvato).

Art. 17

*(Principi e criteri direttivi
in materia di agricoltura e sanità)*

«1. I decreti delegati in materia di agricoltura e sanità, di cui all'elenco «B» allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:

a) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso zootecnico, i decreti saranno informati all'esigenza di perseguire una più efficiente tutela economica degli allevatori ed a fissare idonee garanzie sanitarie per gli alimenti destinati agli animali evitando che contengano sostanze particolari che possano risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti si provvederà:

1) a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente miscelati fra loro, per l'alimentazione degli animali;

2) a stabilire le modalità d'impiego dei prodotti e degli additivi opportunamente ripartiti per categorie;

3) a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese ad evitare possibili immissioni sul mercato di alimenti pericolosi per la presenza di agenti patogeni;

4) a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo;

b) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso umano e gli scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e di animali, i decreti provvederanno a stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana e del patrimonio zootecnico, nonché a disporre efficaci e tempestive misure di vigilanza, provvedendo anche a semplificare i sistemi di controllo necessari allo scopo».

(È approvato).

Art. 18.

*(Principi e criteri direttivi in materia
di salvaguardia della salute umana
e di protezione dell'ambiente)*

«1. I decreti delegati in materia di sal-

vaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco «C» allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:

a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;

b) recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita; difendere, conservare e valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo:

1) norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale;

2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;

3) adeguate misure di vigilanza e controllo».

(È approvato).

Art. 19.

*(Commissione per il recepimento delle
normative comunitarie)*

«1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie è autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

2. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 1 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il ministro del tesoro.

3. Al relativo onere si farà fronte con uno stanziamento di lire 60 milioni sul capitolo 6921 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

dei ministri — rubrica 37 — per l'esercizio finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione della dotazione iscritta al capitolo 6942 della rubrica stessa».

(È approvato).

Art. 20.
(Adeguamenti tecnici)

«1. Con decreti dei ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

(È approvato).

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 21.
(Misure di intervento finanziario)

«1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 4».

(È approvato).

Art. 22.
(Abrogazione di norme)

«1. Sono abrogate tutte le norme contrastanti o comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge».

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato, già accettato dal Governo, di cui do nuovamente lettura:

«La Camera,

impegna il Governo a far valere gli orientamenti parlamentari, opportunamente sollecitati, nell'indirizzo tenuto in sede comunitaria per la determinazione dei regolamenti e delle direttive.

(9/4463/1)

«LAGORIO, LABRIOLA».

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Labriola.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Lagorio n. 9/4463/1, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Modifica nella composizione della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere il deputato Egidio Alagna in sostituzione del deputato Antonio Testa, che ha chiesto di essere sostituito.

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

**La seduta, sospesa alle 13,50,
è ripresa alle 16,30.**

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Fracanzani è in missione per incarico del suo ufficio.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione del seguente disegno di legge:

S. 2213. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria» (4537).

Pertanto la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Trasmissioni da consigli regionali.

PRESIDENTE. Nel mese di marzo sono pervenuti due ordini del giorno del consiglio regionale della Lombardia ad una risoluzione dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

Questi documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio affari regionali e delle autonomie.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 4463.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do-

vendosi procedere alla votazione segreta finale del disegno di legge n. 4463, che avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione una questione che fra breve dovremo affrontare. Tra un'ora e mezza il Senato ascolterà le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Pertanto, la proposta che come radicali avanziamo è quella di una breve sospensione dei nostri lavori, tenuto conto che ci troviamo di fronte ad uno dei momenti più delicati e formalmente più rilevanti per le istituzioni qual è quello che si annuncia tra poco e che, dalle notizie di cui disponiamo, non troverà un corrispettivo alla Camera.

Non spetta a noi in questo momento soffermarci su tale questione, per la quale semplicemente ci richiamiamo alla posizione espressa dal Presidente della Camera circa l'opportunità che quel dibattito si tenesse nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, pur dovendo, da parte nostra, rilevare la piena responsabilità del Presidente del Consiglio nella determinazione di quale ramo del Parlamento scegliere per rendere le proprie dichiarazioni in ossequio all'invito rivolto dal Capo dello Stato.

La proposta che vorrei fare, signora Presidente — perché possiamo mostrare un rispetto non formale, credo, per la vita della Repubblica, e per consentire anche alla Camera dei deputati e a ciascuno di noi di ascoltare le comunicazioni del Presidente del Consiglio, personalmente, per chi lo vorrà, assistendovi nell'aula del Senato, o altrimenti seguendo la ripresa diretta radiotelevisiva, e per aver modo di riflettere — è di effettuare una breve sospensione dei nostri lavori per il lasso di

tempo (secondo la valutazione che né farà il Presidente) coincidente con quello delle comunicazioni del Presidente del Consiglio al Senato della Repubblica; comunicazioni che, secondo alcuni, saranno anzi ancora più brevi.

Faccio questa richiesta, lo ripeto, proprio per rimarcare l'importanza di quel momento, e semplicemente per consentire che la Camera — che altrimenti non sarebbe informata direttamente delle comunicazioni del Presidente del Consiglio — possa ascoltarle e riflettere su di esse, data l'importanza del momento. Merita certo che la Camera continui a discutere di questa profluvie di decreti-legge che sta affrontando, ma forse merita anche che dedichiamo un attimo di riflessione alla situazione istituzionale che si sta producendo.

La mia richiesta, quindi, signora Presidente, è di una breve sospensione dei nostri lavori, in coincidenza con le comunicazioni che saranno rese al Senato dal Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole collega, lei, essendo il presidente del suo gruppo, ed avendo quindi da me ricevuto anche un plico contenente tutti gli atti relativi allo scambio di lettere intercorse tra me e il Presidente del Senato, sa molto bene come mai il Governo si presenti al Senato, e non alla Camera. Lei sa anche che io non ho voluto insistere sulla questione con il Presidente del Senato, perché mi pare che esistano già motivi ben più seri che suggeriscono di non creare ulteriori discussioni tra i due rami del Parlamento.

Quella che lei solleva, onorevole collega, è una questione che riguarda la prassi che si segue alla Camera ed al Senato di fronte a dichiarazioni del Presidente del Consiglio che in qualche modo, in una forma o nell'altra, attengano al rapporto di fiducia parlamentare. Lei sa bene che quando il Presidente del Consiglio si reca per fare le sue comunicazioni in un ramo del Parlamento, presso l'altro ramo del Parlamento viene consegnato il testo scritto recante queste dichiarazioni.

Devo dire che già da ieri sera, sono stata convenientemente informata (naturalmente da persone a ciò autorizzate) di quanto si sarebbe presumibilmente svolto oggi al Senato, prevedendosi in quella sede che le comunicazioni del Presidente del Consiglio saranno molto brevi, e non supereranno la durata di due o tre minuti. Stando così le cose, onorevole Rutelli, non mi sembra che sia il caso di modificare la prassi che abbiamo sempre seguito. A fronte anche della prevista brevità dell'intervento del Presidente del Consiglio al Senato (anche se pare che adesso siano sopravvenuti altri elementi), mi pare che dobbiamo proseguire nei nostri lavori, anche perché la Camera e il Senato hanno ciascuno un proprio ordine del giorno, e al rispettivo ordine del giorno devono obbedire.

Mi dispiace quindi di non poter rispondere positivamente alla richiesta da lei sollevata. Passiamo dunque alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante di un Governo che non c'è più, la tradizione politica del gruppo cui mi onoro di appartenere è sempre stata estremamente attenta a tutto quanto tratti problemi comunitari. La nostra tradizione europeista, con una concezione ben precisa che un mio famoso predecessore, l'onorevole Filippo Anfuso, ben delineò (e ciò risulta agli atti di questa Camera) ci consente anche di guardare con estremo favore tutto quello che il Governo fa a favore dell'istaurazione di rapporti più spediti con la Comunità.

Non dobbiamo dimenticare che il nostro ordinamento giuridico è quant'altri mai lontano e deficitario proprio in termini di rapporti con la Comunità. Non possiamo dimenticare nemmeno che, per responsabilità del Governo e della maggioranza, il nostro ordinamento giuridico non è stato tempestivamente adeguato alle decisioni della Comunità medesima.

La normativa proposta non ci piace anche per ragioni di stile: non ci sembra opportuno, ad esempio, che si instaurino rapporti diretti tra la Comunità economica europea e le regioni in quanto riteniamo che il potere legislativo debba sempre agire da filtro e che debbano sempre essere varate leggi quadro per evitare che, anche in adeguamento di normative comunitarie, si possano avere norme applicate in maniera difforme nell'Emilia rossa e nel Lazio pentapartito.

La Comunità economica europea per noi è qualcosa di molto importante per cui avremmo voluto che questo adeguamento non fosse fatto con disegno di legge governativo; avremmo voluto che il problema fosse dibattuto meglio e di più in Parlamento. In ogni caso, voteremo a favore del provvedimento per mantenere quella tradizione di responsabilità e di attenzione che abbiamo sempre avuto verso i problemi comunitari e per far sì che, alla fine, qualcosa rimanga nel nostro ordinamento, evitando che l'Italia continui ad essere giudicata morosa ed inadempiente rispetto ad impegni e provvedimenti comunitari (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, sospendo la seduta per consentire il decorso del regolamentare termine di preavviso per la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4463.

**La seduta, sospesa alle 16,45,
è ripresa alle 17.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo ai voti.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

tronico, sul disegno di legge n. 4463, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 795. — «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» (*approvato dal Senato*) (4463):

Presenti	373
Votanti	228
Astenuti	145
Maggioranza	115
Voti favorevoli	190
Voti contrari	38

(La Camera approva — Applausi).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Agostinacchio Paolo
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Aloï Fortunato
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Barbalace Francesco

Barbato Andrea
Barontini Roberto
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Boetti Villanis Audifredi
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavigliasso Paola
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Curci Francesco

Dal Castello Mario
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco

Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Florino Michele
Foschi Franco
Franchi Roberto

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Grippa Ugo

Ianniello Mauro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Lo Bello Concetto
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo

Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Minervini Gustavo
Mora Giampaolo
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedroni Ettore Palmiro
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sanguineti Mauro Angelo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tamino Gianni
Tansini Angelo
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino

De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lops Pasquale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Macciotta Giorgio
 Macis Francesco
 Mainardi Fava Anna
 Manfredini Viller
 Mannino Antonino
 Marrucci Enrico
 Martellotti Lamberto
 Migliasso Teresa
 Minozzi Rosanna
 Minucci Adalberto
 Montanari Fornari Nanda
 Montecchi Elena
 Moschini Renzo
 Motetta Giovanni

 Nicolini Renato

 Pallanti Novello
 Palmieri Ermenegildo
 Palmini Lattanzi Rosella
 Palopoli Fulvio
 Pastore Aldo
 Pedrazzi Cipolla Anna Maria
 Peggio Eugenio
 Pernice Giuseppe
 Petrocelli Edilio
 Petruccioli Claudio
 Picchetti Santino
 Pinna Mario
 Pochetti Mario
 Polesello Gian Ugo
 Poli Gian Gaetano
 Polidori Enzo
 Provantini Alberto
 Quercioli Elio

 Reichlin Alfredo
 Riccardi Adelmo
 Ricotti Federico
 Ridi Silvano
 Ronzani Gianni Vilmer
 Rossino Giovanni

 Samà Francesco
 Sandirocco Luigi
 Sanfilippo Salvatore
 Sanlorenzo Bernardo
 Sannella Benedetto
 Sapio Francesco
 Sarti Armando
 Sastro Edmondo
 Satanassi Angelo

Scaramucci Guaitini Alba
 Serri Rino
 Strumendo Lucio

 Tagliabue Gianfranco
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Trebbi Ivanne

 Umidi Sala Neide Maria

 Vacca Giuseppe
 Vignola Giuseppe

 Zangheri Renato
 Zanini Paolo
 Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Antoni Varese
 Fracanzani Carlo

**Elezione contestata per il collegio XI
(Udine - Belluno - Gorizia - Pordenone)
(Roberta Breda) (doc. III, n. 3).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata per il collegio XI (Udine - Belluno - Gorizia - Pordenone) del deputato Roberta Breda.

La Giunta delle elezioni ha concluso per l'annullamento della elezione e la conseguente decadenza del deputato Roberta Breda e per la proclamazione a deputato del candidato Antonio Scotton.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Raffaele Russo.

RAFFAELE RUSSO, *Relatore per la maggioranza*. Mi rimetto alla relazione scritta tempestivamente distribuita, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Potì.

DAMIANO POTÌ, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, de-

sidero brevemente illustrare la relazione di minoranza da me presentata, sottolineando innanzitutto il fatto che il ricorrente, il signor Scotton, ha presentato il ricorso non entro i venti giorni previsti dalla legge elettorale e dal regolamento della Camera, bensì dopo tre anni. Già questo, a mio avviso, rende inaccettabile e inammissibile il ricorso.

In data 15 gennaio 1986, la Giunta delle elezioni ha proclamato eletta alla Camera dei deputati l'onorevole Breda, la quale, dopo il ricorso del signor Scotton, si è vista costretta a chiedere la verifica delle schede elettorali.

Tale verifica è stata effettuata per quanto possibile ma soltanto in maniera parziale, tanto che appare quanto mai inammissibile e ingiustificata la decisione della maggioranza della Giunta di ritenere ammissibile il ricorso partorendo un vero *monstrum* giuridico, secondo il quale si dovrebbero sommare i voti risultanti dalla verifica delle schede esaminate a quelli risultanti dai verbali delle sezioni elettorali le cui schede non erano disponibili.

Di fronte a questa incompletezza di verifica — che non ha alcun riscontro nella storia del Parlamento — ritengo che il ricorso del signor Scotton debba essere respinto, tanto più che, se fosse stato possibile verificare le tremila schede andate purtroppo distrutte, l'onorevole Breda avrebbe avuto la possibilità di veder confermato il suo vantaggio, trattandosi di schede riferite a sezioni elettorali situate nella zona in cui l'onorevole Breda lavora ed è ben conosciuta. È quindi pensabile che sicuramente l'onorevole Breda avrebbe potuto dimostrare di aver raccolto con quelle tremila schede assegnate alla lista del suo partito i trecento voti di preferenza di cui è distaccata dal signor Scotton secondo la verifica parziale.

Pertanto, considerando innanzitutto che il ricorso è stato presentato fuori dai termini, la proposta della Giunta va contro una prassi giuridica consolidata. E del resto il signor Scotton avrebbe potuto benissimo presentare il ricorso entro i termini previsti, come di solito è successo

nella storia del Parlamento. E si tratta di un termine posto con buona ragione, un termine che «fa sostanza», perché il Parlamento ha bisogno di poter in ogni circostanza contare sulla pienezza dei poteri di tutti i suoi membri.

Se il signor Scotton non ha presentato il ricorso nei termini è stato per trascuratezza, perché non avrebbe potuto prevedere tante vicissitudini, anche tristi, che lo hanno fatto risalire da un posto in graduatoria senza speranza ad uno in cui si profilava la possibilità di essere proclamato deputato.

Di fronte a tale trascuratezza, di fronte al fatto che non sono stati rispettati i termini sostanziali (necessari per dare al Parlamento la sua pienezza di composizione), termini fissati in venti giorni dalla proclamazione e in diciotto mesi per l'esaurimento delle verifiche, al signor Scotton si potrebbe dire soltanto «chi è cagion del suo mal pianga se stesso». In ogni caso, non si può surrettiziamente riaprire un termine sancito dal nostro regolamento e dalle leggi, non si può capovolgere una situazione consolidata dalla prassi, dalla consuetudine del Parlamento.

D'altra parte, l'onorevole Breda, di fronte a questa inammissibile, ingiustificata accettazione del ricorso dello Scotton, si è vista costretta a chiedere la verifica delle schede elettorali ed, innanzitutto, delle schede bianche e nulle, che, nonostante la richiesta avanzata dal relatore per la maggioranza Russo — dobbiamo dargliene atto — non è stato possibile verificare fino in fondo, come è stato fatto per altri casi e come è avvenuto per l'onorevole Silvia Costa. Per l'onorevole Costa, certamente, il Parlamento ha agito con coraggio e con correttezza, ma dopo aver esaurito tutto lo spoglio delle singole schede, comprese le bianche e le nulle. Si è resa giustizia e si è corretto un errore precedente della Giunta delle elezioni. L'onorevole Silvia Costa aveva, inoltre, presentato nei termini il suo ricorso e la Giunta delle elezioni ha accettato di compiere il controllo, ma l'onorevole Breda si vede im-

possibilitata a vedere completamente esaudita la sua richiesta, perché 3 mila schede non si trovano più. E non è vero che sono state sicuramente distrutte, perché il pretore di Cervignano ha comunicato che sono state inoltrate alla Croce rossa di Udine, al macero. Non sappiamo dove siano queste schede; si può anche tentare un'ulteriore ricerca, per cercare di dimostrare la fondatezza della richiesta dell'onorevole Breda di vedere verificate tutte le schede, i documenti elettorali originali che sono il fondamento principale della sovranità popolare.

Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi chiediamo che, per una questione di correttezza giuridica, per una questione anche di sostanza, sia respinto questo tardivo ed inammissibile ricorso del signor Scotton e sia convalidata la proclamazione a deputato dell'onorevole Breda (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Teodori, relatore di minoranza.

MASSIMO TEODORI, Relatore di minoranza. Signor Presidente e colleghi, è molto imbarazzante svolgere oggi e trattare oggi dell'annullamento dell'elezione di un nostro collega. Siamo alla probabile, anche se non auspicata — almeno di me, dal mio gruppo — fine della legislatura e siamo in quest'aula in una situazione in cui, forse, giustamente o ingiustamente, vi è la massima disattenzione, ma credo che la questione dell'annullamento dell'elezione di un deputato, di un membro della nostra Camera, sia questione di tale importanza, non solo in termini del caso specifico, del fatto, della questione in oggetto, ma, direi, in termini teorici di diritto, che forse i colleghi dovrebbero prestare attenzione. Dico ciò nel senso che la cosa più preziosa che questa nostra Assemblea ha è la sua composizione, la verifica della sua composizione.

Chiedo scusa, Presidente, parlo con molta fatica, perché... Se fosse possibile ottenere...

PRESIDENTE. La comprendo molto bene. Vorrei pregare i colleghi, per l'ennesima volta, di fare un po' più di silenzio.

Onorevoli colleghi, mi sto rivolgendo a voi!

MASSIMO TEODORI, Relatore di minoranza. Signora Presidente, la ringrazio per il suo aiuto affinché possa svolgere il mio intervento.

Stavo dicendo che le modalità di verifica della composizione della nostra Assemblea sono questione che, al di là del caso in oggetto, ci dovrebbe vedere tutti quanti molto rigorosi.

Voglio ricordare che addirittura una norma costituzionale, quella che assegna alla Camera il potere ed il dovere di ammettere i titoli di ammissibilità, di verificare, quindi, se ogni membro di questa Camera abbia il diritto, abbia il titolo di essere parte della nostra Assemblea o meno.

Quindi anche se può sembrare (ed in parte lo è come in tutte le vicende che si trascinano da troppo tempo) anacronistico che alla vigilia forse dello scioglimento anticipato delle Camere si discuta dell'annullamento delle elezioni di un deputato, in realtà la questione è di tale importanza teorica, in quanto costituisce precedente, che ognuno deve prestare la massima attenzione e le decisioni che il Parlamento assumerà non riguarderanno solo il deputato Breda, bensì un qualsiasi futuro componente di questa Camera. La questione è perciò delicatissima in quanto delicate sono le norme che regolano la verifica dell'appartenenza alla nostra Assemblea. Tali norme sono contenute nella Costituzione e da essa discendono nel regolamento della Camera e da quest'ultimo in quello della Giunta delle elezioni. Vi è quindi una normativa che regola molto dettagliatamente ed approfonditamente la materia la quale è, come ho detto prima, estremamente delicata.

Se questa è la premessa, credo che la Camera oggi non possa deliberare sull'annullamento dell'elezione della collega

Breda in quanto delibererebbe non già avendo espletato quanto le norme richiedono, bensì sulla base di una presunzione probabilistica.

In questa materia non possiamo fare affidamento alla probabilità. Ho affermato nella Giunta delle elezioni, avendo vagliato attentamente tutti gli elementi del caso, che la probabilità che il signor Scotton abbia ottenuto più voti della collega Breda è alta. Ma la Camera non può deliberare in base ad un metodo probabilistico in quanto tale metodo, nella sfera riguardante le prerogative di appartenenza alla nostra Assemblea, non è ammesso, tanto è vero che il regolamento della Giunta delle elezioni prescrive, all'articolo 9, alcune operazioni che devono essere compiute. Tale articolo è tassativo e in esso si legge che nel momento in cui occorre verificare i titoli di appartenenza, o la graduatoria, di un membro di questa Camera, si deve procedere ad una serie di operazioni che sono analiticamente specificate. L'articolo 9 recita: «La Giunta può sempre disporre la revisione dei risultati elettorali delle singole sezioni (prima operazione) ed il controllo delle schede nulle, bianche e contestate allegate ai verbali delle sezioni stesse».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio e di lasciar parlare l'onorevole Teodori.

MASSIMO TEODORI, Relatore di minoranza. La ringrazio molto, signora Presidente, perché lei sa come sia difficile argomentare su un tema così complesso. Dicevo che l'articolo 9 del regolamento della Giunta delle elezioni è tassativo: la prima operazione è quella della revisione dei risultati elettorali delle singole circoscrizioni; la seconda è quella del controllo delle schede nulle, bianche e contestate allegate ai verbali delle sezioni stesse; in terzo luogo la Giunta può anche (sottolineo questo «anche»), in casi particolari, disporre la revisione delle schede valide.

Quindi l'articolo è preciso. Bene, la Giunta delle elezioni che cosa ha fatto in questo caso? La Giunta delle elezioni ha

proceduto alla prima operazione, cioè alla revisione dei risultati elettorali delle singole sezioni; non ha fatto la seconda operazione prescritta tassativamente dal regolamento ed è passata alla terza revisione che non è tassativamente prescritta ma è opzionale (cioè la Giunta può anche procedere in casi particolari alla revisione delle schede valide). È in base a questo che io dico, colleghi, che sarebbe un'operazione contro la certezza del diritto, contro la legalità delle procedure, quella di dichiarare annullata l'elezione di un collega sulla base di operazioni di revisione che non sono tutte quelle tassativamente prescritte dal regolamento.

Non voglio entrare nei particolari, ma potrei entrarvi e dimostrare come anche in termini di probabilità nel collegio elettorale in oggetto vi sono state 33.824 schede nulle, 25.460 schede bianche, per un totale di 59.284 voti non validi, pari al 7,4 per cento dei votanti. Ma non voglio entrare nell'ambito delle probabilità, perché mi metterei su una strada che è esclusa dalle procedure indicate dai nostri regolamenti (quello della Camera e, in particolare, quello della Giunta delle elezioni). Certo, la Camera in virtù del principio delle maggioranze può travolgere tutto, ma attenzione, colleghi. Se si dichiara annullata l'elezione di un collega senza aver proceduto alle operazioni che sono prescritte, si crea un precedente che è pericoloso per tutti, pericoloso per la certezza di appartenenza a questa Camera per tutti i suoi membri.

Queste cose le ho detto più volte, anche prima del caso in esame, in altri casi. C'è qualcosa di cui dobbiamo essere molto gelosi, ed è che le decisioni riguardanti l'appartenenza a questo *corpus* siano prese avendo espletato tutto quanto è tassativamente previsto e richiesto dai regolamenti e dalle norme, affinché il risultato sia certo o almeno si approssimi il più possibile alla certezza.

Io rivolgo un appello ai colleghi. Questa decisione non riguarda la collega Breda, per la quale si possono nutrire simpatie o antipatie, ma non è questo in gioco; concerne invece le certezze e le procedure del

diritto, che possono colpire qualsiasi persona in qualunque momento.

Questa è una operazione, signor Presidente, che se venisse oggi decisa dalla Camera, secondo i termini che io proporrò, richiederebbe, in termini di tempo e di energie, pochissime settimane, secondo l'esperienza che ho potuto fare nella Giunta delle elezioni. Ed infatti il relatore per la maggioranza, a questa richiesta che ho avanzato anche nella Giunta, non mi ha obiettato che è impossibile procedere in questa maniera, bensì ha sostenuto che non possiamo verificare le schede bianche, nulle e non valide, perché avverrebbero dei cambiamenti generali dei voti di lista che rimetterebbero in questione tutto l'equilibrio dei resti. Ma non si può, per una questione di opportunità, travolgere una norma di procedura e di diritto, travolgere la certezza stessa del diritto. È vero che rivedere i voti bianchi e nulli potrebbe avere ulteriori conseguenze, ma questa non è una argomentazione valida per vanificare quanto è prescritto dal regolamento.

Per queste ragioni, colleghi deputati, ho presentato un ordine del giorno che desidero leggervi: «la Camera, ritenuto che dalla discussione siano emersi elementi che non consentono di ritenere acquisiti risultati certi ed incontrovertibili, con particolare riferimento alla mancata revisione delle schede nulle, bianche e contestate del collegio XI, dà mandato alla Giunta delle elezioni di provvedere — concludendo entro tre mesi —» (si tratta quindi di un mandato a termine), «ad un supplemento di indagine relativa alla revisione delle schede bianche, nulle e contestate, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento della stessa Giunta, con il fine di pervenire a quel risultato certo e incontrovertibile che solo può consentire l'eventuale annullamento dell'elezione».

Credo, colleghi, che questa possa essere una soluzione della vicenda in grado di dare certezza delle regole di verifica delle elezioni non soltanto ai colleghi in questione, ma a tutti i componenti di questa

Camera, di oggi e del futuro. È importante il precedente che costituiamo.

In termini tecnici, se la legislatura continuerà, tre mesi sono abbondantemente sufficienti per portare a termine questa operazione, che deve consolidare la certezza delle norme del diritto e dei nostri regolamenti. Si invece così non farà la maggioranza di questa Camera, credo che costituirà un precedente assai pericoloso, non solo e non tanto perché annulla l'elezione di una nostra collega (cosa che sarebbe legittima e lecita se fossimo certi del risultato) ma perché avallerebbe una procedura parziale per sostituire, sulla base di un risultato probabilistico, un membro di questa Camera.

È questa la ragione per la quale, colleghi tutti, in nome di un interesse generale di questa Assemblea, e non di un interesse particolare, vi invito a meditare sull'ordine del giorno che ho presentato.

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi sulla proposta di cui alla relazione della Giunta delle elezioni. Ha chiesto di parlare l'onorevole Marte Ferrari.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà piuttosto breve, in quanto ritengo che la relazione fornita dalla maggioranza della Giunta abbia già illustrato la questione in modo molto corretto. E dico «molto corretto» per rispondere ad una delle domande che in questo periodo vengono ripetutamente poste, quella cioè di una «giustizia giusta».

Ritengo che non si possa, tuttavia, portare avanti nel paese la questione della «giustizia giusta», se poi, come osserva l'onorevole Potì, uno dei relatori di minoranza fa alcune osservazioni in ordine alla posizione assunta dalla maggioranza della Giunta in favore della contestazione della proclamazione della collega Breda, nel rispetto dei dati elettorali preferenziali del collegio Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone.

Credo che il lavoro svolto dalla Giunta delle elezioni, in questa come nelle altre

legislature, sia noto ai colleghi. Analogamente, credo sia noto che i problemi in questione riguardano, innanzitutto, la validità del ricorso del candidato Scotton. Su tale ricorso ha molto insistito il relatore di minoranza Poti, secondo il quale si tratterebbe di un ricorso fuori termine. Ebbene, basterebbe leggere le prime sette righe della relazione della maggioranza della Giunta delle elezioni per affermare che il ricorso è assolutamente nei termini, proprio in relazione alla proclamazione del deputato Bortolo Mainardi, che succedeva all'onorevole Loris Fortuna. Sia dal lavoro svolto nell'ambito della Giunta sia dagli atti al nostro esame risulta chiaramente che il ricorso costituisce un motivo di contestazione assolutamente inesistente. Infatti, si tratta di un ricorso corretto nei termini e nei tempi.

Il collega Teodori, poi, altro relatore di minoranza, ha riproposto le stesse questioni che la Camera aveva respinto quando si trovò ad esaminare la contestazione della elezione del collega Cazora nei confronti della candidata Silvia Costa. Anche in quell'occasione, la Giunta delle elezioni seguì lo stesso criterio adottato oggi. La Camera approvò il metodo di lavoro seguito dalla Giunta delle elezioni. Quindi, non si può venire oggi a parlare di un caso nuovo, che verrebbe a determinarsi per la prima volta. È una procedura che la Camera si trova a reiterare oggi, perché si tratta di una procedura corretta.

La questione affrontata dalla Giunta, come i colleghi certamente sanno, concerneva la necessità di ripristinare un atto tecnicamente corretto. Quali sono gli elementi che hanno portato alla lista dei candidati nel collegio Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone? Si è trattato forse di un errore? Si tratta di un prospetto adottato in tutti i collegi d'Italia, cioè del verbale che viene redatto dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale, in questo caso di Udine.

Ebbene, in quel verbale in cui erano riassunti i voti di preferenza per seggio, comune per comune, collegio per collegio leggiamo un totale di voti — 846 — che

ritroviamo dopo quattro pagine. Ebbene, questa cifra è frutto di un errore materiale. Pertanto, se l'ufficio centrale circoscrizionale avesse corretto questo errore di calcolo, non ci sarebbero motivi per ipotizzare abusi in quel collegio. Si tratta cioè — a differenza di quanto è successo nel collegio di Firenze per gli onorevoli Barontini e Fusaro del partito repubblicano — di un collegio pulito: non c'è alcun voto trascritto male, non ci sono segni di manomissione. Quindi l'unico errore è imputabile a coloro che hanno compilato il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale e, perciò, esso avrebbe potuto essere correttamente e limpidamente chiarito dalla Giunta delle elezioni nel giro di pochi minuti.

Questo fatto, dunque, avrebbe potuto essere risolto dalla Giunta e dall'ufficio centrale circoscrizionale. In occasione delle elezioni del 1979, ad esempio, l'ufficio centrale circoscrizionale del collegio Cuneo-Alessandria-Asti, prima ancora che la Giunta iniziasse il proprio lavoro, informava la Giunta medesima, in data 28 settembre 1979, che vi erano stati errori nel calcolo delle preferenze e nell'ordine delle liste a carico dei candidati del partito comunista. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, dottor Antonio Bianco, essendosi profilato un errore, ha comunicato alla Giunta i dati corretti prima che avesse luogo la proclamazione degli eletti di quel collegio.

Nel caso in esame si tratta dunque di un atto che non competeva soltanto alla Giunta o all'Assemblea, ma anche all'ufficio centrale circoscrizionale. Credo quindi che non si possa parlare di un atto che sopprime un diritto. Il diritto è del candidato Scotton, secondo i dati elettorali puliti espressi in quel collegio. Chiedo quindi un voto favorevole sulla relazione predisposta dalla maggioranza della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. Non mi preoccupo se gran parte dei colleghi non mi ascolta,

come se ne preoccupava l'onorevole Teodori. Io sono vecchio di quest'aula, direi che sono abbastanza vecchio di età; sono ininterrottamente deputato da 41 anni, e forse non tornerò più in quest'aula. Debbo dire che come presidente di Commissione ho potuto constatare come ben pochi colleghi siano stati così assidui nella partecipazione ai lavori parlamentari come appunto l'onorevole Breda, che merita i più ampi elogi. È vero che, sotto il profilo di cui stiamo discutendo, tutto ciò a stretto rigore non rileva; ma mi sembra egualmente assai strano che oggi si voti per escludere da questa Assemblea l'onorevole Breda, proprio mentre il Governo cade, se non per la terza volta, come è accaduto a Gesù, quanto meno per la seconda volta, proprio mentre ci si avvicina sempre più ad imminenti elezioni anticipate. Perché tanta fretta, allora, per mandar via l'onorevole Breda? Non riesco veramente a comprenderlo; e credo che siano d'accordo con me — anche se non si tratta di questioni da valutare secondo la logica di partito — i colleghi che fanno parte del gruppo parlamentare al quale appartengo.

Ecco perché mi sembra molto logica ed accettabile la proposta dell'onorevole Teodori. È noto che io non sono tra coloro che sono spesso in sintonia con i radicali; mi sembra però che l'onorevole Teodori abbia, in questa occasione, parlato con molto buon senso. Ora, cari colleghi, voi sapete che non sono stati ancora acquisiti tutti gli elementi necessari per affermare che colui che vorrebbe prendere il posto dell'onorevole Breda abbia raccolto più voti di quest'ultima. Ha spiegato l'onorevole Teodori — ed io non debbo aggiungere nulla a ciò che egli ha detto — che molte risultanze mancano. Perché, allora, non si attende di essere in possesso di tutte queste risultanze? Perché c'è tanta fretta di mandar via l'onorevole Breda, che si è sempre comportata con tanta correttezza in Parlamento? In realtà, non posso capire come si vogliono accettare tesi diverse e non si voglia, invece, accogliere la tesi logica, intelligente ed onesta dell'onorevole Teodori, il quale

potrà in politica vedere molte cose diversamente da me, ma quando parla di regolamenti, sa ciò che dice, perché è persona intelligente e preparata.

Mandare via proprio oggi, mentre Craxi va da Cossiga, l'onorevole Breda, mi sembra un'ingiuria a lei ed anche a coloro che l'hanno apprezzata.

Sono stato breve, ma forse sono stato anche troppo lungo e chiedo scusa ai colleghi se ho espresso la mia sincera opinione, non legata certamente a questioni di partito, anche se i colleghi del mio gruppo la pensano come me (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

VINCENZO LA RUSSA. Signor Presidente, il presente dibattito non verte soltanto sulla proposta dell'onorevole Teodori, quanto su quella della Giunta delle elezioni in merito al caso Breda-Scotton. Non entrerò, quindi, nel merito della proposta Teodori e svolgerò, invece, un intervento che va al di là sostanzialmente del caso in discussione, giacché concerne l'interpretazione esatta e migliore da dare all'articolo 81 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Tale articolo, nel penultimo comma, recita: «L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami».

La norma, quindi, fa esplicitamente riferimento alla possibilità che i candidati non eletti possano presentare i loro reclami all'inizio della legislatura.

Premesso che «l'organo di verifica dei poteri», di cui alla predetta norma, è la Giunta delle elezioni della Camera, occorre precisare che l'accertamento in questione viene fatto, come si evince chiaramente da tutto il contesto della norma, dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente della Camera e, quindi, all'inizio della legislatura, prima ancora della convalida.

Il riferimento all'articolo 86, a mio avviso, viene fatto al fine di sottolineare la necessità che la Giunta proceda anche

all'accertamento dell'ordine di precedenza dei candidati non eletti, proprio per poter attribuire con sicurezza i seggi che nel corso della legislatura rimangono vacanti.

I candidati non eletti che avessero dunque interesse ad un ulteriore accertamento dei risultati elettorali possono presentare i loro reclami prima della convalida degli eletti (cioè dei proclamati), vale a dire all'inizio della legislatura. Se fosse vero il contrario, la Giunta delle elezioni si troverebbe perpetuamente a dover esaminare le schede elettorali con il risultato di giungere, a seconda dei reclami, giunti magari in epoche diverse, a decisioni persino contrastanti fra di loro e, quindi, in contrasto di giudicato.

Accertamenti effettuati nel corso della legislatura, e non all'inizio, potrebbero ipoteticamente mettere in discussione la convalida, già avvenuta, di alcuni parlamentari.

Se non che la convalida è un «giudizio definitivo», come dice esplicitamente il regolamento, che compie la Camera, come recita l'articolo 87. Ma allora i venti giorni di cui esplicitamente parla il Presidente della Camera nel caso di proclamazione nel corso della legislatura quale fine hanno? Solo fatti sopravvenuti, come casi di incompatibilità ed ineleggibilità, possono mettere in discussione l'avvenuta convalida. Ed è proprio a questi casi sopravvenuti che si riferisce l'ultimo comma dell'articolo 87, quando recita che «nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione». Non certo a nuovi aggiustamenti della graduatoria dei non eletti per il cui accertamento non è necessario attendere persino la fine della legislatura, come in questo caso, dal momento che si tratta, come è ovvio, di dati fissi che non possono subire col tempo modifiche.

L'accertamento tardivo (addirittura quattro anni dopo!) diventerebbe per altro difficile ed in certi casi impossibile; esso presuppone, infatti, la totale e perfetta conservazione delle schede elettorali e soprattutto la loro mancata manomissione. È pur vero che l'articolo 72 ne pre-

scrive la conservazione; ma solo «per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri» lasciando cioè insoluto il problema se detta verifica debba farsi all'inizio o nel corso di tutta la legislatura.

La mancata conservazione delle schede in alcuni casi conferma che l'interpretazione dei giudici, responsabili della conservazione, va nel senso che la verifica si compie con la convalida di tutti gli eletti (cioè, dei proclamati) all'inizio della legislatura.

Rimane sempre alla Giunta delle elezioni, però, il compito di accertare durante la legislatura la sussistenza di fatti sopravvenuti che impediscono la convalida di deputati subentranti nonché di verificare che la convalida avvenga nel rispetto della graduatoria dei non eletti, precedentemente accertata anche a seguito di reclami presentati in tempo utile dagli interessati. La Giunta, infatti, in questa legislatura si è occupata solo dei ricorsi presentati entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti e ha rinviato la convalida, come nel caso dell'ex deputato Cazora, all'accertamento delle schede e della graduatoria che ne è risultata, alla fine, modificata anche riguardo ai non eletti.

Se un deputato della circoscrizione di Roma dovesse oggi dimettersi, il secondo dei non eletti in graduatoria avrebbe forse il diritto di mettere di nuovo in discussione il «giudizio definitivo» della Camera, fatto proprio dall'Assemblea?

Per questi motivi, di ordine tecnico, giuridico e che attengono alla decadenza, a mio avviso, del diritto di chi ha presentato tardivamente il ricorso, al di là di un rinvio, chiedo che la richiesta della Giunta, come peraltro ho già espresso con una lettera, venga respinta dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Aveva chiesto di parlare l'onorevole Maceratini.

Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non mi la-

scerò determinare dalle considerazioni, pur legittime, che ho sentito circa la straordinarietà, entro certi limiti, di questa nostra discussione.

La prima: si può pensare che stiamo discutendo della sorte di una nostra collega; mentre in effetti è della sorte di tutto il Parlamento che in questi momenti si sta decidendo.

La seconda considerazione, in termini forse più pertinenti, è che mi era venuta la tentazione di parlare dallo stesso microfono dal quale poco fa ha parlato il collega Marte Ferrari, per il quale provo estremo rispetto e grande considerazione per una qualità che egli dimostra in ogni occasione: la sua grande onestà, la sua grande apertura di propositi. Voglio dire, in poche parole, che siccome io sosterrò una tesi diversa dalla sua, quello che sto cercando di manifestare è la condizione dei socialisti in questo momento, in una relativa, parrebbe, indifferenza degli altri gruppi, in un vicenda che ci vede in noi stessi portare elementi di conflittualità, di contrasto, come segno di una profonda partecipazione.

Ma tralascio queste considerazioni, che sono di costume, o di maniera, per giungerne altre, di carattere più pertinente.

Mi riallaccio alle ultime osservazioni che faceva il collega La Russa circa la tardività del ricorso. Io non so se si possa assumere che il ricorso in questa sede è stato tardivo; devo però mettere in evidenza quanto segue. In primo luogo, il ricorso è proposto a distanza di 30 mesi dalla proclamazione dei risultati elettorali. Qualcuno osserverà che l'interesse del ricorrente, compagno Scotton, si è reso concreto nel momento in cui la possibilità di attribuzione del seggio diventava evidente. No: l'interesse alla vicenda in sé e per sé, l'interesse tutelato, comincia ad esistere dall'inizio della graduatoria, perché non è privo di significato — sia per una corretta traduzione dell'espressione del voto popolare, sia per una corretta graduazione, all'interno delle liste, attraverso le preferenze, delle scelte che sono state fatte — che la graduatoria cominci ad essere verificata fin

dall'inizio, altrimenti il meccanismo non avrebbe senso.

Metto in evidenza tale aspetto della questione per derivarne una considerazione, che ho formulato anche in un ordine del giorno, che è relativamente diverso da quello proposto dal collega Teodori, ma che mi sembra di una certa importanza. Voglio dire che il ritardo di circa tre anni nella presentazione del ricorso ha comportato una conseguenza sulla quale, a mio avviso, fin qui non si è riflettuto abbastanza; ha cioè scoperto, ridotto e in parte annullato le possibilità di difesa attraverso l'acquisizione e la conservazione degli atti sui quali fare le verifiche del deputato proclamato eletto, compagna e collega Breda. Oggi, come del resto dà atto la relazione, la situazione è la seguente. Su 1.865 sezioni, per un totale di circa 3 mila voti socialisti, per 536 sezioni non esiste possibilità di verifica. Tre mila voti dati al partito socialista contengono *in nuce* la possibilità di rovesciare i risultati, perché tra questi possono esservi benissimo 300, 400 o 500 preferenze che correggono i risultati che sono stati acquisiti.

La Breda, nella sua memoria, aveva infatti chiesto tre cose: in primo luogo, che si dichiarasse, per tardività, il rigetto del ricorso, sotto il profilo della sua inammissibilità. In via subordinata, chiedeva di vedere ammessi due accertamenti: il primo, su tutte le schede; il secondo, su quelle nulle, contestate e bianche. Non insisterò su quest'ultima richiesta che, del resto, secondo la giurisprudenza propria, la Giunta non ha preso in considerazione. Sull'altra, però, insisto perché non è vero che risulti in atti che sulle schede per 53 seggi elettorali non si siano potute fare le verifiche perché le stesse sono state distrutte. La cosa è piuttosto inesatta, almeno fino a prova contraria, perché in atti esiste una missiva del pretore che si limita a dire che (certamente ha sbagliato a fare questo, ma non ne possiamo fare discendere una condanna per la collega Breda) ... (*Commenti del deputato Marte Ferrari*). Esatto, ed avete fatto bene.

Come dicevo, quella missiva del pretore si limita a dire che le schede sono state mandate alla Croce rossa per essere distrutte; ma la verifica che lo siano state effettivamente in atti non c'è. La prova certa e concreta che tali schede non siano ancora riverificabili perché tuttora esistenti, non esiste. Credo che noi così potremmo giungere solo ad una conclusione sicuramente manchevole, perché presentiamo un saldo finale che non tiene conto di alcuni addendi sui quali probabilmente non è stata fatta sufficiente ricerca, nonostante che la Giunta nel suo provvedimento avesse congiunto, in termini quasi sinallagmatici, le due posizioni: si è rigettata l'istanza di inammissibilità per tardività del ricorso in quanto si è riaperta, per la parte controricorrente (e cioè l'onorevole Breda), la possibilità di effettuare verifiche. Siccome tra le verifiche richieste, una non la si è potuto ammettere, cioè quella che riguarda le schede bianche, nulle o contestate, ma l'altra sì; si è dato corso alla verifica di tutte le schede esistenti, salvo quelle relative ai 53 seggi elettorali nelle quali — cito le parole del relatore per la maggioranza — ci sono 3 mila voti socialisti, l'esame dei quali può portare a far verificare dati che rovesciano il risultato che ci viene presentato.

In queste condizioni, sembra a me che si ponga un'alternativa: o il rigetto della proposta della Giunta in quanto non si può fondare, rispetto ad un deputato eletto e proclamato, quindi avente già uno *status*, una decisione di revoca in funzione di dati che non sono completi (non invoco il *favor rei*, ma soltanto l'insufficienza degli elementi provanti) o meglio ancora (ed è richiesta che io formulo in conformità ad un ordine del giorno che ho presentato assieme ad altri colleghi) che si dia mandato alla Giunta, rimettendo alla stessa gli atti, di fare, nel minor tempo possibile, la ricerca di tutte le schede mandate alla Croce rossa, perché, rinvenendo le medesime, c'è la possibilità di pervenire ad un controllo completo, in conformità di quello che l'ordinanza della Giunta aveva risposto. Soltanto all'esito di

tale ricerca, tutti potremo avere, non dico la coscienza tranquilla perché sul niente non si costruisce nulla di certo, ma per lo meno quel convincimento morale di cui parla la relazione della Giunta; e per essere morale, vuol dire che non è reale, non è provato, ma che è solo presunto, anche se ragionevolmente.

Concludo, quindi, chiedendo che, ove non si pervenga al rigetto della proposta della Giunta, si faccia luogo a questo ulteriore incombenza istruttorio, da demandarsi alla Giunta, per il reperimento delle schede dichiarate mancanti, come, del resto, lo stesso relatore in atti espone.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Potì.

DAMIANO POTÌ, Relatore di minoranza. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Teodori.

MASSIMO TEODORI, Relatore di minoranza. Anch'io rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Raffaele Russo.

RAFFAELE RUSSO, Relatore per la maggioranza. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

ritenuto che dalla discussione siano emersi elementi di incertezza dovuti alla parziale disponibilità di documenti su cui è stata effettuata la revisione del Collegio XI;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

dà mandato alla Giunta delle elezioni di provvedere ad un supplemento di indagine nel termine massimo di quattro mesi in particolare indirizzato all'acquisizione dei documenti finora non disponibili al fine di pervenire a quel risultato certo e incontrovertibile che solo può consentire l'eventuale annullamento dell'elezione del deputato proclamato.

«POTÌ, FELISETTI, REGGIANI, BOZZI»;

«La Camera,

ritenuto che dalla discussione siano emersi elementi che non consentono di ritenere acquisiti risultati certi ad incontrovertibili, con particolare riferimento alla mancata revisione delle schede nulle, bianche e contestate del Collegio XI;

dà mandato alla Giunta delle elezioni di provvedere — concludendo entro tre mesi — ad un supplemento di indagine relativa alla revisione delle schede bianche, nulle e contestate in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento della stessa Giunta, con il fine di pervenire a quel risultato certo e incontrovertibile che solo può consentire l'eventuale annullamento dell'elezione.

«TEODORI».

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, pur avendo presentato l'ordine del giorno che lei ha letto, riguardante la revisione delle schede bianche, nulle e dei voti contestati, ritengo di ritirarlo per consentire la votazione della richiesta di supplemento di indagini contenuta nell'ordine del giorno Potì. Questo ordine del giorno è più generale, anche se più generico, di quello che avevo presentato, e quindi contiene anche la richiesta di supplemento di indagini che è esplicitamente contenuta nel mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Teodori.

Passiamo alla votazione sull'ordine del giorno Potì.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del PSDI sull'ordine del giorno Potì. Per quanto la questione sia sicuramente molto delicata e degna di estrema attenzione, non si può, infatti, non ritenere che sul piano istruttorio, non essendo stata ancora accertata l'impossibilità di controllare le schede, non appare conveniente che la Camera approvi la proposta della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'ordine del giorno Potì, di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola (4492); e delle concorrenti proposte di legge: Fusaro ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità dei ricercatori universitari confermati (790); Pontello: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (2789); Columba ed altri: Provvedimenti urgenti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul recluta-

mento dei ricercatori universitari (4331); Rossi di Montelera ed altri: Provvedimenti urgenti per i ricercatori universitari (4345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro e altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità dei ricercatori universitari confermati; Pontello: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi per i ricercatori universitari; Columba ed altri: Provvedimenti urgenti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul reclutamento dei ricercatori universitari; Rossi di Montelera ed altri: Provvedimenti urgenti per i ricercatori universitari.

Ricordo che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il ministro della pubblica istruzione.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, mi corre l'obbligo di fornire alcuni chiarimenti agli oratori intervenuti nel corso della discussione sulle linee generali, che hanno formulato rilievi critici circa i criteri in base ai quali la Presidenza della Camera, investita della questione dal presidente della Commissione, ha dichiarato l'inammissibilità di una serie di emendamenti presentati al decreto in discussione.

In proposito devo osservare che la Presidenza ha dichiarato inammissibili tali emendamenti non già ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, e quindi in base

ad una presunta assoluta estraneità alla materia; ma ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis, ritenendo gli emendamenti stessi non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge.

Quanto poi all'asserita eterogeneità del contenuto del decreto-legge in discussione, quale che ne sia la valutazione sul piano politico e costituzionale, si tratta di circostanza che, sebbene renda certamente più difficile e opinabile la individuazione dell'oggetto proprio del decreto-legge, non può comunque esimere la Presidenza dall'applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento.

Il decreto-legge in discussione detta norme in materia di trattamento economico, di indizione di concorsi per il completamento degli organici e di stato giuridico dei ricercatori universitari, limitatamente per quest'ultimo aspetto alle incompatibilità, all'opzione tra regime a tempo pieno e regime a tempo definito e al collocamento in aspettativa obbligatoria. Il decreto disciplina altresì il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato, relative tornate di concorsi e ripartizione dei posti, nonché l'aumento dei posti di organico, le graduatorie per il conferimento delle supplenze ed i requisiti per l'accesso ai concorsi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole e dell'università.

La Presidenza ritiene pertanto di dover dichiarare inammissibili, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, in quanto non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge, confermando la decisione già assunta nel corso della fase referente, i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

a) Poli Bortone 1.02, 1.03, 1.16, 1.17, 3.9, 3.016, 3.017, 3.018, 3.019, 3.020, 3.021, 3.022, 3.023, 3.024, 3.026, 4.16, 4.20 e 4.03; Tamino 1.8, 1.15 e 1.19; Ferri 1.14 e 4.02; Sodano 1.01 e 4.1; Fincato 1.3; Tramarin 4.2 e 4.19, in quanto diretti ad estendere il contenuto del provvedimento attraverso la definizione di una nuova disciplina organica dello stato giuridico dei ricercatori

universitari, comprensiva quindi anche di aspetti non considerati dal decreto;

b) Sodano 3.01, 3.02, 3.04, 3.05, 4.3, 4.4 e 4.5; Poli Bortone 3.014, 3.025, 4.9, 4.15 e 4.13; Tramarin 3.015, 3.03, 4.8, 4.14 e 4.12; Mensorio 4.22, in quanto prevedono particolari forme di accesso dei ricercatori universitari nel ruolo dei professori associati;

c) Germanà 1.10, 3.028 e 3.029; Viti 1.05 e 3.013; Fiandrotti 1.06 e 4.01; Tamino 1.07; Fincato 1.3, 3.1; Poli Bortone 1.04, 2.9, 2.12, 3.025, 3.027, 3.030, 4.16, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.010 e 4.011; Mensorio 1.08, 3.031, 3.033, 4.21, 4.012, 4.014; Tramarin 3.015, 3.06, 4.2; Andreoli 3.07; Brocca 3.08; Rallo 4.09 e 6.01; De Luca 4.013; Aloï 6.02 e 6.03, in quanto diretti a disciplinare aspetti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico di ulteriori categorie di personale, anche non universitario, non contemplate dal decreto.

La Presidenza ritiene viceversa, dopo avere ulteriormente approfondito la questione, anche alla luce delle considerazioni svolte da più parti e dallo stesso Governo nel corso della discussione, di rivedere la decisione precedentemente assunta per quanto riguarda gli assistenti del ruolo ad esaurimento, limitatamente agli emendamenti relativi al trattamento economico, in considerazione della stretta connessione oggettivamente esistente, a seguito della successione nel tempo delle diverse normative, tra il trattamento economico di tale categoria e quello dei ricercatori confermati e di considerare pertanto ammissibili gli emendamenti Ferri 1.9, Tamino 1.12, Poli Bortone 1.11 e 2.13, Tamino 2.14, Carelli 2.2, Mensorio 2.15, Poli Bortone 2-bis.1 e 2.01 del Governo.

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che ricordo è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2,

della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: In prima applicazione del presente decreto, l'opzione si esercita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo.

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati è pari al 70 per cento della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsti per i professori universitari di ruolo della seconda fascia rispettivamente a tempo pieno o a tempo definito di pari anzianità;

il comma 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis - (Ricercatori astronomi e geofisici). — 1. Ai ricercatori astronomi e geofisici, di cui all'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, fermo restando il regime delle incompatibilità connesso al loro stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il trattamento e la progressione economica ed il

trattamento di previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a tempo pieno.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3. (*Organico del ruolo dei ricercatori*). — 1. Per ciascuno dei primi due anni di applicazione del presente decreto sono ripartiti tra le facoltà e scuole ed assegnati per essere coperti mediante concorso 2.000 posti di ricercatore, purché entro la dotazione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico, il ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ripartisce tra le facoltà e scuole i posti predetti in relazione al piano quadriennale di sviluppo universitario.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'interessato, a domanda, afferisce ad un dipartimento o, finché sussistano, ad un istituto. I consigli di corso di laurea, sentiti i dipartimenti d'appartenenza, determinano ogni anno accademico gli impegni e le modalità d'esercizio delle funzioni didattiche dei ricercatori della nuova dotazione.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4 - (*Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato*). 1. Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso sino all'anno accademico 1991-92 e comunque sino al compimento di due tornate dei concorsi a posti di professore associato, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per ciascuna delle prime due tornate dei concorsi a posti di professore universitario della seconda fascia, bandite con frequenza biennale ad anni alterni ri-

spetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti sino ad un massimo di 2.500 e la metà dei posti residui della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo universitario, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso.

4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in misura proporzionale al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.

All'articolo 5, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: Tale ripartizione avviene nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

ART. 6-bis. - (*Requisiti per l'accesso ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario*). — Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze rese permanenti ai sensi del precedente articolo 6, ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base del titolo di studio a suo tempo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con pro-

pria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, per i suddetti profili professionali».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi e dei subemendamenti ad essi relativi, presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione e riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge, nel testo modificato dalla Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Incompatibilità e regime di impegno).

«1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito, il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti

commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 del decreto-legge premettere il seguente:

ART. 01.

(Istituzione del ruolo dei ricercatori).

1. Al fine di assicurare la formazione scientifica e didattica ed il reclutamento programmato della docenza universitaria è istituito il ruolo dei ricercatori-docenti in formazione.

2. I ricercatori svolgono compiti di ricerca e di didattica secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal presente decreto.

3. I ricercatori, dopo quattro giorni dal loro ingresso in ruolo, sono sottoposti al giudizio di conferma.

1. 02

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

All'articolo 1 del decreto-legge premettere il seguente:

ART. 01.

(Reclutamento dei ricercatori).

1. L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati per titoli ed esami, presso le singole sedi universitarie, banditi per gruppi di discipline determinati su pare vincolante del Consiglio universitario nazionale (CUN). Possono partecipare ai predetti concorsi coloro che, in possesso della laurea o di titolo equipollente, conseguito presso università straniera, non abbiano superato il trentesimo anno di età. Per i gruppi di discipline mediche il limite di età è ele-

vato a trentadue anni. In prima applicazione della legge si prescinde dal limite di età. I concorsi sono banditi con decreto del rettore della università, previa autorizzazione del ministro della pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui due professori ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari, designati dal CUN. In caso di rinuncia, per motivato impedimento, dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio tra i restanti designati.

3. Per la valutazione dei candidati le commissioni dispongono di un massimo di cento punti dei quali settanta riservati ai titoli e trenta alle prove di esame. Sono da considerare tra i titoli i diplomi di studio post-universitario, conseguiti in Italia o all'estero, ed i lavori scientifici. Al dottorato di ricerca, o al titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono attribuiti quindici punti. La dissertazione scientifica, prevista per il conseguimento del dottorato di ricerca o del titolo equipollente, è valutata mediante attribuzione di ulteriore punteggio fra i lavori scientifici. In caso di mancanza del dottorato di ricerca, o del titolo equipollente, non possono essere comunque attribuiti agli altri titoli più di cinquantacinque punti.

4. Gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati, con riferimento al gruppo di discipline per il quale è bandito il concorso. Nella prova orale i candidati sono chiamati a discutere i titoli scientifici presentati e le prove scritte, ed a dimostrare l'uso corrente di una lingua straniera ed una buona conoscenza di una seconda lingua straniera, scelte entrambe dal candidato. A tal fine la commissione può essere integrata da esperti.

5. Il ministro della pubblica istruzione determina per i singoli gruppi di discipline, con proprio decreto e su conforme parere del CUN i programmi relativi alle prove scritte ed alla prova orale, nonché la ripartizione dei punti attribuibili dalle commissioni nella valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli, nell'ambito dei criteri fissati dal comma 3.

6. Al termine dei lavori la commissione, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, formula la graduatoria di merito e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

7. I vincitori sono nominati con decreto del rettore per il gruppo di discipline al quale si riferisce il concorso.

1. 03.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore.

1. 5.

COLUMBA.

Al comma 2, sopprimere le parole: il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti.

* 1. 1.

TESSARI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al comma 2, sopprimere le parole: il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti.

* 1. 6.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA, RUSSO FRANCO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Al comma 2, sostituire le parole: il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti con le seguenti: il quale implica un impegno massimo di 200 ore annue per l'attività didattica.

1. 7.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

Al comma 2, dopo la parola: orario aggiungere la seguente: massimo.

1. 2.

TESSARI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, RUTELLI,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 20.

GOVERNO.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il corrente anno accademico tale scelta può essere esercitata entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 4.

TESSARI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, RUTELLI,
STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Possono essere eletti nei consigli di amministrazione delle università solo i ricercatori che non abbiano optato per il regime a tempo definito.

1. 8.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli assistenti ordinari e gli ex incaricati stabilizzati possono optare tra re-

gime a tempo pieno e tempo definito con retribuzione percentualmente pari a quella dei docenti di prima e di seconda fascia.

1. 10.

GERMANÀ, PERRONE, BARBALACE.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori universitari confermati per quanto concerne il trattamento economico e l'opzione del regime a tempo pieno e a tempo definito.

1. 9.

FERRI, GELLI, CAFIERO, BIANCHI
BERETTA, CONTE, BOSI MARA-
MOTTI.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli assistenti universitari è esteso il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati e l'opzione di tempo pieno e tempo definito secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

1. 12.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le norme relative all'opzione di tempo pieno e tempo definito relative ai ricercatori confermati sono estese anche agli assistenti universitari di ruolo.

1. 11.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3: I ricercatori, fino al superamento del giudizio di conferma, non possono optare per il regime a tempo definito e non pos-

sono svolgere attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie e convenzionate della struttura di appartenenza.

1. 13.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino al superamento del giudizio di conferma, le funzioni e i compiti dei ricercatori sono finalizzati alla formazione scientifica e didattica degli stessi.

* 1. 14.

FERRI, CAFIERO, GELLI, BIANCHI
BERETTA, CIAFARDINI, BADESI
POLVERINI.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino al superamento del giudizio di conferma le funzioni e i compiti dei ricercatori sono finalizzati alla formazione scientifica e didattica degli stessi.

* 1. 15.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. I professori ed i ricercatori universitari a regime di tempo pieno i quali, successivamente all'opzione per tale regime, siano eletti o nominati ad una carica pubblica, comportante indennità mensili o annuali e non implicante aspettativa obbligatoria, ne danno immediata comunicazione al rettore dell'università.

4-ter. Il rettore provvede, con proprio decreto, a collocare i professori o i ricercatori suddetti a regime di tempo definito per il periodo di durata della carica pubblica, fermo restando che gli stessi mantengono sino alla fine dell'anno accademico in corso gli impegni di tempo pieno.

4-quater. I professori od i ricercatori, che siano stati collocati d'ufficio a regime di tempo definito, possono optare, al termine del mandato pubblico, per il regime di tempo pieno o definito.

4-quinquies. Ai medesimi, per la durata del mandato pubblico, si applica, limitatamente alla differenza di trattamento economico, quanto previsto dall'articolo 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

1. 3.

FINCATO, SODANO, FIANDROTTI.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La corte disciplinare è integrata, per i provvedimenti riguardanti i ricercatori universitari confermati, da un componente designato fra i rappresentanti degli stessi al CUN; con la medesima procedura si designa altresì fra gli stessi un membro supplente.

1. 16.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i professori universitari di ruolo in quanto compatibili.

1. 17.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati, dichiarati decaduti, per incompatibilità con l'esercizio di attività professionale connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definiti.

1. 18.

GUARRA, POLI BORTONE, RALLO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Possono far parte dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale, di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori confermati a tempo pieno. I rappresentanti dei ricercatori nei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale sono eletti da tutti i ricercatori che fanno parte dei corrispondenti raggruppamenti.

1. 19.

TAMINO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I ricercatori, dopo quattro anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti al giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni gruppo di discipline, da tre professori di ruolo — di cui due ordinari ed uno associato — estratti a sorte su un numero triplo di docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari, designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione della giunta di dipartimento o del consiglio di istituto; formula la propria valutazione della produzione scientifica del ricercatore; esprime il motivato giudizio complessivo, positivo o negativo, ai fini della conferma.

3. Nel caso in cui il giudizio non sia stato positivo, il ricercatore viene sottoposto, entro l'anno successivo, ad un nuovo giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

4. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il ricercatore decade dal ruolo.

5. I ricercatori confermati possono essere titolari di ricerche ed accedere a tutti i fondi a quest'attività destinati, alle stesse condizioni e modalità dei professori ordinari e dei professori associati.

1. 01.

SODANO, FINCATO, FIANDROTTI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Corsi di dottorato di ricerca).

1. Il titolo di dottorato di ricerca si consegue a seguito dello svolgimento di una attività di ricerca successiva al conseguimento del diploma di laurea ed ha valore puramente scientifico.

2. I corsi di dottorato di ricerca non possono avere durata inferiore a tre anni accademici.

3. Il ministro della pubblica istruzione individua ogni tre anni, con proprio decreto, su conforme parere del CUN, le facoltà ed i dipartimenti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare.

4. In base alle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facoltà ed i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di convenzioni con altre università o con enti pubblici o privati che svolgono qualificata attività di ricerca, il ministro della pubblica istruzione determina ogni anno con proprio decreto, su conforme parere del CUN, il numero massimo di corsi di dottorato di ricerca.

1. 04.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il regime d'impegno a tempo pieno definito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esteso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

agli assistenti ordinari, la cui retribuzione, comprensiva d'indennità di tempo pieno e assegno aggiuntivo, è pari ai due terzi di quella dei professori ordinari di pari anzianità.

1. 05.

VITI, CAFARELLI, MENSORIO,
FRANCHI ROBERTO, FERRARI
BRUNO, ARMELLIN, CARELLI,
COBELLIS.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il regime dell'impegno a tempo pieno o a tempo definito dei professori universitari di ruolo è esteso agli assistenti ordinari.

2. Il trattamento economico relativo, comprensivo d'indennità di tempo pieno e assegno aggiuntivo, è commisurato a quello dei professori ordinari di pari anzianità secondo il rapporto stipendiale di cui all'articolo 72, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79. e dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'indennità di ridotta attività professionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è equiparata a quella di tempo pieno.

1. 06.

FIANDROTTI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Agli assistenti universitari ed ai ricercatori confermati possono essere conferite le supplenze annuali nei corsi di

laurea e gli incarichi nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione.

2. Il conferimento delle supplenze viene effettuato dando priorità a coloro che non abbiano altro incarico.

1. 07.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980).

1. Le cariche amministrative in enti pubblici o in enti o aziende dagli stessi dipendenti, non importanti la messa in aspettativa obbligatoria, non costituiscono incarichi retribuiti di cui alla lettera A del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

1. 08.

MENSORIO.

Ricordo che tutti gli articoli aggiuntivi all'articolo 1 del decreto-legge sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e dichiarati ammissibili.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, desidero esprimere il mio dissenso per quanto ha appena comunicato alla Camera. Noi riteniamo che il comma ottavo dell'articolo 96-bis del regolamento, che dà la facoltà al Presidente della Camera di dichiarare inammissibili gli emendamenti, sia stato interpretato in maniera non felice. Dico questo, signor Presidente, anche perché la richiesta avanzata dalla

presidenza della Commissione istruzione alla Presidenza della Camera di pronunciarsi in questo senso, è avvenuta anticipando un giudizio ed uno schieramento delle forze politiche su questa materia che ha dimostrato poi non essere quello vero.

Il larghissimo consenso registrato in Commissione istruzione su moltissime questioni pareva doveva consentire a tutti i deputati di poter emendare il testo governativo anche introducendo quegli elementi che — mi scusi se insisto, signor Presidente, nel richiamare la sua attenzione — sono contenuti nella relazione di accompagnamento al decreto-legge. In questa relazione si fa esplicito riferimento, per la materia che riguarda i ricercatori universitari, al disegno di legge esaminato dal Senato e giacente presso la Camera. Nella relazione si fa quindi riferimento a quel provvedimento, come a dire che, trattandosi di ricercatori universitari, è consentito il diritto per ogni deputato di emendare, non coinvolgendo materia estranea al decreto, ma precisando in termini di stato giuridico i compiti ed i ruoli del ricercatore. Per quanto mi riguarda non posso quindi che prendere atto della sua decisione, signor Presidente, e rammaricarmene in quanto ritengo che ella abbia dato una interpretazione restrittiva del comma ottavo dell'articolo 96-bis del regolamento, che ha invocato per giustificare l'inammissibilità di circa la metà degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, mi rendo conto che l'atmosfera non è tale da indurre i colleghi a prestare molta attenzione a quanto si sta dicendo, però nella prima parte del mio intervento ho distinto le ragioni per quali venivano dichiarati inammissibili certi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati; mentre nella seconda parte mi sono riferita esplicitamente ad altre ragioni, citando anche altri articoli del regolamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Poli Bortone. Nel darle la parola, onorevole Poli Bortone, vorrei distinguere la discus-

sione sugli emendamenti all'articolo 1 del decreto da una eventuale contestazione circa l'inammissibilità di alcuni emendamenti presentati. Si tratta di due argomenti diversi.

ADRIANA POLI BORTONE. L'onorevole Tessari...

PRESIDENTE. L'onorevole Tessari è intervenuto sulla questione e mi ha tratto un po' in inganno.

ADRIANA POLI BORTONE. Essendo l'onorevole Tessari radicale lo ha potuto fare; noi, non essendo radicali, non possiamo intervenire in questo senso. Farò quindi finta di parlare sui contenuti dell'articolo 1 e dirò che esso tratta il regime di incompatibilità e di impegno dei ricercatori universitari. Riteniamo che questo articolo potrebbe essere utilmente modificato con degli emendamenti che purtroppo la Presidenza ha dichiarato inammissibili.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI**

ADRIANA POLI BORTONE. Ci sembra invece che tali emendamenti dovrebbero essere presi in considerazione per un solo fatto e cioè che oggi ci troviamo di fronte non allo stesso decreto presentato in Commissione pubblica istruzione nei giorni scorsi, bensì ad un decreto che è stato nella sostanza modificato, tanto è vero che numerose polemiche si sono succedute fino a ieri.

Il Presidente della Camera oggi ha addotto diverse motivazioni in base alle quali sono stati dichiarati inammissibili alcuni emendamenti che a noi sembrano pertinenti. Mi riferisco per esempio al mio articolo aggiuntivo 1. 02, che si riferisce all'istituzione del ruolo dei ricercatori ed al reclutamento degli stessi, il che ci sembra essenziale per poter discutere dell'intero problema. Ma il Presidente ancora oggi nelle sue motivazioni afferma che un primo gruppo di emendamenti non è ammissibile, in quanto diretti ad

estendere il contenuto del provvedimento attraverso la definizione di una nuova disciplina organica dello stato giuridico dei ricercatori universitari, comprensiva anche di aspetti non considerati dal decreto-legge.

A noi non sembra che vi siano aspetti non considerati dal decreto-legge perché proprio ieri, nella sua discussione sulle linee generali, abbiamo parlato degli aspetti nuovi contenuti nel provvedimento; aspetti nuovi che avevano una loro valenza in quanto collegati alla possibilità di prefigurare uno stato giuridico che poi si sarebbe dovuto disciplinare attraverso tutta una serie di interventi.

Ma un fatto nuovo vi è stato, che ha avuto rilevanza e ha suscitato polemiche. Noi riteniamo che oggi ci si trovi di fronte ad un provvedimento che nella sostanza e quindi nella materia non è più quello presentato all'VIII Commissione, nel momento in cui il Governo decideva di esaminare solo l'aspetto economico dei ricercatori universitari. Ma ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che, avendo subito modificazioni di carattere sostanziale, prefigura una normativa tale da agganciare il ricercatore al docente associato, e dunque con un'immagine del ricercatore universitario completamente differente da quella offerta dal testo originario del decreto-legge.

Ora si afferma ostinatamente da parte della Presidenza e forse, mi si consenta, anche acriticamente che si tratta di ipotesi non ammissibili, nello stesso momento in cui da un lato si torna sul problema degli assistenti (è chiaro che a noi fa piacere che siano stati ammessi gli emendamenti sugli assistenti universitari, perché ne abbiamo presentato diversi), mentre dall'altro lato non si può discutere dei ricercatori, pur agganciati al personale docente. Questo avviene mentre in Commissione lavori pubblici si esamina un decreto sui beni culturali che prevede una programmazione triennale; allora, in questo grande caos che vi è qui dentro dovete farci capire che senso e quali limiti abbia la decretazione d'urgenza, se il Parlamento è autorizzato a sconvolgere,

come di fatto è avvenuto, un decreto-legge. Altrimenti sembra proprio che parliamo lingue differenti!

Con il fatto nuovo accaduto in Commissione pubblica istruzione, con lo stravolgimento del testo originario del decreto-legge (l'aggancio del 70 per cento alle retribuzioni dei docenti associati) e con l'ammissibilità degli emendamenti concernenti gli assistenti, a noi sembra che sia una incoerenza totale il non accedere minimamente al discorso sulla stato giuridico dei ricercatori universitari. Questo volevo dire perché almeno rimanga agli atti e perché qualcuno si possa pentire in seguito di avere chiuso così facilmente una partita che, a nostro avviso, non sarà riaperta neanche nei prossimi dieci anni (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, passiamo all'articolo 2 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

(Trattamento economico).

«1. Il trattamento economico dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma è quello stabilito dall'articolo 4, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni.

2. Il trattamento economico dei ricercatori confermati è quello stabilito dall'articolo 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni. Per i ricercatori confermati a tempo pieno la misura del trattamento economico così stabilita è maggiorata del 45 per cento.

3. La progressione economica dei ricercatori confermati non può comunque prevedere più di quattro scatti biennali di anzianità».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conver-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

sione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Lo stipendio spettante ai ricercatori è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore associato.

2. La misura del trattamento economico dei ricercatori confermati che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'università è maggiorata del 70 per cento della maggiorazione prevista per i professori associati che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'università.

3. Ai ricercatori è attribuito, in aggiunta al trattamento economico, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento di quello previsto per i professori associati dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico globale dei ricercatori universitari di cui al presente articolo decorre dal 1° agosto 1985.

2. 1.

TESSARI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definitivo di pari anzianità.

2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno il trattamento economico è pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni.

3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non

modifica i compiti come definiti dal primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° gennaio 1988.

2. 17.

GOVERNO

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: dei ricercatori universitari, *aggiungere, le seguenti:* non confermati.

0. 2. 17. 4.

FERRI, POCETTI, GELLI.

Il comma 2 è sostituito dal comma 2 del testo della Commissione.

0. 2. 17. 5.

FERRI, GELLI, POCETTI.

Sopprimere il comma 3.

0. 2. 17. 1.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 3 dopo le parole: modifica i compiti, *sostituire le parole:* come definiti dal primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 *con le parole:* come definiti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, commi 1 e 2.

0. 2. 17. 6.

FERRI, POCETTI, BIANCHI BERETTA.

Al comma 4, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1988 *con le seguenti:* dal 1° novembre 1987.

0. 2. 17. 2.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Al comma 4, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1988, con le parole: dal 1° novembre 1987.

0. 2. 17. 7.

FERRI, POCHETTI, GELLI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Successive modifiche verranno stabilite in sede di definizione del contratto del personale docente della università.

0. 2. 17. 3.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sono stati presentati i seguenti altri emendamenti, sempre riferiti all'articolo 2 del decreto-legge:

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere la parola: confermati.

2. 3.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA, RUSSO FRANCO.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari, fino al superamento del giudizio di conferma, è pari al 50 per cento della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsti per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità.

2. 4.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA, RUSSO FRANCO.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati è pari al 45 per cento per l'anno 1987 ed al 70 per cento per gli anni 1988 e 1989 della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsti

per i professori universitari di ruolo della seconda fascia rispettivamente a tempo pieno o a tempo definito di pari anzianità.

2. 16.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 2, sopprimere la parola: confermati.

* 2. 5.

COLUMBA.

Al comma 2, sopprimere la parola: confermati.

* 2. 6.

GERMANÀ, PERRONE, BARBALACE.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Successive modifiche verranno stabilite in sede di definizione del contratto del personale docente dell'università.

** 2. 7.

TRAMARIN.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Successive modifiche verranno stabilite in sede di definizione del contratto del personale docente dell'università.

** 2. 8.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il trattamento economico globale dei ricercatori universitari di cui al presente articolo decorre dal primo agosto 1985.

2. 10.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA, RUSSO FRANCO.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con gli stessi parametri di riferimento di cui al comma 2, e nella misura

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

del 50 per cento, è calcolato il trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati.

2. 11.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli assistenti ordinari che optino per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, o il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo dall'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79. Ai dipendenti medesimi, inoltre, è esteso anche l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 nella misura di due terzi di quello dei professori della prima fascia. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si provvede in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo con il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. 9.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli assistenti ordinari ed agli ex incaricati stabilizzati è riconosciuto il diritto di opzione fra il regime a tempo pieno e tempo definito secondo la normativa vigente per i docenti di prima e seconda fascia e con eguale valore retributivo percentuale sullo stipendio complessivo in godimento al 31 dicembre 1986.

2. 12.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli assistenti ordinari che conservano il distinto trattamento economico stabilito dall'articolo 72 della legge 11 lu-

glio 1980, n. 312, si estende il regime di tempo pieno previsto per i ricercatori confermati.

2. 13.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli assistenti ordinari è riconosciuto il trattamento economico pari al 70 per cento della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsto per i professori di seconda fascia a uguale regime e pari anzianità l'opzione di tempo pieno e tempo definito è estesa, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. 14.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli assistenti universitari sono equiparati ai ricercatori confermati per la opzione tra tempo pieno e tempo definito, con gli stessi limiti di impegno didattico previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e conseguentemente per il trattamento economico.

2. 2.

CARELLI, TESINI, PORTATADINO.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli assistenti universitari di ruolo sono equiparati ai ricercatori confermati per il trattamento economico con relativo assegno aggiuntivo, per l'impegno didattico nonché per l'opzione tra tempo pieno e tempo definito.

2. 15.

MENSORIO, VENTRE.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Assistenti universitari
del ruolo ad esaurimento).

1. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno previsto per i ricercatori confermati ed il mantenimento dello stato giuridico ed economico in godimento. Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 anche per quanto concerne le modalità di esercizio, la durata biennale dell'impegno e il relativo trattamento economico.

2. 01.

GOVERNO.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

Al comma 1, dopo la parola: optare, sostituire la parola: tra, con la parola: per e sopprimere le parole: ed il mantenimento dello stato giuridico ed economico in godimento.

0. 2. 01. 1.

FERRI, POCHETTI, GELLI.

All'articolo 2-bis del decreto-legge, introdotto dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le norme sul trattamento economico dei ricercatori confermati si applicano anche agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento.

2-bis. 1.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. L'articolo 2 riguarda, riguardava o riguarderà ... non lo so, perché non so più di fronte a quale testo ci troviamo; l'articolo 2, diverso, riguarderebbe — forse è meglio usare il condizionale — il trattamento economico dei ricercatori universitari. Noi ci siamo espressi in maniera chiara e ci siamo abbondantemente ripetuti; ma *repetita iuvant*, per cui diciamo ancora una volta che in tema di trattamento economico dei ricercatori universitari votammo a favore dell'emendamento presentato da altri gruppi, perché nella sostanza esso era identico ad un altro emendamento che noi ritirammo soltanto per protesta, contro la dichiarazione di inammissibilità di una serie di nostri emendamenti. Ricordo quindi che quell'emendamento sul trattamento economico dei ricercatori venne approvato con il nostro voto favorevole.

Ora, se dovessimo parlare in relazione al testo originario dell'articolo 2 del decreto-legge, dovremmo dire di non essere d'accordo. Se invece dovessimo parlare in relazione all'emendamento approvato in Commissione (che così recita: «il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati è pari al 70 per cento della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsti per i professori universitari di ruolo della seconda fascia rispettivamente a tempo pieno o a tempo definito di pari anzianità»), con la conseguente soppressione del terzo comma, dovremmo dire di essere nella sostanza d'accordo, anche perché siamo presentatori di altri due emendamenti, ad esso collegati, che chiariscono il contenuto della modifica introdotta in Commissione all'articolo 2.

In particolare un nostro emendamento è volto a chiarire che qualunque forma di modifica del trattamento economico dei

ricercatori universitari è in ogni caso legata alla docenza: alla contrattazione del personale docente. È questa una prima chiarificazione che non vorremmo fosse messa in dubbio dall'emendamento presentato oggi dal Governo, e che purtroppo mi pare condiviso da altri gruppi, che fa riferimento all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; con tale emendamento si prevede, invece, che nulla è modificato nello stato giuridico dei ricercatori universitari, perché tanto — per dirla in parole povere e senza fare bizantinismi — il problema è soltanto quello di dare quattro soldi in periodo elettorale ai ricercatori, chiarendo una volta per tutte che il loro stato giuridico non è definito e che non è neppure aperto uno spiraglio minimo per una loro diversa configurazione giuridica, affinché i ricercatori possano avere parametri di riferimento diversi da quelli del personale non docente, cioè i parametri del personale docente.

Poiché vi è la preoccupazione che nella sostanza non sia adeguatamente tutelata la fascia dei ricercatori non confermati, che non trarrebbero alcun giovamento dalle modifiche apportate in Commissione sul piano economico, noi siamo presentatori di un altro emendamento che prevede, specificatamente, un miglioramento anche a questo personale.

Devo dire anche che tra poco ci troveremo di fronte ad un enorme pasticcio e dovremo pensare al modo in cui scioglierlo. Mi meraviglio molto che colleghi di altri gruppi parlamentari non avvertano in questo momento, in sede di valutazione dell'articolo 2, la necessità di intervenire per chiarire quanto non può essere frutto di una sorta di *collage* di emendamenti, ma deve essere frutto di una visione precisa di ciò che vogliamo o di ciò che abbiamo detto di volere nei giorni precedenti, se intendiamo mantenere espressa fino in fondo la nostra reale volontà.

A questo punto, abbiamo anche davanti un parere della Commissione bilancio. Sempre più strana questa Commissione, sempre più anomala e crea-

tiva! Credo non si possa trovare un'aggettivazione differente: diciamo dunque che la Commissione bilancio è creativa, senza riferirci alla napoletanità, ma semplicemente alla sua creatività. Perché la Commissione bilancio è creativa? Ci troviamo di fronte ad un parere nel quale si dice: «La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo della Commissione con le seguenti condizioni: che siano mantenuti i commi 2 e 3 dell'articolo 2 del testo originario del decreto».

Il comma 2 dell'articolo 2 del testo originario del decreto-legge stabilisce che «il trattamento economico dei ricercatori confermati è quello stabilito dall'articolo 4, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni. Per i ricercatori confermati a tempo pieno la misura del trattamento economico così stabilita è maggiorata del 45 per cento».

Il comma 3 stabilisce che «la progressione economica dei ricercatori confermati non può comunque prevedere più di quattro scatti biennali di anzianità».

Dunque, nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del testo originario del decreto, che noi intendiamo negare o sostituire, vengono affermati due principi. In virtù del primo principio, i ricercatori universitari debbono ancora soggiacere alla contrattazione sindacale. Quindi, o continuano a rimanere iscritti a certi sindacati, oppure nessuno si ricorderà più di loro. Con il secondo principio si stabilisce anche una progressione economica, configurando quindi anche, forse in maniera surrettizia, quella che dovrebbe essere la progressione della cosiddetta carriera (tra virgolette) dei ricercatori universitari, i quali, non avendo più di quattro scatti biennali di anzianità, arriverebbero ad una carriera che li porterebbe all'incirca al minimo pensionistico.

Questo è quanto stabilito dal testo originario del decreto-legge e questo è quanto la Commissione bilancio pretende che venga mantenuto.

Inoltre — ecco la creatività della Commissione bilancio! — si aggiunge l'arti-

colo 2-bis, secondo cui «a decorrere dal 1° gennaio 1988, il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati è pari al 70 per cento della retribuzione dell'assegno aggiuntivo previsti per i professori universitari di ruolo della seconda fascia, rispettivamente a tempo pieno e a tempo definito, di pari anzianità».

Questo è esattamente quanto noi ieri temevamo accadesse. La Commissione bilancio oggi lo suggerisce con un suo parere che dovrebbe anche avere una qualche forza vincolante, se il parere è favorevole con certe condizioni.

E tali condizioni sono per noi inaccettabili, veramente inaccettabili, perché da esse deriverebbe un rinvio all'inizio del 1988 di tutto un procedimento che noi, invece, vogliamo sia messo in atto da oggi.

Si verrebbero a creare due momenti differenti: si continuerebbe a mantenere il momento della contrattazione sindacale fino alla fine del 1987; dopo di che chissà quale Governo, chissà quale ministro dovrebbe mantenere fede agli impegni assunti oggi con un decreto-legge. Di fronte a un disegno di legge sul quale da anni si accapigliano le forze politiche e che non è stato approvato perché non è stato sciolto nessuno nodo politico, e soprattutto perché non è stato sciolto questo nodo politico; di fronte ad un disegno di legge che di fatto è rimasto paralizzato per l'incapacità o per la mancata volontà di farlo andare avanti, noi dovremmo credere che qualcuno manterrà gli impegni dal 1° gennaio 1988. Dovrebbe cioè avvenire una sorta di miracolo al quale, dopo quaranta anni di scempio, penso pochi in Italia possano continuare a credere.

Ebbene, riteniamo che non si possa assolutamente accettare quanto la Commissione bilancio tenterebbe di imporre. Debbo dire anche (e qui sta il pasticcio oltre la creatività) che ci troviamo di fronte ad un emendamento del Governo (non sappiamo quale Governo, comunque così è scritto e così leggiamo), il quale propone di sostituire integralmente l'articolo 2 della Commissione con un nuovo testo. Sottolineo «integralmente» perché

questa mattina il ministro della pubblica istruzione ha detto molto esplicitamente che intanto il Governo poteva accettare la sostituzione dell'articolo 2 in quanto l'articolo 2 fosse modificato così come il Governo voleva. Ed è estremamente onesto dire una cosa del genere.

Ma è altrettanto onesto da parte nostra dichiarare che l'articolo 2, secondo la logica voluta dal Governo, non ci piace affatto. E non ci piace perché al primo comma c'è un appiattimento tra ricercatori confermati e ricercatori non confermati; in secondo luogo il terzo comma, poi modificato dietro suggerimento di altre parti politiche, dispone che «la nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti dal primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382». E, siccome non modifica nulla, evidentemente si vuole mettere in chiaro (e bene fa il Governo a dirlo, affinché tutti lo sappiano) che non c'è alcuno spiraglio per una diversa configurazione giuridica dei ricercatori universitari.

L'ultima perla si rinviene al quarto comma: «Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° gennaio 1988». Il Governo, quindi, va al di là dei risparmi voluti dalla Commissione bilancio. E, in questa corsa al risparmio sui ricercatori universitari (pare infatti che non abbiamo altra possibilità di risparmiare, dobbiamo farlo sui ricercatori universitari...) si va ancora più avanti della Commissione bilancio, che ipotizzava altro tipo di intervento, e si dice: chiarendo che dello stato giuridico non se ne parla, si tratta soltanto di un miglioramento economico. Se vogliono (mi pare quasi il *Così è se vi pare* di Pirandello), i ricercatori universitari avranno il miglioramento economico dal 1° gennaio 1988.

Ebbene, tutto questo non ci spiace affatto. È per questo che abbiamo presentato degli emendamenti che ci auguriamo vengano approvati da quella maggioranza universitaria che è stata auspicata anche dal ministro della pubblica istruzione ma che, questa volta, andrebbe

contro l'emendamento presentato dal Governo (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge, è del seguente tenore:

(Organico del ruolo dei ricercatori).

«1. In aggiunta ai posti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto sono attribuiti e messi a concorso 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi due anni e 500 posti per ciascuno dei due anni successivi, oltre quelli previsti dall'articolo 30, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per concorsi liberi, non ancora banditi all'entrata in vigore del presente decreto. Tali posti sono ripartiti dal ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università ed assegnati alle facoltà, tenuto conto della esigenza di operare una più equilibrata distribuzione dei posti di ricercatore universitario tra le varie sedi e tra i vari settori disciplinari.

2. I posti del ruolo dei ricercatori che si rendono vacanti sono riassorbiti allorché nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda i due terzi del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti.

3. In relazione a esigenze di organizzazione della ricerca scientifica, di attività assistenziale nelle facoltà mediche o a esigenze didattiche derivanti da un alto numero di studenti possono essere esclusi dal riassorbimento, su richiesta delle facoltà interessate, posti di ricercatore anche se eccedenti la suddetta misura dei due terzi, purché entro il limite massimo del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti.

4. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza».

A questo articolo, interamente riformulato dalla Commissione, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

(Organico del ruolo dei ricercatori)

1. In aggiunta ai posti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 destinati a concorsi liberi nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto sono attribuiti e messi a concorso 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi tre anni e 500 posti per l'anno successivo, oltre quelli previsti dall'articolo 30, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 per concorsi liberi, non ancora banditi all'entrata in vigore del presente decreto. Tali posti sono ripartiti dal ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università. Su parere vincolante del senato accademico, le università destinano i posti ad essi assegnati alle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle esigenze di riequilibrio fra i vari settori.

2. I posti di ricercatore, anche se conseguiti ad inquadramenti in soprannumero, che si rendono vacanti, sono riassorbiti allorché nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda il numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti. Sono comunque esclusi dal riassorbimento i posti di ricercatore istituiti ai sensi dell'articolo 30, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e destinati a concorsi liberi e quelli aggiuntivi previsti dal comma 1.

3. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza.

3. 10.

GOVERNO.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: alle diverse aree disciplinari con le seguenti: tra le facoltà e scuole, in relazione al piano di sviluppo universitario e.

0. 3. 10. 1.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO,
ALOI.

Al comma 3, dopo le parole: le medesime facoltà aggiungere le seguenti: e scuole.

0. 3. 10. 2.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO,
ALOI.

Sono stati altresì presentati i seguenti altri emendamenti, sempre riferiti all'articolo 3 del decreto-legge:

Al comma 1, sostituire le parole: tra le facoltà e scuole con le seguenti: tra le università.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: tra le facoltà e scuole con le seguenti: tra le università.

3. 3.

FERRI.

Al comma 1, sopprimere le parole: purché entro la dotazione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 4.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Tali posti sono ripartiti dal ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università ed assegnati alle facoltà, tenuto conto della esigenza di operare una più equilibrata distribuzione dei posti di ricercatore universitario tra le varie sedi e tra i vari settori disciplinari e dell'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca.

3. 5.

TRAMARIN, DUJANY.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e alla attivazione dei corsi di dottorato di ricerca.

3. 2.

TRAMARIN.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le università, tenuto conto dei pareri dei propri organi di governo, in relazione ai programmi di sviluppo dell'ateneo e agli sbocchi concorsuali prevedibili per la fascia dei professori associati nonché alla distribuzione dei dottorati di ricerca, ripartiscono i posti della nuova dotazione e li mettono a concorso per facoltà e per gruppi a concorso per facoltà e per gruppi disciplinari nazionalmente determinati.

3. 6.

FERRI, GELLI, ALBERINI.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3. 7.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

Al comma 3, dopo la parola: d'appartenza aggiungere le seguenti: e l'interessato.

3. 8.

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati anche i professori inquadrati nel ruolo a seguito di giudizio di idoneità che provengono dal ruolo degli assistenti universitari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e dalle categorie elencate nel n. 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 1.

FINCATO, SODANO, FIANDROTTI.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Entro due anni dall'approvazione di nuovi ordinamenti didattici, e comunque entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministro della pubblica istruzione, in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, fissa per ciascuna università la pianta organica dei posti in ruolo dei ricercatori.

3-ter. La pianta organica di ciascuna università è commisurata, in ragione del numero degli studenti in corso, alle funzioni scientifiche e didattiche dei dipartimenti, dei corsi di laurea e di diploma, nonché delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, nonché, infine, alle esigenze delle attività assistenziali nelle facoltà mediche.

3. 9.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I riassorbimenti conseguenti al limite posto dalla dotazione organica di cui

all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per posti resisi vacanti, non dovranno concernere posti nell'organico dei ricercatori che siano in numero inferiore ad un terzo di quello di professori di ruolo.

3. 09.

PATUELLI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I riassorbimenti conseguenti al limite posto dalla dotazione organica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, per posti resisi vacanti in seguito all'immissione nel ruolo dei professori associati con la seconda tornata di giudizi di idoneità dei titolari di tali posti di ricercatore, in precedenza in servizio quali docenti non di ruolo.

3. 010.

PATUELLI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I riassorbimenti conseguenti al limite posto dalla dotazione organica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per posti resisi vacanti non dovranno concernere posti ripartiti per concorsi liberi secondo criteri oggettivi di programmazione previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e resisi successivamente vacanti.

3. 011.

PATUELLI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

ART. 3-bis.

1. I riassorbimenti conseguenti al limite posto dalla dotazione organica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per posti resisi vacanti non dovranno concernere i posti per i quali i rettori delle università abbiano emesso bando di concorso registrato dalla Corte dei conti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ancorché non pubblicato.

3. 012.

PATUELLI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I professori a contratto di cui all'articolo 116, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo tre anni d'insegnamento possono essere inquadrati nel ruolo dei professori associati mediante concorso riservato.

3. 013.

VITI, CAFARELLI, MENSORIO,
FRANCHI ROBERTO, FERRARI
BRUNO, ARMELLIN, CARELLI,
COBELLIS.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I ricercatori confermati in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono immessi nel ruolo di professore associato, previo superamento di un giudizio di idoneità da sostenersi entro un anno dalla stessa data, secondo le modalità previste dagli articoli 50-52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 02.

SODANO, FINCATO, FIANDROTTI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Immissione dei ricercatori confermati nel ruolo di professore associato).

1. Il ministro della pubblica istruzione, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandisce concorsi per posti di professore associato, anche in soprannumero, entro il limite massimo di 5.000, riservati ai ricercatori confermati da almeno cinque anni dalla data del 1° marzo 1987.

2. Gli esami consistono in una prova orale intesa ad accertare l'attitudine alla ricerca ed alla didattica dei candidati, con riferimento al gruppo di discipline per il quale è bandito il concorso. Nella prova orale i candidati sono chiamati a discutere i titoli scientifici presentati e a dimostrare una buona conoscenza di una lingua straniera, scelta dal candidato stesso all'atto di presentazione della domanda d'esame.

3. Il ministro della pubblica istruzione determina, per i singoli gruppi di discipline con proprio decreto e su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), i programmi relativi alla prova orale, i punteggi attribuibili dalle commissioni nella valutazione della prova orale e dei titoli, nonché la ripartizione dei posti per gruppi disciplinari tenendo conto della distribuzione degli attuali ricercatori.

3. 01.

SODANO, FINCATO, FIANDROTTI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Immissione dei ricercatori confermati nel ruolo dei professori associati).

1. I ricercatori confermati da almeno cinque anni alla data del 1° marzo 1987

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

sono immessi nel ruolo di professori associati previo esame che deve poter essere sostenuto entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L'esame di cui al comma 1 consiste nella discussione orale dei titoli didattici e di ricerca presentati dal candidato ed è volta ad accertare l'attitudine alla docenza con riferimento alla disciplina cui si riferisce la conferma nel ruolo di ricercatore.

3. Le commissioni di esame sono formate secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 014.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche agli organici dei ruoli dei professori associati e dei ricercatori in applicazione di sentenze della Corte costituzionale).

1. I ricercatori confermati che abbiano prestato attività assistenziale presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia in una delle qualifiche di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed abbiano svolto attività didattica e scientifica nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986, sono inquadrati in sovrannumero nel ruolo dei professori associati, previo giudizio di idoneità ai sensi degli articoli 50 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I medici interni universitari con compiti assistenziali, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 19 febbraio 1985 siano stati ammessi ai giudizi idoneativi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e siano stati dichiarati ido-

nei, sono nominati nel ruolo dei ricercatori universitari confermati in sovrannumero non riassorbibile rispetto ai posti assegnati con il presente decreto.

3. Sono estinte le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* 3. 015.

TRAMARIN, DUJANY.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche agli organici dei ruoli dei professori associati e dei ricercatori in applicazione di sentenze della Corte costituzionale).

1. I ricercatori confermati che abbiano prestato attività assistenziale presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia in una delle qualifiche di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed abbiano svolto attività didattica e scientifica nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 sono inquadrati in sovrannumero nel ruolo dei professori associati previo giudizio di idoneità ai sensi degli articoli 50 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I medici interni universitari con compiti assistenziali, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 19 febbraio 1985 siano stati ammessi ai giudizi idoneativi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e siano stati dichiarati idonei, sono nominati nel ruolo dei ricercatori universitari confermati in sovrannumero non riassorbibile rispetto ai posti assegnati con il presente decreto.

3. Sono estinte le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* 3. 025.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I ricercatori confermati che abbiano prestato attività assistenziale presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia in una delle qualifiche di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed abbiano svolto attività didattica e scientifica nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo dei professori associati, previo giudizio di idoneità ai sensi degli articoli 50 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

3. 03.

TRAMARIN.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I ricercatori confermati che abbiano svolto attività assistenziale secondo le modalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 sono ammessi ai giudizi idoneativi previsti dagli articoli 50 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 04.

SODANO.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I ricercatori della facoltà di medicina di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in conformità della sentenza della Corte costituzionale del 14 aprile 1986, n.

89, sono ammessi ai giudizi idoneativi previsti dagli articoli 50 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 05.

SODANO.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I medici interni universitari con compiti assistenziali, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 19 febbraio 1985 siano stati ammessi ai giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e siano stati dichiarati idonei, sono nominati nel ruolo di ricercatori universitari confermati, in soprannumero non riassorbibile rispetto ai posti assegnati con il presente decreto. Sono estinte le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 06.

TRAMARIN.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I medici interni universitari con compiti assistenziali che rientrano nella condizione stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 19 febbraio 1985 sono ammessi ai giudizi idoneativi, come disposto all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Qualora dichiarati idonei sono nominati nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, in soprannumero non riassorbibile rispetto ai posti assegnati con il presente decreto. Sono estinte le controversie pendenti alla data di en-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 07.

ANDREOLI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità, i medici interni universitari assunti con delibera nominativa dai consigli di facoltà e dagli istituti di cura universitari e che abbiano svolto le loro attività per almeno due anni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 ed il 31 ottobre 1979, che s'intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici, ovvero abbiano svolto le loro attività presso un istituto universitario per almeno un anno accademico, che s'intende realizzato con periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979.

3. 031.

MENSORIO, VENTRE.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inoltre inquadrati a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, i medici interni assunti con delibera nominativa dei consigli di facoltà o degli istituti di cura universitari, con le stesse modalità previste dall'articolo 58, primo comma, lettera i), del decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per le altre categorie di medici interni. A tale scopo il ministro della pubblica istruzione bandisce una nuova tornata di giudizi di idoneità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 033.

MENSORIO, VENTRE.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I medici interni universitari con compiti assistenziali, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 19 febbraio 1985 siano stati comunque ammessi ai giudizi idoneativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e siano stati dichiarati idonei, sono inseriti nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, in soprannumero non riassorbibile rispetto ai posti assegnati con il presente decreto. Sono estinte le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 08.

BROCCA, FINCATO.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Compito ed impegno dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma).

1. Le funzioni ed i compiti dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma definiti nel presente articolo, sono finalizzati alla formazione scientifica e didattica degli stessi.

2. Per l'assolvimento dei propri compiti di ricerca i ricercatori sono tenuti ad affe-

rire ad un dipartimento o istituto. La scelta è vincolante fino al superamento del giudizio di conferma.

3. Per attività di ricerca su temi di propria scelta i ricercatori indicano il professore ordinario o associati al quale intendono riferirsi.

4. L'attività dei ricercatori si svolge, relativamente ai compiti di ricerca, sulla base di un piano definito annualmente dall'interessato e approvato dal direttore del dipartimento o dell'istituto; relativamente ai compiti di didattica, sulla base di un piano definito annualmente dal presidente del consiglio di corso di laurea o della scuola in relazione alle ricerche in atto o svolte ed ai corsi di insegnamento in atto.

5. I ricercatori svolgono, ai fini della formazione didattica ed in relazione alle ricerche da essi condotte, compiti di assistenza didattica ed attività tutoria degli studenti. Ai ricercatori, come agli assistenti del ruolo ad esaurimento, possono essere affidate attività didattiche anche nell'ambito dei corsi per il conseguimento del diploma di primo livello.

3. 016.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Verifica delle attività di ricerca e didattica).

1. Dopo almeno un biennio, e non oltre il compimento del quadriennio di permanenza in ruolo, il ricercatore è tenuto a presentare alla giunta del dipartimento o al consiglio dell'istituto cui afferisce, un rapporto sulle attività svolte, di ricerca e di didattica, e la documentazione relativa alla produzione scientifica.

2. La giunta di dipartimento o il consiglio d'istituto formula, entro un mese, la propria relazione motivata sull'attività svolta dal ricercatore e sulla sua produzione scientifica, da trasmettere alla com-

missione nazionale nominata per il giudizio di conferma in ruolo.

3. 017.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Giudizio di conferma in ruolo).

1. Il giudizio di conferma in ruolo di cui all'articolo 1, comma 3, è formulato da una commissione nazionale composta, per ogni gruppo di discipline, di tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte annualmente su un numero triplo di docenti, dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari, designati dal Consiglio universitario nazionale.

2. La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione della giunta di dipartimento o del consiglio di istituto, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo, positivo o negativo, ai fini della conferma.

3. Nel caso in cui il giudizio non sia stato positivo, il ricercatore viene sottoposto entro l'anno successivo o comunque non oltre il quadriennio di permanenza in ruolo ad un nuovo giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

4. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il ricercatore decade dal ruolo.

5. Il rettore, su parere del consiglio di corso di laurea d'intesa con il consiglio di dipartimento cui afferisce il ricercatore-docente in formazione, può disporre la revoca dal posto dell'interessato, ove venga provato che questi non ottemperi alle funzioni e ai compiti inerenti alla sua qualifica.

3. 018.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Compiti ed impegno dei ricercatori confermati).

1. I ricercatori confermati sviluppano le loro autonome ricerche con possibilità di accesso ai fondi di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e contribuiscono allo sviluppo della ricerca universitaria partecipando ai programmi delle strutture universitarie di ricerca secondo modalità definite, sentito il ricercatore interessato, dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto, nel quale il ricercatore è inserito.

2. I ricercatori confermati assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. In tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la connessa attività tutoriale, nonché la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento. Possono altresì svolgere cicli di lezioni interne ai corsi ufficiali e attività di seminario secondo modalità definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. D'intesa con l'organo competente i ricercatori possono svolgere corsi ufficiali per il conseguimento dei diplomi di primo livello. I ricercatori confermati partecipano alle commissioni di profitto e possono partecipare alle commissioni di laurea secondo le modalità e le funzioni stabilite dalle facoltà competenti.

3. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori di ruolo.

4. Per le funzioni didattiche i ricercatori confermati sono tenuti ad un impegno orario annuo di non più di 300 ore. I ricercatori confermati sono inoltre tenuti ad assicurare il loro impegno per le

attività collegiali negli atenei, ove investiti della relativa rappresentanza.

5. Nel caso in cui non sia possibile conferire supplenze ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori universitari confermati possono essere conferiti periodi di supplenza per i settori in cui svolgono le loro ricerche nei corsi di laurea, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione per un periodo che non superi complessivamente, per ogni singolo ricercatore, il limite massimo di 24 mesi.

3. 019.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Collocamento in altro ruolo).

1. I ricercatori confermati che, a partire dalla loro conferma, non abbiano vinto un concorso a posto di professore universitario di ruolo nel periodo entro il quale sono stati espletati tre concorsi a posti di professore associato per raggruppamenti disciplinari affini a quelli di appartenenza, possono essere immessi, a domanda, nei ruoli di altre amministrazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e dall'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

2. I ricercatori confermati che, entro due anni dal compimento del periodo di cui al comma 1, non siano stati immessi nei ruoli di altre amministrazioni, sono collocati in soprannumero in altro ruolo del personale non docente dell'università, per accedere al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il colloca-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

mento in altro ruolo universitario è disposto dal rettore, sentito il senato accademico e l'interessato.

3. 020.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Partecipazione agli organi dell'università).

1. I ricercatori partecipano alle riunioni del consiglio di dipartimento e del consiglio d'istituto; fino al superamento del giudizio di conferma il loro voto ha carattere consultivo.

2. La rappresentanza dei ricercatori confermati nei consigli di facoltà e nelle commissioni di ateneo è elevata ad un quarto del numero complessivo dei professori di prima e seconda fascia e comunque con oltre il numero di 50.

3. I rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà partecipano alla elezione del preside. Le rappresentanze elettive dei ricercatori in tutti gli organi collegiali possono essere formate da soli ricercatori confermati a tempo pieno.

3. 021.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Mobilità).

1. I ricercatori, su loro richiesta e con delibera della giunta del dipartimento o del consiglio dell'istituto cui afferiscono, possono svolgere attività di studio per un periodo complessivamente non superiore a due anni presso università o istituti di ricerca italiani, esteri ed internazionali.

3. 022.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Trasferimento dei ricercatori universitari).

1. I ricercatori confermati possono essere trasferiti a domanda nei posti vacanti nelle piante organiche di altre università, nell'ambito del settore disciplinare per il quale hanno vinto il concorso. Per la procedura di trasferimento si applicano le disposizioni vigenti per i professori universitari di ruolo.

2. Fino all'adozione della pianta organica è consentito il trasferimento dei ricercatori da una facoltà all'altra di una stessa università, per il medesimo gruppo disciplinare, su deliberazione del senato accademico, di intesa con gli interessati e con le facoltà tra le quali si opera il trasferimento.

3. I ricercatori possono altresì, fino all'adozione della pianta organica, essere trasferiti a domanda ad altra facoltà su delibera del consiglio della facoltà medesima purché in essa il numero complessivo dei ricercatori universitari non superi i due terzi del numero complessivo dei posti dei professori di prima fascia anche se non ricoperti. Per il trasferimento non è richiesto il nulla osta della facoltà di provenienza.

3. 023.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norme concernenti i ricercatori universitari provenienti dal ruolo istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980).

1. I ricercatori universitari provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

1980, n. 382, in servizio o che abbiano superato il giudizio di idoneità e siano in attesa di nomina alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo dei docenti ricercatori. Ad essi si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono sottoposti al giudizio di conferma nei casi e secondo le modalità previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

b) mantengono il trattamento economico e di progressione di carriera di cui all'articolo 2;

c) indicano entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'ambito della facoltà cui appartengono il dipartimento od istituto cui intendono afferire.

2. Salvo quanto stabilito al comma 3, ai ricercatori universitari indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 3-bis. Essi sono inquadrati in posizione di soprannumero non riassorbibile nel ruolo istituito dall'articolo 1-bis, qualora siano già confermati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i raggruppamenti disciplinari consimili a quello di appartenenza; se ancora non confermati, il collocamento in soprannumero è disposto dopo l'espletamento dei primi tre concorsi per associato banditi successivamente al giudizio di conferma.

3. I ricercatori universitari indicati al comma 1 possono chiedere in ogni momento il collocamento in altro ruolo, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 3-bis.

3. 024.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Docenti)

1. L'insegnamento nei corsi di diploma

universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, costituisce compito istituzionale dei professori di ruolo ordinari ed associati, e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, che mantengono la funzione docente in virtù della legge n. 349 del 1958, articolo 1, ultimo comma e degli articoli 52 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 026.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Agli assistenti del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono conferite le supplenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del medesimo decreto, a seguito di indisponibilità dei professori ordinari.

2. Gli assistenti di cui al comma 1 conservano le forme di rappresentatività previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 nella misura di un quarto del numero degli assistenti presenti nella facoltà, nel dipartimento nell'ateneo.

3. Il trattamento economico degli assistenti è fissato nella misura prevista dall'articolo 72 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Sono abrogate, di conseguenza, tutte le norme in contrasto con il presente articolo.

* 3. 027.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Agli assistenti del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

1980, n. 382, sono conferite le supplenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del medesimo decreto, a seguito di indisponibilità dei professori ordinari.

2. Gli assistenti di cui al comma 1 conservano le forme di rappresentatività previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 nella misura di un quarto del numero degli assistenti presenti nella facoltà, nel dipartimento o nell'ateneo.

3. Il trattamento economico degli assistenti è fissato nella misura prevista dall'articolo 72 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Sono abrogate, di conseguenza, tutte le norme in contrasto con il presente articolo.

* 3. 028.

GERMANÀ, PERRONE, BARBALACE.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Docenti).

1. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, mantengono la funzione docente in virtù dell'articolo 1, ultimo comma, della legge n. 349 del 1958 e degli articoli 52 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 029.

GERMANÀ, PERRONE, BARBALACE.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Trattamento economico dei professori associati).

1. Il trattamento economico dei professori associati è equiparato a quello dei professori ordinari, in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28. ferme restando le differenze retri-

butive in rapporto all'opzione fra tempo pieno e tempo definito.

2. È abrogato il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 030.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato).

«1. Sulla base di un piano di riequilibrio di durata quadriennale il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, esclude dal riassorbimento previsto dall'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i posti di professore associato in soprannumero la cui conservazione sia necessaria per il riequilibrio della docenza in ambito disciplinare e territoriale, entro il limite massimo di 5.000 posti.

2. Il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato, di cui all'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si effettua, qualora non sia stato escluso ai sensi del comma 1 del presente articolo, al momento in cui si verifica la vacanza, senza dar luogo a procedure di trasferimento».

A questo articolo, interamente riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

* 4. 6.

TRAMARIN, DUJANY.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Sopprimere l'articolo 4.

* 4. 7.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. Sulla base di un piano di riequilibrio quadriennale il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso sino all'anno accademico 1991-1992.

* 4. 10.

TRAMARIN, DUJANY.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. Sulla base di un piano di riequilibrio quadriennale il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso sino all'anno accademico 1991-1992.

* 4. 11.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso sino all'anno accademico 1991-1992, e comunque fino al compimento di due tornate di concorsi a posti di professore associato successive all'entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le prime due tornate dei concorsi a posti di professore associato di cui al comma 1, bandite con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti, sino ad un massimo di 5.000 posti e per non più di 2.500 per la prima tornata, nonché la metà dei posti della dota-

zione aggiuntiva di cui all'articolo 20 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ancora messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso senza dar luogo a procedure di trasferimento, fatti in ogni caso salvi i trasferimenti disposti nel corso dell'anno accademico 1986-1987 e con effetto dal 1° novembre 1987.

4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.

4. 23.

GOVERNO.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole da: e comunque fino alla fine del comma, nonché i commi 2, 3 e 4.

O. 4. 23. 4.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 2, dopo le parole: la metà dei posti aggiungere la seguente: residui.

O. 4. 23. 1.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sopprimere le parole: non ancora messi a concorso.

O. 4. 23. 2.

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso senza dar luogo a procedure di trasferimento, fatti in ogni caso salvi i trasferimenti disposti nel corso dell'anno accademico 1986-1987 e con effetto dal 1° novembre 1987.

0. 4. 23. 5.

COLUMBA, FERRI, POCHETTI, MINERVINI.

Al comma 3, sostituire le parole: Il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio, *con le parole:* Il ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio.

0. 4. 23. 3.

FERRI, POCHETTI, GELLI.

Sono stati altresì presentati i seguenti altri emendamenti, sempre riferiti all'articolo 4 del decreto-legge:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. I ricercatori confermati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano svolto attività didattica e scientifica nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 sono inquadriati in sovrannumero nel ruolo dei professori associati previo giudizio di idoneità, ai sensi degli articoli 50 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. Sulla base di un piano di riequilibrio quadriennale il riassorbimento dei posti di professore associato in sovrannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso sino all'anno accademico 1991-1992.

** 4. 8.

TRAMARIN, DUJANY.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. I ricercatori confermati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano svolto attività didattica e scientifica nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 sono inquadriati in sovrannumero nel ruolo dei professori associati previo giudizio di idoneità, ai sensi degli articoli 50 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. Sulla base di un piano di riequilibrio quadriennale il riassorbimento dei posti di professore associato in sovrannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso sino all'anno accademico 1991-1992.

** 4. 9.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. Sulla base di un piano di riequilibrio quadriennale il riassorbimento dei posti di professore associato in sovrannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso sino all'anno accademico 1991-1992.

* 4. 10.

TRAMARIN, DUJANY.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. Sulla base di un piano di riequilibrio quadriennale il riassorbimento dei posti di professore associato in sovrannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso sino all'anno accademico 1991-1992.

* 4. 11.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Premettere il seguente comma:

01. I ricercatori confermati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58 del de-

creto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano svolto attività didattica e scientifica nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 sono inquadrati in sovrannumero nel ruolo dei professori associati, previo giudizio di idoneità ai sensi degli articoli 50 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

* 4. 14.

TRAMARIN, DUJANY.

Premettere il seguente comma:

01. I ricercatori confermati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano svolto attività didattica e scientifica nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 sono inquadrati in sovrannumero nel ruolo dei professori associati, previo giudizio di idoneità ai sensi degli articoli 50 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

* 4. 15.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Premettere il seguente comma:

01. I ricercatori confermati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano svolto attività didattica e scientifica nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 sono inquadrati in sovrannumero nel ruolo dei professori associati, previo giudizio di idoneità ai sensi degli articoli 50 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

* 4. 22.

MENSORIO, VENTRE.

Premettere il seguente comma:

01. I ricercatori confermati che abbiano prestato attività assistenziali presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia in una delle qualifiche di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed abbiano svolto attività didattica e scientifica nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 sono inquadrati in sovrannumero nel ruolo dei professori associati, previo giudizio di idoneità ai sensi degli articoli 50 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

** 4. 12.

TRAMARIN, DUJANY.

Premettere il seguente comma:

0.1. I ricercatori confermati che abbiano prestato attività assistenziale presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia in una delle qualifiche di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed abbiano svolto attività didattica e scientifica nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 sono inquadrati in sovrannumero nel ruolo dei professori associati previo giudizio di idoneità ai sensi degli articoli 50 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

** 4.13.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: riservati ai ricercatori confermati.

4. 1.

SODANO.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stessi posti verranno riservati ai ricercatori confermati e ai

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

dottori di ricerca mediante concorso da bandirsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* 4. 2.

TRAMARIN.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Gli stessi posti verranno riservati ai ricercatori confermati e ai dottori di ricerca mediante concorso da bandirsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* 4. 16.

POLI PORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 2, sopprimere le parole: tutti.

4. 17.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sopprimere il comma 4.

4. 18.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per ciascuna delle prime due tornate i posti di professore associato messi a concorso sono riservati ai ricercatori confermati e sono attribuiti, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.

** 4. 19.

TRAMARIN, DUJANY.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per ciascuna delle prime due tornate i posti di professore associato messi a concorso sono riservati ai ricercatori confermati e sono attribuiti, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in

proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facente parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.

** 4. 20.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. I ricercatori beneficiano delle disposizioni di cui agli articoli 50, comma 1, n. 3, e 52, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

4. 3.

SODANO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. I ricercatori confermati in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono ammessi a partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associati.

4. 4.

SODANO.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

4-bis. I ricercatori confermati sono ammessi a partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. 5.

SODANO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati anche i professori inquadrati nel ruolo a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

seguito di giudizio di idoneità, che provengono dal ruolo degli assistenti.

4. 21.

MENSORIO, VENTRE.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. I professori associati confermati, che vincano un concorso a professore di ruolo di prima fascia espletato dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conseguono, all'atto della nomina, la qualifica di professore ordinario a tutti gli effetti giuridici ed economici.

4. 01.

FIANDROTTI, FINCATO, SODANO.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incarichi di supplenze ai ricercatori).

1. Nel caso in cui non sia possibile conferire supplenze ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori confermati possono essere conferiti periodi di supplenze nei corsi di laurea, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione sino al compimento del primo concorso a posti di professore cui afferisce il posto coperto mediante supplenza.

* 4. 02.

FERRI, GELLI, TORTORELLA, CUFFARO, PINNA.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incarichi di supplenze ai ricercatori).

1. Nel caso in cui non sia possibile conferire supplenze ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori confermati possono essere conferiti periodi di supplenze nei corsi di laurea, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione sino al compimento del primo concorso a posti di professore cui afferisce il posto coperto mediante supplenza.

* 4. 03.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Non sono soggetti a giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori inquadrati nel ruolo a seguito di giudizi di idoneità che provengono dal ruolo degli assistenti universitari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, o dalle categorie elencate nel n. 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. 04.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non sono soggetti al giudizio di con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

ferma nella fascia degli associati anche i professori inquadrati a seguito di giudizio di idoneità, che provengono dal ruolo degli assistenti».

4. 012.

MENSORIO, VENTRE.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. I vincitori dei concorsi per posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere chiamati, anche per trasferimento, a ricoprire posti di ruolo disponibili, ancorché non messi a concorso, dalle facoltà presso cui all'atto della nomina prestano servizio in qualità di professori universitari di ruolo di seconda fascia, sempre che la chiamata emerga per la medesima materia o per materia ricompresa nel raggruppamento per il quale il chiamato è risultato vincitore.

4. 05.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di garantire la continuità didattica, visto il disposto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, i docenti che risultano incaricati di insegnamento presso una scuola di specializzazione, idonei a professore associato, sono equiparati ai professori incaricati, idonei a professore associato.

2. Ai soli fini dell'assegnazione di sede, per garantire la continuità didattica, visto il disposto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, i docenti che risultino incaricati di insegnamento presso una scuola di spe-

cializzazione, idonei a professore associato, sono equiparati a professori incaricati, idonei a professore associato.

4. 06.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito il seguente:

«ART. 24. - (Collocamento a riposo). — 1. I professori universitari di ruolo sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età».

2. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

4. 014.

MENSORIO, VENTRE.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

L'articolo 6 della legge n. 705 del 1985 è sostituito dal seguente:

«ART. 6. — 1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

“ART. 24. - (Collocamento a riposo). — 1. I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età».

4. 07.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

ART. 4-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte, in fine, le parole: «I professori ordinari che in precedenza erano stati professori incaricati stabilmente e successivamente erano passati nel ruolo dei professori associati, sono collocati fuori ruolo nell'anno accademico successivo il compimento del 70° anno d'età ed a riposo 5 anni dopo il collocamento fuori ruolo».

4. 08.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Limitatamente agli assistenti di ruolo ed agli incaricati stabilmente è indetta una terza tornata per gli esami di idoneità ed assunto secondo le modalità disposte dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. 09.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. I titolari di base di studio di cui all'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 492, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno diritto alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle università italiane. Gli oneri contributivi per il riscatto degli anni di servizio sono a totale carico degli interessi.

4. 010.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. I tecnici laureati di ruolo, che hanno acquisito il diritto di cui all'articolo 50, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, comprovato dall'attestato del preside della facoltà e dal giudizio favorevole espresso dalla stessa, sono collocati in soprannumero, a domanda, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari delle università, conservando ai fini economici e di progressione di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso la stessa facoltà e per la disciplina nella quale gli interessati prestano servizio.

3. Il relativo provvedimento è attribuito alla competenza dei rettori delle università.

4. I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei tecnici laureati in applicazione del presente articolo sono soppressi.

* 4. 013.

DE LUCA.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. I tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari.

4. 011.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti

all'articolo 4 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

(Determinazione dei contingenti di posti di organico del personale tecnico ed amministrativo delle università).

«1. Per il completamento della previsione programmatica contenuta nell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a determinare e a ripartire fra le università, nel rispetto del limite massimo di 7.000 posti da realizzarsi nel quadriennio 1987-1990 e degli specifici accantonamenti finanziari previsti per ciascuno dei quattro anni, i contingenti di posti di organico da portare in aumento per ciascuno dei predetti anni.

2. La spesa annua derivante dall'attuazione del comma 1 è valutata, a regime, in lire 150 miliardi.

3. All'onere di lire 88,7 miliardi relativo all'anno 1987 e di lire 148,7 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Norme per il personale tecnico ed amministrativo delle università".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: fra le università, aggiungere le seguenti: ivi compresi gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

5. 2.

GOVERNO.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: In tale ambito deve essere prevista una utilizzazione dei posti che corrisponda alle esigenze di professionalità e di sviluppo degli atenei, con l'integrazione dei contingenti dei singoli profili di VI, VII, VIII qualifica funzionale che supportano l'espansione tecnologica o direttamente attinenti le attività collegate alla ricerca, alla didattica e ai servizi.

5. 1.

FERRI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 6 del decreto è del seguente tenore:

(Graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole).

«1. Le graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, relative all'anno scolastico 1986-1987, assumono carattere permanente e sono aggiornabili, ogni biennio, sulla base delle nuove domande e a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

2. I nuovi aspiranti devono possedere i titoli di studio prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588.

3. Con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le disposizioni applicative, anche ai fini della determinazione delle corrispondenze tra i preesistenti ruoli ed i nuovi profili professionali».

A questo articolo del decreto-legge, cui non sono stati presentati emendamenti, sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi, dichiarati inammissibili:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

ART. 6-bis.

(Norme per il personale precario docente).

1. Gli insegnanti non di ruolo, in possesso di idoneità conseguita nei concorsi ordinari o di abilitazione all'insegnamento, con almeno centottanta giorni, anche non continuativi, di servizio prestato nelle scuole statali, sono inclusi, a domanda, nell'ambito di una provincia di loro scelta, nelle apposite graduatorie di immissione in ruolo, compilate in base ai punteggi previsti dall'ordinanza ministeriale per il conferimento delle supplenze.

2. Le suddette graduatorie hanno carattere permanente. Gli insegnanti in possesso di più idoneità o abilitazioni possono chiedere l'inclusione in tutte le graduatorie per cui hanno titolo.

6. 01.

RALLO, ALOI, POLI BORTONE.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

«L'abilitazione all'insegnamento può essere conseguita in sessione riservata di esami da indire, secondo modalità da stabilirsi con decreto del ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dal termine dei corsi speciali di cui al secondo comma del presente articolo ed al quarto comma dell'articolo 44. A tale sessione d'esame sono altresì ammessi i docenti che, pur beneficiando del precedente primo comma e del terzo comma dell'articolo 44, abbiano conseguito il titolo di studio prima della conclusione dei corsi speciali di cui al precedente secondo comma ed al quarto comma dell'articolo 44».

6. 02.

ALOI, RALLO, POLI BORTONE.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il sesto comma dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

«L'abilitazione all'insegnamento può essere conseguita in una sessione riservata di esami da indire secondo modalità da stabilirsi con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dal termine dei corsi speciali di cui al secondo comma dell'articolo 43 ed al quarto comma del presente articolo. A tale sessione di esami sono altresì ammessi i docenti che, pur beneficiando del primo comma dell'articolo 43 e del precedente terzo comma, abbiano conseguito il titolo di studio prima della conclusione dei corsi speciali di cui al secondo comma dell'articolo 43 ed al precedente quarto comma».

6. 03.

ALOI, RALLO, POLI BORTONE.

Do pertanto lettura dell'articolo 7 del decreto-legge:

(Copertura finanziaria).

«1. La spesa annua derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto è valutata, a regime, in lire 95 miliardi.

2. All'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 8 miliardi, in lire 50 miliardi e in lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Stato giuridico dei ricercatori universitari».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. La spesa annua derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, e 2-bis del presente decreto è valutata, a regime, in lire 95 miliardi. Al conseguente onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 8 miliardi, in lire 50 miliardi e in lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Stato giuridico dei ricercatori universitari»:

2. All'onere ulteriore derivante dall'articolo 2, comma 2-bis, valutato in lire 60 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando una quota parte dell'accantonamento: «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo», e, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856, utilizzando una quota parte dell'accantonamento: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia».

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 2.

CIRINO POMICINO, BASSANINI, VIGNOLA, CARRUS, SERRI.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. La spesa annua derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata, a regime, in lire 128 miliardi.

2. All'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989 valutato, rispettivamente in 15 miliardi e 200 milioni, 70 miliardi e 87 miliardi e 500 milioni si provvede quanto a 8 miliardi per il 1987, 50 miliardi per il 1988 e 65 miliardi per il 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando lo specifico accantonamento «Stato giuridico dei ricercatori universitari», quanto a 7 miliardi e 200 milioni per il 1987, 20 miliardi per il 1988, 22 miliardi e 500 milioni per il 1989 mediante riduzione del medesimo capitolo 6856, a tal fine utilizzando corrispondenti quote parti dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

7. 1.

FERRI, BIANCHI BERETTA, GELLI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, avverto che non sono stati presentati altri emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Poiché è ancora in corso la riunione della Commissione bilancio per l'esame degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,40,
è ripresa alle 19,5.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione bilancio ha completato i suoi lavori. In attesa che sia formalizzata la decisione assunta, invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

GIUSEPPE RUSSO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Columba 1.5, Tessari 1.1, Tamino 1.6 e 1.7 e Tessari 1.2; ed accetta l'emendamento 1.20 del Governo.

Esprimo, quindi, parere contrario sull'emendamento Tessari 1.4; mentre ritengo che gli emendamenti Ferri 1.9, Tamino 1.12 e Poli Bortone 1.11 siano assorbiti dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, che la Commissione accetta.

Il parere della Commissione è contrario agli emendamenti Tamino 1.13, Guarra 1.18 e Tessari 2.1; è invece favorevole all'emendamento del Governo 2.17. Parere contrario anche sui subemendamenti Pazzaglia 0.2.17.1, 0.2.17.2, 0.2.17.3 e Ferri 0.2.17.4 e 0.2.17.5, nonché sull'emendamento Tamino 2.3.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Tamino 2.4 e Poli Bortone 2.16, sugli identici emendamenti Columba 2.5 e Germanà 2.6, sugli identici emendamenti Tramarin 2.7 e Poli Bortone 2.8, nonché sugli emendamenti Tamino 2.10 e Poli Bortone 2.11; ritengo che anche gli emendamenti Poli Bortone 2.13, Carelli 2.2 e Mensorio 2.15 possano considerarsi assorbiti in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, che la Commissione accetta.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento Tamino 2.14 e sul subemendamento Ferri 0.2.01.1, relativo all'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, la cui approvazione comporterebbe anche l'assorbimento dell'emendamento Poli Bortone 2-bis. 1.

Accetto l'emendamento del Governo 3.10 e sono contrario sui relativi subemendamenti Pazzaglia 0.3.10.1 e 0.3.10.2; nonché sugli emendamenti Ferri 3.3, Poli Bortone 3.4, Tramarin 3.5 e 3.2, Ferri 3.6, Tamino 3.7 e 3.8. Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Patuelli 3.09, 3.010, 3.011 e 3.012; nonché sugli identici emendamenti Tramarin 4.6. e Poli Bortone 4.7; sugli identici emendamenti Tramarin 4.10. e Poli Bortone 4.11.

La Commissione accetta l'emendamento 4.23. del Governo, mentre è contraria sui subemendamenti Pazzaglia 0.4.23.4, 0.4.23.1 e 0.4.23.2 e Ferri 0.4.23.3.

Parere contrario sugli emendamenti Poli Bortone 4.17. e 4.18.; accetto invece l'emendamento 5.2. del Governo.

Il relatore ha già invitato in sede di Comitato dei nove l'onorevole Ferri a ritirare il suo emendamento 5.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 7 del decreto-legge, signor Presidente, occorre attendere le conclusioni della Commissione bilancio per individuare le risorse necessarie ed i relativi capitoli dispesa cui attingere.

PRESIDENTE. Do lettura della lettera con cui il presidente della Commissione bilancio mi ha comunicato il parere espresso dalla Commissione sugli emendamenti al disegno di legge di conversione n. 4492:

«Parere favorevole sull'emendamento 1.20 del Governo; parere favorevole sull'emendamento 2.17 del Governo a condizione che l'articolo 7 sia sostituito dal seguente:

1. "All'onere derivante dagli articoli 2 e 2-bis per gli anni 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 130 miliardi e in lire 145 miliardi, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per il 1988 e 65 miliardi per il 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento 'Stato giuridico dei ricercatori universitari' e quanto a lire 80 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando una quota parte dell'accantonamento: 'Misure di sostegno delle associa-

zioni ed enti con finalità di interesse collettivo', e, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856, utilizzando una quota parte dell'accantonamento: 'Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia'.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

Parere contrario sugli emendamenti 3.10 e 4.23 e sull'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo».

Conseguentemente, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. «All'onere derivante dagli articoli 2 e 2-bis per gli anni 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 130 miliardi e in lire 145 miliardi, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per il 1988 e 65 miliardi per il 1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Stato giuridico dei ricercatori universitari" e quanto a lire 80 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando una quota parte dell'accantonamento: "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo", e, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856, utilizzando una quota parte dell'accantonamento: "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".

2. All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 2-bis e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 3.

GOVERNO.

NINO CARRUS. Signor Presidente, la Commissione ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01 e sugli emendamenti 3.10 e 4.23 del Governo, nella loro originaria formulazione. Poiché però quest'ultimo ha presentato il nuovo emendamento 7.3 in cui la copertura finanziaria non è più quella originariamente individuata, ma avviene su un capitolo di bilancio nel quale vi è la capienza per 25 miliardi complessivi, la Commissione lo accetta.

Quindi, il parere è contrario rispetto all'originaria formulazione dei predetti emendamenti e dell'articolo aggiuntivo del Governo; ma è favorevole all'emendamento 7.3 del Governo presentato testé in Assemblea dal ministro.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti e articoli aggiuntivi; per il resto, concorda con il relatore, che ringrazia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Sull'emendamento Columba 1.5. è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, l'emendamento 1.5 si propone di correggere il testo del decreto là dove si parla di una riduzione a 200 ore dell'impegno orario al quale sono tenuti i ricercatori universitari.

In realtà, l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dice che 250 ore sono l'impegno massimo al

quale può essere impiegato per l'attività didattica il ricercatore universitario. Con questo emendamento si vuole riportare l'accento sul fatto che le cifre che vengono riportate si riferiscono a dei massimi, differenziando l'impegno tra ricercatori a tempo pieno, per i quali si richiede un massimo di 350 ore e ricercatori a tempo definito, per i quali il massimo viene stabilito in 200 ore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Columba 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	361
Votanti	347
Astenuti	14
Maggioranza	174
Voti favorevoli	176
Voti contrari	171

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini)

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe

Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Briccola Italo	Cuffaro Antonino
Brina Alfio	Cuojati Giovanni
Brocca Beniamino	Curci Francesco
Bruni Francesco	
Bruzzani Riccardo	D'Acquisto Mario
Bulleri Luigi	D'Aimmo Florindo
	Dal Castello Mario
Cabras Paolo	D'Ambrosio Michele
Cafarelli Francesco	Da Mommio Giorgio
Cafiero Luca	De Gregorio Antonio
Calonaci Vasco	Del Mese Paolo
Calvanese Flora	De Martino Guido
Cannelonga Severino	Demistry Giuseppe
Canullo Leo	Di Giovanni Arnaldo
Capecchi Pallini Maria Teresa	Dignani Grimaldi Vanda
Caprili Milziade Silvio	Donazzon Renato
Cardinale Emanuele	Drago Antonino
Carelli Rodolfo	Dujany Cesare Amato
Carlotto Natale	Dutto Mauro
Carpino Antonio	
Carrus Nino	Fabbri Orlando
Casalnuovo Mario	Fagni Edda
Casati Francesco	Falcier Luciano
Casini Pier Ferdinando	Fantò Vincenzo
Castagnetti Guglielmo	Ferrandi Alberto
Cattanei Francesco	Ferrara Giovanni
Cavagna Mario	Ferrari Bruno
Cavigliasso Paola	Ferrari Giorgio
Ceci Bonifazi Adriana	Ferrari Marte
Cerquetti Enea	Ferrarini Giulio
Cerrina Feroni Gian Luca	Ferri Franco
Chella Mario	Filippini Giovanna
Cherchi Salvatore	Fincato Laura
Ciafardini Michele	Fioret Mario
Ciaffi Adriano	Fittante Costantino
Ciancio Antonio	Foschi Franco
Cifarelli Michele	Foti Luigi
Ciocci Lorenzo	Fracchia Bruno
Cocco Maria	Francese Angela
Colombini Leda	Franchi Roberto
Coloni Sergio	
Columba Mario	Gabbuggiani Elio
Cominato Lucia	Galli Giancarlo
Comis Alfredo	Garavaglia Maria Pia
Confalonieri Roberto	Gasparotto Isaià
Conte Antonio	Gatti Giuseppe
Conte Carmelo	Gelli Bianca
Conti Pietro	Geremicca Andrea
Corsi Umberto	Germanà Antonino
Crippa Giuseppe	Ghinami Alessandro
Crivellini Marcello	Giadresco Giovanni
Crucianelli Famiano	Gianni Alfonso

Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
Lattanzio Vito
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Andrea
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Micheli Filippo

Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravasio Giovanni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Russo Francesco
Russo Giuseppe

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba

Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivonne

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Baghino Francesco
Berselli Filippo
Del Donno Olindo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Florino Michele
 Guarra Antonio
 Maceratini Giulio
 Pellegatta Giovanni
 Poli Bortone Adriana
 Rallo Girolamo
 Sannella Benedetto
 Tassi Carlo
 Tringali Paolo

Sono in missione:

Antoni Varese
 Fracanzani Carlo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Seguono gli identici emendamenti Tessari 1.1. e Tamino 1.6.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, ritengo che gli emendamenti 1.1. e 1.6. siano preclusi dalla votazione testé svolta.

Se mi è consentita una considerazione di carattere un po' estemporaneo, vorrei sottolineare che noi parliamo delle competenze del ricercatore, che attengono allo stato giuridico del ricercatore; ma è stato detto in apertura di questo dibattito dal Presidente della Camera che non possiamo discutere di materia che abbia a che vedere con lo stato giuridico. Io non so in base a quale logica ci muoviamo; è chiaro comunque che questo emendamento non può essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Certo, onorevole Tessari. Per la stessa ragione è precluso l'emendamento Tamino 1.7.

Vi è poi l'emendamento Tessari 1.2.

FRANCO FERRI. Mi scusi, Presidente, ma a me sembra che anche l'emendamento Tessari 1.2, oltre l'emendamento Tamino 1.2, sia precluso.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Ferri.

Pongo in votazione l'emendamento 1.20 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Segue l'emendamento Tessari 1.4.

ALESSANDRO TESSARI. Lo ritengo precluso, signor Presidente, perché confluito nel testo che ha licenziato la Commissione.

PRESIDENTE. È così, onorevole Tessari.

Onorevole Ferri, mi sembra che il suo emendamento 1.9 sia assorbito dall'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo. È d'accordo?

FRANCO FERRI. Presidente, noi abbiamo presentato il subemendamento 0.2.01.1 all'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, concernente gli assistenti; ed interverremo in occasione della votazione su quell'articolo.

Faccio però presente che il nostro subemendamento comprende l'equiparazione ai ricercatori universitari confermati degli assistenti ordinari e del ruolo ad esaurimento sia per il trattamento economico sia per l'opzione per il regime a tempo pieno e a tempo definito.

Poiché noi riteniamo che l'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo sia formulato in maniera errata, ci riserviamo quando lo si esaminerà di tornare a risollevere la questione.

PRESIDENTE. L'emendamento Ferri 1.9 è quindi ritirato.

Onorevole Tamino, il suo emendamento 1.12 sarebbe anch'esso assorbito dall'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo. Lo mantiene?

GIANNI TAMINO. Ritiro il mio emendamento 1.12, che trasformo nel seguente articolo aggiuntivo, riferito all'articolo 2 del decreto-legge:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

1. Agli assistenti universitari è esteso il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati e l'opzione di tempo pieno e tempo definito secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. 02. (ex 1. 12.)

TAMINO, RONCHI, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, riteniamo che anche il nostro emendamento 1.11 possa essere considerato assorbito quanto meno dalla prima parte dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tamino 1.13.

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Desidero ricordare, a proposito di questo emendamento, che apparentemente si tratta solo di una lieve modifica; mentre in realtà si tende a riconoscere il tempo pieno anche per i ricercatori non confermati e, quindi, a valutare un trattamento economico adeguato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tamino 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazioni di nomi.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Guarra 1.18.

ANTONIO GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Mi sembra che il relatore abbia equivocato nell'esprimere parere contrario su questo mio emendamento, per cui lo inviterei a pronunciarsi nuovamente.

PRESIDENTE. Onorevole Giuseppe Russo, vuole esprimere nuovamente il parere della Commissione sull'emendamento Guarra 1.18?

GIUSEPPE RUSSO, *Relatore*. Signor Presidente, per mero errore avevamo espresso parere contrario sull'emendamento Guarra 1.18. Tra l'altro, avevamo anche espresso parere favorevole su un emendamento riguardante la stessa materia, per cui correggo quello contrario precedentemente formulato.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guarra 1.18, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tessari 2.1.

ALESSANDRO TESSARI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Ferri 0.2.17.4.

FRANCO FERRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FERRI. Signor Presidente, abbiamo presentato subemendamenti all'emendamento 2.17 del Governo, concernente il trattamento economico dei ricercatori universitari, e precisamente al primo comma di tale emendamento, perché il trattamento del 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia è esteso indiscriminatamente ai ricercatori universitari, siano essi non confermati o confermati. In questo modo noi arrechiamo un danno ai ricercatori confermati, i quali non vengono a godere dell'assegno relativo alla conferma; per di più, noi stabiliamo una parità di condizioni, tranne che per gli scatti di anzianità, tra il giovane ricercatore e il ricercatore non confermato, da una parte, e i ricercatori che hanno una anzianità di servizio spesso assai avanzata, dall'altra.

Per quanto riguarda il secondo comma, riteniamo opportuno, anche in conseguenza della modifica da noi proposta al primo comma, ritornare al testo della Commissione, che era molto chiaro e non offriva possibilità di equivoci. Il secondo comma dell'articolo 2 nel testo della Commissione era del seguente tenore: «2. Il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati è pari al 70 per cento della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsti per i professori universitari di ruolo della seconda fascia rispettivamente a tempo pieno o a tempo definito di pari anzianità».

Per quanto riguarda il terzo comma, concordiamo con la specificazione contenuta nell'emendamento, perché corrisponde alle intenzioni che il gruppo comunista ha sempre manifestato nel sostenere l'aggancio della retribuzione e gli assegni dei ricercatori alla fascia dei professori associati. Chiarito che siamo a favore di questo terzo comma, osserviamo però che, là dove, si dice «come definiti dal primo comma dell'articolo 32», meglio sarebbe far riferimento all'intero articolo 32, oppure, se non si vuole estendere all'intero articolo 32 l'indicazione contenuta nel terzo comma dell'emendamento, si dovrebbe far riferimento al

primo e al secondo comma dell'articolo 32. Infatti, anche nel secondo comma di tale articolo si parla di compiti del ricercatore.

Per quanto riguarda il quarto comma, riteniamo che il trattamento economico non possa decorrere dal 1° gennaio 1988; ma chiediamo che, come è previsto nel testo del decreto, decorra dal novembre 1987; la copertura esiste negli 8 miliardi stanziati per i ricercatori universitari.

MARIO COLUMBA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, nel dichiarare che concordo con i subemendamenti Ferri 0.2.17.4 e 0.2.17.5, voglio far osservare che, qualora fosse approvato il primo subemendamento, e cioè venisse inserita nel primo comma dell'emendamento 2.17 del Governo l'espressione «non confermati», scomparirebbe dal testo dell'emendamento la condizione dei ricercatori confermati a tempo definito.

Ritengo allora che i due emendamenti andrebbero posti in votazione simultaneamente (non so, signor Presidente, se questa sia una proposta rituale) o, meglio ancora, congiunti usando un'espressione del tipo: «di conseguenza il secondo comma è sostituito dal secondo comma del testo della Commissione».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Se da un lato va positivamente valutato il fatto che il Governo abbia deciso di modificare l'atteggiamento assunto in precedenza sul problema dell'aggancio del trattamento economico dei ricercatori universitari alla retribuzione degli associati, bisogna dire che in questo emendamento 2.17 presentato dal Governo (ma vorrei sapere da quale Governo, visto che non si sa che Governo ci sia in questo momento: di-

ciamo allora che si tratta di un emendamento presentato da qualcuno che si firma «Governo») sono contenute norme poco credibili.

Mi riferisco, ad esempio, al quarto comma, là dove si dice che il nuovo trattamento economico decorrerà dal 1° gennaio 1988: sembra più logico dire che decorrerà dal momento in cui si deve optare, cioè dal 1° novembre 1987. Sarebbe quindi meglio fissare la decorrenza dall'inizio del prossimo anno accademico. La copertura non manca.

Per quanto riguarda il terzo comma, esso appare del tutto superfluo: quando mai con un decreto-legge che si occupa di problemi eminentemente economici si può abrogare una norma vigente senza affermarlo specificamente? Questo terzo comma è pleonastico perché in sostanza dice che in nulla vengono modificate le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 382: è evidente che sia così, visto che in questo decreto-legge nulla si dice in contrario.

Sarebbe poi bene chiarire il rapporto esistente tra il primo e il secondo comma. A mio avviso la cosa migliore sarebbe sopprimere, al secondo comma, la parola «confermati», per non creare inutili discriminazioni fra ricercatori confermati e ricercatori non confermati.

Fatte queste critiche, ritengo comunque che si possa giudicare questo nuovo testo presentato dal Governo non significativamente diverso da quello che era frutto della volontà espressa dalla Commissione istruzione, dato che comunque si prevede un aggancio salariale tra i ricercatori e gli associati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Mi riferirò innanzitutto al testo dell'emendamento 2.17 del Governo, dicendo che a noi non sembra (a differenza di quanto accade ad altri gruppi) che il primo comma generi difficoltà. E siamo quindi d'accordo su

questa parte dell'emendamento governativo.

Per quanto riguarda il secondo comma, è evidente che noi preferiamo mantenere il testo della Commissione (che del resto abbiamo votato), anche perché — lo ripeto per l'ennesima volta — in esso troviamo quell'aggancio che consente concretamente di evitare che questo provvedimento rappresenti una normativa di carattere esclusivamente economico, come qualcun altro vorrebbe.

Non siamo d'accordo con il terzo comma del nuovo articolo 2 proposto dal Governo e di conseguenza siamo contrari anche al subemendamento 0.2.17.6, che sostanzialmente contiene ben poche modifiche rispetto al testo governativo. E non siamo d'accordo perché il terzo comma diventa pleonastico nel momento in cui fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che, per quanto ci risulta, è purtroppo ancora integralmente in vigore nella stessa misura approvata nel 1980. Ma soprattutto non siamo d'accordo perché in queste due formulazioni si tende sostanzialmente a sancire per legge il principio del non accoglimento di una nuova configurazione giuridica. Perciò il nostro gruppo ha presentato i subemendamenti Pazzaglia 0.2.17.1, 0.2.17.2 e 0.2.17.3 all'emendamento 2.17 del Governo.

Il primo dei nostri subemendamenti prevede la soppressione del terzo comma. Il secondo riguarda la data di decorrenza dei miglioramenti economici, che noi vogliamo fissare al 1° novembre 1987, ritenendo che i benefici non debbano essere rinviati nel tempo. Sugeriamo ancora di aggiungere un comma 4-bis, tendente, a differenza del terzo comma dell'emendamento del Governo e di quanto proposto in merito del gruppo comunista, ad affermare in legge, questa volta (e non attraverso un richiamo del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, vigente, e quindi non superabile se non abrogato esplicitamente) un chiaro riferimento al senso del previsto aggancio in ragione del 70 per cento. Il nostro subemendamento afferma, infatti, che successive eventuali

modifiche verranno stabilite in sede di definizione del contratto del personale docente dell'università.

Ci sembra di essere stati abbastanza chiari e speriamo che tutti i colleghi che in buona fede hanno votato i miglioramenti rapportati al 70 per cento, credendo di dare in tal modo una possibilità ai ricercatori universitari di vedersi raffigurati in modo differente, vogliamo comprendere fino in fondo l'essenzialità della presenza di questo comma aggiuntivo, che lega in maniera inequivocabile i ricercatori universitari al personale docente dell'università.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor Presidente, non nascondiamo che il gruppo repubblicano ha accolto l'emendamento 2.17 del Governo con qualche preoccupazione, ribadendosi in esso l'aggancio al 70 per cento della retribuzione dei professori di seconda fascia. Nel corso di tutto questo dibattito, infatti, abbiamo sostenuto essere questo aggancio un fatto in qualche modo stravolgente dell'assetto universitario per quanto riguarda la docenza. Riteniamo che sia comunque improprio avventurarsi su questo terreno in sede di conversione in legge di un decreto, in presenza dei limiti entro i quali ci troviamo ad operare e con la mancanza di un Governo nella pienezza delle sue funzioni. Saremmo stati comunque contrari nel merito, perché riteniamo che la modificazione degli assetti della docenza universitaria meriti ben altra riflessione di quella in corso oggi.

Diamo, tuttavia, atto al Governo, in relazione a questa nostra preoccupazione in merito all'aggancio automatico (cosa che — teniamo a precisare — non significa misconoscimento del diritto dei ricercatori a migliori condizioni economiche, perché non abbiamo dubbi circa la necessità di un miglioramento delle condizioni economiche dei ricercatori, ma nutriamo forti dubbi circa l'introduzione surrettizia

di una terza fascia docente) del fatto di avere introdotto una precisazione nel terzo comma, che, in modo, a mio avviso, molto chiaro e preciso, richiama i limiti di questo aggancio ad un puro fatto economico, mantenendo ben salde e ferme le competenze dei ricercatori a quanto è previsto dall'articolo 32 della legge n. 382. Ciò ci induce ad accettare l'emendamento del Governo.

Per le ragioni esattamente opposte, testé illustrate dalla collega Poli Bortone, che animano il subemendamento (il tentativo di estendere lo stato dei ricercatori, addirittura chiamando docenza la ricerca universitaria), noi ci diciamo fortemente contrari ai subemendamenti in esame.

Voteremo dunque contro i subemendamenti, mentre accogliamo l'emendamento 2.17 del Governo, proprio perché lo riteniamo accettabile in virtù di quel terzo comma che precisa i limiti della norma all'interno di quanto previsto dalla legge n. 382, non consentendo il passaggio surrettizio di una terza fascia docente nelle università.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tesini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO TESINI. Signor Presidente, il nostro gruppo è favorevole all'emendamento 2.17 del Governo; mentre in ordine ai subemendamenti presentati intende svolgere alcune considerazioni ed avanzare determinate richieste. Per quanto riguarda il subemendamento al primo comma dell'emendamento, mi sembra che la *ratio* dell'emendamento stesso sia quella di estendere a tutti i ricercatori, sia a quelli a tempo pieno sia a quelli a tempo definito, un aumento retributivo del 70 per cento. Però se si ritiene di dover limitare questo aumento semplicemente a coloro che sono collocati nel ruolo dei ricercatori e non hanno ancora superato il giudizio di idoneità, quindi non sono confermati e ciò ovviamente è esteso a coloro i quali saranno assunti in base al successivo articolo che esamineremo, il nostro gruppo vorrebbe che il Governo desse

qualche precisazione in proposito, anche se non vi sono difficoltà pregiudiziali.

Siamo invece contrari al subemendamento che intende estendere ai ricercatori confermati a tempo definito il trattamento economico pari al 70 per cento di quello spettante ai professori universitari della seconda fascia. Diciamo questo in quanto vi è una logica che vuole privilegiare il ricercatore, o comunque il docente universitario, che sceglie il tempo pieno. Siccome i calcoli inerenti alla copertura finanziaria sono stati fatti in base all'emendamento del Governo, ritengo che si porrebbero, nel caso di un'eventuale approvazione dei subemendamenti presentati, problemi finanziari, sui quali evidentemente il Governo si dovrebbe esprimere.

Per quanto concerne infine i subemendamenti presentati al terzo comma dell'emendamento del Governo, devo dire che in linea di principio non vi sono contrasti tra il testo presentato dall'esecutivo e le perplessità, chiamiamole così, che si manifestano nell'emendamento del gruppo comunista. In fondo con quest'ultimo emendamento si intende lasciare inalterato lo stato giuridico dei ricercatori, così come stabilito dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Se si intende fare un'ulteriore specificazione dei commi, non abbiamo alcuna difficoltà ad accogliere tale proposta, però intendo ripetere, collegandomi anche alle parole dell'onorevole Castagnetti, che se abbiamo aderito alla richiesta di votare il testo approvato in Commissione è stato solo perché con questa formulazione si è voluto limitare la soluzione del problema agli aspetti economici della questione. Inoltre si è voluto evitare quello che alcuni gruppi ancora oggi sostengono e cioè che attraverso l'aggancio alla retribuzione del professore associato non si sceglie solo un criterio per la determinazione del trattamento economico, ma si determina il presupposto giuridico che in via surrettizia inserisce un elemento di modifica dello stato giuridico del ricercatore. Siamo quindi d'accordo su tutto ciò che si muove all'interno di

una logica che tende a ribadire i limiti entro i quali operiamo questa scelta, senza interferire però con lo stato giuridico del ricercatore. Ma io dico ai colleghi, che evidentemente non conoscono bene la materia, che il problema giuridico esiste e non lo inventiamo noi. Purtroppo tutta la legislazione universitaria è costellata di episodi analoghi, per cui da una determinata decisione si creano i presupposti per estendere *ope legis* che noi riteniamo non possano essere accettate.

Occorre quindi che la formulazione di questo articolo sia tale per cui un domani non si possa assolutamente far leva su quella che è la definizione entro una legge del trattamento economico (perché questo è riconosciuto solo per i docenti universitari della prima fascia degli ordinari e della seconda degli associati). Se non ci cauteliamo, rischiamo di introdurre in un decreto-legge una modifica che riguarda lo stato giuridico generale del ricercatore, ponendo quindi le condizioni per un suo passaggio alla docenza. Non è una cosa marginale, bisogna avere chiaro quello che si vota, noi siamo d'accordo di votare una formulazione che ci garantisca rispetto a certe conseguenze. Questa è la posizione del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole Giuseppe Russo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUSSO, Relatore. Signor Presidente, in ordine ai subemendamenti Ferri 0.2.17.4, 0.2.17.5 e 0.2.17.6 il relatore si rimette alle decisioni del Governo.

Circa il subemendamento Ferri 0.2.17.7, il relatore conferma quanto è scritto nel comma quarto dell'articolo 2 perché le disponibilità finanziarie, così come sono state accertate, non consentono il miglioramento dal 1° novembre 1987. È vero che l'anno accademico comincia il 1° novembre, ma siccome le disponibilità sono riferite all'anno finanziario che parte dal 1° gennaio non vi sono i fondi necessari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Ne ha facoltà.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi che hanno presentato i subemendamenti Ferri 0.2.17.4 e 0.2.17.5, per chiederne il ritiro. Ma desidero innanzitutto spiegare all'onorevole Tamino perché il Governo ha modificato il testo della Commissione che prevede l'aggancio al 70 per cento dei professori associati esclusivamente per i ricercatori confermati, con una duplice conseguenza. In primo luogo si determina una divaricazione nel trattamento economico assai pesante e non sostenibile. In secondo luogo, stabilendo l'aggancio esclusivamente per i ricercatori confermati, il trattamento economico verrebbe, per costoro, definito per legge, mentre sarebbe riservata alla contrattazione sindacale la definizione del trattamento economico dei ricercatori non confermati. Ciò provocherebbe una situazione di ambiguità, anche giuridica, rispetto al ruolo unico dei ricercatori.

È questa la ragione per la quale il Governo ha formulato il nuovo testo in cui si stabilisce, con il primo comma, che per tutti i ricercatori — e non può essere diversamente — il criterio di definizione del trattamento economico deve essere univoco, essendo unico, ripeto, il ruolo dei ricercatori. Se si vuole che essi abbiano un trattamento economico agganciato alla fascia dei professori associati, bisogna che ciò sia stabilito per tutti i ricercatori. È questo, dunque, il senso del primo comma dell'emendamento proposto dal Governo, secondo cui tutti i ricercatori universitari godono di un trattamento economico agganciato al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori di ruolo della seconda fascia a tempo definito e di pari anzianità.

Faccio un'altra osservazione relativamente alle modifiche introdotte dalla Commissione, che per lo meno richiederebbero un chiarimento. Non è del tutto esatto, infatti, il testo votato dalla Com-

missione allorché afferma che «il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati è pari al 70 per cento della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsti per i professori universitari di ruolo della seconda fascia rispettivamente a tempo pieno o a tempo definito di pari anzianità». Voglio ricordare che l'assegno aggiuntivo spetta unicamente ai professori associati a tempo pieno e che non esiste un assegno aggiuntivo per i professori associati a tempo definito. Vi è dunque un'assoluta coerenza nel testo presentato dal Governo allorché al secondo comma, parlando dei ricercatori confermati, che sono anch'essi agganciati al 70 per cento della fascia degli associati in virtù delle previsioni del primo comma, riconosce ai ricercatori confermati — come del resto nel testo proposto dalla Commissione — la possibilità di opzione fra tempo pieno e tempo definito. È in ragione della scelta del tempo pieno che si prevede, per i soli ricercatori confermati, che oltre al 70 per cento del trattamento-base degli associati a tempo pieno, la possibilità di godere anche dell'assegno.

Vorrei quindi pregare i colleghi di fare particolare attenzione su queste considerazioni del Governo, perché non sono dettate da intenzioni polemiche; ma mirano ad offrire elementi di chiarificazione, a totale vantaggio dei ricercatori, per poter meglio rispondere alle motivazioni qui rappresentate in tema di trattamento economico.

Venendo al terzo comma, dichiaro di accettare il subemendamento Ferri 0.2.17.6 per le ragioni che ho esposto anche ieri sera. Proprio per questo motivo, onorevole Ferri, ho presentato il nuovo testo, perché ieri sera ho dichiarato che se vi era chiarezza, pur nel rispetto delle diverse opinioni, il Governo non aveva ragione di opporsi, per quanto di sua responsabilità, a decisioni di carattere economico.

Per quanto riguarda il subemendamento Ferri 0.2.17.7, relativo al quarto comma, si tratta di una questione di copertura. È ben vero che la Commissione

bilancio, nel suo parere al testo modificato dalla Commissione, aveva previsto per i mesi di novembre e di dicembre, per i ricercatori confermati a tempo pieno, un aumento del 45 per cento del trattamento-base in attesa del successivo aggancio. Però, avendo esteso l'aggancio a tutti i ricercatori, anche a quelli non confermati, e non potendosi dar luogo ad una ulteriore modifica dell'articolo di copertura, credo che il vantaggio complessivo sia tale da consentire alla Camera — mi auguro con larga maggioranza — di approvare il testo che il Governo ha presentato con l'intento, appunto, di contribuire ad un clima di serenità nelle università ed anche ad un confronto complessivo più sereno sugli ulteriori problemi che dovranno essere affrontati successivamente.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, è d'accordo a far votare congiuntamente i suoi subemendamenti 0.2.17.4 e 0.2.17.5?

FRANCO FERRI. Siamo d'accordo che siano votati congiuntamente. Tuttavia, a questo punto, ho una preoccupazione, perché credo che, di fronte al nuovo emendamento del Governo, rischiamo di avere una modifica del decreto, con un ritorno ad una condizione che per i ricercatori non confermati risulterebbe del tutto negativa.

Quindi, in queste condizioni, tornando al testo del decreto...

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è un ritorno al testo del decreto!

FRANCO FERRI. Mi sono espresso male: volevo riferirmi al testo della Commissione, non al testo del decreto.

In queste condizioni, noi preferiamo astenerci sul primo comma dell'emendamento del Governo e votare a favore sul secondo comma. Conserviamo, comunque, il nostro subemendamento al punto 3, così come conserviamo il subemendamento al punto 4 per l'inizio dal 1° novembre 1987.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, la prego di correggermi se non ho capito bene: mi sembra che, a questo punto, risultino da lei ritirati i suoi subemendamenti 0.2.17.4 e 0.2.17.5. È giusto?

FRANCO FERRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Dobbiamo procedere alla votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Pazzaglia 0.2.17.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto, colleghi, affinché si comprenda ... (*Commenti*). Se non volete comprendere, votate pure senza comprendere!

Dicevo che vorrei si comprendesse che, sopprimendo il comma terzo, come vuole il Governo e come vuole adesso il gruppo comunista, noi vanificheremo tutte le promesse fatte a quei ricercatori, ai quali anche voi, colleghi di tutti i partiti, del partito socialista, della democrazia cristiana siete andati in questi giorni a raccontare che intanto era valido l'aggancio al 70 per cento in quanto c'era uno spiraglio perché potessero avere una nuova configurazione giuridica. Se voi volete vanificare tutto questo, è una vostra responsabilità.

Noi riteniamo di dover andare fino in fondo nella nostra battaglia e chiediamo che il Parlamento e tutti coloro che hanno fatto delle promesse per essere coerenti votino la soppressione del comma 3, voluto dal Governo e dal partito comunista italiano.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pazzaglia 0.2.17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	352
Votanti	351
Astenuti	1
Maggioranza	176
Voti favorevoli	46
Voti contrari	305

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloi Fortunato
 Amadei Ferretti Malgari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea

Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonfiglio Angelo
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Bosco Bruno
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Bottari Angela Maria
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Bulleri Luigi

Cabras Paolo
 Cafarelli Francesco
 Cafiero Luca
 Calonaci Vasco
 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Caprili Milziade Silvio
 Cardinale Emanuele
 Carelli Rodolfo
 Carlotto Natale
 Carpino Antonio
 Carrus Nino
 Casati Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrandi Alberto

Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fioret Mario
Fittante Costantino
Florino Michele
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Loda Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Nicolini Renato
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Ridi Silvano
Righi Luciano
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Russo Giuseppe

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Santini Renzo

Sono in missione:

Antoni Varese
Foschi Franco
Fracanzani Carlo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ferri 0.2.17.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare agli identici subemendamenti Pazzaglia 0.2.17.2 e Ferri 0.2.17.7, sui quali è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto. Avverto che la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

GIUSEPPE RUSSO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione bilancio ci ha appena comunicato che in ordine a questi subemendamenti manca la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà (*Commenti*).

GIANNI TAMINO. Attendo che i colleghi la smettano. Io avrei detto una sola parola, ma se i colleghi sono convinti che occorra parlare per ore... (*Commenti del deputato Pochetti*).

Per favore, Pochetti! Mi fai dire decine di parole anziché una sola. Per favore...

Voglio soltanto dire che il gruppo di democrazia proletaria è favorevole a questi due subemendamenti che avrebbe provveduto a proporre direttamente ma che non ha potuto presentare perché, in base alle ultime norme regolamentari, non ha la possibilità di proporre subemendamenti. Il che ci limita come gruppo. Tuttavia sono ben contento che altri gruppi abbiano presentato tali subemendamenti dandomi la possibilità di votare a loro favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Pazzaglia 0.2.17.2 e Ferri 0.2.17.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	358
Maggioranza	180
Voti favorevoli	197
Voti contrari	161

(*La Camera approva*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Alio Fortunato
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio

Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fioret Mario
Fittante Costantino
Florino Michele
Foti Luigi
Fracchia Bruno

Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria

Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Nicolini Renato
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo

Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto

Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Russo Giuseppe

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tansini Angelo
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Antoni Varese
 Foschi Franco
 Fracanzani Carlo

Si riprende la discussione.

FRANCESCO CASATI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CASATI, *Presidente della Commissione*. Vorrei far presente che non esiste la copertura finanziaria relativamente ai subemendamenti appena approvati. Chiedo quindi, allo scopo di valutare la situazione, che la seduta venga sospesa (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Casati, dobbiamo ancora votare l'emendamento cui si riferiscono i subemendamenti approvati. Decideremo poi a seconda dell'esito della votazione.

Passiamo al subemendamento Pazzaglia 0.2.17.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, di-

chiaro il mio voto contrario sui subemendamenti testé approvati e mi rammarico che non mi sia stata data la parola precedentemente.

Dato che ho la parola, desidero anticipare che modificherò, a questo punto, anche il voto sull'emendamento 2.17 del Governo. Se prima eravamo al limite della compatibilità istituzionale, là dove si andavano a far leggi di grande portata in mancanza del Governo nella pienezza dei suoi poteri, rileviamo che si arriva ora addirittura a non prevedere la copertura e varare, comunque, provvedimenti che implicano responsabilità politiche ed istituzionali per il futuro (*Proteste all'estrema sinistra e destra*).

Dichiaro che, essendo questa la situazione ed esistendo l'aggravante della mancata copertura della spesa, voteremo contro l'emendamento 2.17 del Governo, diversamente da quanto avevamo preannunciato (*Applausi*).

FORTUNATO ALOI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, onorevole ministro, con il subemendamento Pazzaglia 0.2.17.3 intendiamo riaffermare un principio, con chiarezza e coerenza. Affermiamo, infatti, che si deve chiarire la nostra posizione in ordine al significato di una nuova configurazione dei ricercatori, anche in termini di docenza... Quando diciamo, infatti, che tutto ciò che riguarda le modifiche che verranno apportate deve essere visto nel quadro di un discorso che attiene al personale docente dell'università, affermiamo esplicitamente che vogliamo indicare per i ricercatori una prospettiva in termini di docenza... Ecco il significato del nostro subemendamento Pazzaglia 0.2.17.3 (*Applausi a destra*).

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione. Richiamo l'attenzione su quanto previsto dal subemendamento Pazzaglia 0.2.17.3, che recita:

«aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Successive modifiche verranno stabilite in sede di definizione del contratto del personale docente dell'università». A questo riguardo, faccio presente che il personale docente dell'università, onorevoli colleghi, non ha contratti, essendo il suo trattamento definito per legge (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Pazzaglia 0.2.17.3,

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pazzaglia 0.2.17.3, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	354
Maggioranza	178
Voti favorevoli	34
Voti contrari	320

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.17 del Governo, nel testo modificato, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	363
Votanti	347
Astenuti	16
Maggioranza	174
Voti favorevoli	250
Voti contrari	97

(La Camera approva).

Data l'ora, rinvio alla seduta di domani il seguito del dibattito.

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto

Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavagna Mario

Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno

Ferrari Marte	Lodi Faustini Fustini Adriana
Ferrarini Giulio	Lombardo Antonino
Ferri Franco	Lops Pasquale
Filippini Giovanna	Lucchesi Giuseppe
Fincato Laura	Lussignoli Francesco Pietro
Fioret Mario	
Fittante Costantino	Macciotta Giorgio
Foschi Franco	Maceratini Giulio
Foti Luigi	Macis Francesco
Fracchia Bruno	Mainardi Fava Anna
Francese Angela	Malfatti Franco Maria
Franchi Roberto	Malvestio Piergiovanni
	Manca Nicola
Gabbuggiani Elio	Mancini Vincenzo
Galli Giancarlo	Mancuso Angelo
Garavaglia Maria Pia	Manfredi Manfredino
Garocchio Alberto	Manfredini Viller
Gasparotto Isaia	Mannino Antonino
Gatti Giuseppe	Mannuzzu Salvatore
Gelli Bianca	Marrucci Enrico
Geremicca Andrea	Martellotti Lamberto
Germanà Antonino	Martinat Ugo
Ghinami Alessandro	Martinazzoli Mino
Giadresco Giovanni	Martino Guido
Gianni Alfonso	Masina Ettore
Gioia Luigi	Meleleo Salvatore
Giovagnoli Sposetti Angela	Memmi Luigi
Giovannini Elio	Meneghetti Giocchino
Gitti Tarcisio	Mensorio Carmine
Gorgoni Gaetano	Micheli Filippo
Gradi Giuliano	Micolini Paolo
Graduata Michele	Migliasso Teresa
Granati Caruso Maria Teresa	Minervini Gustavo
Grassucci Lelio	Minozzi Rosanna
Grippo Ugo	Minucci Adalberto
Grottola Giovanni	Mongiello Giovanni
Gualandi Enrico	Montanari Fornari Nanda
Guerrini Paolo	Montecchi Elena
Guerzoni Luciano	Montessoro Antonio
	Mora Giampaolo
Ianni Guido	Moschini Renzo
Ianniello Mauro	Motetta Giovanni
Jovannitti Alvaro	Nenna D'Antonio Anna
	Nicolini Renato
Labriola Silvano	Nucci Mauro Anna Maria
Laganà Mario Bruno	
Lanfranchi Cordioli Valentina	Olivi Mauro
La Russa Vincenzo	Onorato Pierluigi
Lattanzio Vito	Orsenigo Dante Oreste
Lo Bello Concetto	Orsini Bruno
Loda Francesco	Orsini Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico

Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Baghino Francesco
Becchetti Italo
Berselli Filippo
Boetti Villanis Audifredi
Florino Michele
Manna Angelo
Mazzone Antonio
Mennitti Domenico
Muscardini Cristiana
Parlato Antonio
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Tassi Carlo
Tringali Paolo

Sono in missione:

Antoni Varese
Fracanzani Carlo

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

• PRESIDENTE. Sono state presentate alle Presidenza interrogazioni e una interpellanza.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 9 aprile 1987, alle 10

1. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola (4492);

FUSARO ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità dei ricercatori universitari confermati (790);

PONTELLO: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (2789);

COLUMBA ed altri: Provvedimenti urgenti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul reclutamento dei ricercatori universitari (4331);

ROSSI DI MONTELERA ed altri: Provvedimenti urgenti per i ricercatori universitari (4345);

— *Relatore:* Russo Giuseppe.
(*Relazione orale*).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (4491);

— *Relatore:* Lussignoli.
(*Relazione orale*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1987, n. 79, recante misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli (4530);

— *Relatore:* Vincenzi.

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 97, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri (4541);

— *Relatore:* Alibrandi.

S. 2241. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (*approvato dal Senato*) (4570);

— *Relatore:* Alibrandi.

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 127, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le università della regione (4574);

— *Relatore:* Vincenzi.

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 130 recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei paesi extracomunitari (4575).

— *Relatore:* Vecchiarelli.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2213. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il dif-

ferimento di termini in materia tributaria (*approvato dal Senato*). (4537).

— *Relatore:* D'Aimmo.

(*Relazione orale*).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 97, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri (4541);

— *Relatori:* Rosini e Rubino.

(*Relazione orale*).

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo (4502).

— *Relatore:* Pisicchio.

(*Relazione orale*).

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Poli Bortone n. 4-19969 del 4 febbraio 1987.

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GRASSUCCI, SAPIO E ANTONELLIS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le iniziative che il ministro dell'industria intende assumere per evitare la chiusura dello stabilimento Mira Lanza di Mesa di Pontinia.

In particolare si interroga il ministro dell'industria per sapere se non ritenga urgente avviare, nelle sedi opportune, un confronto di merito sul piano di ristrutturazione e razionalizzazione avanzato dal gruppo Mira Lanza prima che vengano compiuti passi irreversibili.

Gli interroganti, considerando inaccettabili le scelte di politica industriale tendenti a ridurre l'apparato produttivo e del tutto inammissibile l'ipotesi della chiusura dello stabilimento di Mesa, pertanto si chiede di sapere dal ministro interrogato se intende assumere immediate iniziative volte a salvaguardare l'integrità occupazionale delle aziende ed a rilanciare anche attraverso le necessarie diversificazioni la funzione produttiva della Mira Lanza. (5-03157)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se risponde al vero che gli amministratori di Melendugno e Borgagne non hanno mai preteso il pagamento delle bollette ENEL dai proprietari delle lottizzazioni « The Bridge » e « Torre Saracena », per cui dal 1981 ad oggi, col calcolo degli interessi, il pagamento ammonterebbe a circa 350 milioni di lire, che gravano, di fatto, sui cittadini di Melendugno e Borgagne;

se risponde al vero che i contatori delle su citate lottizzazioni siano stati intestati al comune e non gli effettivi proprietari;

se risponde al vero che l'ENEL ha già iniziato procedure di recupero di somme dall'amministrazione di Melendugno per circa 1 miliardo e 700 milioni, dilazionati in sei anni, per debito contratto con l'ENEL;

quali valutazioni hanno indotto gli amministratori di Melendugno a tale comportamento lesivo nei riguardi dei cittadini;

chi richiese ed ottenne l'autorizzazione alle lottizzazioni ed i nomi degli attuali proprietari;

se, una volta stabilita la rispondenza al vero delle domande poste, quali opportune iniziative intenda assumere in merito. (5-03158)

MONTANARI FORNARI, BIANCHINI, TRABACCHI, BIANCHI BERETTA, PORTATADINO E MINOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

il ministro della pubblica istruzione comunicava, in data 19 marzo 1987, con telex, la decisione di soppressione dell'istituto magistrale della città di Bobbio (PC), alle istituzioni locali interessate e alla Direzione d'istituto;

in data 7 febbraio 1987, lo stesso Ministero autorizzava il funzionamento di una classe linguistica sperimentale abbinata al citato istituto, la cui soppressione pregiudicherebbe anche il funzionamento della stessa;

in data 8 marzo 1986 è stato presentato un progetto di sperimentazione che prevede la unificazione gestionale di tutti gli indirizzi scolastici presenti nel comune di Bobbio (IPSIA - IPAS - Ragioneria - Sezione linguistica e pedagogica). Detto progetto ha ottenuto parere positivo dai comuni componenti il compren-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

sorio interessato e dalla comunità montana. Dal Ministero è pervenuta l'approvazione limitata alla sezione linguistica;

dalla soppressione dell'istituto deriverrebbero gravi disagi per la popolazione scolastica residente in zona montana, distante 50 chilometri circa dal capoluogo, zona, già carente di servizi, in particolare di quelli viari e trasporti —:

se intende revocare il citato provvedimento e riconsiderare il progetto sperimentale a suo tempo presentato, ritenuto necessario, sia, al superamento delle condizioni di precarietà che la organizzazione dell'istituto presenta da tempo, che alle esigenze della popolazione scolastica della zona. (5-03159)

BELLOCCHIO E MACCIOTTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

l'agenzia di stampa Radiocor ha informato in data 27 marzo 1987, in relazione alla delibera del 20 marzo 1987 del CICR in materia di rapporti banca-imprese non finanziarie, che « in un intervento dei giorni scorsi al Canova Club il ministro delle partecipazioni statali, Clelio Darida, ha spiegato che il Comitato per il credito si è solo limitato a prendere atto della proposta formulata dal governatore della Banca d'Italia, non ritenendo di intervenire in alcun modo. In risposta ad una precisa domanda sulla pretesa disparità di trattamento fra banche pubbliche e private il ministro ha risposto: "il problema non ce lo siamo posto" » —:

se la notizia corrisponde a verità e, in caso affermativo, come si conciliano dichiarazioni improntate a tanta leggerezza, e su un problema finanziario importante quale quello dei rapporti banca-impresa, con la funzione di « alta vigilanza » in materia di credito e risparmio che il CICR dovrebbe istituzionalmente svolgere in base alla norma fondamentale contenuta nel D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691. (5-03160)

BELLOCCHIO, MINERVINI, PIERINO, SARTI ARMANDO, UMIDI SALA E CIOFI DEGLI ATTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che il professor Del Monte, attualmente vice presidente della Banca Nazionale del Lavoro, è stato presidente della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania recentemente posta in gestione commissariale, e che lo stesso Del Monte è oggi penalmente inquisito —:

se il consiglio di amministrazione della BNL — o l'organo abilitato a farlo — si sia pronunciato in ordine all'ipotesi di decadenza del Del Monte dalla carica di vice presidente in base agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985;

se, nel caso di non ancora intervenuto esame da parte della Banca Nazionale del lavoro, il Ministro del tesoro, titolare della maggioranza assoluta del capitale della Bancoper, non debba attivarsi perché la posizione del professor Del Monte sia rapidamente esaminata, anche alla luce della considerazione che si tratta di carica ricoperta presso la prima banca italiana che per di più riveste la natura di ente pubblico economico;

se, infine, sia a conoscenza dell'esito degli accertamenti interni condotti presso la Banca Nazionale del Lavoro a proposito della pubblicazione sulla stampa, avvenuta alcuni mesi orsono, del riservato rapporto ispettivo Bankitalia relativo alla stessa Bancoper. (5-03161)

BELLOCCHIO, MACCIOTTA, UMIDI SALA E VIGNOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se e come si stia dando attuazione al disposto dell'art. 8 della legge n. 64 del 1985 in tema di uniformità dei tassi di interesse tra le diverse dipendenze di una stessa banca con particolari riflessi, dunque, sull'economia meridionale, da sempre sfavorita a motivo degli altri tassi d'interesse bancari attivi;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

quali provvedimenti si intendano adottare per l'eventualità di una non applicazione, o di una non corretta applicazione, della citata norma da parte delle singole banche. (5-03162)

BELLOCCHIO, MACCIOTTA, SARTI ARMANDO, UMIDI SALA E CIOFI DEGLI ATTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che con circolare dell'organo di vigilanza sono stati fissati il 31 marzo scorso i coefficienti patrimoniali che le banche debbono osservare —

se su analoga misura, adattata alla peculiarità della fattispecie, non possa farsi leva, con carattere di urgenza e in attesa del varo di una modifica legislativa, per disciplinare l'attività dei consorzi bancari di collocamento e di garanzia i cui profili di rischiosità, come segnala la vicenda del consorzio Fiat-Lafico, sono in crescita;

se non siano da assumere altri urgenti provvedimenti amministrativi in materia, con riferimento anche al periodo massimo di detenzione dei titoli da parte dei consorzi, che impediscano la trasformazione di questi ultimi in veri e propri partecipanti al capitale delle imprese, stante la durata del possesso dei relativi titoli;

se, qualora sarà effettuato un rastrellamento delle azioni Fiat nei portafogli delle banche a seguito delle operazioni Lafico per l'emissione, da parte di un ente pubblico creditizio, di un prestito obbligazionario convertibile, non debba essere preventivamente chiaro al pubblico dei risparmiatori a chi incomberà l'onere di un eventuale insuccesso, o parziale successo, della operazione;

quali conseguenze comunque si traggono in materia di « consorzi » dopo le stesse dichiarazioni del presidente della Consob, in una trasmissione televisiva, sulle difficoltà create dal collocamento Fiat-Lafico. (5-03163)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ALOI E VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per gli affari regionali.* — Per sapere:

se, a causa del maltempo che recentemente, in Calabria e, soprattutto, nella provincia di Reggio Calabria, con particolare riferimento alla piana di Rosarno, dove si sono verificati danni ingenti all'agricoltura, ha provocato situazioni di estrema difficoltà economica a numerosi agricoltori della zona, non ritengano di dovere intervenire a favore degli agricoltori medesimi, i cui terreni sono stati danneggiati dalle recenti calamità naturali;

quali iniziative intendano adottare al fine di consentire che, attraverso provvidenze di vario tipo (contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali, prestiti a tasso agevolato eccetera), si possa venire incontro alle legittime attese di chi operando nel settore agricolo ed in zone dove lo sviluppo socioeconomico presenta aspetti non incoraggianti, si trova ad affrontare non solo oggettive difficoltà di ordine economico, ma anche e di frequente ostacoli frapposti da calamità di ordine naturale;

infine, se non ritengano di dovere intervenire presso la regione Calabria al fine di sollecitare la stessa ad approntare un piano agricolo regionale, che tenga conto delle condizioni climatiche e delle risorse produttive secondo le vocazioni reali delle zone in questione, coinvolgendo anche le istituzioni *ad hoc* interessate, quale, in particolare, la facoltà di Agraria dell'Università di Reggio Calabria. (4-21415)

SERVELLO, POLI BORTONE, RALLO E DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

le ragioni che hanno finora ostacolato il perfezionamento delle procedure

connesse al concorso per professore di I fascia, gruppo 234 (I disciplina clinica odontoiatrica) bandito con decreto ministeriale del 24 maggio 1984 e 18 luglio 1984, pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1984;

se siano state valutate le gravi conseguenze che i ritardi finora intervenuti scaricano sui concorrenti, sia sotto l'aspetto economico, sia agli effetti del regolare svolgimento dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi, considerato che in talune sedi universitarie sono state prospettate ipotesi di sospensione di detti corsi;

infine, se intenda assumere provvedimenti a breve e medio termine intesi a superare l'attuale, sconcertante situazione. (4-21416)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

l'interrogante ha fino ad oggi presentato numerose interrogazioni ai competenti ministri denunciando l'imminente pericolo che gravava sulla SGI-Sogene, spregiudicatamente usata dal Banco di Roma e piduisti vari per coprire responsabilità conseguenti al crack di Sindona;

nessuno dei competenti organi ha ritenuto di intervenire;

la SGI-Sogene è di fatto fallita —:

se non ritenga opportuno assumere iniziative, se pur tardivamente, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di ripristinare il rispetto della legge, affinché si possano addossare ai veri responsabili i danni subiti dai lavoratori e dagli azionisti della SGI-Sogene. (4-21417)

MAZZONE, ABBATANGELO E FLO-RINO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che la CONCAB con convenzione n. 29425 del 22 dicembre 1978 ha

ottenuto dal comune di Napoli la concessione del diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 sulle aree ricadenti nel piano di zona di Secondigliano Lotto « N » e con propria delibera del consiglio di amministrazione ha destinato parte delle aree alla Cooperativa SVAIMEC per la realizzazione del programma costruttivo di 44 alloggi. Il comune di Napoli ha rilasciato la relativa concessione edilizia n. 129 dell'11 giugno 1979. La Cooperativa SVAIMEC è finanziata con fondi di cui all'articolo 41 della legge n. 457 del 1978. Il programma della Cooperativa prevedeva la superficie dell'alloggio di metri quadrati 95 e il costo valore di esso in lire 37.000.000. Appena da un anno circa la SVAIMEC ha consegnato il pagamento del costo valore in lire 77.000.000, assumendo tra l'altro di aver contratto ulteriore mutuo con le Casse delle Province Lombarde —:

1) se risulta in base a quali motivazioni le Casse Lombarde hanno concesso il mutuo innanzi indicato, atteso che la Cooperativa già coperta dal valore costo (con i conferimenti eseguiti dai soci e con il mutuo agevolato) non era abilitata ad accendere mutui sulla unità immobiliare oltre il valore costo dell'alloggio;

2) per quale motivo il comune di Napoli e gli enti preposti ai controlli non hanno rilevato nel corso della esecuzione delle opere che le stesse vennero fatte in completa difformità dal contratto di appalto al punto che gli alloggi sono allo stato completamente inabitabili;

3) per quale motivo il comune di Napoli, riscontrate le gravi inadempienze della CONCAB sia nell'esecuzione delle opere sia nell'aver richiesto ai propri soci somme maggiori all'effettivo valore costo degli alloggi, non ha adottato i provvedimenti conseguenti e previsti nella convenzione sottoscritta dalla CONCAB e il comune di Napoli il 22 dicembre 1978, n. 29425. (4-21418)

RAUTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere se non intende intervenire — prendendo le iniziative opportune — per risolvere il problema del recupero e della sistemazione organica dei cosiddetti documenti islamici in Italia, anche per allineare il nostro paese a quanto si sta facendo in tutta Europa e per aderire positivamente alle indicazioni in materia del Consiglio d'Europa. La questione — ben nota agli specialisti e spesso trattata dalla stampa qualificata — è stata di recente risolta dalla rivista palermitana *Terra di Thule*, dell'editore Tommaso Romano. In una nota di Umberto Balistreri, si richiama l'attenzione sul fatto che praticamente sono quasi dimenticati questi « giacimenti culturali », di gran rilievo non solo per l'Italia — Giuseppe Gabrieli li definiva un « tesoro inesplorato e nascosto » — mentre andrebbero finalmente impostati il loro inventario e la loro catalogazione, strappandoli all'abbandono e alla dimenticanza. In uno scritto di Letizia Pinna Naia — riprendendo le osservazioni dell'Alviti — si fa poi notare che questa situazione di disinteresse è tanto più colpevole in quanto i « fondi orientali e i manoscritti conservati nei nostri maggiori istituti culturali », già fanno dell'Italia il paese in cui « sono concentrati i fondi più antichi » (e dunque culturalmente più validi, più ricercati dagli studiosi, maggiormente al centro delle attenzioni di tante istituzioni internazionali) che però sono dispersi in tante biblioteche nazionali e catalogati in minima parte.

È un vero e proprio « patrimonio culturale », che si tratta di riportare alla luce, di valorizzare, di offrire allo studio di tutta l'Europa e dei paesi del Mediterraneo; un patrimonio di cui le indicazioni statistiche già disponibili ci dicono la grande ricchezza. Perché — continua la Pinna Naia sulla scorta degli studi del Gabrieli — « i manoscritti assommano a quasi 7.000 unità, la maggior parte dei quali è conservata soprattutto nella Biblioteca Vaticana (3.000 codici) e in quella Ambrosiana (2.200). Seguono, con

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

circa 500 codici: l'Università di Bologna (fondo Marsigli) e la Biblioteca Medicea-Laurenziana; con un numero di fondi tra i 200 e i 100 l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, l'Accademia dei Lincei, la Facoltà Torinese di lettere, la Biblioteca Marciana di Venezia, la Biblioteca Nazionale di Napoli». Inoltre, tra i 70 e i 40 codici annoverano la Biblioteca Nazionale di Torino, la Nazionale di Roma, la Casanatense di Roma, la Reale di Torino, la Palatina di Parma, la Ricciardiana di Firenze; dai 30 ai 10 codici: la Biblioteca Lucchese di Agrigento, la Nazionale Braidense di Milano, la Centrale Regionale di Palermo, l'Angelica di Roma, l'Estense di Modena, la Governativa di Lucca, l'Universitaria di Genova, il Pontificio Istituto Biblico di Roma, la Società Geografica Italiana di Roma, la Scuola Orientale di Roma, i Civici Istituti di Arte e Storia di Pavia; da meno di 10 a più di 1 codice: la Biblioteca Trivulziana di Milano, la Comunale di Siena, la Comunale di Palermo, la Seminarile, Universitaria ed Antoniana di Padova, l'Universitaria di Pisa, l'Alessandrina di Roma, la Comunale di Mantova, la Nazionale di Bari, al Giovardiana di Veroli nel Frusinate, l'Universitaria di Cagliari, l'Universitaria di Pavia, la Classense di Ravenna, la Queriniana di Brescia, l'Accademia delle Scienze di Torino, gli Archivi di Stato di Gubbio, Palermo e Torino, i Civici Musei d'Arte e di Storia di Venezia, il Seminario Patriarcale di Venezia; 1 codice soltanto, infine, in altre 25 biblioteche.

I codici turchi sono circa 500 e sono mistilingue come i persiani, che ammontano a 1.583. Dei primi si sa ben poco, gli altri, compresi i mistilingue arabi o turchi e gli apografi di copisti occidentali, sono 360. « È da sottolineare, però — si conclude — che esistono incertezze sulla stessa consistenza numerica dei manoscritti, sulle attribuzioni e sulla natura di essi, nonostante i notevoli studi e sforzi del Gabrieli, del Piemontese, dello Scerrato e del Traini » per cui, appunto, si impone — ad avviso dell'interrogante —

una grande iniziativa culturale dello Stato, che affronti il problema in forma organica e definitiva. (4-21419)

BERSELLI, RUBINACCI, FORNER, MUSCARDINI E PARIGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

le contravvenzioni di lire 12.000 per divieto di sosta prevista dalla legge n. 689/81 non dovevano venire applicate dal momento che tale norma non aveva abrogato il quarto comma dell'articolo 11 della legge n. 62/74 che prevedeva invece per il divieto di sosta la contravvenzione di lire 5.000;

in tal senso si era orientata la magistratura di merito che aveva sempre annullato le varie ordinanze-ingiunzioni emesse dai vari prefetti;

l'articolo 1, n. 3), del decreto-legge n. 85/87, abrogando il predetto quarto comma dell'articolo 11 della legge n. 62/74, ha manifestamente riconosciuto la vigenza di tale norma fino a tutto il 17 marzo scorso, giorno in cui è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il suddetto decreto-legge n. 85/87 —:

per quale motivo non siano state date disposizioni ai prefetti ed ai sindaci dei comuni italiani di non applicare le contravvenzioni di lire 12.000 per divieto di sosta anziché quelle effettive di lire 5.000 di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge n. 62/74, nonostante le reiterate pronunce in tal senso da parte della magistratura di merito;

a prescindere dalla responsabilità personale di cui al combinato disposto degli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, quali disposizioni urgenti intenda adottare per far sì che coloro che ebbero ingiustamente a corrispondere le somme maggiorate, sia in sede di oblazione sia a seguito di ordinanze-ingiunzioni prefettizie, abbiano il rimborso di quanto ingiustamente ed illegittimamente versato;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

quali iniziative urgenti di sua competenza, a prescindere anche qui dalla responsabilità personale di cui agli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, intenda adottare presso tutti i prefetti e tutti i sindaci dei comuni italiani, onde far sì che i sindaci non abbiano a coltivare le procedure di recupero degli importi applicati in funzione della legge n. 689/81 e che i prefetti non diano corso ad ulteriori ingiunzioni-ordinanze relative alle medesime contravvenzioni applicate ex legge n. 689/81, anziché ex legge n. 62/74, per il periodo precedente l'entrata in vigore del decreto-legge n. 85/87. (4-21420)

ALOI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dello stato attuale di abbandono in cui versa l'aerostazione dell'aeroporto « Tito Minniti » di Reggio Calabria, dove — a causa dei ricorrenti scioperi (l'ultimo, in ordine di tempo, provocato dal licenziamento di alcuni operai, dura da oltre quindici giorni) delle maestranze della società SGS, appaltatrice dei lavori di pulizia — la situazione igienico-sanitaria dello stesso aeroporto potrebbe essere seriamente compromessa;

se non ritengano di dovere intervenire per accertare quali siano i termini reali della situazione che ha portato al licenziamento degli operai in questione e per cercare di prendere eventuali iniziative che possano far recedere la suddetta società dal provvedimento di licenziamento degli operai medesimi;

infine, quali siano le ragioni per cui la SO.GAS, pur avendo competenze in ordine ai servizi dell'aeroporto dello Stretto, non ha ad oggi avuto dal Ministero la concessione — malgrado esista una convenzione in tal senso stipulata — di tale servizio e ciò al fine di evitare il verificarsi di situazioni, conseguenza tra l'altro di inadempienze contrattuali, che

tanto nocumento vengono a procurare alla funzionalità dell'aeroporto di Reggio Calabria. (4-21421)

CIOCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della vicenda che ha visto protagonisti gli idonei al concorso magistrale indetto con decreto provveditoriale n. 8986 del 30 settembre 1982 in relazione alla mancata utilizzazione da parte del provveditore agli studi di Foggia di 130 posti residui e disponibili della dotazione organica aggiuntiva assegnata alla provincia di Foggia con decreto ministeriale del 26 febbraio 1983. A tale riguardo si fa presente che i 61 protagonisti della vicenda hanno proposto ricorso avverso il provvedimento del provveditore agli studi di Foggia e il TAR del Lazio in accoglimento del suindicato ricorso con sentenza del 21 aprile 1986 ha stabilito che « il Provveditore non ha alcuna facoltà di modificare i posti delle dotazioni aggiuntive, anzi ha l'obbligo di assegnare agli iscritti in graduatoria con il giusto punteggio le cattedre e i posti disponibili, cioè anche quelli rimanenti nell'ambito delle quote riservate ai concorsi ».

Si chiede, pertanto, di sapere quali provvedimenti si intendano adottare affinché il provveditore agli studi di Foggia in ottemperanza al disposto del TAR del Lazio restituisca ai 61 insegnanti ricorrenti e disoccupati la certezza del diritto acquisito e la fiducia nelle istituzioni del nostro paese. (4-21422)

CIAFARDINI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

nei giorni scorsi a Pescara la Polfer del compartimento di Ancona ha effettuato operazioni di sfratto nei confronti di alcune famiglie — composte anche di anziani e bambini — dagli appartamenti di proprietà delle ferrovie dello Stato in via Firenze, eludendo ogni contatto o coordinamento con la prefettura e la que-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

stura di Pescara che stanno invece graduando gli interventi su una scala di priorità in cui per il momento non sarebbero comprese queste famiglie;

alcuni militi hanno sfondato a calci la porta di uno degli inquilini e ne hanno letteralmente « buttato fuori » la famiglia —

se è legittimo questo intervento della Polfer;

se, data la carenza di case a Pescara, non sarebbe stato necessario procedere attraverso l'intervento dell'autorità locale;

se non si ritenga che queste operazioni così brutalmente condotte da un ente di Stato che usa la propria polizia esasperino la situazione già di per sé esplosiva;

chi ha la responsabilità di questo « glorioso » *raid* che lascia indignati per la sua brutale inutilità. (4-21423)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

la stampa ha dato ampio risalto al completo degrado in cui è venuto a trovarsi il parco di via Panama, a Roma;

in particolare, il totale abbandono ed incuria dell'amministrazione comunale hanno trasformato una delle più belle zone di Roma in un comodo rifugio per malintenzionati di ogni genere ed hanno così sottratto ai cittadini la possibilità di godere di una bella passeggiata nel poco verde rimasto nella capitale —

quali iniziative ritenga di assumere, anche per richiamare ai propri doveri, a questo riguardo, l'amministrazione capitolina. (4-21424)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che i cittadini di Santa Lucia di Mentana si sono lamentati nei confronti del sindaco

per i trasporti insufficienti; la scarsità dei servizi culturali e sociali; la carenza del verde; le fogne che scorrono praticamente a cielo aperto; la carenza di impianti sportivi; la mancanza di una piazza per l'organizzazione della tradizionale Festa delle rose —

quali iniziative ritenga di assumere — anche in via sostitutiva — perché la menzionata frazione di Mentana sia dotata di strutture che assicurino un minimo di vivibilità per gli abitanti della zona. (4-21425)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che per ristrutturare la rete fognaria il comune di Frosinone avrebbe bisogno di 50 miliardi e che i carabinieri del N.A.S. per disposizioni del pretore del luogo stanno compiendo un accertamento sullo stato di inquinamento del fiume Cosa dovuto agli scarichi urbani — quali iniziative ritenga urgentemente di assumere anche in via sostitutiva affinché la situazione igienica del capoluogo ciociaro non peggiori e soprattutto non arrechi ulteriori gravi disagi alla cittadinanza. (4-21426)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che si fanno sempre più forti le proteste della cittadinanza di Formia (Latina) per i disservizi della amministrazione comunale e che in particolare:

a Trivio la strada denominata Costarella o Bocca di Rivo rischia addirittura di franare assieme alla sottostante scarpata;

che in contrada Acquatraversa, alla periferia orientale di Formia, sono state segnalate con ripetuti esposti anche all'Ufficio di igiene ben due discariche abusive di terra, calcinacci, arbusti, e altre immondizie:

che in pieno centro città, a via Rubino, la pavimentazione in basalto presenta numerose buche con continuo ristagno di acque putride —:

quali iniziative ritenga urgentemente di assumere — anche in via sostitutiva — affinché si provveda sollecitamente ad eliminare i gravi inconvenienti sopra denunciati che causano notevoli disagi alla cittadinanza. (4-21427)

MACERATINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che aumenta il malcontento dei viaggiatori pendolari di molti comuni della Ciociaria per l'imminente entrata in vigore dell'orario estivo che comporta la soppressione di alcuni treni e che inoltre si presenta il problema della eliminazione da parte delle Ferrovie dello Stato di alcune fermate nelle stazioni di Sgurgola - Morolo - Ferentino - Castro dei Volsci - Ceperano — quali iniziative intenda assumere affinché non si rechino ulteriori disagi ai viaggiatori pendolari che già di per sé sono costretti, loro malgrado, a compiere ore stressanti di viaggio allo scopo di raggiungere le sedi di studio e lavoro. (4-21428)

MACERATINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che è sorta un'aspra polemica tra i genitori e l'amministrazione comunale in conseguenza dei disservizi verificatisi, soprattutto riguardo alle mense, all'interno delle scuole di Manziana (Roma) nelle quali i bambini tra i 3 e i 13 anni si trovano a coabitare in un ambiente « confuso » che mette in pericolo gli stessi obiettivi educativi che l'istruzione scolastica si propone — quali iniziative ritenga di assumere — anche in via sostitutiva — affinché sia restituito ordine e funzionalità all'interno dell'apparato didattico di quella città. (4-21429)

MACERATINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che la lista degli scempi contro la natura a Piglio (Frosinone) si sta tristemente allungando dato che ultimamente in pieno centro urbano una pinetina privata è stata completamente recisa nel tentativo, poi fallito, di costruirvi una abitazione abusiva e che, anche in via Piagge, degli olmi secolari, che ombreggiavano tutta la zona destinata alla caratteristica passeggiata, non rimangono che gli scheletrici tronchi — quali iniziative ritenga di assumere, anche in via sostitutiva, per la difesa della bellezza paesaggistica di uno dei più caratteristici centri della provincia ciociara. (4-21430)

MACERATINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che all'ospedale A. Angelucci di Subiaco (Roma) sono state segnalate le pessime condizioni della strada che conduce alla camera mortuaria e quelle dell'anello di uscita dal nosocomio e che altresì è stata evidenziata la necessità della creazione di un ampio parcheggio nella zona Sud dell'ospedale — quali iniziative ritenga di assumere — anche in via sostitutiva — affinché tali opere di pubblica utilità siano al più presto effettuate per far sì che oltre all'interno anche all'esterno della menzionata struttura ospedaliera si ristabilisca ordine, efficienza e funzionalità. (4-21431)

PROIETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — considerato che

le organizzazioni sindacali confederali CGIL-CISL-UIL e il sindacato di polizia SIULP di Rieti hanno denunciato lo stato di disagio dei lavoratori costretti ad operare negli attuali, assolutamente inadeguati, locali della questura, degradatisi negli ultimi tempi anche a seguito dello stato di abbandono nel quale sono stati lasciati in attesa del trasferimento nella nuova sede;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

i lavori di costruzione della nuova sede sono stati ultimati da tempo e che risulta incomprensibile il ritardo che si va accumulando prima di disporre il trasferimento —:

quali iniziative intende prendere per rimuovere gli eventuali ostacoli che si frappongono e per dare subito il via al trasferimento della questura di Rieti nei nuovi locali costruiti in via dello Sport.
(4-21432)

PROIETTI, RIDI, RICCARDI E GRADI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

la Direzione generale dell'aviazione civile dovrà realizzare nei prossimi dieci anni interventi di ammodernamento degli aeroporti per circa 2.000 miliardi finanziati sul capitolo ordinario di bilancio, con leggi speciali, con fondi FIO e FERS;

in relazione alle opere da realizzare con tali finanziamenti sono già state costituite, con decreti ministeriali, numerose commissioni di collaudo in corso d'opera composte di cinque membri più un segretario ciascuna nonostante non siano ancora stati approvati i relativi progetti;

per giustificare un così rilevante numero di commissioni sono state sezionate del tutto arbitrariamente, non esistendo allo stato i progetti formalmente approvati, le opere che dovrebbero essere realizzate;

alle commissioni di collaudo si è aggiunta la costituzione di commissioni di liquidazioni non previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici —:

quali sono stati i motivi seri che hanno consigliato di procedere con tanta fretta alla nomina di tali commissioni anche in mancanza di progetti formalmente approvati;

perché, considerato che le commissioni dovevano collaudare opere edilizie, solo due risultano essere i tecnici con qualifica specifica;

sulla base di quali criteri sono stati scelti i membri delle suddette commissioni tra i quali spiccano anche personalità che già hanno compiti impegnativi e gravosi nella pubblica amministrazione;

se non ritengano opportuno, considerato anche il rischio di illegittimità dei decreti, inficiati dalla mancanza di progetti formalmente approvati, esaminare l'eventualità di annullarne l'efficacia.
(4-21433)

PROIETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Magliano Sabina, in accordo con l'amministrazione provinciale di Rieti, ha rivolto domanda per la istituzione in Magliano Sabina di una Sezione staccata dello istituto per geometri;

la istituzione di tale scuola è giustificata dalla domanda di una popolazione scolastica che si concentra a Magliano Sabina anche dai comuni limitrofi —:

quali iniziative intende prendere perché venga rapidamente presa in esame la domanda di cui sopra, già avviata al Ministero dal provveditorato agli studi di Rieti, e affinché, nell'eventualità di una auspicabile risposta positiva, tale istituto venga aperto sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.
(4-21434)

GRIPPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se corrisponde al vero che vi siano trattative per la cessione della SITA ad un gruppo privato;

se il ministro è a conoscenza che la dirigenza dell'azienda tramite un suo rappresentante ha negato di fornire qualsiasi notizia sul gruppo acquirente alle organizzazioni sindacali di categoria;

se il ministro è al corrente che il comportamento della direzione e questa vertenza sta causando una serie di scioperi che paralizzano il servizio;

quali iniziative il ministro intenda adottare per impedire che un'azienda ammodernata con denaro della regione Campania e quindi della collettività venga poi venduta ad un gruppo privato, sulla base del prezzo di circa 70 miliardi, prezzo eccessivo a meno che non comprenda gli impianti e le concessioni di linea che sono della regione Campania e come è noto incredibili. (4-21435)

GRIPPO. — *Ai Ministri della difesa, per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se i ministri in oggetto siano a conoscenza della inagibilità del faro principale del porto di Napoli, come evidenziato dalla stampa cittadina; inagibilità del resto che dura da quasi 20 anni, quando una forte mareggiata ne compromise la staticità;

se i ministri siano a conoscenza che nonostante l'inagibilità del faro, esso sia stato mantenuto ugualmente in funzione sino alle recenti mareggiate che lo hanno spento del tutto nel gennaio 1987;

se rispondono al vero le dichiarazioni del comandante Emilio Moffa, responsabile del controllo fari del Basso Tirreno, il quale afferma di aver sollecitato sin dal suo insediamento gli organi e gli uffici competenti affinché si provvedesse a normalizzare la situazione, senza ottenere alcuna risposta;

se risponde al vero che la situazione di stallo sia determinata dalla confusione della competenza in materia tra amministrazione civile e militare;

quali iniziative intendano intraprendere i ministri in oggetto per risolvere la questione, prima che il mancato funzionamento del faro e la sua inagibilità provochino danni di grave portata.

(4-21436)

CALONACI E BELARDI MERLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che

la Prefabbricati Peruzzi di Montepulciano (Siena), azienda con 130 dipendenti, a cui si aggiungono 300 lavoratori suddivisi in 40 aziende artigiane nell'indotto, che produce capannoni agricoli e industriali, è stata sottoposta ad amministrazione controllata dal 23 febbraio, perché in grave stato di crisi, provocata dalla ristrettezza del proprio mercato e da serie carenze nella gestione aziendale;

lo scorso anno tale azienda sottoscrisse un'intesa con il consiglio di fabbrica e le organizzazioni sindacali che prevedeva il ricorso alla Cassa integrazione guadagni, il prepensionamento di 30 dipendenti e l'utilizzazione flessibile dell'orario di lavoro e un piano di investimenti aziendali capace di diversificare e qualificare la produzione, ma mentre i primi tre punti hanno trovato immediata attuazione, il piano di investimenti è rimasto inattuato, ciò che, fra l'altro, ha accentuato gli squilibri dell'azienda, aumentandone l'indebitamento verso le imprese artigiane e l'invecchiamento degli impianti;

la grave situazione economica e sociale della zona, che registra già oltre 2.000 disoccupati e altre crisi aziendali, esige, come richiedono unanimemente le istituzioni e le forze sociali e politiche del comprensorio, che sia compiuto ogni possibile intervento atto a far proseguire l'attività produttiva e a salvaguardare i livelli occupazionali della Peruzzi e delle aziende artigiane dell'indotto —:

se, data la gravità della crisi della azienda in parola e le legittime preoccupazioni suscitate dalla sua prospettiva, non ritenga di dover promuovere tempestivamente le iniziative occorrenti per ricercare, eventualmente d'intesa con idonei strumenti finanziari e promozionali,

una soluzione imprenditoriale nuova (con privati, cooperative od altri), capace anche di salvaguardare il rilevante patrimonio di professionalità costituito dalle maestranze della Peruzzi e delle piccole imprese che per essa operano.

(4-21437)

GRIPPO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

quali siano i motivi che hanno spinto la fondazione Napoli 99 a ritirare il Comitato scientifico da lei espresso, dal progetto EUBEA nell'ambito del piano dei giacimenti culturali, affidato al consorzio PINACOS;

quali siano stati i criteri di selezione del personale ammesso alle prove di esame per le qualifiche richieste, a partire dai termini di presentazione delle domande e a quelli di scadenza delle stesse;

quale sia la validità delle prove a cui sono stati sottoposti i candidati, considerato il fatto che le materie scientifiche previste sono poi state cancellate per la mancanza del comitato scientifico, restando i soli *test* psico-attitudinali a determinare la preparazione di un archeologo o di tecnici di informatica;

se risulta vero quello che ha dichiarato alla stampa il responsabile del consorzio PINACOS, cioè che il Comitato scientifico, qualora Napoli 99 insistesse nel suo atteggiamento, verrebbe sostituito in breve tempo; nel caso sia vero, quale sarà il criterio di scelta del comitato stesso;

se i ministri in oggetto siano a conoscenza della inesistenza di contatti tra il consorzio e le amministrazioni interessate al progetto, come denunciato più volte dai sindacati;

che cosa i ministri in oggetto ritengano di dover fare per evitare un ulteriore sperpero del pubblico denaro ed una ulteriore delusione per migliaia di

giovani meridionali che potrebbero vedere frustrato il legittimo desiderio di piena professionalità ed occupazione. (4-21438)

ROSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

in avvio di legislatura il Governo aveva rilevato gravi carenze e disparità nella copertura degli organici del Ministero delle finanze, tant'è che due terzi del personale dipendente risultava in servizio in uffici che garantivano solo un terzo del gettito fiscale e che in conseguenza negli uffici delle aree a maggior gettito il personale non poteva offrire un servizio efficiente o anche semplicemente accettabile in riferimento a *standard* europei;

ad aggravare tale situazione concorre quale presupposto ineludibile il fatto che le piante organiche risultano essere quelle definite in epoca pre-bellica;

in questi anni è continuato lo stillicidio dei pur legittimi trasferimenti dalle aree con minor copertura d'organico verso quelle con personale eccedente gli organici —:

se è a conoscenza che nella sola provincia di Brescia gli uffici finanziari risultano scoperti per complessive 200 unità lavorative con carenze percentuali nei singoli uffici che vanno da un minimo del 35 per cento fino ad un massimo del 62 per cento;

se di fronte a tali situazioni di ordine generale e particolare non intenda procedere in tempi strettissimi ad emanare disposizioni per la revisione delle piante organiche di tutti gli uffici finanziari o almeno di quelli riferiti a regioni ove è più elevato il gettito fiscale;

se, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, non intenda autorizzare gli intendenti delle finanze a coprire per chiamate o per concorso pubblico provinciale i posti in organico che risultino scoperti e per i quali non esistano graduato-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

rie nazionali di assunzione in fase di esaurimento o per i quali non siano in corso le procedure per l'espletamento di concorsi in sede nazionale. (4-21439)

SERVELLO, TASSI, FRANCHI FRANCO, GUARRA E BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere se sono al corrente delle reazioni negative e delle proteste espresse in diverse sedi in seguito alla decisione di costruire la cosiddetta bretella autostradale di raccordo tra Brennero e Cisa attraverso le province di Verona, Mantova, Cremona e Parma.

Premesso:

che i sindaci di sette comuni del Casalasco-piadenese hanno sottoscritto un ordine del giorno per esprimere parere contrario alla costruzione di tale infrastruttura rilevando che alla decisione si è evidentemente pervenuti senza prima procedere ad una analisi approfondita tra costi e benefici, e ritenendo inutile tale opera che, al contrario, danneggerebbe centinaia di ettari di terreno fertile;

che l'ingente somma destinata a finanziare tale progetto potrebbe essere, sia pure parzialmente, impiegata per un potenziamento delle strade di grande scorrimento quali le SS nn 343, 420, 10, nonché per la realizzazione del progetto di superstrada Milano-Mantova;

che il potenziamento della rete ferroviaria è ormai inderogabile, soprattutto per una più razionale politica dei trasporti;

che particolare importanza assume altresì la realizzazione della banchina fluviale di Castelmaggiore per il rilancio della navigazione attraverso il fiume Po;

gli interroganti chiedono se i ministri interrogati non ritengano di accantonare il progetto della bretella in considerazione soprattutto del fatto che il solo vantaggio di ridurre il percorso di poche decine di chilometri non giustifica gli

enormi costi che l'opera comporta, e se intendano esaminare la possibilità di realizzare quelle, tra le opere citate, che rivestono carattere di maggiore urgenza. (4-21440)

PERUGINI E NUCCI MAURO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se gli organi competenti si sono posti il problema del ricorrente inquinamento, da idrocarburi, della rete idrica della città di Cosenza e quali programmi ed interventi si intendono assumere considerato che il perdurare della grave situazione richiede un rapido ed urgente intervento. (4-21441)

BELLUSCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) quanti procedimenti disciplinari sono stati avviati dal Consiglio superiore della magistratura negli ultimi cinque anni;

2) contro quali magistrati e per quale incolpazione;

3) qual è stato il risultato di ogni procedimento disciplinare. (4-21442)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

perché mai l'economia ionica continua ad essere condizionata, repressa e mortificata senza prospettive di un serio sviluppo, mentre si assiste impotenti allo sviluppo delle aziende del Nord, ritenute più qualificate e tecnologicamente più avanzate;

se non crede essere giunto il momento per il Governo di fare le dovute scelte fra la privatizzazione dell'industria siderurgica pubblica o il rilancio della sua competitività e produttività. È una situazione che va fronteggiata con forza e radicalmente. (4-21443)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

LODI FAUSTINI FUSTINI, CRISTOFORI E PIRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

a seguito del ricorso gerarchico, il Ministero della sanità incaricato di dare esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, ha rilevato che gli elementi posti a base del rapporto tra il comune di Bologna e i medici scolastici si configuravano come un vero e proprio rapporto di impiego e non un rapporto di incarico professionale;

il comune di Bologna nel 1973 con regolari delibere consiliari approvate dagli organi di controllo, ha deciso di assumere in avventiziato e poi in ruolo i medici scolastici, riconoscendo nel frattempo le attività pregresse, ai soli fini economici, nella misura del 75 per cento;

con delibera n. 450 del 12 luglio 1978, approvata dagli organi di controllo, il comune di Bologna ha deliberato di procedere alla sistemazione della posizione previdenziale dei medici scolastici anche per i periodi pregressi e conseguentemente di versare i contributi previdenziali alla Cassa pensioni sanitari;

la Cassa pensioni sanitari degli istituti di previdenza ha accettato la decisione del comune di Bologna, incassando i contributi arretrati e autorizzando lo stesso comune ad effettuare ritenute sulle competenze mensili dei medici scolastici affinché gli stessi regolarizzassero la loro posizione nei confronti della Cassa pensioni sanitari;

la Cassa pensioni sanitari ha riconosciuto i periodi pregressi ai singoli medici scolastici con comunicazioni scritte inviate agli interessati, con il pagamento di molte pensioni provvisorie il cui ammontare era comprensivo degli anni riscattati e con il pagamento di pensioni definitive regolarmente registrate dalla Corte dei conti —:

se è a conoscenza della grave situazione di malcontento e di malessere che si è venuta a creare tra i medici scolastici bolognesi in servizio e in quiescenza

a seguito di una improvvisa e impreveduta decisione assunta dalla direzione generale degli istituti di previdenza, divisione XV, di non considerare valide ai fini pensionistici le delibere adottate dal comune di Bologna nove anni fa e di conseguenza di decurtare il trattamento provvisorio di pensione a molti sanitari e di togliere l'intero trattamento provvisorio di pensione ad altri sanitari;

se risponde al vero la notizia secondo cui tale decisione sarebbe stata adottata in attuazione di una nota di servizio interna diramata dalla III divisione della direzione generale degli istituti di previdenza, n. 142 del 4 dicembre 1986, che non pare applicabile al caso in oggetto tenendo conto degli elementi indicati in premessa;

quali interventi urgenti intenda adottare affinché siano riviste le decisioni della Cassa pensioni sanitari, sia ripristinata la situazione precedente e affinché non si abbiano a ripetere situazioni analoghe che creano uno stato di grave incertezza circa i diritti previdenziali dei cittadini. (4-21444)

GRADUATA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — considerato che

nella provincia di Brindisi pressó lo stabilimento Enichem (*ex* Montedison) opera da circa 20 anni il consorzio italiano cooperativo LABOR con sede in Roma; che lo stesso raggruppa n. 6 cooperative che operano essenzialmente nel settore facchinaggio, pulizia (civili ed industriali) eccetera;

detto consorzio è l'ente appaltante, partecipa alle gare d'appalto e risulta non mettere mai a conoscenza di tutto ciò i presidenti delle singole cooperative che vi aderiscono;

i soci delle cooperative hanno svolto nel corso di questi anni spesso le stesse mansioni degli operai delle diverse società che si sono susseguite all'interno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

dello stabilimento, che gli stessi sono muniti di tesserino di riconoscimento aziendale (DRA), nonché forniti di un cartellino marca-tempo, il tutto ai fini di un controllo più serrato;

nel corso di questi anni i soci non hanno svolto sempre le mansioni di facchinaggio così come prevede lo stesso statuto LABOR all'articolo 3, ma hanno sovente svolto le medesime mansioni degli operai delle altre società esistenti nello stabilimento, nel mentre gli associati hanno preso e tuttora prendono ordini dai capituono e dal personale tecnico;

per avere un salario adeguato si è ricorso ad aumenti specifici di lavoro (tipo aumento di quintalaggio giornaliero) e che dal 1977 (dallo scoppio della P₂T) non si coprono più le 22 giornate lavorative (ma vi è un calo fino a 10 giornate *pro-capite*);

l'ambiente di lavoro è altamente nocivo e rischioso e porta i suddetti soci agli stessi rischi dei dipendenti delle varie società che concedono gli appalti e che per i soci da molto tempo le visite mediche sono sporadiche e non periodiche -;

quali iniziative sono in corso e quali iniziative intendono assumere al riguardo. (4-21445)

NICOTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che

Pittera Filadelfio, nato a Nicosia il 24 novembre 1967, interessato alla chiamata di leva, giusta cartolina del Distretto militare di Caltanissetta e destinato il 28 aprile 1987 al 60° Battaglione fanteria Col di Lana di Trapani, ha in corso ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la reiezione da parte del Ministro della difesa della richiesta di dispensa dal servizio militare di leva;

il Pittera, orfano di padre, è l'unico sostegno della famiglia, in quanto gli unici proventi di sostentamento derivano

dall'utilizzo di un automezzo dotato di libretto conto terzi, a cui provvede direttamente il giovane, non potendosi ovviamente impegnarsi la madre o la sorella minore;

non era entrata in vigore la legge 15 gennaio 1987 che prevede espressamente il caso;

la partenza del giovane metterebbe sul lastrico la famiglia del Pittera -;

se non ritenga che concorrano le condizioni per disporre il congedo anticipato del giovane. (4-21446)

PATUELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere - premesso che

il ministro del lavoro onorevole De Michelis ha dichiarato testualmente alla Camera dei deputati (seduta del 25 marzo 1987) che la USL 35 (Ravenna), al termine dell'ultima indagine effettuata venti giorni prima della tragedia della nave *Elisabetta Montanari* in un cantiere in cui la Mecnavi svolgeva operazioni di riparazione, osservò: « contravvenzione per infrazione alle norme sugli impianti elettrici; mancanza di messa a terra e di segnalatore acustico; mancanza del dispositivo di blocco elettrico; mancanza di documentazione relativa al serbatoio di aria compressa; trapano privo di blocco; cannelli di fiamma ossidrica senza dispositivo contro il ritorno di fiamma; penalità: tre da 500 mila a 1 milione di lire e sei da 250 mila lire »;

per diverse di queste infrazioni sussiste l'obbligo di rapporto da parte della USL alla competente autorità giudiziaria, in particolare innanzitutto per la violazione dell'articolo 1164 del codice della navigazione; per violazione degli articoli 271 (con riferimento all'articolo 389, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547) per la mancanza del collegamento a terra dell'impianto elettrico; per la violazione dell'articolo 253, lettera a), del citato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

decreto del Presidente della Repubblica per l'inesistenza del dispositivo che impedisce il ritorno di fiamma dei cannelli di fiamma ossidrica —:

1) se la USL 35 (Ravenna) segnalò alla competente autorità giudiziaria, e quando, tali violazioni riscontrate presso la Mecnavi;

2) in caso affermativo quali iniziative e in quali tempi la competente autorità giudiziaria assunse in proposito, soprattutto per ciò che riguardava la prevenzione;

3) in caso negativo, se si è verificata una palese violazione di atti d'ufficio da parte della USL 35, quali iniziative sono state assunte;

4) quali segnalazioni ed in quali date sono pervenute alla magistratura e comunque ad enti ed organismi pubblici, da parte di enti pubblici o da soggetti privati, preventivamente rispetto alla tragedia dell'*Elisabetta Montanari* presso i cantieri Mecnavi, e quali iniziative siano state in tal caso assunte. (4-21447)

MAZZONE, ABBATANGELO E. FIORINO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

la società GESAC alla gestione dei servizi aeroportuali presso lo scalo napoletano di Capodichino ha quasi concretizzato, nelle ultime settimane, una strana operazione dai contorni imprecisati;

la GESAC, del cui pacchetto azionario il comune di Napoli e l'amministrazione provinciale di Napoli detengono rispettivamente quote pari al 47,5 per cento, va ultimando la costituzione di una società a capitale misto di cui la GESAC stessa conserverebbe il 30 per cento conferendo il restante 70 per cento alla multinazionale DUFITAL già operante negli scali aeroportuali di Roma, Milano, Torino e concessionaria del *dut-free* presso lo stesso scalo di Capodichino;

la costituenda società verrebbe tra l'altro a gestire tutti i servizi di ristoro dell'aeroporto ed in particolare il servizio di *catering* (forniture di bordo) —:

se non si ritenga di dover promuovere una indagine al fine di accertare la regolarità amministrativa e la trasparenza giuridica dell'intera operazione evitando anche che la stessa possa sconfinare in manovre clientelari. (4-21448)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

alcuni coraggiosi magistrati hanno fatto finire nelle patrie galere amministratori e funzionari della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, per aver essi elargito prestiti a soggetti privi di alcuna effettiva possibilità di restituire quanto prendevano dalla generosa cassa di risparmio, tanto che sembrerebbe che per società e persone care a determinati e ben noti ambienti sia entrato in vigore un codice parallelo;

nella perizia depositata nel luglio del 1986 nel procedimento penale in corso a carico degli amministratori del Banco di Roma, fra l'altro, si legge: « Da quanto esposto risulta evidente: 1) che si è voluto concedere ingenti crediti a società con bilanci allucinanti e, per la maggior parte, con prospettive di rientro del tutto inesistenti; 2) che tutte dette società o non hanno mai pagato, o hanno pagato tramite partite di giro grazie a prestiti concessi dal Banco di Roma o dall'Italcasse, o infine hanno effettivamente pagato somme irrisorie, al solo scopo di ottenere ulteriori benefici; 3) che gli amministratori del Banco di Roma si sono guardati bene dall'escutare, come loro dovere, i propri debitori » —:

quale sia il pensiero dei ministri interrogati in merito all'intera vicenda.

(4-21449)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

MAZZONE, FLORINO E ABBATAN-
GELO. — *Ai Ministri dell'interno e dei
lavori pubblici.* — Per sapere — premes-
so che

la circolare n. 559/D/4/1/7 del Mini-
stero dell'interno inviata a tutte le prefet-
ture ha impartito direttive per il recupero
degli alloggi di servizio occupati senza
titolo, ciò stante la necessità di reperire
abitazioni per il personale in attività;

la suddetta circolare qualora dovesse
avere seguito porrebbe in emergenza abi-
tativa migliaia di pensionati ex-dipen-
denti dei Corpi di polizia ed assegnatari-
utenti di alloggi ex-INCIS (ora IACP);

la situazione si rende ancora più dif-
ficile nelle grandi aree urbane ove il mer-
cato dei fitti è da tempo bloccato e dove
non esistono a breve termine i pro-
grammi di edilizia abitativa pubblica;

presso la IX Commissione lavori
pubblici della Camera dei deputati giac-
ciano varie proposte di legge, che preve-
dono la cessione in proprietà degli alloggi
in questione —:

quali urgenti provvedimenti si inten-
dono porre in essere per evitare le drasti-
che e semplicistiche soluzioni sollecitate
dalla citata circolare del Ministero del-
l'interno e se non si ritenga di dover
intervenire con iniziative urgenti per pa-
rificare, tra l'altro, la posizione dei dipen-
denti dell'Arma dei carabinieri a quella
degli altri Corpi di polizia. (4-21450)

BENEVELLI, GELLI, TAGLIABUE, PA-
LOPOLI, STRUMENDO, PASTORE, CO-
LOMBINI, MIGLIASSO, ZANINI E PE-
DRAZZI CIPOLLA. — *Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri del te-
soro, per gli affari regionali e della sanità.*
— Per sapere — premesso che il ministro
del tesoro con nota del 6 marzo 1987
prot. n. 182884 contesta la delibera consi-
liare n. IV/290 del 9 giugno 1986 con la
quale la regione Lombardia definiva i cri-
teri attuativi dell'atto di indirizzo e coor-

dinamento di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 8 agosto
1985;

i motivi del sollecito da parte del
ministro del tesoro alla regione Lombar-
dia a rivedere le proprie decisioni, stanno
in particolare nel fatto che a suo avviso
non risponderebbe alla lettera e allo spi-
rito del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 8 agosto 1985 la scelta
di far rientrare nel fondo sanitario nazio-
nale alcune forme di assistenza a favore
di cittadini in carico a servizi di assi-
stenza psichiatrica e per le tossicodipen-
denze e di affidare alla determinazione
degli operatori di tali servizi il significato
terapeutico o meno di alcune prestazioni
di contenuto economico —:

se non ritengano che con tale inizia-
tiva il ministro del tesoro, intervenendo
nel merito di alcune prestazioni sanitarie
e disconoscendo in particolare la compe-
tenza degli operatori dei servizi di salute
mentale cui la regione Lombardia corret-
tamente affida la valutazione del signifi-
cato di decisioni di carattere anche eco-
nomico nell'ambito dei progetti terapeuti-
ci personalizzati, finisca con l'invadere
ambiti non di propria diretta responsabi-
lità;

se non ritengano invece di dovere
finalmente colmare gli enormi ritardi ac-
cumulati nell'opera di programmazione
sociale e sanitaria e di riforma dell'assi-
stenza, dotando i servizi e la persona e le
amministrazioni competenti di adeguate
risorse finanziarie. (4-21451)

TOMA. — *Al Ministro della difesa.* —
Per sapere i motivi che ostacolano la de-
finizione della pratica di pensione privile-
giata del militare in congedo Carretta Lu-
ciano di Gallipoli (Le). La pratica ha
posizione n. 622263. (4-21452)

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere quali motivazioni, la Cassa
di Risparmio di Pisa, può dare in ordine

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

all'acquisto della sede di Santa Croce sull'Arno (Pi); sede che ha una superficie di circa 1500 mq. (4-21453)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

il signor Costa Giancarlo è stato costretto a rassegnare le dimissioni dall'impiego alla normale di Pisa perché invalido al 100 per cento per una sclerosi a placche;

le forzate dimissioni hanno gettato la famiglia del signor Costa in gravi difficoltà di vario genere;

la figlia del signor Costa di anni 22, diplomata al liceo artistico di Lucca, ha presentato domanda presso il Ministero della pubblica istruzione —:

se in considerazione del caso particolare, sono allo studio iniziative per aiutare una famiglia a risolvere, almeno parzialmente, le varie difficoltà. (4-21454)

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'iter della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Brucoli Paolo nato a Ruvo di Puglia l'8 febbraio 1908 ed ivi residente in via D'Abignenti 68. L'interessato fu sottoposto a visita dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Bari in data 10 marzo 1986 e gli fu riscontrato: esiti ben stabilizzati di antriaticotomia sinistra. Otite media purulenta cronica destra. Cofosi bilaterale. Di conseguenza si propose il passaggio dalla seconda alla prima categoria a vita. (4-21455)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

come mai non siano state date disposizioni ai prefetti di tutte le province d'Italia per evitare che ancora si proceda

sul territorio nazionale per il recupero delle illegittime sanzioni amministrative per divieto di sosta non nella misura dovuta di lire 5.000, ma in quella illegittima e illecita pretesa in lire 12.000. Già il prefetto di Bologna ha disposto in conformità alle norme e quindi per la sospensione immediata di tutte le procedure di recupero delle sanzioni predette nella misura illegittima, ma richiesta analoga fatta ai prefetti di Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia e Modena non ha sortito né risposta né effetto alcuno;

se intende procedere ad un intervento urgente e fattivo, anche a mezzo di circolare come la gravità e l'importanza del caso impone. (4-21456)

BERSELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

quale sia la sorte dello zuccherificio di Comacchio e se risponda a verità che al rilievo dello stesso sarebbero interessate, da una parte, una società italo-iberica e, dall'altra, la COPROA;

per quale motivo la RIBS non si sia ancora pronunciata in merito e quali iniziative urgenti intenda adottare per assicurare un futuro certo al predetto impianto, a chi vi lavora ed a quanti sono interessati al suo mantenimento e rilancio, operando nel relativo indotto, nel contesto di una situazione locale socio-economica particolarmente grave. (4-21457)

ALASIA, CALAMIDA, MANFREDINI, MIGLIASSO E RONZANI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che il 2 aprile 1987 gli interroganti hanno indirizzato al ministro dell'ambiente la seguente lettera: « In data odierna siamo stati convocati dal Pretore di Santhià per informazioni in ordine alla interrogazione 4-20144 del 10 febbraio 1987 e per l'acquisizione del testo della stessa, con la quale abbiamo sottoposto a Lei i problemi dell'area di Saluggia derivanti dall'alta concentrazione di attività e

di sostanze nocive. A quanto ci è dato di sapere il Pretore intende accertare il quadro della situazione rappresentato dalla presenza di varie attività nell'area in parola. Giudichiamo di estremo interesse l'attenzione posta dal Pretore e vorremmo ora ricordare a Lei, Signor Ministro, che la nostra interrogazione tendeva a chiarire alcune urgenti questioni e più precisamente:

1) in quali condizioni di garanzie lungo tutto il percorso viene effettuato il trasporto, "barre";

2) quale portata di pericolosità può avere la giacenza protratta nel tempo delle "barre" ove, pur trattandosi di una condizione "statica", esiste un innegabile accumulo di pericolosità per il quale, a quanto si conosce, non sono previste operazioni di smaltimento;

3) se nell'immediato non si prevedono operazioni di solidificazione delle scorie radioattive Eurex-Ifec;

4) se non intenda il Ministro dell'ambiente rispondere alla richiesta CGIL-CISL-UIL del 27 ottobre per avere dalle autorità un accertamento globale del metodo di lavoro utilizzato alla SORIN;

5) se abbia senso il fatto che la legislazione vigente classifichi il tipo di impianto SORIN come "laboratori" affidandone il controllo alle USL le quali sono prive di adeguate attrezzature;

6) quali conseguenze hanno gli scarichi SORIN nella Dora e quale sia il funzionamento dell'inceneritore sia per le ore in cui viene utilizzato che per la rispondenza e capacità tecnica.

Per quanto riguarda poi la fuga di cobalto del 23 ottobre 1986, richiamata nella nostra interrogazione, riteniamo opportuno allegare copia della relazione della USL di Ivrea n. 40 del 9 gennaio 1987 relativa alla ispezione congiunta effettuata dai tecnici dei servizi di igiene pubblica delle USL n. 39 (Chivasso) e n. 40 (Ivrea) nonché del servizio di fisica sanitaria del laboratorio di sanità

pubblica di Ivrea nella quale vengono evidenziate alcune inosservanze della vigente legislazione in materia di radioprotezione » -:

se i Ministri in indirizzo, di concerto tra di loro, per la tranquillità delle popolazioni interessate, non ritengano di fornire con urgenza esaurienti risposte ai quesiti sollevati, tenuto conto che la situazione rappresentata si colloca in una provincia (quella di Vercelli) che in questi giorni deve misurarsi anche con il problema dell'inquinamento delle acque.

(4-21458)

NICOTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è a conoscenza dei sistematici lunghissimi ritardi che ad opera dei distretti militari o della Commissione ministeriale di leva si riscontrano nell'istruttoria e decisione sulle istanze di esonero dalla leva o dal congedo anticipato;

se ritiene valida la giustificazione che qualche distretto adduce secondo cui il ritardo andrebbe addebitato ai carabinieri cui viene affidato il compito del rapporto informativo;

se dopo una ricognizione conoscitiva di questi lunghissimi tempi che vanificano le disposizioni agevolative previste dalla legge (e più precisamente dalla recente legge 15 gennaio 1987 che sta trovando presso tutti i distretti remore ed interpretazioni restrittive che snaturano lo stesso significato della legge) non intenda emanare precise disposizioni per garantire istruttoria e decisioni conseguenti entro il termine massimo di quaranta giorni dal ricevimento della istanza.

(4-21459)

ZOLLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

il centro TIR di via Carale di Masera in Domodossola è stato allestito a proprie spese nel 1976 dall'Associazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

fra le Case di spedizione al fine di facilitare, nello interesse generale, del commercio, le operazioni doganali per il traffico camionistico che gravita sul Sempione;

ancora, che a quel tempo l'impianto fu riconosciuto e omologato come circuito doganale, ove, com'è noto, le operazioni che vi si svolgono non sono soggette al pagamento delle indennità fuori circuito e, se vengono svolte di mattina, neppure al fuori orario;

nella zona il traffico su gomma negli ultimi anni ha fatto registrare un notevole incremento, che si presume debba ricevere un ulteriore impulso con l'autostrada che arriverà da Voltri e proseguire come superstrada fino al Sempione —;

se sia a conoscenza che nell'ambito della Direzione delle dogane vi sia l'orientamento — fortemente contrastato dalle aziende interessate e dalla camera di commercio di Novara — di provvedere alla soppressione del Centro TIR, in sede di revisione dei circuiti doganali, perché l'attuale parco per il ricovero degli automezzi non coinciderebbe con gli spazi doganali;

se, infine, non ritenga di far riesaminare le eventuali proposte di soppressione del Centro TIR di Domodossola alla luce anche dello sviluppo commerciale di quella zona di confine. (4-21460)

ALIBRANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che

già con interrogazione del 23 gennaio 1985 del senatore Ranalli è stato sollevato il problema di svolgere adeguati accertamenti circa i risultati del censimento 1983 nel comune di Riano (Roma);

si è avuta successivamente notizia che da indagini svolte nell'ambito del procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica di Roma nei confronti del sindaco e del segretario del comune di Riano emergerebbe la non cor-

rispondenza della popolazione legale di quel comune, risultante dal censimento del 1981 (4627 abitanti) rispetto alla popolazione residente nel comune secondo i dati dell'ufficio anagrafico (5383 abitanti);

il dato relativo alla popolazione residente risultante dal su accennato censimento determina l'adozione del sistema maggioritario nelle consultazioni elettorali amministrative riguardanti tale comune, mentre al contrario, in base ai cittadini effettivamente residenti, dovrebbe farsi riferimento al sistema proporzionale —;

le valutazioni del ministro ed i provvedimenti che si intendono adottare per assicurare il regolare svolgimento delle prossime elezioni amministrative, che interesseranno il comune di Riano.

(4-21461)

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che in data 26 marzo 1987 è stata chiusa la Sezione comunale del lavoro di Rio Marina (LI) —;

come mai è stato dato corso ad un simile ingiustificato provvedimento malgrado la legge 56/87 reciti testualmente « fino all'istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale, il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle Commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto... il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale procede ad istituire le Sezioni Circostrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

se non ritiene che la chiusura della predetta sezione comunale abbia conseguenze dannose per i giovani disoccupati del comune elbano;

se non ritiene infine opportuno disporre l'immediata sospensione del prov-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

vedimento di trasferimento della locale Sezione comunale del lavoro e la fruizione dei 6 mesi di proroga prevista dalla legge 56/87 per le strutture esistenti.

(4-21462)

CIAFARDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che con provvedimento del 27 marzo 1987 è stata disposta a partire dal prossimo anno scolastico la chiusura delle sezioni distaccate di scuola media di Carpineto, Villa Celiera, Serramonacesca e Pescosansonesco, quattro comuni montani della provincia di Pescara —:

se non ritenga di dover differire l'attuazione di questo provvedimento, vista anche l'impossibilità dei comuni interessati, che versano in gravi difficoltà economiche e finanziarie, ad approntare strumenti e mezzi per far fronte a queste nuove evenienze;

se, infine, non ritenga che si possano produrre conseguenze traumatiche per dei ragazzi che siano improvvisamente sradicati dalle loro sedi naturali per completare la scuola dell'obbligo in località a volte molto lontane dove diventa più difficile il compimento del loro processo formativo e una piena integrazione con il nuovo ambiente.

(4-21463)

CODRIGNANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione alla sanatoria delle situazioni irregolari dei lavoratori stranieri in Italia prevista dalla legge n. 943 del 1987 e di imminente scadenza —

se sono allo studio opportune e immediate iniziative per un prolungamento dei termini della regolarizzazione.

(4-21464)

MUNDO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che corre voce che gli uffici INAIL di Castrovillari starebbero per essere tra-

sferiti — se non ritiene di smentire un tale orientamento che, se concretizzato, creerebbe disfunzioni alla popolazione interessata e danni all'economia locale.

(4-21465)

MUNDO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che nell'abitato di Verbicaro (CS) si va aggravando un vasto movimento franoso che coinvolge alcuni grossi palazzi con pregiudizio per l'incolumità pubblica e con danni notevoli per i nuclei familiari interessati (oltre 30) — se non ritengano di coordinare adeguate ed idonee misure di intervento con la necessaria urgenza che il caso richiede.

(4-21466)

STERPA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che nel Canton Ticino e precisamente al Piz Pian Ground è in fase di realizzazione un deposito per scorie radioattive;

quali iniziative intenda adottare, poiché l'ubicazione, geologicamente dannosa per il comparto lago Maggiore, Ticino, Po ecc., potrebbe avere conseguenze gravi per il comparto idrico italiano.

(4-21467)

CALAMIDA E TAMINO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che il signor Pino Bertelli in data 4 aprile in una lettera al quotidiano *Il Manifesto* ha denunciato la situazione interna alla Deltasider, tra l'altro, con le seguenti valutazioni: « ... ogni giorno i lavoratori rischiano la vita. Anche la salute viene compromessa dalle inadeguatezze ed inadempienze degli impianti ecologici. Nelle fognature, poi, viene convogliata acqua ammoniacale (a tonnellate l'ora), olii minerali, innumerevoli altri detriti nocivi che formano un fiume di morte ecologica riversato nel mare. I pe-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

sci pescati nel raggio di un miglio dalle fogne della Deltasider (e di altre fabbriche), hanno le carni nere e puzzano di olio. Dentro la fabbrica c'è un pericolo più sottile, perverso, che colpisce nel tempo, a lunga gittata: il « saturnismo », cioè l'intossicazione da piombo. Gli operai muoiono sul lavoro o ne rimangono feriti per sempre, e la voce degli organismi istituzionali competenti è così fiavole che nessuna la sente. Di recente, molti operai infortunati sono stati allontanati dalla custodia dei bagni e mandati nel normale ciclo produttivo. I bagni intanto sono incivili. Piattole ed altri animali convivono nei nostri vestiti e rappresentano l'immagine dell'ottusità generale. Cadono bosselli dalle gru, si sfondano siviere colme di acciaio al piombo, decine di metri di nastro trasportatore si schiantano a terra, passerelle e tubazioni sono marce..., cercherò di descrivere l'infortunio, abbastanza serio, che mi è caduto addosso. Al mezzo con il quale viaggiavo non funzionavano i freni e lo sterzo. Mentre facevo inversione di marcia, si è bloccato l'acceleratore e sono andato a schiantarmi contro un muro in piena velocità. Ho riportato contusioni alle ginocchia e trauma cranico »;

in seguito alla pubblicazione della lettera in questione, il sig. Bertelli è stato in un primo momento sospeso e quindi licenziato dall'azienda -:

quali siano i motivi addotti dalla direzione aziendale Deltasider per « giustificare » tale provvedimento repressivo e se non ritengano tale comportamento non degno di un paese civile, che tutela la libertà d'espressione e di critica, come uno dei cardini della sua esistenza;

se non ritengano necessario al fine di sollecitare la revoca del licenziamento del signor Bertelli ed aprire una seria inchiesta sulle condizioni di lavoro alla Deltasider e sugli altri aspetti denunciati.

(4-21468)

PINNA E MACIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

con altra interrogazione dell'11 novembre 1986, è stato invitato ad accertare eventuali responsabilità circa la ritardata trasmissione al tribunale di Nuoro della sentenza resa dalla VI Sezione della Suprema Corte di cassazione avverso Zanella Cesare, più un gruppo di altri 18 amministratori della U.S.L. n. 8 di Siniscola (NU), eletti in prevalenza nelle liste della D.C., e riconosciuti colpevoli di abuso di potere;

in risposta a tale interrogazione il ministro forniva gli estremi di trasmissione al tribunale di Nuoro dell'estratto della sentenza della Cassazione (Racc. 0010 del 16 luglio 1986), e successivamente, alla Procura della Repubblica presso lo stesso tribunale (Racc. n. 0180 del 4 ottobre 1986);

sia il tribunale che la Procura di Nuoro negano categoricamente l'arrivo di tali raccomandate; per contro, il tribunale certifica il ricevimento, avvenuto solo in data 31 dicembre 1986, della sentenza resa dalla Cassazione il 3 luglio 1986, ossia, dopo circa sei mesi;

tale grave ritardo ha reso possibile per gli amministratori, riconosciuti colpevoli in tutti i tre gradi del giudizio, il godimento dei benefici del recente decreto di amnistia e indulto -:

se non ritenga di accertare la reale esistenza delle lettere raccomandate di cui alla precedente risposta e, in caso affermativo, le responsabilità della loro scomparsa;

quali iniziative intenda assumere a chiarimento del fatto che la sentenza in oggetto, trasmessa da Roma il 29 dicembre 1986, è pervenuta al tribunale di Nuoro in data 31 dicembre 1986 con plico raccomandato avente numero e data di invio totalmente diversi da quelli forniti dal ministro nella risposta data;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

se non ritenga che tali circostanze evidenzino il preciso e gravissimo intendimento di evitare l'esecuzione della sentenza, in vista del provvedimento di amnistia, e se non consideri, pertanto, necessario promuovere l'azione disciplinare verso i responsabili dei fatti sopra esposti. (4-21469)

TREBBI ALOARDI E GATTI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — considerato

la gravissima situazione del traffico di frontiera con la Svizzera al valico di Laveno Ponte Tresa in provincia di Varese;

che ogni giorno da questo valico passano circa 2000 vetture di lavoratori frontalieri e centinaia di camion;

che la situazione è praticamente vicino al collasso non solo per la condizione delle strutture del valico ma per la mancanza di circa il 47 per cento del personale del settore di polizia di frontiera necessario per compiere le operazioni di transito;

che tale carenza è ancora più grave se si considera che il settore di polizia di frontiera svolge anche compito di commissariato;

che tale situazione di carenza rallenta il traffico con grave disagio per migliaia di lavoratori frontalieri costretti a muoversi in entrata ed uscita ogni giorno per recarsi al lavoro e lo stesso dicasi per le migliaia di mezzi di trasporto;

che la mancanza del 47 per cento del personale sottopone il personale di polizia in servizio ad una attività pesantissima e stressante con grave pregiudizio per la loro condizione di vita;

che da anni tale situazione (che riguarda altri valichi di frontiera come Porto Ceresio Gaggiolo, ecc.) viene de-

nunciata senza che il Governo abbia adottato misure concrete, nonostante il traffico sia in continuo aumento —:

quali misure urgenti il Governo intende porre in atto per eliminare tali disagi e affrontare a risolvere la situazione. (4-21470)

CAPANNA, RONCHI E TAMINO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

è recentemente iniziata la costruzione della superstrada Terni-Rieti con l'apertura di un cantiere e l'avvio dei lavori;

il progetto prevede il passaggio della superstrada nel comprensorio di Piediluco, Moggio-Terria e nella piana agricola reatina, una zona di grande importanza ambientale, vincolata all'assoluta inedificabilità (D.M. 22 maggio 1985) fino alla stesura di un piano paesistico;

esistevano soluzioni alternative, per esempio quella che prevedeva un percorso per Configni attraverso la Sabina, sostanzialmente equivalente per chilometraggio e costi, ma priva di un pesante impatto ambientale;

l'itinerario prescelto prevede il passaggio su terreni alluvionali a bassissima portanza, tant'è vero che l'ANAS avrebbe già richiesto ulteriore contributo di 66 miliardi per i maggiori costi per le sottofondazioni lungo il tracciato di variante Terni-Moggio-Terria-Rieti (*La Nazione* 26 gennaio 1987);

il tracciato attraverserebbe zone agricole tra le più fertili del Lazio e comunque porrebbe problemi ambientali gravissimi, soprattutto a danno della bellissima zona del lago di Ventina;

è già stato presentato un esposto in data 11 marzo 1987 al pretore di Rieti da

parte del W.W.F. per chiedere l'immediato blocco dei lavori —:

quali provvedimenti intenda prendere al fine di impedire che i lavori in questione proseguano con le conseguenze paventate. (4-21471)

PETROCELLI E NEBBIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

la Libera Associazione degli studenti dell'Università degli studi del Molise, unitamente alla Associazione per la difesa e lo sviluppo dell'Università del Molise, alle confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, ha redatto e sottoscritto un documento unitario in cui sono state individuate le prioritarie esigenze da soddisfare per superare la gravi carenze della struttura universitaria;

la legge del 14 agosto 1982, n. 590, istituisce l'Università degli Studi del Molise con sede in Campobasso comprendente: la Facoltà di scienze economiche e sociali con i relativi corsi di laurea in scienze economiche e sociali ed in scienze dell'amministrazione, la Facoltà di agraria con il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari. Nonostante l'istituzione apra la possibilità all'espletamento dei corsi e alla vita attiva dell'ateneo, intralci ed impedimenti di carattere normativo e procedurale fanno slittare l'effettivo inizio dei corsi alla fine del primo semestre 1985-86. La sede provvisoria per l'avvio dei corsi, viene individuata in un'ala del Convitto Nazionale « M. Pagano », messa a disposizione dal rettore del convitto stesso mediante contratto di locazione. Si è reso così possibile il regolare svolgimento delle attività didattiche relativamente agli insegnamenti e sessioni d'esame. Con la legge regionale del 27 gennaio 1986, n. 3, vengono approvate le norme per l'attuazione del diritto allo studio. Tale strumento legislativo puntualizza gli interventi nell'ambito dell'orientamento professionale, del servizio abitativo, del servizio mensa, degli assegni di studio, dei servizi per le attività ricreative e culturali e ne affida

la realizzazione sul piano gestionale, all'ESU, Ente per il diritto allo studio;

l'ESU non è ancora realtà, alla prima parziale organizzazione dei servizi per il diritto allo studio provvede la giunta regionale;

allo scopo di concorrere con lo Stato alla messa a disposizione dell'Università di sedi adeguate, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche, tra la regione ed alcuni enti locali territoriali viene raggiunta una intesa per la costituzione di un Consorzio Universitario al quale possono aderire anche i privati, in sintonia con le direttive dettate dalla legge istitutiva dell'Università;

anche il Consorzio, utile ed agile strumento immaginato per favorire l'avvio ed il decollo dell'Università non risulta ancora formalmente costituito;

nonostante tutto l'Università si avvia, cresce ed al secondo anno raggiunge già i 900 iscritti;

le aule a disposizione fino ad oggi sono solo 5 ubicate in un'ala del M. Pagano, con l'aggiunta della sala del cinema « Savoia », utilizzabile solo nella fascia oraria mattutina;

questa struttura così ridotta, implica la mancanza totale di istituti di ricerca con gli annessi laboratori di chimica, fisica, botanica, zoologia e di altri indispensabili aule di sperimentazione, tutte necessarie per qualificare al massimo livello il corso di laurea in Scienze delle preparazioni alimentari;

il rettorato e gli uffici per i docenti sono sistemati nei locali di via Cavour e di via Mazzini, del tutto insufficienti ad accogliere dignitosamente il personale in servizio presso l'Università e quello di prossima assunzione (altri 50 ricercatori ed almeno altri 60 dipendenti non docenti);

per gli studenti provenienti da fuori sede, le difficoltà sono amplificate dall'assenza di servizi di supporto alla frequenza, quali mense, casa dello studente, biblioteche:

questa situazione non è più tollerabile e rischia di vanificare gli sforzi di quanti si sono battuti per avere l'Università, che come tempio della scienza e del sapere può e deve concorrere alla elevazione culturale e sociale del Molise ed attraverso la ricerca scientifica favorirne lo sviluppo ulteriore;

nel Molise, invece, l'opinione pubblica ha manifestato indifferenza ed impreparazione ad accogliere questa fondamentale istituzione culturale, relegandola, così ad un ruolo marginale e quasi avulso dalla realtà regionale;

è a tutto discapito di una società come quella molisana gravata da ataviche arretratezze e combattuta al suo interno tra nostalgici richiami al passato e desiderio di un futuro migliore;

gli studenti desiderano che l'Università del Molise compia un decisivo balzo in avanti, uscendo dalla situazione di precarietà che la caratterizza al presente;

essi perciò propongono con decisione l'urgenza di dare adeguate risposte ai seguenti problemi strutturali: costituzione dell'E.S.U., costituzione del Consorzio Universitario;

nell'immediato chiedono altri locali per l'attività didattica, laboratori, biblioteca, mensa e casa dello studente, dal momento che la vita stessa dell'Ateneo dipende da tali problemi;

gli studenti, unitamente alle organizzazioni firmatarie del documento unitario protestano per la scarsa e poco incisiva operosità dimostrata dai responsabili delle istituzioni e degli enti a tutti i livelli e rivendicano un più costante ed alto impegno verso tali problemi, affinché il diritto allo studio non rimanga un'affermazione di principio, ma diventi subito concreta realtà —:

se ritiene che possa continuare l'attuale situazione con la finzione dell'inaugurazione dell'anno accademico di una Università inesistente;

se non valuta urgente intervenire, per quanto di competenza, per la soluzione dei problemi su richiamati;

se è finito o meno il valzer dei rettori e quando si potrà assicurare un organico stabile dei docenti e del personale amministrativo. (4-21472)

PETROCELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

fin dal 1969 vennero iniziate, da parte dell'ANAS, opere in variante alla S.S. n. 86 « Istonia » (Compartimento della Viabilità Statale del Molise), con investimenti massicci. Tra i lotti eseguiti vi è l'imponente viadotto sul torrente Sente, in agro di Belmonte del Sannio, realizzato e finito da oltre dieci anni. Esso però non è ancora agibile, nonostante che sia stato collaudato da alcuni anni. Se tale infrastruttura fosse stata aperta, l'area montana (Alto Molise-Alto Chietino) non sarebbe finalmente più soggetta alla grave crisi, ricorrente in ogni invernata, a causa del movimento franoso in zona alto Sente (sempre sulla « Istonia », in grazia del quale si paralizzano i traffici tra gli abitati di Agnone e Castiglione Messer Marino, con conseguente, gravissimo pregiudizio dell'ordinato sviluppo economico e sociale della zona;

il programma di ammodernamento della « Istonia » trovò titolo e ragione proprio da quel movimento franoso, più volte dichiarato da tecnici e specialisti vari, insanabile. Sta di fatto che lo Stato continua a spenderci miliardi veramente inutili;

la pubblica opinione non riesce a spiegarsi il fatto che, realizzate le varianti, proprio tra Agnone e Castiglione, queste non vengono aperte al transito —:

se la ragione di questo « fermo » sta nel fatto che, al di qua del viadotto sul Sente, lato Agnone, si è verificato un pesante smottamento di terra (fenomeno avvenuto sette anni fa);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

se non ritiene di dover intervenire per rimuovere l'inerzia dell'ANAS, la quale pare che solo in questi giorni stia prevedendo i sondaggi geognostici, per evitare che Agnone resti isolato e si impoverisca sempre di più economicamente e socialmente. (4-21473)

SENALDI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che

con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, all'articolo 9, è stato concesso ai Centri di servizio di invitare i contribuenti e i sostituti di imposta a fornire dati e notizie ovvero ad esibire o trasmettere atti o documenti riguardanti una o più dichiarazioni; di inviare ai contribuenti e ai sostituti d'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; di inviare ai contribuenti e ai sostituti di imposta comunicazioni concernenti le operazioni effettuate nell'esercizio delle loro funzioni;

detti inviti, richieste e comunicazioni possono essere fatte dai Centri di servizio anche per via telefonica o a mezzo posta;

ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al fine di prevenire il contenzioso formale gli uffici distrettuali delle imposte dirette sono stati autorizzati a compiere tutte quelle semplici operazioni di rettifica della dichiarazione dei redditi, quali la correzione di errori materiali e di calcolo, l'esclusione delle detrazioni d'imposta non previste dalla legge e la riduzione delle detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante, l'esclusione della deduzione del reddito delle persone fisiche dagli oneri non previsti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 —:

se intende emanare un provvedimento urgente per concedere anche agli Uffici distrettuali delle imposte dirette

l'uso del telefono e della posta per invitare, richiedere e comunicare con il contribuente, così come previsto ai punti 1, 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 e al solo fine di diminuire il contenzioso formale e insignificante nell'interesse comune del contribuente e dell'erario. (4-21474)

PASTORE. — *Al Ministro della sanità.*
— Per conoscere — premesso che

a) il signor Giacomo Rolla era iscritto all'AIDO da alcuni anni;

b) lo stesso, con testamento olografo, aveva disposto di donare organi al momento del decesso;

c) il signor Giacomo Rolla è deceduto, in data 8 aprile 1987, presso l'ospedale S. Corona di Pietra Ligure (Savona);

d) l'AIDO si è prontamente attivata per la procedura di espianto, nel rispetto delle disposizioni testamentarie del defunto;

e) i sanitari dell'ospedale S. Corona (nosocomio non ancora autorizzato al prelievo della cornea) hanno tempestivamente avvertito del fatto sia la clinica oculistica dell'Università di Genova, sia la Divisione oculistica dell'ospedale di Imperia, entrambi autorizzati alla procedura di espianto corneale;

f) da parte dei sanitari di entrambi gli istituti sarebbe stato dato (telefonicamente) parere negativo al prelievo, senza una sufficiente e valida motivazione —:

1) la vera e reale sequenza dei fatti avvenuti;

2) quali provvedimenti ha intrapreso o intenda intraprendere per accertare le responsabilità sui fatti avvenuti, tenendo conto che tali provvedimenti lasciano sconcertata ed amareggiata la pubblica opinione, ravvisandosi in essi l'assenza di ogni sentimento di umanità e di spirito solidaristico da parte degli operatori preposti al servizio. (4-21475)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

PASTORE. — *Al Ministro della sanità.*
— Per conoscere — premesso che

a) la signora Maria Arecco era iscritta all'AIDO da alcuni anni;

b) la stessa, con testamento olografo, aveva disposto di donare le proprie cornee al momento del decesso;

c) la signora Maria Arecco è deceduta, in data 3 aprile 1987, presso l'ospedale San Paolo di Savona;

d) i parenti della donatrice e l'AIDO si sono prontamente attivati per la procedura di espianto, nel rispetto delle disposizioni testamentarie della defunta;

e) i sanitari dell'ospedale San Paolo di Savona (nosocomio non ancora autorizzato al prelievo di organi) hanno tempestivamente avvertito del fatto la clinica oculistica dell'Università di Genova, autorizza *de jure* all'espianto corneale;

f) da parte dei sanitari di detta clinica sarebbe stato dato (telefonicamente) parere negativo all'espianto, con la motivazione che « le cornee non servivano » —:

1) la vera e reale sequenza dei fatti avvenuti;

2) quali provvedimenti ha intrapreso o intende intraprendere per accertare le responsabilità sui fatti avvenuti, tenendo conto che tali avvenimenti lasciano sconcertata ed amareggiata la pubblica opinione, ravvisandosi in essi l'assenza di ogni sentimento di umanità e di spirito solidaristico da parte degli operatori preposti al servizio. (4-21476)

ZURLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.*
— Per sapere — a conoscenza della richiesta da parte della Centrale Cantine Cooperative di Puglia, Lucania e Molise, Soc.

Coop, a r.l., con sede in Bari di un intervento con la dichiarazione di crisi aziendale —:

se non ritengano necessario disporre sollecitamente accurati ed approfonditi accertamenti per verificare il reale fondamento delle ragioni alla base della citata richiesta della stessa Centrale. È noto che sin dal dicembre 1983 è stato predisposto ed approvato dalla regione Puglia un piano di risanamento e di ristrutturazione delle 4 distillerie e del centro di imbottigliamento vini di proprietà della Centrale; piano che prevedeva investimenti di diversi miliardi di lire. Per la realizzazione di tale piano, nel 1984, è stato assunto un tecnico specializzato che ha fatto operare un ammodernamento degli impianti distillatori, consentendo il raddoppio della produzione ed un economico funzionamento delle distillerie di S. Pancrazio e Barletta. Per quanto riguarda la distilleria di Grottaglie, risultano effettuati investimenti negli impianti per circa 600 milioni e sono stati installati silos per una capacità complessiva di 30 mila ettolitri. È evidente che tali dati, abbastanza noti negli ambienti della Centrale, contrastano con le motivazioni con le quali è stata richiesta la dichiarazione di crisi aziendale.

L'interrogante sottolinea il gravissimo stato di disagio in cui verrebbero a trovarsi i dipendenti della Centrale e soprattutto il pesante rischio che correrebbe la vitivinicoltura pugliese, che, nell'attuale situazione di stallo, sarebbe abbandonata alla speculazione dei distillatori privati.

L'interrogante si augura che una sollecita risposta consenta di porre le premesse necessarie per il regolare svolgimento delle attività della Centrale stessa, allo scopo di non aggravare la situazione vitivinicola pugliese e frenare la speculazione privata. (4-21477)

PIRO E SEPPIA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che il problema dell'inquinamento atmosferico nei centri storici delle città

ha assunto dimensioni insopportabili e la causa principale è indubbiamente il gas di scarico degli autoveicoli, e poiché oggi la ricerca mette a disposizione dei cittadini e delle istituzioni strumenti tecnici che se correttamente usati possono contribuire a migliorare le condizioni di abitabilità delle nostre città —:

come si intenda operare affinché l'iniziativa di utilizzare autobus a metano, presa a Ravenna, sia estesa il più possibile e quanto prima al più vasto numero possibile di città. (4-21478)

ALOI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è al corrente che nel Museo nazionale di Reggio Calabria si trova un consistente numero di quadri di notevole valore artistico, di cui buona parte è abbandonata o messa a marcire in ambienti non idonei ad ospitare tali opere d'arte, senza prescindere dal fatto che i quadri in questione si trovano spesso l'uno sull'altro in « sale-depositi », per cui si richiede, per un adeguato recupero di alcune opere, un tempestivo intervento di restauro;

che cosa intenda fare perché si dia adeguata collocazione, nell'ambito del Museo nazionale di Reggio Calabria, ai quadri in questione, di modo che non abbia a pregiudicarsi un rilevante patrimonio artistico. (4-21479)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in relazione alla richiesta di dichiarazione di gradimento dei rettori dei Convitti nazionali necessaria per ottenere il trasferimento di insegnanti elementari presso le scuole elementari annesse ai Convitti medesimi — se sia possibile ed ammissibile che si possa, in contrasto con la circolare ministeriale 22 maggio 1959, n. 230, consentire, da parte di alcuni rettori, che la « lettera di gradimento » in questione possa essere rila-

sciata ad insegnanti che non abbiano titolo secondo le vigenti disposizioni generali e negata a chi i titoli (anzianità di servizio, titolarità nello stesso comune in cui ha sede il Convitto ecc.) possiede;

se non ritenga opportuno intervenire perché si eviti che alcuni rettori di Convitti nazionali — soprattutto in ordine alla questione della dichiarazione di gradimento — si mettano in contrasto con le disposizioni legislative vigenti in materia. (4-21480)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — pur prevenendosi da parte della vigente normativa in materia la possibilità per i presidi in pensione di presiedere commissioni di esami di maturità senza alcun limite di età da parte dei presidi medesimi, tuttavia, da qualche tempo a questa parte raramente ciò avviene —:

siffatta situazione derivi da una ben precisa direttiva del Ministero, cosa che — nel caso in cui dovesse rispondere a verità — costituisce fatto oltremodo discutibile sotto il profilo della voluta non utilizzazione di una benemerita categoria di personale della scuola, che ha tanto e bene dato, per molti anni, alla scuola medesima. (4-21481)

ALOI E VALENSISE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

i motivi per cui i lavori relativi alla costruzione della superstrada Soverato-Tropea (prov. Catanzaro) sono stati improvvisamente interrotti, soprattutto nella zona di Vazzano, mettendo così in cassa integrazione circa dieci lavoratori e non consentendo la prevista assunzione di altri quindici operai, che pare si sarebbe dovuti attingere dalle liste di collocamento del medesimo comune di Vazzano;

se risulti che il motivo dell'interruzione dei suddetti lavori sia da attribuire al fatto che la ditta appaltatrice degli

stessi abbia subito pressioni perché i lavori in questione vengano dati in « subappalto »;

infine se non ritengano di intervenire per accertare i termini della situazione, di modo che, individuando le oggettive responsabilità, si possa fare proseguire i lavori interrotti e ovviamente completarli, ripristinando i posti di lavoro per gli operai licenziati e realizzando quelli previsti, non essendo concepibile che, in una terra ad alto tasso di disoccupazione qual è la Calabria, si possa, in maniera strana ed assurda, sopprimere dei posti di lavoro. (4-21482)

ALOI E VALENSISE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e per gli affari regionali.* — Per sapere:

se sono al corrente che presso l'ESAC della Calabria venti dattilografe, utilizzate nei vari servizi dell'ente, si trovano ad avere, da circa dieci anni, un atipico rapporto di lavoro, che, passando attraverso una forma di pseudo-cottimo ed una successiva convenzione annuale stipulata tra l'ESAC, ed una cooperativa, ha determinato una situazione di assurda precarietà occupazionale che ha comportato, in tempi diversi, il licenziamento e la successiva riassunzione delle interessate, senza che si sia riusciti ad ottenere un chiaro e definito, nonché definitivo, rapporto di lavoro;

se non ritengano di dovere intervenire affinché venga definita — ed ovviamente in positivo —, una buona volta per sempre, la situazione lavorativa delle venti dattilografe dell'ESAC, le quali sono in tale stato di esasperazione che sono arrivate alla determinazione — come è stato rilevato dalla stampa — di incatenarsi, per protesta, sotto la sede dell'Ente. (4-21483)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere com'è possibile che il Ministero della pubblica

istruzione non abbia comunicato, dal 1975, al Provveditorato di Taranto con un atto ufficiale la nomina in ruolo del prof. Enzo Losito, insegnante di educazione tecnica, avente diritto alla immissione in ruolo in virtù della legge 25 luglio 1966, n. 603. Si precisa che il Provveditorato di Taranto ha chiesto una risposta con nota n. 5353 del 30 marzo 1987. (4-21484)

POLI BORTONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quanto ancora dovrà attendere il signor Montefrancesco Giuseppe nato il 9 maggio 1921, pos. 770878, per ottenere il riscatto degli anni di servizio militare, richiesto già da oltre un anno e oggetto di una precedente interrogazione in data 25 novembre 1986. Il mancato riconoscimento impedisce al Montefrancesco di richiedere il trattamento di quiescenza. (4-21485)

MUSCARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — considerato l'espandersi dell'AIDS e la confusione ingeneratasi nella corretta informazione a causa di ritardi e polemiche —:

se non ritiene che nella diatriba tra enti locali e Provveditorati agli studi a subire le conseguenze finiscano per essere gli alunni delle scuole, privati dalla necessaria formativa informazione. (4-21486)

SOAVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

per operazioni che abbiano determinati requisiti (risonanza a livello locale e nazionale, eco presso la stampa, e compiacimento dell'autorità giudiziaria) ai sensi del vigente e del precedente regolamento di disciplina militare, vengono concessi encomi semplici o solenni ai militari operanti;

il servizio svolto in provincia di Cuneo dal nucleo di polizia tributaria e

dalla compagnia della GdF di Cuneo al comando dell'allora capitano Teodoro Giovanni Risino, in relazione al servizio per la repressione dell'uso e del traffico di sostanze anabolizzanti a uso veterinario, si configura come perfettamente aderente alle finalità previste dagli articoli sopracitati del regolamento di disciplina militare, nonché alla prassi consuetudinaria;

per la novità, la pericolosità e la complessità del servizio, nonché per i risultati effettivamente conseguiti, il predetto nucleo di polizia tributaria si è distinto agli occhi dell'opinione pubblica rassicurata dalla tempestiva e impegnata azione a difesa della sanità pubblica -:

che cosa osti alla concessione di un riconoscimento di carattere morale ai militari operanti;

se non ritenga opportuno sollecitare la concessione del medesimo, anche per evidenziare agli occhi della cittadinanza la solidarietà dello Stato nei confronti di suoi rappresentanti che operino in condizioni di estrema delicatezza e difficoltà.

(4-21487)

FALCIER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che

il signor Pavan Luciano, dipendente del comune di San Donà di Piave - provincia di Venezia - ha presentato in data 9 marzo 1979 domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979;

a seguito di tale domanda il Ministero del tesoro ha emesso in data 18 ottobre 1982 il decreto di ricongiunzione invitando l'interessato a versare il contributo di lire 160.405, contributo immediatamente versato in data 16 dicembre 1982;

successivamente il Ministero del tesoro richiedeva con nota del 5 marzo 1984 nuova documentazione in ordine

alla stessa pratica di ricongiunzione e che in seguito dell'invio della documentazione richiesta veniva emesso un secondo decreto di ricongiunzione che comportava per l'interessato il versamento dell'importo di lire 365.900;

con nota 28 novembre 1986 il Ministero del tesoro richiedeva, per la terza volta, un contributo di lire 326.055 per l'emissione di un terzo decreto -:

se non ritenga di intervenire per verificare la causa e le responsabilità di chi ha provocato l'emissione di tre diversi decreti e di assicurare una risposta chiara e definitiva che dia certezze al signor Pavan e ripristini il prestigio della pubblica amministrazione largamente compromessa dalla paradossale vicenda sopra descritta. (4-21488)

RIGHI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che

l'ENPALS, l'ente che sovrintende alle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e delle attività sportive, è in una situazione allarmante;

sembra non essere più in grado di attendere ai propri compiti istituzionali per una grave situazione finanziaria che non consente di erogare con la necessaria tempestività le pensioni maturate;

i ritardi delle erogazioni sono eccessivi e arrivano anche a 3 o 4 anni e ciò diventa insopportabile specie per la famiglia monoreddito e comunque inaccettabile dal punto di vista morale e sociale;

per far fronte a tali squilibri l'ente è costretto a ricorrere ad anticipazioni bancarie aggravando ulteriormente la situazione finanziaria che sta diventando veramente insostenibile;

l'equilibrio economico della gestione è pregiudicato anche per il non adeguamento delle aliquote contributive;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

proseguendo su questa linea entro breve termine l'ente sarà in una situazione fallimentare —:

quali urgenti provvedimenti intenda prendere per normalizzare la situazione all'interno dell'ENPALS e dare tranquillità ai lavoratori che hanno il diritto di poter godere della pensione dopo i sacrifici sopportati. (4-21489)

FANTÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che da oltre 4 anni sono bloccati i lavori per la costruzione della rete fognante di Pavigliana e Vinco, poiché l'appalto pare sia stato aggiudicato ad una ditta mafiosa;

se ritiene di accogliere la richiesta avanzata dal Consiglio della XII Circoscrizione di rescindere il contratto con la ditta aggiudicatrice e di procedere ad un nuovo appalto richiedendo un nuovo mutuo integrativo in quanto il lungo tempo trascorso dalla lunga data dell'appalto non consentirà, con la somma finanziata, di completare la rete fognante;

in ogni caso quali provvedimenti di competenza intenderà adottare per risolvere una incresciosa situazione che determina gravi disagi nella popolazione e forme di scetticismo sulla capacità dello Stato di combattere efficacemente la mafia. (4-21490)

SCAIOLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

con ordinanza Commissariale la Croce Rossa Italiana ha bandito una selezione per autisti riservata a mutilati civili iscritti nelle liste di collocamento;

nella stessa ordinanza il termine ultimo per la presentazione delle domande — che potevano essere inviate anche attraverso raccomandata con avviso di ricevimento — scadeva il 1° dicembre scorso e tutte le istanze pervenute oltre il termine suddetto, contro ogni norma di carattere

generale e creando una palese disparità di trattamento tra chi risiede nelle città dove le domande dovevano essere presentate e gli altri, sono state considerate irricevibili a prescindere dalla data di spedizione che risulta dal talloncino della raccomandata e molti candidati della periferia sono stati arbitrariamente esclusi dalla selezione —:

in quale data l'ordinanza è stata trasmessa ai Comitati periferici della C.R.I. ed i termini temporali della pubblicazione; quanti i posti disponibili; il numero delle domande pervenute nei termini e quelle oltre la data di scadenza, per aree geografiche di residenza dei concorrenti.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere se il ministro di fronte a tale evidente illegittimità della ordinanza, intenda adottare provvedimenti e se non ritenga di dover intervenire per l'annullamento del concorso e la riapertura dei termini per le domande. (4-21491)

FANTÒ. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

negli ultimi tempi in tutto il circondario di Laureana (RC) vi è stata una preoccupante *escalation* della criminalità comune e dell'attività mafiosa;

vi sono stati 10 omicidi tutti impuniti, attentati a cose e a persone, intimidazioni, estorsioni, furti e rapine nei centri abitati e nelle campagne, incendi, tagli di agrumeti, ecc. —:

quale è lo stato delle indagini sui 10 omicidi compiuti e sugli altri fatti criminali più inquietanti;

se non ritengono di dover adottare urgenti e adeguate misure di potenziamento e di qualificazione delle forze dell'ordine nei singoli paesi, assicurando comunque un efficace coordinamento di zona. (4-21492)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali, dei trasporti, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, del turismo e spettacolo e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che il consiglio comunale di San Severo ha approvato il seguente ordine del giorno: « Il Consiglio Comunale di San Severo nella seduta del 6 marzo 1987, dopo approfondito dibattito fra i gruppi Consiliari sulla situazione venutasi a creare nella nostra Capitanata che presenta pericolose situazioni di crisi economica nei vari settori produttivi in contrasto con i segnali di ripresa dell'economia nazionale, sia sul fronte dell'inflazione che su quello della produzione, nel mentre denuncia la crescente stagnazione degli interventi e gli accumuli dei residui passivi con grave danno per la disoccupazione destinata sempre più ad ingigantirsi: la carenza del sistema imprenditoriale pugliese sempre più lontano da quello nazionale; l'insufficiente incisività della Regione Puglia di orientare e guidare lo sviluppo per la mancanza di un disegno organico di utilizzo delle risorse interne ed esterne tendente ad una maggiore individuazione, razionalizzazione e progettualità nel campo dell'energia, dei Trasporti, della Ricerca, dell'Acqua ecc., auspica un'inversione di marcia sulle questioni dello sviluppo e dell'occupazione finalizzata alla realizzazione di alcune grandi opere pubbliche che dovranno gettare le basi per il decollo della nostra Capitanata: la ripresa immediata dei lavori per il risanamento del Golfo di Manfredonia e il completamento del porto; il raddoppio della San Severo-Teroli; la riattivazione della Foggia-Lucera; il pieno utilizzo della Foggia-Manfredonia; il completamento della rete irrigua con nuovi invasi e con la messa a disposizione dell'acqua; l'avvio dei lavori per il Centro Agro-Alimentare a San Severo; il Centro Direzionale per il Turismo e quello per la Piccola e Media Impresa; il risanamento e il ripopolamento dei Laghi di Lesina e di Varano; il completa-

mento della Gargano-Nord e l'avvio dei lavori della Pedesubappenninica. Esprime piena adesione alle richieste delle Forze Sindacali e alla giornata di lotta indetta per il 25 Marzo 1987 tendente a mobilitare tutte le Forze Istituzionali, Politiche, Sociali, Sindacali per il decollo dell'Economia della intera Capitanata —:

quali iniziative sono state adottate o si intendono adottare per una soluzione in tempi brevi dei numerosi e gravi problemi sollevati del consiglio comunale di San Severo (FG). (4-21493)

SERVELLO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati — o si intendano adottare — per normalizzare la situazione che si è determinata a Vigevano e *hinterland* a seguito della accertata presenza di bentazone nella falda acquifera; altresì, per quali motivi, mentre periodicamente venivano effettuati esami per accertare eventuale presenza nelle acque di atrazina e di molinate, non sono stati mai predisposti accertamenti circa la presenza di bentazone, nonostante un significativo precedente: la Regione Piemonte — confinante con terreni coltivati a riso e mais come i centri del pavese dove si è constatato l'inquinamento, aveva recentemente vietato l'uso di detto erbicida nelle coltivazioni.

L'interrogante chiede di sapere dai ministri interrogati, ognuno per quanto di sua competenza:

quali misure — immediate e a medio e lungo termine — sono state e saranno predisposte per una definitiva normalizzazione della situazione;

quale la somma che sarà stanziata per risanare la falda acquifera;

qual è la composizione chimica del bentazone (pare coperto da brevetto) o almeno quali i danni che può arrecare e i rimedi cui devono ricorrere le persone eventualmente danneggiate. (4-21494)

SERVELLO. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere se è a conoscenza di una denuncia presentata al Procuratore della Repubblica di Milano nei confronti di Luciano Alberti, ex direttore artistico dell'ente lirico di Genova per malversazione ai danni dell'ente medesimo.

Premesso

che per la rappresentazione dell'opera « Alceste » l'Alberti ha approvato il progetto e la messa in opera di una sceneggiatura che comporta il peso di 20 tonnellate, non sopportabili dalle condizioni del teatro Margherita;

che in conseguenza si è dovuto ricorrere a puntellare il palcoscenico con strutture che hanno inciso in maniera rilevante sui costi;

che le masse sceniche si sono rifiutate di esporsi al pericolo per l'assoluta mancanza di garanzie di sicurezza, per cui si sono dovute sospendere le prove e prorogare l'andata in scena, con conseguente ulteriore grave danno;

che il danno complessivo per il teatro genovese è valutabile in almeno due miliardi, oltre, naturalmente, al costo per la realizzazione della scenografia;

l'interrogante chiede se il ministro — nell'ambito delle sue competenze, indipendentemente dall'azione giudiziaria — abbia già accertato, o intenda accertare, le responsabilità del signor Alberti e abbia disposto, o intenda disporre, nei suoi confronti adeguati provvedimenti disciplinari e finanziari. (4-21495)

FANTÒ, GEREMICCA, BOTTARI E AMBROGIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che

nella zona di Arghillà nella città di Reggio Calabria si è venuto realizzando un nuovo insediamento urbano, con notevoli prospettive di sviluppo;

l'IACP di Reggio Calabria aveva appaltato all'impresa Zaffino 120 alloggi

con le procedure della legge n. 513 del 1977, mai consegnati, però, all'impresa per mancanza della strada di accesso che doveva essere costruita dal comune;

l'IACP ha appaltato 110 alloggi con le procedure della legge n. 457 del 1978, 1° biennio;

100 alloggi sono stati ultimati nell'85 dall'impresa Mineri e sono stati assegnati col bando 30, ma non sono stati consegnati agli assegnatari da parte dell'IACP perché non sono state realizzate le opere di urbanizzazione da parte del comune;

l'IACP su incarico del comune ha redatto il piano di zona generale della 167 di Arghillà e l'ha già trasmesso al comune per l'approvazione nel febbraio 1987, ma essa non è ancora avvenuta per incuria della Giunta comunale —:

per quali responsabilità — del comune di Reggio Calabria o dell'IACP — è sopraggiunta la revoca del finanziamento da parte del Ministero dei lavori pubblici;

quali sono i motivi per cui non sono stati costruiti gli altri 10 alloggi previsti nell'appalto all'impresa Mineri;

quali interventi intendono porre in essere presso la regione per assicurare con la massima urgenza l'approvazione del piano di zona da parte del comune, pena il rischio di perdere 42 miliardi di finanziamento della legge n. 457 del 1978 e 758 alloggi;

i motivi per cui il comune di Reggio Calabria non ha ancora realizzato le opere di urbanizzazione nelle due zone oggetto degli interventi ex legge n. 167 dove sono stati costruiti o sono in corso di costruzione 302 alloggi del comune, 457 dell'IACP, 274 delle cooperative;

se vi sono i finanziamenti per tutte le opere da eseguirsi (strade, cabine ENEL, fognature, acqua, ecc.);

quali iniziative intendono assumere affinché il comune prenda le necessarie e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

tempestive decisioni, indispensabili per rendere abitabili gli alloggi;

qual è il quadro complessivo dei finanziamenti concessi al comune di Reggio Calabria per la costruzione di alloggi popolari ai sensi della legge 25 e della successiva legge n. 94.

Inoltre:

a) quanti e quali progetti sono stati elaborati dal comune;

b) qual è la situazione di ogni singolo progetto;

c) se sono stati aperti tutti i cantieri e qual è lo stato dei lavori;

d) quali cantieri non sono stati aperti e per quale ragione. (4-21496)

GIOVAGNOLI SPOSETTI E NICOLINI.
— *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è a conoscenza della vendita giudiziaria disposta dal tribunale di Viterbo, mediante asta pubblica, del complesso di Villa Staderini ex Savorelli, nel comune di Sutri, vincolato ai sensi della legge n. 364 del 1909, che comprende alcuni beni di notevole valore storico, artistico, culturale e ambientale:

a) la villa del XVIII secolo che domina il famoso anfiteatro romano scavato nel tufo;

b) la chiesa rupestre di Santa Maria del Parto, di particolare interesse storico e artistico;

c) la chiesa barocca della Madonna del Monte;

d) una fortificazione medioevale nota come « Il castello di Carlomagno »;

e) il giardino all'italiana ricco di essenze indigene ed esotiche;

f) il parco composto di esemplari secolari di leccio, conosciuto come il « Bosco Sacro »;

se è informato delle iniziative del comune di Sutri il quale, operando da tempo per impedire la frammentazione della proprietà e per acquisire al patrimonio ed al godimento pubblico l'importante complesso, destinato dal piano regolatore generale a parco archeologico, paesaggistico e ambientale, ha chiesto ed ottenuto il rinvio dell'asta pubblica del novembre 1986, ha richiesto un mutuo alla Cassa depositi e prestiti ed ha sollecitato l'interessamento della provincia di Viterbo, della regione Lazio, del Ministero per i beni culturali e delle Soprintendenze;

se ha avuto notizia che anche l'asta pubblica fissata per il 7 aprile del corrente anno, è stata rinviata su richiesta del comune di Sutri e del consiglio provinciale di Viterbo;

se non ritenga necessario intervenire, nel caso che la regione Lazio non risponda positivamente e sollecitamente alla richiesta degli enti locali, per impedire lo smembramento e la sottrazione al bene pubblico di un complesso di tanto interesse e valore. (4-21497)

ARMELLIN. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che

con D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 « valore abilitante del diploma si assistente sociale in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 » viene disciplinato il riconoscimento giuridico del titolo di studio di assistente sociale, prevedendo che la formazione di questa figura professionale avvenga nelle scuole dirette a fini speciali universitarie;

nonostante i rilevanti aspetti positivi la nuova normativa comporta anche per moltissime persone già munite di diploma grossi problemi in ordine al mantenimento o al reperimento del posto di lavoro ed in particolare in ordine alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

procedura di convalida dei titoli acquisiti in data anteriore all'emanazione della nuova normativa —:

se il ministro della pubblica istruzione non intenda adottare urgenti iniziative volte ad integrare la nuova normativa prevedendo:

a) che sia riconosciuta efficacia giuridica a tutti i diplomi rilasciati, antecedentemente all'emanazione del D.P.R. n. 14/87 dalle sole scuole dichiarate idonee con decreto del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

b) che sia riconosciuto titolo sufficiente a dar valore abilitante al diploma l'aver conseguito l'idoneità in un pubblico concorso per assistenti sociali.

Considerando altresì che le persone in possesso di diploma cui non è riconosciuta efficacia giuridica sono moltissime e che le scuole universitarie riconosciute sono soltanto 7, con un numero esiguo di docenti e che quindi è presumibile che i tempi necessari all'espletamento delle procedure di convalida dei diplomi di cui all'articolo 5 del citato D.P.R. (assegnazione di un relatore, stesura e discussione della tesi) saranno lunghi; tenendo pure presente che le persone interessate oltre a dover sostenere i costi relativi alla preparazione della tesi, non avranno la possibilità di svolgere la propria professione, si chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione non intenda emanare direttive dettagliate riguardo ai tempi e ai modi di convalida dei titoli che prevedano procedure burocratiche il più possibile celeri e che la discussione della tesi possa consistere nell'approfondimento, aggiornamento e discussione di quella già discussa da ciascun candidato alla conclusione del corso di assistente sociale.

L'interrogante chiede inoltre al ministro per la funzione pubblica di sapere se in riferimento all'articolo 4, primo comma del già citato D.P.R. non intenda emanare urgenti direttive al fine di espli-

citare la dizione « in servizio » che appare alquanto vaga e tale da creare problemi di interpretazione; non è chiaro infatti se per « servizio » si intenda il rapporto di impiego di ruolo, oppure, più in generale l'attività lavorativa prestata in qualsiasi forma. Sembra in proposito auspicabile l'interpretazione più estensiva.

Si chiede inoltre di sapere se, considerati i lunghi tempi che saranno necessari per la convalida dei titoli, non si intenda assumere iniziative affinché nel frattempo venga concessa la possibilità di accedere ai pubblici concorsi e/o ad altre forme di assunzione, anche a coloro che non rientrano nelle situazioni previste dagli articoli 3, 4 e 6 del D.P.R. n. 14/1987, previo impegno da parte degli interessati di convalidare il proprio diploma entro i termini stabiliti dal decreto, pena la decadenza. (4-21498)

BATTISTUZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

in data 15 dicembre 1986 il tribunale penale di Roma, seconda sezione, ha pronunciato sentenza di condanna a 2 anni e 3 mesi di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 2 anni nei confronti del sindaco di Roccajovine, signor Zuccari Giuseppe, per aver attestato il falso nel corso di una riunione della Commissione per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali del comune, ed averne alterato il corpo elettorale;

malgrado la sentenza il signor Zuccari Giuseppe continua a svolgere indebitamente le funzioni di sindaco, ormai da quattro mesi —:

quali iniziative intenda prendere per impedire il protrarsi di tale illegittima situazione, inoltre se non ritenga ricorrano le condizioni per il commissariamento dell'amministrazione comunale, viste le motivazioni della sentenza, in cui è comprovata l'avvenuta falsificazione delle liste elettorali. (4-21499)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

ABBATANGELO, MAZZONE E FLORINO. — *Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso

che risulta agli interroganti che il dottor Massimo Lo Cicero ha ricoperto la carica di consigliere d'amministrazione, componente il comitato esecutivo, del Banco di Napoli su designazione del partito comunista italiano;

che scaduto il mandato il PCI non ha ritenuto di doverlo confermare;

che comunque grazie alla simpatia nutrita per lui dal professor Ventriglia questi continua a imperversare nei libri paga del Banco o per gli incarichi presso le controllate o per incarichi collegati a corsi d'insegnamento remunerati a lire 2.000.000 l'ora per i quali certo su piazza si trovano più titolati e preparati professori universitari;

che non si sa bene per quali motivi Ventriglia abbia ritenuto di far nominare il Lo Cicero rappresentante delle quote di risparmio in seno al consiglio di amministrazione del Banco;

che per rendergli più tranquilla l'esistenza ha ritenuto di dover costituire una società, la « IFER », con la partecipazione azionaria del Banco, che dovrebbe occuparsi della « formazione professionale » remunerando la carica di responsabilità del Lo Cicero, pure azionista, con la somma pare di lire 700.000.000 annui per la convenzione stipulata con la stessa per un corso per settoristi;

che tale somma viene pagata da due anni senza che i corsi abbiano inizio;

che per rendere meno incerta l'esistenza della IFER il professor Ventriglia ritiene di dover far traslocare il Servizio tecnico del Banco di Napoli da via Crispi per locarlo alla predetta società —:

se non ritengono, ciascuno nelle proprie responsabilità, di promuovere un'indagine per controllare la legittimità di tutti gli atti succitati, in relazione alle vigenti leggi bancarie e fiscali, societarie

e personali, ma soprattutto per controllare se gli atti posti in essere sono conformi alla legge sul finanziamento dei partiti ovvero risulti che ci si trovi di fronte ad un elaborato *escamotage* per procedere illegalmente al finanziamento del PCI da parte del Banco di Napoli.

(4-21500)

FORNER, PARIGI, RUBINACCI, BERSELLI E MUSCARDINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso

che risulta dagli interroganti che vengono segnalati nei territori di competenza delle USL n. 36, Mestre e n. 16, Venezia, casi di gravi irregolarità gestionale, con erogazioni di somme a pagamento di prestazioni da parte di istituti privati o case di cura, per terapie mai eseguite;

che tutto questo avverrebbe con la complicità di funzionari delle USL;

che in una lettera anonima inviata all'USL 36 di Mestre e USL n. 16 di Venezia, in data 1° aprile 1987, vengono fatti nomi di istituti e anche di funzionari che sarebbero complici di tale illecita attività —:

se i presidenti delle USL 16 di Venezia e 36 di Mestre abbiano trasmesso tale documento alla Procura della Repubblica di Venezia e se il Ministero della sanità sia stato informato di tale segnalazione; se i presidenti delle USL 16 di Venezia e 36 di Mestre abbiano iniziato indagini amministrative onde appurare la veridicità di quanto affermato nello scritto. (4-21501)

BOSCO BRUNO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso

che il comune di Tortora (CS) in questi ultimi anni ha svolto una politica urbanistica dissennata consentendo uno sfruttamento speculativo ed irrazionale

del proprio territorio in una delle zone naturalmente più suggestive del golfo di Policastro;

che tale azione ha portato alla realizzazione di uno smisurato agglomerato di case in una piccola pianura costiera alle porte settentrionali della Calabria priva di adeguati servizi, di impianti di disinquinamento e di verde pubblico e, peraltro, con investimenti di risorse finanziarie che sono utilizzate per non più di 60 giorni all'anno;

che dopo la devastazione delle zone pianeggianti è incominciata l'aggressione di quelle collinari prospicienti il golfo con una violenza sul paesaggio che non è descrivibile e che eleva la speculazione edilizia a sistema di arroganza irrispettosa di ogni norma di civile e moderna convivenza;

che in quest'ultima direzione dopo aver « cementizzato » con oltre 400 unità abitative la collina « Impresa » sono cominciati i lavori per devastare quella denominata « Torre nave » con ulteriori complessi edilizi di dubbio gusto e scarso valore produttivo;

che tutto ciò avviene, peraltro, in un momento in cui la salvaguardia ambientale e la difesa paesaggistica sono diventate « cultura » e « coscienza » dell'opinione pubblica del paese —;

se i ministri in indirizzo, ognuno per la propria competenza, non ritengano di assumere iniziative per accertare:

la legittimità dello strumento urbanistico vigente nel comune di Tortora;

la sua rispondenza alle norme statali e regionali che regolano la salvaguardia dei beni ambientali e naturali;

se tale strumento sia rispondente per ampiezza, *standard*, zonizzazioni ed ipotesi di obiettivo sviluppo del comune alla legislazione vigente;

se le costruzioni eseguite o in corso di esecuzione od approvate rispettino le norme ed i regolamenti applicativi

dello strumento urbanistico anche per quanto attiene a lottizzazioni ed oneri di urbanizzazione.

Si chiede di sapere infine se non ritengano opportuno intervenire presso la regione, assente ed insensibile a questa vicenda, affinché vengano riviste le decisioni eventualmente assunte e le approvazioni date stante l'evidente pubblico danno che si sta provocando. (4-21502)

FANTÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

da un recente sopralluogo effettuato dal servizio igiene e sanità pubblica dell'USL 31 nei locali del Provveditorato di Reggio Calabria è emersa la loro assoluta impraticabilità e pericolosità anche igienica;

nella relazione di sintesi del citato sopralluogo si legge tra l'altro che i servizi igienici ed i locali adibiti ad uffici sono molto sporchi, per cui necessita un intervento immediato e radicale e si diffida codesto provveditorato ad adottare, nel più breve tempo possibile, le idonee misure —;

se e quali decisioni intende assumere il provveditore in seguito alle preoccupanti conclusioni a cui è giunta l'ispezione dell'USL. Tale ispezione, in generale, solleva il problema — più volte denunciato — della assoluta impraticabilità di un ufficio così importante come il Provveditorato di Reggio Calabria. La provincia di Reggio Calabria, nel 1985, in seguito a numerose denunce e richieste avanzate da più parti e in primo luogo dal sindacato, ha deliberato la spesa per la costruzione dei locali dove ubicare gli uffici del Provveditorato, ma nulla ancora si è fatto perché il comune non ha reperito l'area su cui costruire;

quali sono i motivi di tale assurdo ritardo da parte del comune;

infine quanto si paga annualmente per l'affitto degli attuali locali del Provveditorato. (4-21503)

BOSCO BRUNO. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso

che il Consorzio Teatrale Calabrese — stabile Regionale — ha richiesto i contributi previsti dalla legislazione vigente per sopperire alle proprie attività programmate anche tenendo conto degli impegni richiesti dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

che il ministro ha concesso, a fronte delle richieste e programmi presentati, un contributo irrilevante e comunque inferiore a quello elargito ad altri teatri dall'attività meno importante e impegnativa;

che tale decisione appare discriminante e punitiva verso un istituto culturale che tanti meriti ha guadagnato in Calabria e fuori di essa, e che per la scarsità dei contributi rischia di compromettere le proprie attività —;

i motivi del citato comportamento e comunque gli obiettivi criteri posti a base della determinazione dei contributi medesimi. (4-21504)

SOAVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

è prassi consolidata presso il corpo della GdF che il comando debba essere tenuto per un periodo non inferiore ai due anni prima di poter chiedere trasferimento;

è altresì prassi che i trasferimenti d'autorità non vengano decretati prima che sia trascorso analogo periodo e di norma avvengano attorno al quarto anno di permanenza nell'incarico;

il capitano Teodoro Giovanni Risino, assegnato alla compagnia di Cuneo, quale comandante il 1° agosto 1985, è stato trasferito al Battaglione allievi di Portoferraio il 15 settembre 1986;

nel frattempo il capitano suddetto si era occupato e si stava occupando di servizi particolarmente delicati volti a reprimere l'uso di sostanze anabolizzanti su animali;

il trasferimento è avvenuto fuori della normale programmazione dopo che già erano stati resi pubblici gli elenchi dei trasferimenti, e si è svolto nella forma dello scambio di due comandi;

non risulta che l'ufficiale avesse chiesto di essere trasferito;

il servizio che prestava confliggeva obiettivamente con interessi assai rilevanti in un'area nella quale la zootecnia assume valore primario per importanza e numero delle imprese ad essa interessate, nonché per il volume d'affari che la concerne;

il suo allontanamento non ha mancato di destare nell'opinione pubblica, interessata dalla stampa, voci e perplessità circa l'inopportunità dello stesso —;

se non ritenga di dover suggerire in situazioni del genere alle gerarchie interessate una sensibilità maggiore per far sì che non debbano sorgere nell'opinione pubblica indebite illazioni e reazioni di sfiducia;

se non ritengano necessario, per controbilanciare l'impressione sfavorevole del suddetto trasferimento, che sia dato al capitano Risino qualche visibile segno di apprezzamento per la rischiosa e coraggiosa opera intrapresa. (4-21505)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

oltre centomila cittadini di Vigevano e della Lomellina si trovano in questo momento privi di acqua a causa dell'inquinamento della falda acquifera e degli acquedotti provocato dall'uso indiscriminato da parte degli agricoltori di pesticidi a base di bentazone;

questo inquinamento, oltre a provocare gravissimi disagi per la popolazione, minaccia di estendersi ad altre regioni italiane;

quanto accaduto appare altresì molto grave anche alla luce del fatto che un anno fa un analogo caso si è verificato a Casale Monferrato e nessuno si è preoccupato di approntare un serio programma di interventi per prevenire il ripetersi di simili situazioni —:

quali concrete iniziative intendono prendere al di là delle rituali assicurazioni che durano lo spazio di un mattino, per impedire che la falda acquifera della pianura padana venga irrimediabilmente inquinata. (3-03441)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

il giudizio del Governo sui trentamila disoccupati in più negli ultimi tre anni in terra di Puglia. Dati ufficiali, purtroppo non revocabili in dubbio (*Puglia*, 22 marzo 1987). I settori più colpiti: la siderurgia, la metalmeccanica, l'edilizia, l'abbigliamento; sono proprio quelli che furono definiti fondamentali per la rinascita e l'occupazione nel Mezzogiorno;

se, di fronte alle disastrose strategie, vantate come salde e confortanti, il Governo ha preso provvedimenti per non rendere tragica la drammatica situazione economica e lavorativa della Puglia.

(3-03442)

DEL DONNO. — *Al Ministri dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se sono stati presi in considerazione i segnali negativi che provengono dalle precarie situazioni dell'economia locale e dal mondo della siderurgia di Taranto. Il mercato non tira e va inasprendosi in una situazione di emergenza perché il mondo dell'acciaio segna il passo ed il bilancio in rosso della Finsider desta gravi e grandi preoccupazioni;

se i circa 800 miliardi di perdite accumulate nel 1986 e la drammatica riprova della permanente, infelice condizione produttiva della siderurgia, hanno indotto il Governo alla ricerca di soluzioni positive, anche perché dalla produzione industriale nasce la ricchezza reale di un paese. (3-03443)

SANNELLA, GELLI, CECI BONIFAZI, GRADUATA, TOMA, ANGELINI VITO, LOPS, CANNELONGA E NEBBIA. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che

da qualche mese, lungo le coste pugliesi dell'Adriatico e dello Jonio, si verifica una impressionante moria di delfini, tartarughe marine e pesci comuni;

i primi accertamenti svolti da alcuni laboratori, hanno constatato che le cause della moria dipendono da avvelenamento da sostanze chimiche altamente tossiche;

alcuni organi di stampa locale e nazionale, hanno avanzato l'ipotesi che l'avvelenamento della fauna possa essere causato dalla presenza in mare di piombo tetraetile fuoriuscito da alcuni fusti, non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

recuperati, della nave jugoslava « CAVTAT » affondata nel 1974 con un carico di 909 bidoni di piombo tetraetile, a largo di Otranto;

il WWF, qualche giorno fa, ha accusato l'ENICHEM di Manfredonia di essere responsabile della moria di delfini e delle testuggini, per i suoi scarichi di scorie industriali contenenti mercurio —:

se risponde al vero che il ministro dell'ambiente abbia autorizzato l'ENICHEM a scaricare nel mare 250 tonnellate di rifiuti tossici ogni 5 giorni a largo delle coste di Gallipoli;

se il ministro dell'ambiente abbia rilasciato altre autorizzazioni di discarica a mare di rifiuti tossici ad altri stabilimenti del gruppo ENI presenti sulla fascia costiera pugliese;

se le autorità preposte all'antiquamento del mare conoscono le destinazioni dei carichi di numerose navi « pattumiera » che attraversano il canale d'Otranto;

se il ministro della marina mercantile provvide a far recuperare tutti i bidoni della nave « CAVTAT » visto che solo 500 di essi furono recuperati sotto il diretto controllo dell'allora pretore Alberto Maritati;

se le autorità sanitarie stanno vigilando al fine di prevenire ogni possibile ripercussione sul piano sanitario.

(3-03444)

DEL DONNO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere

se è stato redatto un elenco, almeno approssimativo, dei beni culturali ed ambientali di cui l'Italia detiene un invidiato primato. Riferendoci solamente alle chiese antiche, e molto spesso abbandonate, il territorio nazionale ne enumera tantissime, abbandonate e cadenti;

quali opere di manutenzione e di restauro sono in atto per preservare questi plurisecolari tesori artistici dal deperimento o addirittura dalla distruzione.

(3-03445)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che la siderurgia ionica è ancora esasperatamente politicizzata ed incredibilmente condizionata da squallide strategie di calcolo e di carriera. Anche lo stesso progetto BIC appare strumentalizzato al fine di creare all'esterno un contingente, episodico, fittizio clima di fiducia —:

come mai a Taranto il BIC ha visto ridursi progressivamente l'apporto finanziario della CEE a danno della contribuzione degli altri enti, organismi ed associazioni che ne costituiscono il comitato promotore.

(3-03446)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

perché mai, nonostante supporti garantiti dalle leggi 64/86 e 44/86, quest'ultima a sostegno dello sviluppo della imprenditorialità giovanile, non sono stati né creati né sviluppati posti e possibilità di lavoro;

perché mai non sono state realizzate le potenzialità produttive industriali dell'Italsider a favore dei giovani e ad incremento della produzione.

(3-03447)

DEL DONNO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali notizie attendibili sono in possesso del Governo sugli incidenti avvenuti in Cile durante la celebrazione eucaristica del Papa a Santiago. Si parla di incidenti provocati da gruppi di sinistra e della dura repressione dei carabinieri con 600 feriti e molte decine di arresti.

(3-03448)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali piani di ristrutturazione di ridimensionamento sono in atto per i livelli di occupazione nella provincia di Taranto dove l'economia rischia grosso a causa della grave crisi sul mercato internazionale. Si calcola, secondo dati statistici che nell'86 la Finsider (la finanziaria siderurgica dell'Iri), avrebbe registrato perdite per 570 miliardi dovute alla sola « Nuova Italsider » un terzo della quali riferibili al quarto centro siderurgico di Taranto;

se non ritiene preoccupante quanto rileva la stampa (*Puglia*, 24 aprile 1986) proprio quanto allo stabilimento tarantino, che pur essendo fra i primi in Europa, per efficienza e produttività, già risente il calo delle produzioni siderurgiche in atto sul mercato internazionale.

(3-03449)

DEL DONNO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere:

se non ritengano che il rendimento dei Bot, diminuito di molto, abbia spinto gli italiani a spendere anziché investire in forme di risparmio;

se è stato preso quindi nella debita considerazione quello che sta accadendo

da qualche tempo nel mondo del risparmio che offre la prova concreta di quanto s'illuda e s'inganni il Governo sui criteri del piccolo e grande risparmio. All'origine di questa novità di comportamento si trova la vecchia e non tramontata regola di Ricardo secondo cui il capitale si sposta soprattutto in funzione del tasso di interesse che gli viene offerto. (3-03450)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quale è l'atteggiamento del Governo sul caso scuola che scoppia ed irrompe con adesione alle lotte ed agli scioperi attualmente in corso a livello nazionale;

se non destano preoccupazioni le dichiarazioni di professori sulla stampa (*La Gazzetta del Mezzogiorno*, 5 aprile 1987) miranti ad ottenere una diversa qualità della organizzazione della scuola (tempi, modalità, strumenti) e dei contenuti che privilegiano una formazione didattica e professionale più adeguata e più rispondente alle attuali esigenze della società e del mercato del lavoro;

quali contromisure sono state prese contro il blocco degli scrutini del primo e secondo quadrimestre e delle 20 ore; contro la revoca dei libri di testo e blocco delle nuove adozioni; blocco delle attività parascolastiche, del ricevimento dei genitori, delle attività collegiali. (3-03451)

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere — premesso che

da notizie apparse sulla stampa starebbe per essere attuata in tempi brevissimi, su iniziativa della Banca d'Italia, un'operazione di ripatrimonializzazione della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania alla quale sarebbero chiamate a partecipare la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e la Cassa di Risparmio di Torino (in posizione predominante), nonché la Cassa di Risparmio delle Province Siciliane, la Cassa di Risparmio di Puglia e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane;

tale intervento avverrebbe contestualmente all'approvazione di una serie di modifiche allo statuto della CARICAL, modifiche che sarebbero approvate con procedura d'urgenza e sarebbero volte ad assicurare la presenza negli organi amministrativi dell'istituto di un'ampia rappresentanza delle Casse partecipanti all'operazione stessa;

tali modifiche, di fatto costituirebbero uno spossessamento della Cassa di Calabria e di Lucania nei confronti delle realtà locali;

appaiono quanto meno non comprensibili i motivi che spingono la Banca d'Italia ad accelerare i tempi di realizzazione di tale progetto a meno di 20 giorni dalla data di commissariamento dell'istituto meridionale, anche in relazione al fatto che il decreto di scioglimento degli organi amministrativi fa solo riferimento a gravi irregolarità amministrative legali e statutarie e non alla previsione di gravi perdite patrimoniali;

non sono stati ancora resi noti i dettagli del rapporto ispettivo che ha portato al commissariamento della Cassa;

l'attivismo della Banca d'Italia in questa occasione contrasta con la lentezza con la quale in precedenza essa si è mossa in tutta la vicenda;

il sistema delle Casse di Risparmio ha già espresso la sua disponibilità ad intervenire unitariamente a sostegno della CARICAL —:

se ritenga di intervenire per bloccare l'iniziativa in corso e per rinviare quindi ogni opportuna decisione a dopo che saranno stati forniti dai commissari attualmente al lavoro tutti i dati sulla reale situazione economico-patrimoniale della Cassa. Ciò per impedire soprattutto che la eventuale necessaria ripatrimonializzazione porti a trasferire a buon mercato a pochi istituti la completa disponibilità della CARICAL.

(2-01102)

« MANCINI GIACOMO ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 APRILE 1987

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma